

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1682

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro dell'interno

(AMATO)

col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro della salute

(TURCO)

e col Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive

(MELANDRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2007

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	20
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	23
Disegno di legge	»	24
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	26
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	56
Appendice 1 - Codice mondiale <i>antidoping</i>	»	84
Appendice 2 - <i>Standard</i> internazionale per i laboratori	»	140
Appendice 3 - <i>Standard</i> internazionale per i controlli	»	190

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione all'unanimità della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport da parte della XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 segue all'assunzione di un impegno preso dall'Organizzazione parigina nel corso della XXXII Conferenza generale dell'ottobre 2003.

I negoziati intergovernativi sono stati realizzati in tre riunioni di esperti, a Parigi, tra il gennaio 2004 e il gennaio 2005, a cui hanno partecipato circa 90 Paesi e rappresentanti del Comitato olimpico internazionale (CIO), dell'Agenzia Mondiale antidoping (AMA) e del Consiglio d'Europa. Le sessioni di lavoro sono state caratterizzate, tutte, da una certa dialettica tra gli Stati favorevoli a una Convenzione istitutiva di diritti e obblighi per le Parti contraenti (Italia, Francia, Portogallo, e parte dei Paesi in via di sviluppo - PVS) e gli Stati inclini a redigere un testo contenente indicazioni esortative piuttosto che vincolanti (Giappone, Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito), in nome di un'asserita esigenza di flessibilità.

Tra le disposizioni «più rigorose» inserite nel testo della Convenzione, la previsione di misure sanzionatorie di natura penale o di natura sportiva nei confronti del personale di sostegno, in caso di violazione della normativa *antidoping*. Per contro la Convenzione non obbliga gli Stati che abbiano misure di natura ancora più rigorosa (come nel caso dell'Italia, il cui ordinamento prevede sanzioni penali anche nei confronti degli atleti) ad abrogare tali misure. Tra gli elementi «flessibili» inclusi nel testo, nonostante una forte opposizione italiana, sono la clausola federale e l'ammissibilità delle riserve, richiesta dalla maggioranza delle delegazioni, con a capo Stati Uniti e Canada.

Sul rapporto tra la Convenzione UNESCO e gli strumenti normativi esistenti, si è concordato di lasciare impregiudicati gli Accordi precedentemente conclusi e conformi nell'oggetto e nello scopo alla Convenzione dell'UNESCO, come la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il *doping* nello sport.

È stato inoltre raggiunto un consenso sul finanziamento all'AMA in parti uguali dagli Stati e dai movimenti olimpici.

Nel corso di tutti i negoziati la delegazione italiana ha sostenuto attivamente il progetto di Convenzione internazionale di contrasto al *doping* nello sport, condividendo, in particolar modo, il principio che la Convenzione UNESCO salvaguardi i principi che hanno motivato la Convenzione del Consiglio d'Europa; miri a far assumere all'Organizzazione onusiana il ruolo di garante dell'adesione degli Stati alle misure di lotta al *doping* che verranno proposte dall'AMA, fornendo a quest'ultima - indirettamente - l'autorevolezza di cui necessita ma che non può - allo stato - esercitare, dal momento che non le è stata riconosciuta una personalità giuridica di diritto internazionale. Si è in tale contesto condivisa l'opportunità che l'UNESCO non si proponesse come ulteriore diversa «Autorità» nella lotta al *doping*.

La prima parte della Convenzione (articoli da 1 a 6) descrive il suo campo d'azione: il fine ultimo che si prefigge, gli obiettivi particolari, gli strumenti operativi, il suo rapporto con il codice AMA e con gli altri strumenti internazionali preesistenti; la seconda parte (articoli da 7 a 12) indica le misure *antidoping* da adottare a livello nazionale; la terza parte (articoli da 13 a 18) le misure di cooperazione internazionale; la quarta parte (articoli da 19 a 23) le attività di educazione e formazione; la quinta (articoli da

24 a 27) concerne la ricerca; la sesta (articoli da 28 a 34) riguarda il monitoraggio della Convenzione; la settima parte (articoli da 35 a 43) è dedicata alle clausole finali.

In particolare, per quanto riguarda il campo di applicazione della Convenzione (prima parte), all'articolo 1 si precisa che il fine ultimo della stessa è promuovere la prevenzione e combattere il *doping* nello sport, in vista di una sua eliminazione. All'articolo 2 si elencano le definizioni adottate dalla Convenzione, legittimando l'Agenzia Mondiale antidoping e il Codice dalla stessa emanato. L'articolo 3 focalizza l'attenzione sull'importanza che, accanto ad appropriate misure nazionali, siano adottate misure di cooperazione internazionale con riguardo ai rapporti tra Stati e tra questi e le Organizzazioni internazionali - prima fra tutte l'AMA - che condividono i risultati della ricerca nella lotta al *doping* nello sport. L'articolo 4 impone alle Parti di stabilire le misure nazionali/internazionali di lotta al *doping*, attenendosi ai principi contenuti nel codice mondiale dell'AMA. Lascia le stesse Parti libere di adottare misure (che potrebbero essere anche sanzioni penali verso gli atleti) complementari al codice AMA; tali misure, secondo l'articolo 5, possono includere provvedimenti legislativi, regolamenti o pratiche amministrative. L'articolo 6 precisa che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi che gli Stati membri hanno assunto sulla base di strumenti internazionali preesistenti (chiaro il riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa).

Circa le attività *antidoping* che devono essere intraprese a livello nazionale (a cui è dedicata la seconda parte), l'articolo 7 impone misure di coordinamento a livello nazionale per garantire l'applicazione della Convenzione; l'articolo 8 prevede che gli Stati adottino misure finalizzate a ridurre la disponibilità sul mercato di sostanze e metodi proibiti, al fine di diminuire il loro uso nello sport da parte degli atleti, a meno che non ci siano chiare prescrizioni terapeutiche:

si tratta di tutte quelle misure attraverso cui si controlla la produzione, lo spostamento, l'importazione, la distribuzione e la vendita di tali sostanze. L'articolo 9 fa obbligo agli Stati Parte di adottare misure, comprese sanzioni e multe (vale a dire misure penali e non solo sportive), dirette al personale di supporto degli atleti. Dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 emerge che la Convenzione, pur prevedendo la possibilità di norme penali per il solo personale di supporto, non obbliga gli Stati che abbiano un regime penale più severo, come nel caso dell'Italia che ha sanzioni penali anche nei confronti degli atleti, ad abrogare tale regime. I produttori e i distributori di integratori alimentari sono invitati, all'articolo 10, ad indicare sulle confezioni dei prodotti la composizione analitica e la qualità degli stessi. L'articolo 11 è dedicato alle misure finanziarie che i singoli Stati sono chiamati ad adottare, prevedendo quote a favore di organizzazioni sportive e *antidoping*, per finanziare controlli specifici, togliendo finanziamenti agli atleti e al loro personale di supporto ogni volta che gli stessi siano sospesi per violazione di regole *antidoping*, durante tutto il periodo della sospensione; togliendo fondi alle organizzazioni sportive e *antidoping* che non rispettano il Codice AMA. L'articolo 12 riguarda le misure da prendere per facilitare i controlli *antidoping*: si tratta delle misure previste dal codice AMA, che consistono, tra l'altro: nell'imporre controlli a campione sugli atleti non preannunciati, fuori dalle competizioni oltre che durante le stesse; nell'incoraggiare accordi tra Organizzazioni sportive e Organizzazioni *antidoping*, finalizzati a permettere che i loro membri siano sottoposti a controlli *antidoping* da parte di gruppi di esperti autorizzati di altri Paesi.

Alla cooperazione internazionale è dedicata la terza parte della Convenzione. Dopo aver chiesto agli Stati (all'articolo 13) di incoraggiare la cooperazione tra le organizzazioni *antidoping*, i poteri pubblici e le organizzazioni sottoposti alla rispettiva giurisdizione

zione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte alla Convenzione, invita gli stessi a sostenere gli obiettivi dell'AMA nella lotta al *doping* nello sport; prevede, quindi, all'articolo 15, che il finanziamento annuale all'AMA sia effettuato in parti uguali da Stati membri e Movimenti olimpici. L'attuazione della cooperazione internazionale nel controllo del *doping* è descritta all'articolo 16: riconoscendo che la lotta al *doping* nello sport può essere efficace solo nel caso in cui gli atleti possono essere sottoposti a controlli specifici senza preavviso e i campioni possono essere tempestivamente trasportati presso laboratori d'analisi, gli Stati Parte sono invitati a facilitare il lavoro dell'AMA e delle Organizzazioni *anti-doping* che agiscono nel rispetto del codice mondiale, con riguardo alla possibilità di: effettuare controlli sugli atleti durante e fuori le competizioni sportive, su territorio nazionale o fuori dallo stesso; facilitare la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo *antidoping* autorizzate quando conducono attività di controllo sul *doping*; incoraggiare la collaborazione tra Organizzazioni *antidoping*, tra laboratori di controllo accreditati, in conformità a quanto previsto dal codice. L'articolo 17 prevede l'istituzione di un fondo volontario per l'eliminazione del *doping* nello sport, alimentato, tra l'altro, da contributi degli Stati membri, di altri Stati, di Organizzazioni e Programmi ONU e di altre Organizzazioni internazionali. L'articolo 18 prevede che le risorse del fondo siano destinate, da parte della Conferenza delle Parti, soprattutto per l'assistenza agli Stati Parte nello sviluppo di programmi *antidoping*, nel rispetto degli obiettivi AMA e a coprire i costi di funzionamento della Convenzione.

La quarta parte della Convenzione si preoccupa dell'istituzione o sviluppo, da parte degli Stati membri, di programmi di educazione e formazione in materia di *anti-doping* (articolo 19), attraverso cui far conoscere alla comunità sportiva in generale, il

danno che il *doping* procura al valore etico dello sport e alla salute; e a far conoscere agli atleti e al personale di supporto, le procedure di controllo del *doping*, il codice AMA e le conseguenze in cui possono incorrere nel caso di violazione alle regole *antidoping*; la lista delle sostanze e dei metodi proibiti e le esenzioni a fini terapeutici. Si chiede, inoltre, agli Stati Parte di incoraggiare la definizione di codici di condotta *ad hoc*, di buone pratiche coerenti con il codice AMA relativamente alla lotta al *doping* nello sport (articolo 20), anche coinvolgendo gli stessi atleti e il loro personale di supporto (articolo 21), le Organizzazioni sportive e quelle *antidoping* (articolo 22) e collaborando tra di loro (articolo 23).

Alla ricerca sono dedicati gli articoli dal 24 al 27 (quinta parte): gli Stati parte sono invitati a promuovere la ricerca *antidoping*, anche in collaborazione con Organizzazioni sportive e non, nel rispetto di pratiche etiche riconosciute a livello internazionale, condividendo i risultati tra di loro.

Il monitoraggio della Convenzione è regolato dagli articoli dal 28 al 34 (sesta parte). In particolare, organo competente ad effettuare tale monitoraggio è la Conferenza delle Parti (articolo 28), che si riunisce in seduta ordinaria ogni due anni e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o sia richiesto da almeno un terzo degli Stati Parte; alle sue riunioni partecipano, secondo quanto disposto dall'articolo 29, l'AMA, in qualità di Organizzazione consultiva, il Comitato olimpico internazionale, il Consiglio d'Europa, il Comitato intergovernativo per l'educazione fisica e lo sport (CIGEPS) e altre Organizzazioni internazionali in qualità di Osservatori. Tra i compiti della Conferenza delle Parti, di cui all'articolo 30, sono i seguenti: promuovere gli obiettivi della Convenzione; esaminare i rapporti che gli Stati membri forniscono ogni due anni (articolo 31) sulle misure prese per conformarsi ai provvedimenti della Convenzione; esaminare le modifiche alla lista delle sostanze proibite

adottata dall'AMA, coerentemente con quanto previsto all'articolo 34. L'articolo 32 prevede che il Segretariato della Convenzione sia garantito dall'UNESCO. Gli articoli 33 e 34 riguardano, rispettivamente, la procedura per presentare emendamenti alla Convenzione e ai suoi 2 Allegati (la Lista delle sostanze proibite e la Lista dei Criteri internazionali).

Tra le clausole finali, di cui alla settima parte, l'articolo 35 riguarda l'inserimento di una condizione che permetta agli Stati federali di sottrarsi al rispetto della Convenzione ogni qualvolta questa riguardi disposizioni che rientrano nell'ambito legislativo delle stesse piuttosto che del Governo federale. La cosiddetta «clausola federale», fortemente voluta da Stati Uniti e Canada, è stata inserita nonostante la forte opposizione esercitata dall'Italia.

L'articolo 37 prevede che la Convenzione entri in vigore un mese dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso. Allegati alla presente Convenzione sono: 1) Lista delle sostanze proibite - *Standard* internazionali; 2) *Standard* di autorizzazione all'uso a fini terapeutici.

Costituiscono Appendici alla Convenzione: 1) il codice mondiale *antidoping*; 2) lo *standard* internazionale per i laboratori; 3) lo *standard* internazionale per i controlli. Le Appendici, tuttavia, non costituiscono

parte integrante della Convenzione (articolo 4) e dalle stesse non possono discendere obblighi a carico degli Stati aderenti.

Si segnala che l'AMA, negli emendamenti che stanno per essere apportati al codice mondiale *antidoping* della stessa AMA, ha previsto che la ratifica della Convenzione UNESCO da parte dei Governi firmatari costituisca condizione necessaria per la presentazione della candidatura ai giochi olimpici, ai campionati mondiali e all'organizzazione dei maggiori eventi sportivi. Da ciò si evince che la ratifica italiana della Convenzione in parola risulta essere particolarmente urgente.

L'attuazione della Convenzione comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione all'articolo 28, istitutivo della Conferenza delle Parti, il quale prevede che la medesima Conferenza si riunisca in sessione ordinaria una volta ogni due anni, a Parigi.

Le disposizioni contenute negli articoli 11 e 17, infatti, relativi rispettivamente alle misure di natura finanziaria e al Fondo di contribuzione volontaria, non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto norme di natura programmatica. I contributi eventuali che dovessero essere versati all'Organizzazione in ragione di tali previsioni, del tutto eventuali, saranno corrisposti con gli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente del bilancio dell'Amministrazione competente per materia.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: X SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

“Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.”

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero Affari Esteri Ministero per le politiche giovanili e attività sportive Ministero della Salute

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO		PROPONENTE
Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 28, comma 2
2. Art.....comma

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art.....comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	
----	--

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) **Descrizione sintetica dell'art. 28, comma 2:**

- Riunioni biennali della Conferenza delle Parti.

B) **La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

SI	
----	--

C) **Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- Diaria secondo il D.M. del 13 gennaio 2003, Leggi n. 248/06 e leggi indicate in Appendice.
- Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei prezzi tipo vigenti.

C.2) **Metodologia di calcolo.**

Calcoli logico-matematici secondo i dati forniti dai Ministeri competenti.

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio delle Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato	Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009						A regime	Anno terminale										
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.														
	Ann.	Perm.	LI. Ann.	LI. Annuale	LI. Ann.	Perm.	LI. Ann.	LI. Annuale	LI. Ann.	Perm.	LI. Ann.	LI. Annuale	LI. Ann.	Perm.	LI. Ann.	LI. Annuale	LI. Ann.	LI. Annuale												
Art.28, comma 2		-5.755							/						-5.755									-5.755						
Totale effetti finanz. negativi		-5.755							/						-5.755										-5.755					
Totale effetti finanz. positivi																														

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Comma								
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	- 5.755	/	- 5.755

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A Ministero Affari Esteri	5.755	/	5.755
Ministero			
- Tabella B Ministero			
Ministero.....			
Totale fondi speciali	5.755	/	5.755

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge.....articolo.....comma.....			
-Legge.....articolo.....comma.....			
-Legge.....articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo.....comma.....			
-Legge.....articolo.....comma.....			
-Legge.....articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	5.755	/	5.755
---------------------------------	--------------	----------	--------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, adottata dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO, comporta i seguenti oneri in relazione al sottoindicato articolo:

Art. 28, paragrafo 2:

Prevede le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti, che si terranno ogni due anni, alle quali parteciperanno tre funzionari di cui uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive ed uno del Ministero della salute; ipotizzando Parigi quale destinazione tipo, con una permanenza in detta città di quattro giorni, si avrà la seguente spesa:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	Euro	1.800
– diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 126; l'importo di euro 126 è ridotto di euro 42, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 84 + euro 33 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 117 x 3 persone x 4 giorni)	»	1.404

Spese di viaggio:

– biglietto aereo andata e ritorno Roma-Parigi (euro 850 x 3 persone)	»	2.550
		<hr/>
Totale onere (articolo 28, paragrafo 2)	euro	5.754
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2007 e per ciascuno dei bienni successivi ammonta ad euro 5.754 in cifra tonda euro 5.755. Di detto importo la somma di euro 1.918 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, la somma di Euro 1.918 nello stato di previsione del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive e la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero della salute.

Si fa presente quanto segue:

– le ipotesi assunte per il calcolo delle riunioni, il numero di funzionari e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento;

– il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggioranza del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Aspetti normativi in senso stretto

a) *Necessità dell'intervento normativo:*

La Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport è stata adottata dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, al termine di un negoziato al quale l'Italia ha attivamente contribuito.

Essa è entrata in vigore il 1° febbraio 2007, un mese dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica presso l'Organizzazione internazionale.

Attraverso la Convenzione in parola si è voluto definire uno strumento giuridico internazionalmente riconosciuto attraverso cui armonizzare sia le legislazioni nazionali in materia di contrasto al *doping*, sia la cooperazione tra Stati, Movimenti e Organizzazioni sportive internazionali e nazionali nella realizzazione di controlli *antidoping* e di programmi di educazione, informazione e ricerca.

Gli strumenti giuridici internazionali preesistenti in materia avevano, infatti, dei limiti:

– la Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 novembre 1989, che l'Italia ha ratificato con legge 29 novembre 1995, n. 522, seppure aperta alla firma di Paesi che non aderiscono all'Organizzazione, ha una portata soprattutto europea (e quindi regionale). Questo nonostante sia stata finora ratificata da 49 Paesi, tra cui Australia e Canada;

– il codice mondiale antidoping, istituito dall'Agenzia mondiale *antidoping* (AMA) nel 2003, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, primo strumento internazionale che mira ad armonizzare le regole relative alla lotta al *doping* in tutti gli sport e in tutte le Nazioni, seppure firmato da 80 Governi e dalle più importanti federazioni sportive, non ha forza coercitiva, data la natura – sostanzialmente privatistica – dell'Agenzia che lo ha emanato.

La Convenzione UNESCO, sollecitata sia dal Consiglio d'Europa che dall'AMA, legittima giuridicamente quest'ultima e il codice dalla stessa emanato.

Il disegno di legge di ratifica contiene le norme necessarie per dare attuazione alla Convenzione nell'ordinamento italiano.

b) *Analisi del quadro normativo nazionale*

La legislazione italiana in materia di contrasto al *doping* è anteriore alle iniziative avviate a livello internazionale con l'istituzione dell'AMA.

La legge di riferimento è la 14 dicembre 2000, n. 376 sulla «disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*» che all'articolo 3 istituisce la Commissione (interministeriale) per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive. Tra i compiti di tale Commissione sono: la predisposizione delle classi di sostanze dopanti (di cui all'articolo 2 della medesima legge); l'effettuazione, tramite i laboratori autorizzati di cui all'articolo 4, dei controlli *antidoping* in gara e fuori gara; la promozione di campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del *doping*, in collaborazione con le Amministrazioni sportive, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e le Federazioni sportive nazionali. Norme penali nei confronti di chi procura ad altri, somministra, assume o favorisce l'utilizzo di farmaci o sostanze dopanti al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero di modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze sono definite all'articolo 9 della legge in questione.

Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sulla concessione di un contributo all'AMA, ha sostanzialmente autorizzato l'adesione dell'Italia alla stessa AMA.

Alla disciplina del CONI provvede il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, contenente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

La legge 13 dicembre 1989, n. 401, sugli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, disciplina - all'articolo 1 - la frode in competizioni sportive.

c) Analisi del quadro normativo internazionale

La prima Convenzione internazionale adottata per contrastare il fenomeno del *doping* nello sport è quella di Strasburgo del Consiglio d'Europa, del 16 novembre 1989, ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 522. L'Italia ha anche sottoscritto a Varsavia, il 12 settembre 2002, il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa succitata, con il quale i Paesi membri riconoscono le attività dell'AMA. Il 5 marzo 2003 l'Italia ha aderito alla Dichiarazione di Copenaghen contro il *doping* nello sport per sostenere l'azione dell'AMA e l'applicazione del codice mondiale *antidoping*.

d) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le definizioni normative introdotte dalla Convenzione non creano problemi di interferenza o sovrapposizione con definizioni presenti nelle discipline normative di settore.

e) Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La legge di ratifica della Convenzione è in linea con quanto sostenuto dalla Commissione europea e più volte ribadito in occasione di riunioni dei Ministri europei dello sport, in particolare nella dichiarazione di Nizza del 1999 e nella dichiarazione di Artimino del 2003.

f) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni

Stante la ripartizione di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione italiana, che inserisce tra le materie di legislazione concorrente sia la tutela della salute che l'ordinamento sportivo, la legge di ratifica della Convenzione riserverà il controllo *antidoping* alle Autorità nazionali e a quelle internazionali previste nella Convenzione stessa.

g) Progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo iter

Non risulta essere attualmente all'esame del Parlamento alcun disegno di legge di ratifica della Convenzione in oggetto.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Motivazioni che hanno condotto all'adozione della Convenzione

Con l'adozione della Convenzione in parola si è messo a punto uno strumento giuridico internazionale attraverso cui armonizzare sia le legislazioni nazionali in materia di contrasto al *doping*, sia la cooperazione tra Stati, Movimenti e Organizzazioni sportive internazionali e nazionali nella realizzazione di controlli *antidoping* e di programmi di educazione, informazione e ricerca.

Destinatari dell'intervento

Destinatari diretti delle disposizioni della Convenzione sono lo Stato, gli Organismi sportivi, gli sportivi e il personale di supporto.

Modalità di attuazione

Le attività *antidoping* da intraprendere a livello nazionale sono indicate nella seconda parte della Convenzione (articoli da 7 a 12), con riguardo al sostegno dell'AMA e all'applicazione del codice dalla stessa emanato; nella quarta (articoli da 19 a 23) e nella quinta parte (articoli da 24 a 27), con riguardo, rispettivamente, alla attuazione di programmi *ad hoc* nei settori dell'educazione e della formazione e in quello della ricerca.

Obiettivi e risultati attesi

Con la ratifica della presente Convenzione si auspica di conseguire la piena armonizzazione della nostra legislazione interna a obiettivi e criteri di lotta al *doping* concordati in sede internazionale.

Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

La legge di ratifica non dovrà istituire nuovi Enti. Dovrà prevedere i fondi per garantire la partecipazione all'organo dalla stessa istituito (la Conferenza delle Parti).

Valutazioni dell'impatto sui destinatari passivi

Destinatari indiretti sono gli sportivi, il personale di supporto e le Organizzazioni sportive in generale, che sono tenuti a collaborare con le Autorità nazionali ed internazionali per la maggiore diffusione delle azioni di contrasto al *doping*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**INTERNATIONAL CONVENTION
AGAINST DOPING IN SPORT**

Paris, 19 October 2005

INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, hereinafter referred to as "UNESCO", meeting in Paris, from 3 to 21 October 2005, at its 33rd session,

Considering that the aim of UNESCO is to contribute to peace and security by promoting collaboration among nations through education, science and culture,

Referring to existing international instruments relating to human rights,

Aware of resolution 58/5 adopted by the General Assembly of the United Nations on 3 November 2003, concerning sport as a means to promote education, health, development and peace, notably its paragraph 7,

Conscious that sport should play an important role in the protection of health, in moral, cultural and physical education and in promoting international understanding and peace,

Noting the need to encourage and coordinate international cooperation towards the elimination of doping in sport,

Concerned by the use of doping by athletes in sport and the consequences thereof for their health, the principle of fair play, the elimination of cheating and the future of sport,

Mindful that doping puts at risk the ethical principles and educational values embodied in the International Charter of Physical Education and Sport of UNESCO and in the Olympic Charter,

Recalling that the Anti-Doping Convention and its Additional Protocol adopted within the framework of the Council of Europe are the public international law tools which are at the origin of national anti-doping policies and of intergovernmental cooperation,

Recalling the recommendations on doping adopted by the second, third and fourth International Conferences of Ministers and Senior Officials Responsible for Physical Education and Sport organized by UNESCO at Moscow (1988), Punta del Este (1999) and Athens (2004) and 32 C/Resolution 9 adopted by the General Conference of UNESCO at its 32nd session (2003),

Bearing in mind the World Anti-Doping Code adopted by the World Anti-Doping Agency at the World Conference on Doping in Sport, Copenhagen, 5 March 2003, and the Copenhagen Declaration on Anti-Doping in Sport,

Mindful also of the influence that elite athletes have on youth,

Aware of the ongoing need to conduct and promote research with the objectives of improving detection of doping and better understanding of the factors affecting use in order for prevention strategies to be most effective,

Aware also of the importance of ongoing education of athletes, athlete support personnel and the community at large in preventing doping,

Mindful of the need to build the capacity of States Parties to implement anti-doping programmes,

Aware that public authorities and the organizations responsible for sport have complementary responsibilities to prevent and combat doping in sport, notably to ensure the proper conduct, on the basis of the principle of fair play, of sports events and to protect the health of those that take part in them,

Recognizing that these authorities and organizations must work together for these purposes, ensuring the highest degree of independence and transparency at all appropriate levels,

Determined to take further and stronger cooperative action aimed at the elimination of doping in sport,

Recognizing that the elimination of doping in sport is dependent in part upon progressive harmonization of anti-doping standards and practices in sport and cooperation at the national and global levels,

Adopts this Convention on this nineteenth day of October 2005.

I. Scope

Article 1 – Purpose of the Convention

The purpose of this Convention, within the framework of the strategy and programme of activities of UNESCO in the area of physical education and sport, is to promote the prevention of and the fight against doping in sport, with a view to its elimination.

Article 2 – Definitions

These definitions are to be understood within the context of the World Anti-Doping Code. However, in case of conflict the provisions of the Convention will prevail.

For the purposes of this Convention:

1. “Accredited doping control laboratories” means laboratories accredited by the World Anti-Doping Agency.
2. “Anti-doping organization” means an entity that is responsible for adopting rules for initiating, implementing or enforcing any part of the doping control process. This includes, for example, the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, other major event organizations that conduct testing at their events, the World Anti-Doping Agency, international federations and national anti-doping organizations.
3. “Anti-doping rule violation” in sport means one or more of the following:
 - (a) the presence of a prohibited substance or its metabolites or markers in an athlete’s bodily specimen;
 - (b) use or attempted use of a prohibited substance or a prohibited method;

- (c) refusing, or failing without compelling justification, to submit to sample collection after notification as authorized in applicable anti-doping rules or otherwise evading sample collection;
 - (d) violation of applicable requirements regarding athlete availability for out-of-competition testing, including failure to provide required whereabouts information and missed tests which are declared based on reasonable rules;
 - (e) tampering, or attempting to tamper, with any part of doping control;
 - (f) possession of prohibited substances or methods;
 - (g) trafficking in any prohibited substance or prohibited method;
 - (h) administration or attempted administration of a prohibited substance or prohibited method to any athlete, or assisting, encouraging, aiding, abetting, covering up or any other type of complicity involving an anti-doping rule violation or any attempted violation.
4. "Athlete" means, for the purposes of doping control, any person who participates in sport at the international or national level as defined by each national anti-doping organization and accepted by States Parties and any additional person who participates in a sport or event at a lower level accepted by States Parties. For the purposes of education and training programmes, "athlete" means any person who participates in sport under the authority of a sports organization.
5. "Athlete support personnel" means any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical or paramedical personnel working with or treating athletes participating in or preparing for sports competition.
6. "Code" means the World Anti-Doping Code adopted by the World Anti-Doping Agency on 5 March 2003 at Copenhagen which is attached as Appendix 1 to this Convention.
7. "Competition" means a single race, match, game or singular athletic contest.
8. "Doping control" means the process including test distribution planning, sample collection and handling, laboratory analysis, results management, hearings and appeals.
9. "Doping in sport" means the occurrence of an anti-doping rule violation.
10. "Duly authorized doping control teams" means doping control teams operating under the authority of international or national anti-doping organizations.
11. "In-competition" testing means, for purposes of differentiating between in-competition and out-of-competition testing, unless provided otherwise in the rules of an international federation or other relevant anti-doping organization, a test where an athlete is selected for testing in connection with a specific competition.
12. "International Standard for Laboratories" means the standard which is attached as Appendix 2 to this Convention.

13. "International Standard for Testing" means the standard which is attached as Appendix 3 to this Convention.
14. "No advance notice" means a doping control which takes place with no advance warning to the athlete and where the athlete is continuously chaperoned from the moment of notification through sample provision.
15. "Olympic Movement" means all those who agree to be guided by the Olympic Charter and who recognize the authority of the International Olympic Committee, namely the international federations of sports on the programme of the Olympic Games, the National Olympic Committees, the Organizing Committees of the Olympic Games, athletes, judges and referees, associations and clubs, as well as all the organizations and institutions recognized by the International Olympic Committee.
16. "Out-of-competition" doping control means any doping control which is not conducted in competition.
17. "Prohibited List" means the list which appears in Annex I to this Convention identifying the prohibited substances and prohibited methods.
18. "Prohibited method" means any method so described on the Prohibited List, which appears in Annex I to this Convention.
19. "Prohibited substance" means any substance so described on the Prohibited List, which appears in Annex I to this Convention.
20. "Sports organization" means any organization that serves as the ruling body for an event for one or several sports.
21. "Standards for Granting Therapeutic Use Exemptions" means those standards that appear in Annex II to this Convention.
22. "Testing" means the parts of the doping control process involving test distribution planning, sample collection, sample handling and sample transport to the laboratory.
23. "Therapeutic use exemption" means an exemption granted in accordance with Standards for Granting Therapeutic Use Exemptions.
24. "Use" means the application, ingestion, injection or consumption by any means whatsoever of any prohibited substance or prohibited method.
25. "World Anti-Doping Agency" (WADA) means the foundation so named established under Swiss law on 10 November 1999.

Article 3 - Means to achieve the purpose of the Convention

In order to achieve the purpose of the Convention, States Parties undertake to:

- (a) adopt appropriate measures at the national and international levels which are consistent with the principles of the Code;

- (b) encourage all forms of international cooperation aimed at protecting athletes and ethics in sport and at sharing the results of research;
- (c) foster international cooperation between States Parties and leading organizations in the fight against doping in sport, in particular with the World Anti-Doping Agency.

Article 4 – Relationship of the Convention to the Code

1. In order to coordinate the implementation, at the national and international levels, of the fight against doping in sport, States Parties commit themselves to the principles of the Code as the basis for the measures provided for in Article 5 of this Convention. Nothing in this Convention prevents States Parties from adopting additional measures complementary to the Code.
2. The Code and the most current version of Appendices 2 and 3 are reproduced for information purposes and are not an integral part of this Convention. The Appendices as such do not create any binding obligations under international law for States Parties.
3. The Annexes are an integral part of this Convention.

Article 5 – Measures to achieve the objectives of the Convention

In abiding by the obligations contained in this Convention, each State Party undertakes to adopt appropriate measures. Such measures may include legislation, regulation, policies or administrative practices.

Article 6 – Relationship to other international instruments

This Convention shall not alter the rights and obligations of States Parties which arise from other agreements previously concluded and consistent with the object and purpose of this Convention. This does not affect the enjoyment by other States Parties of their rights or the performance of their obligations under this Convention.

II. Anti-doping activities at the national level

Article 7 – Domestic coordination

States Parties shall ensure the application of the present Convention, notably through domestic coordination. To meet their obligations under this Convention, States Parties may rely on anti-doping organizations as well as sports authorities and organizations.

Article 8 – Restricting the availability and use in sport of prohibited substances and methods

1. States Parties shall, where appropriate, adopt measures to restrict the availability of prohibited substances and methods in order to restrict their use in sport by athletes, unless the use is based upon a therapeutic use exemption. These include measures against trafficking to athletes and, to this end, measures to control production, movement, importation, distribution and sale.
2. States Parties shall adopt, or encourage, where appropriate, the relevant entities within their jurisdictions to adopt measures to prevent and to restrict the use and possession of

prohibited substances and methods by athletes in sport, unless the use is based upon a therapeutic use exemption.

3. No measures taken pursuant to this Convention will impede the availability for legitimate purposes of substances and methods otherwise prohibited or controlled in sport.

Article 9 - Measures against athlete support personnel

States Parties shall themselves take measures or encourage sports organizations and anti-doping organizations to adopt measures, including sanctions or penalties, aimed at athlete support personnel who commit an anti-doping rule violation or other offence connected with doping in sport.

Article 10 - Nutritional supplements

States Parties, where appropriate, shall encourage producers and distributors of nutritional supplements to establish best practices in the marketing and distribution of nutritional supplements, including information regarding their analytic composition and quality assurance.

Article 11 - Financial measures

States Parties shall, where appropriate:

- (a) provide funding within their respective budgets to support a national testing programme across all sports or assist sports organizations and anti-doping organizations in financing doping controls either by direct subsidies or grants, or by recognizing the costs of such controls when determining the overall subsidies or grants to be awarded to those organizations;
- (b) take steps to withhold sport-related financial support to individual athletes or athlete support personnel who have been suspended following an anti-doping rule violation, during the period of their suspension;
- (c) withhold some or all financial or other sport-related support from any sports organization or anti-doping organization not in compliance with the Code or applicable anti-doping rules adopted pursuant to the Code.

Article 12 - Measures to facilitate doping control

States Parties shall, where appropriate:

- (a) encourage and facilitate the implementation by sports organizations and anti-doping organizations within their jurisdiction of doping controls in a manner consistent with the Code, including no-advance notice, out-of-competition and in-competition testing;
- (b) encourage and facilitate the negotiation by sports organizations and anti-doping organizations of agreements permitting their members to be tested by duly authorized doping control teams from other countries;

- (c) undertake to assist the sports organizations and anti-doping organizations within their jurisdiction in gaining access to an accredited doping control laboratory for the purposes of doping control analysis.

III. International cooperation

Article 13 – Cooperation between anti-doping organizations and sports organizations

States Parties shall encourage cooperation between anti-doping organizations, public authorities and sports organizations within their jurisdiction and those within the jurisdiction of other States Parties in order to achieve, at the international level, the purpose of this Convention.

Article 14 – Supporting the mission of the World Anti-Doping Agency

States Parties undertake to support the important mission of the World Anti-Doping Agency in the international fight against doping.

Article 15 – Equal funding of the World Anti-Doping Agency

States Parties support the principle of equal funding of the World Anti-Doping Agency's approved annual core budget by public authorities and the Olympic Movement.

Article 16 – International cooperation in doping control

Recognizing that the fight against doping in sport can only be effective when athletes can be tested with no advance notice and samples can be transported in a timely manner to laboratories for analysis, States Parties shall, where appropriate and in accordance with domestic law and procedures:

- (a) facilitate the task of the World Anti-Doping Agency and anti-doping organizations operating in compliance with the Code, subject to relevant host countries' regulations, of conducting in- or out-of-competition doping controls on their athletes, whether on their territory or elsewhere;
- (b) facilitate the timely movement of duly authorized doping control teams across borders when conducting doping control activities;
- (c) cooperate to expedite the timely shipping or carrying across borders of samples in such a way as to maintain their security and integrity;
- (d) assist in the international coordination of doping controls by various anti-doping organizations, and cooperate to this end with the World Anti-Doping Agency;
- (e) promote cooperation between doping control laboratories within their jurisdiction and those within the jurisdiction of other States Parties. In particular, States Parties with accredited doping control laboratories should encourage laboratories within their jurisdiction to assist other States Parties in enabling them to acquire the experience, skills and techniques necessary to establish their own laboratories should they wish to do so;

- (f) encourage and support reciprocal testing arrangements between designated anti-doping organizations, in conformity with the Code;
- (g) mutually recognize the doping control procedures and test results management, including the sport sanctions thereof, of any anti-doping organization that are consistent with the Code.

Article 17 – Voluntary Fund

1. A “Fund for the Elimination of Doping in Sport”, hereinafter referred to as “the Voluntary Fund”, is hereby established. The Voluntary Fund shall consist of funds-in-trust established in accordance with the Financial Regulations of UNESCO. All contributions by States Parties and other actors shall be voluntary.
2. The resources of the Voluntary Fund shall consist of:
 - (a) contributions made by States Parties;
 - (b) contributions, gifts or bequests which may be made by:
 - (i) other States;
 - (ii) organizations and programmes of the United Nations system, particularly the United Nations Development Programme, as well as other international organizations;
 - (iii) public or private bodies or individuals;
 - (c) any interest due on the resources of the Voluntary Fund;
 - (d) funds raised through collections, and receipts from events organized for the benefit of the Voluntary Fund;
 - (e) any other resources authorized by the Voluntary Fund’s regulations, to be drawn up by the Conference of Parties.
3. Contributions into the Voluntary Fund by States Parties shall not be considered to be a replacement for States Parties’ commitment to pay their share of the World Anti-Doping Agency’s annual budget.

Article 18 – Use and governance of the Voluntary Fund

Resources in the Voluntary Fund shall be allocated by the Conference of Parties for the financing of activities approved by it, notably to assist States Parties in developing and implementing anti-doping programmes, in accordance with the provisions of this Convention, taking into consideration the goals of the World Anti-Doping Agency, and may serve to cover functioning costs of this Convention. No political, economic or other conditions may be attached to contributions made to the Voluntary Fund.

IV. Education and training

Article 19 – General education and training principles

1. States Parties shall undertake, within their means, to support, devise or implement education and training programmes on anti-doping. For the sporting community in general, these programmes should aim to provide updated and accurate information on:
 - (a) the harm of doping to the ethical values of sport;
 - (b) the health consequences of doping.
2. For athletes and athlete support personnel, in particular in their initial training, education and training programmes should, in addition to the above, aim to provide updated and accurate information on:
 - (a) doping control procedures;
 - (b) athletes' rights and responsibilities in regard to anti-doping, including information about the Code and the anti-doping policies of the relevant sports and anti-doping organizations. Such information shall include the consequences of committing an anti-doping rule violation;
 - (c) the list of prohibited substances and methods and therapeutic use exemptions;
 - (d) nutritional supplements.

Article 20 – Professional codes of conduct

States Parties shall encourage relevant competent professional associations and institutions to develop and implement appropriate codes of conduct, good practice and ethics related to anti-doping in sport that are consistent with the Code.

Article 21 – Involvement of athletes and athlete support personnel

States Parties shall promote and, within their means, support active participation by athletes and athlete support personnel in all facets of the anti-doping work of sports and other relevant organizations and encourage sports organizations within their jurisdiction to do likewise.

Article 22 – Sports organizations and ongoing education and training on anti-doping

States Parties shall encourage sports organizations and anti-doping organizations to implement ongoing education and training programmes for all athletes and athlete support personnel on the subjects identified in Article 19.

Article 23 – Cooperation in education and training

States Parties shall cooperate mutually and with the relevant organizations to share, where appropriate, information, expertise and experience on effective anti-doping programmes.

V. Research

Article 24 – Promotion of research in anti-doping

States Parties undertake, within their means, to encourage and promote anti-doping research in cooperation with sports and other relevant organizations on:

- (a) prevention, detection methods, behavioural and social aspects, and the health consequences of doping;
- (b) ways and means of devising scientifically-based physiological and psychological training programmes respectful of the integrity of the person;
- (c) the use of all emerging substances and methods resulting from scientific developments.

Article 25 – Nature of anti-doping research

When promoting anti-doping research, as set out in Article 24, States Parties shall ensure that such research will:

- (a) comply with internationally recognized ethical practices;
- (b) avoid the administration to athletes of prohibited substances and methods;
- (c) be undertaken only with adequate precautions in place to prevent the results of anti-doping research being misused and applied for doping.

Article 26 – Sharing the results of anti-doping research

Subject to compliance with applicable national and international law, States Parties shall, where appropriate, share the results of available anti-doping research with other States Parties and the World Anti-Doping Agency.

Article 27 – Sport science research

States Parties shall encourage:

- (a) members of the scientific and medical communities to carry out sport science research in accordance with the principles of the Code;
- (b) sports organizations and athlete support personnel within their jurisdiction to implement sport science research that is consistent with the principles of the Code.

VI. Monitoring of the Convention

Article 28 – Conference of Parties

1. A Conference of Parties is hereby established. The Conference of Parties shall be the sovereign body of this Convention.

2. The Conference of Parties shall meet in ordinary session in principle every two years. It may meet in extraordinary session if it so decides or at the request of at least one third of the States Parties.
3. Each State Party shall have one vote at the Conference of Parties.
4. The Conference of Parties shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 29 – Advisory organization and observers to the Conference of Parties

The World Anti-Doping Agency shall be invited as an advisory organization to the Conference of Parties. The International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, the Council of Europe and the Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport (CIGEPS) shall be invited as observers. The Conference of Parties may decide to invite other relevant organizations as observers.

Article 30 – Functions of the Conference of Parties

1. Besides those set forth in other provisions of this Convention, the functions of the Conference of Parties shall be to:
 - (a) promote the purpose of this Convention;
 - (b) discuss the relationship with the World Anti-Doping Agency and study the mechanisms of funding of the Agency's annual core budget. States non-Parties may be invited to the discussion;
 - (c) adopt a plan for the use of the resources of the Voluntary Fund, in accordance with Article 18;
 - (d) examine the reports submitted by States Parties in accordance with Article 31;
 - (e) examine, on an ongoing basis, the monitoring of compliance with this Convention in response to the development of anti-doping systems, in accordance with Article 31. Any monitoring mechanism or measure that goes beyond Article 31 shall be funded through the Voluntary Fund established under Article 17;
 - (f) examine draft amendments to this Convention for adoption;
 - (g) examine for approval, in accordance with Article 34 of the Convention, modifications to the Prohibited List and to the Standards for Granting Therapeutic Use Exemptions adopted by the World Anti-Doping Agency;
 - (h) define and implement cooperation between States Parties and the World Anti-Doping Agency within the framework of this Convention;
 - (i) request a report from the World Anti-Doping Agency on the implementation of the Code to each of its sessions for examination.
2. The Conference of Parties, in fulfilling its functions, may cooperate with other intergovernmental bodies.

Article 31 - National reports to the Conference of Parties

States Parties shall forward every two years to the Conference of Parties through the Secretariat, in one of the official languages of UNESCO, all relevant information concerning measures taken by them for the purpose of complying with the provisions of this Convention.

Article 32 - Secretariat of the Conference of Parties

1. The secretariat of the Conference of Parties shall be provided by the Director-General of UNESCO.
2. At the request of the Conference of Parties, the Director-General of UNESCO shall use to the fullest extent possible the services of the World Anti-Doping Agency on terms agreed upon by the Conference of Parties.
3. Functioning costs related to the Convention will be funded from the regular budget of UNESCO within existing resources at an appropriate level, the Voluntary Fund established under Article 17 or an appropriate combination thereof as determined every two years. The financing for the secretariat from the regular budget shall be done on a strictly minimal basis, it being understood that voluntary funding should also be provided to support the Convention.
4. The secretariat shall prepare the documentation of the Conference of Parties, as well as the draft agenda of its meetings, and shall ensure the implementation of its decisions.

Article 33 - Amendments

1. Each State Party may, by written communication addressed to the Director-General of UNESCO, propose amendments to this Convention. The Director-General shall circulate such communication to all States Parties. If, within six months from the date of the circulation of the communication, at least one half of the States Parties give their consent, the Director-General shall present such proposals to the following session of the Conference of Parties.
2. Amendments shall be adopted by the Conference of Parties with a two-thirds majority of States Parties present and voting.
3. Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted for ratification, acceptance, approval or accession to States Parties.
4. With respect to the States Parties that have ratified, accepted, approved or acceded to them, amendments to this Convention shall enter into force three months after the deposit of the instruments referred to in paragraph 3 of this Article by two thirds of the States Parties. Thereafter, for each State Party that ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, the said amendment shall enter into force three months after the date of deposit by that State Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
5. A State that becomes a Party to this Convention after the entry into force of amendments in conformity with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of different intention, be considered:

- (a) a Party to this Convention as so amended;
- (b) a Party to the unamended Convention in relation to any State Party not bound by the amendments.

Article 34 - Specific amendment procedure for the Annexes to the Convention

1. If the World Anti-Doping Agency modifies the Prohibited List or the Standards for Granting Therapeutic Use Exemptions, it may, by written communication addressed to the Director-General of UNESCO, inform her/him of those changes. The Director-General shall notify such changes as proposed amendments to the relevant Annexes to this Convention to all States Parties expeditiously. Amendments to the Annexes shall be approved by the Conference of Parties either at one of its sessions or through a written consultation.
2. States Parties have 45 days from the Director-General's notification within which to express their objection to the proposed amendment either in writing, in case of written consultation, to the Director-General or at a session of the Conference of Parties. Unless two thirds of the States Parties express their objection, the proposed amendment shall be deemed to be approved by the Conference of Parties.
3. Amendments approved by the Conference of Parties shall be notified to States Parties by the Director-General. They shall enter into force 45 days after that notification, except for any State Party that has previously notified the Director-General that it does not accept these amendments.
4. A State Party having notified the Director-General that it does not accept an amendment approved according to the preceding paragraphs remains bound by the Annexes as not amended.

VII. Final clauses

Article 35 - Federal or non-unitary constitutional systems

The following provisions shall apply to States Parties that have a federal or non-unitary constitutional system:

- (a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of the federal or central government shall be the same as for those States Parties which are not federal States;
- (b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the jurisdiction of individual constituent States, counties, provinces or cantons which are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of such States, counties, provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption.

Article 36 - Ratification, acceptance, approval or accession

This Convention shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by States Members of UNESCO in accordance with their respective constitutional procedures. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Director-General of UNESCO.

Article 37 - Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For any State that subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 38 - Territorial extension of the Convention

1. Any State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories for whose international relations it is responsible and to which this Convention shall apply.
2. Any State Party may, at any later date, by a declaration addressed to UNESCO, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of receipt of such declaration by the depositary.
3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to UNESCO. Such withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of receipt of such a notification by the depositary.

Article 39 - Denunciation

Any State Party may denounce this Convention. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of UNESCO. The denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the receipt of the instrument of denunciation. It shall in no way affect the financial obligations of the State Party concerned until the date on which the withdrawal takes effect.

Article 40 - Depositary

The Director-General of UNESCO shall be the Depositary of this Convention and amendments thereto. As the Depositary, the Director-General of UNESCO shall inform the States Parties to this Convention, as well as the other States Members of the Organization of:

- (a) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- (b) the date of entry into force of this Convention in accordance with Article 37;
- (c) any report prepared in pursuance of the provisions of Article 31;
- (d) any amendment to the Convention or to the Annexes adopted in accordance with Articles 33 and 34 and the date on which the amendment comes into force;
- (e) any declaration or notification made under the provisions of Article 38;
- (f) any notification made under the provisions of Article 39 and the date on which the denunciation takes effect;
- (g) any other act, notification or communication relating to this Convention.

Article 41 - Registration

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of UNESCO.

Article 42 - Authoritative texts

1. This Convention, including its Annexes, has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish, the six texts being equally authoritative.
2. The Appendices to this Convention are provided in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.

Article 43 - Reservations

No reservations that are incompatible with the object and purpose of the present Convention shall be permitted.

Annex I – The Prohibited List – International Standard

Annex II – Standards for Granting Therapeutic Use Exemptions

Appendix 1 – World Anti-Doping Code

Appendix 2 – International Standard for Laboratories

Appendix 3 – International Standard for Testing

ANNEX I



THE WORLD ANTI-DOPING CODE

THE 2005 PROHIBITED LIST

INTERNATIONAL STANDARD

The official text of the *Prohibited List* shall be maintained by the *World Anti-Doping Agency (WADA)* and shall be published in English and French. In the event of any conflict between the English and French versions, the English version shall prevail.

This List shall come into effect on 1 January 2005.

THE 2005 PROHIBITED LIST
WORLD ANTI-DOPING CODE

Valid 1 January 2005

The use of any drug should be limited to medically justified indications

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES
(IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

PROHIBITED SUBSTANCES

S1. ANABOLIC AGENTS

Anabolic agents are prohibited.

1. Anabolic Androgenic Steroids (AAS)

(a) Exogenous* AAS, including:

18 α -homo-17 β -hydroxyestr-4-en-3-one; bolasterone; boldenone; boldione; calusterone; clostebol; danazol; dehydrochloromethyl-testosterone; delta1-androstene-3,17-dione; delta1-androstenediol; delta1-dihydro-testosterone; drostanolone; ethylestrenol; fluoxymesterone; formebolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxytestosterone; 4-hydroxy-19-nortestosterone; mestanolone; mesterolone; metenolone; methandienone; methandriol; methyldienolone; methyltrienolone; methyltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenediol; 19-norandrostenedione; norbolethone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; quinbolone; stanozolol; stenbolone; tetrahydrogestrinone; trenbolone and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

(b) Endogenous** AAS:

androstenediol (androst-5-ene-3 β ,17 β -diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); dehydroepiandrosterone (DHEA); dihydro-testosterone; testosterone and the following metabolites and isomers: 5 α -androstane-3 α ,17 α -diol; 5 α -androstane-3 α ,17 β -diol; 5 α -androstane-3 β ,17 α -diol; 5 α -androstane-3 β ,17 β -diol; androst-4-ene-3 α ,17 α -diol; androst-4-ene-3 α ,17 β -diol; androst-4-ene-3 β ,17 α -diol; androst-5-ene-3 α ,17 α -diol; androst-5-ene-3 α ,17 β -diol; androst-5-ene-3 β ,17 α -diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3 β ,17 β -diol); 5 androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; 3 α -hydroxy-5 α -androstane-17-one; 3 β -hydroxy-5 α -androstane-17-one; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.

Where a *Prohibited Substance* (as listed above) is capable of being produced by the body naturally, a *Sample* will be deemed to contain such *Prohibited Substance* where the concentration of the *Prohibited Substance* or its metabolites or markers and/or any other

relevant ratio(s) in the *Athlete's Sample* so deviates from the range of values normally found in humans that it is unlikely to be consistent with normal endogenous production. A *Sample* shall not be deemed to contain a *Prohibited Substance* in any such case where the *Athlete* proves by evidence that the concentration of the *Prohibited Substance* or its metabolites or markers and/or the relevant ratio(s) in the *Athlete's Sample* is attributable to a physiological or pathological condition. In all cases, and at any concentration, the laboratory will report an *Adverse Analytical Finding* if, based on any reliable analytical method, it can show that the *Prohibited Substance* is of exogenous origin.

If the laboratory result is not conclusive and no concentration as referred to in the above paragraph is found, the relevant *Anti-Doping Organization* shall conduct a further investigation if there are serious indications, such as a comparison to reference steroid profiles, for a possible *Use of a Prohibited Substance*.

If the laboratory has reported the presence of a T/E ratio greater than four (4) to one (1) in the urine, further investigation is obligatory in order to determine whether the ratio is due to a physiological or pathological condition, except if the laboratory reports an *Adverse Analytical Finding* based on any reliable analytical method, showing that the *Prohibited Substance* is of exogenous origin.

In case of an investigation, it will include a review of any previous and/or subsequent tests. If previous tests are not available, the *Athlete* shall be tested unannounced at least three times within a three month period.

Should an *Athlete* fail to cooperate in the investigations, the *Athlete's Sample* shall be deemed to contain a *Prohibited Substance*.

2. Other Anabolic Agents, including but not limited to:

Clenbuterol, zeranol, zilpaterol.

For the purposes of this section:

- * "exogenous" refers to a substance which is not capable of being produced by the body naturally.
- ** "endogenous" refers to a substance which is capable of being produced by the body naturally.

S2. HORMONES AND RELATED SUBSTANCES

The following substances, including other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s), and their releasing factors are prohibited:

1. Erythropoietin (EPO);
2. Growth Hormone (hGH), Insulin-like Growth Factor (IGF-1), Mechano Growth Factors (MGFs);
3. Gonadotrophins (LH, hCG);
4. Insulin;
5. Corticotrophins.

Unless the *Athlete* can demonstrate that the concentration was due to a physiological or pathological condition, a *Sample* will be deemed to contain a *Prohibited Substance* (as

listed above) where the concentration of the *Prohibited Substance* or its metabolites and/or relevant ratios or markers in the *Athlete's Sample* so exceeds the range of values normally found in humans that it is unlikely to be consistent with normal endogenous production.

The presence of other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s), diagnostic marker(s) or releasing factors of a hormone listed above or of any other finding which indicate(s) that the substance detected is of exogenous origin, will be reported as an *Adverse Analytical Finding*.

S3. BETA-2 AGONISTS

All beta-2 agonists including their D- and L-isomers are prohibited. Their use requires a Therapeutic Use Exemption.

As an exception, formoterol, salbutamol, salmeterol and terbutaline, when administered by inhalation to prevent and/or treat asthma and exercise-induced asthma/broncho-constriction require an abbreviated Therapeutic Use Exemption.

Despite the granting of a Therapeutic Use Exemption, when the Laboratory has reported a concentration of salbutamol (free plus glucuronide) greater than 1000 ng/mL, this will be considered to be an *Adverse Analytical Finding* unless the athlete proves that the abnormal result was the consequence of the therapeutic use of inhaled salbutamol.

S4. AGENTS WITH ANTI-ESTROGENIC ACTIVITY

~~The following classes of anti-estrogenic substances are prohibited.~~

1. **Aromatase inhibitors including, but not limited to, anastrozole, letrozole, aminoglutethimide, exemestane, formestane, testolactone.**
2. **Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs) including, but not limited to, raloxifene, tamoxifen, toremifene.**
3. **Other anti-estrogenic substances including, but not limited to, clomiphene, cyclofenil, fulvestrant.**

S5. DIURETICS AND OTHER MASKING AGENTS

Diuretics and other masking agents are prohibited.

Masking agents include but are not limited to:

diuretics*, epitestosterone, probenecid, alpha-reductase inhibitors (e.g. finasteride, dutasteride), plasma expanders (e.g. albumin, dextran, hydroxyethyl starch).

Diuretics include:

acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlortalidone, etacrynic acid, furosemide, indapamide, metolazone, spironolactone, thiazides (e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamterene and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

- * A Therapeutic Use Exemption is not valid if an *Athlete's* urine contains a diuretic in association with threshold or sub-threshold levels of a *Prohibited Substance(s)*.

PROHIBITED METHODS

M1. ENHANCEMENT OF OXYGEN TRANSFER

The following are prohibited.

- (a) Blood doping, including the use of autologous, homologous or heterologous blood or red blood cell products of any origin, other than for medical treatment.
- (b) Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen, including but not limited to perfluorochemicals, efaproxiral (RSR13) and modified haemoglobin products (e.g. haemoglobin-based blood substitutes, micro-encapsulated haemoglobin products).

M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION

The following is prohibited:

Tampering, or attempting to tamper, in order to alter the integrity and validity of *Samples* collected in *Doping Controls*.

These include but are not limited to intravenous infusions*, catheterization, and urine substitution.

- * Except as a legitimate acute medical treatment, intravenous infusions are prohibited.

M3. GENE DOPING

The non-therapeutic use of cells, genes, genetic elements, or of the modulation of gene expression, having the capacity to enhance athletic performance, is prohibited.

**SUBSTANCES AND METHODS
PROHIBITED IN-COMPETITION**

In addition to the categories S1 to S5 and M1 to M3 defined above,
the following categories are prohibited in competition:

PROHIBITED SUBSTANCES**S6. STIMULANTS**

The following stimulants are prohibited, including both their optical (D- and L-) isomers where relevant:

adrafinil, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphetaminil, benzphetamine, bromantan, carphedon, cathine*, clobenzorex, cocaine, dimethylamphetamine, ephedrine**, etilamphetamine, etilefrine, famprofazone, fencamfamin, fencamine, fenetylline, fenfluramine, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine, methylamphetamine, methylenedioxyamphetamine, methylenedioxy-methamphetamine, methylephedrine**, methylphenidate, modafinil, nikethamide, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, phendi-metrazine, phenmetrazine, phentermine, prolintane, selegiline, strychnine and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s)***.

- * Cathine is prohibited when its concentration in urine is greater than 5 micrograms per milliliter.
- ** Each of ephedrine and methylephedrine is prohibited when its concentration in urine is greater than 10 micrograms per milliliter.
- *** The substances included in the 2005 Monitoring Programme (bupropion, caffeine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol, pseudoephedrine, synephrine) are not considered as Prohibited Substances.

NOTE: Adrenaline associated with local anaesthetic agents or by local administration (e.g. nasal, ophthalmologic) is not prohibited.

S7. NARCOTICS

The following narcotics are prohibited:

buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl and its derivatives, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, pethidine.

S8. CANNABINOIDS

Cannabinoids (e.g. hashish, marijuana) are prohibited.

S9. GLUCOCORTICOSTEROIDS

All glucocorticosteroids are prohibited when administered orally, rectally, intravenously or intramuscularly. Their use requires a Therapeutic Use Exemption approval.

All other routes of administration require an abbreviated Therapeutic Use Exemption.

Dermatological preparations are not prohibited.

SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS

P1. ALCOHOL

Alcohol (ethanol) is prohibited in-competition only, in the following sports. Detection will be conducted by analysis of breath and/or blood. The doping violation threshold for each Federation is reported in parenthesis.

- Aeronautic (FAI) (0.20 g/L)
- Archery (FITA) (0.10 g/L)
- Automobile (FIA) (0.10 g/L)
- Billiards (WCBS) (0.20 g/L)
- Boules (CMSB) (0.10 g/L)
- Karate (WKF) (0.10 g/L)
- Modern Pentathlon (UIPM) (0.10 g/L) for disciplines involving shooting
- Motorcycling (FIM) (0.00 g/L)
- Skiing (FIS) (0.10 g/L)

P2. BETA-BLOCKERS

Unless otherwise specified, beta-blockers are prohibited *in-competition* only, in the following sports.

- Aeronautic (FAI)
- Archery (FITA) (also prohibited *out-of-competition*)
- Automobile (FIA)
- Billiards (WCBS)
- Bobsleigh (FIBT)
- Boules (CMSB)
- Bridge (FMB)
- Chess (FIDE)
- Curling (WCF)
- Gymnastics (FIG)
- Motorcycling (FIM)
- Modern Pentathlon (UIPM) for disciplines involving shooting
- Nine-pin bowling (FIQ)
- Sailing (ISAF) for match race helms only
- Shooting (ISSF) (also prohibited *out-of-competition*)
- Skiing (FIS) in ski jumping and free style snow board
- Swimming (FINA) in diving and synchronized swimming
- Wrestling (FILA)

Beta-blockers include, but are not limited to, the following:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

SPECIFIED SUBSTANCES*

“Specified Substances”* are listed below:

**ephedrine, L-methylamphetamine, methylephedrine;
cannabinoids;
all inhaled Beta-2 Agonists, except clenbuterol;
probenecid;
all Glucocorticosteroids;
all Beta Blockers;
alcohol.**

* *“The Prohibited List may identify specified substances which are particularly susceptible to unintentional anti-doping rule violations because of their general availability in medicinal products or which are less likely to be successfully abused as doping agents.” A doping violation involving such substances may result in a reduced sanction provided that the “... Athlete can establish that the Use of such a specified substance was not intended to enhance sport performance ...”*

ANNEX II

STANDARDS FOR GRANTING THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS

Extract from "INTERNATIONAL STANDARD FOR THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS" of the World Anti-Doping Agency (WADA); in force 1 January 2005

4.0 *Criteria for granting a therapeutic use exemption*

A Therapeutic Use Exemption (TUE) may be granted to an *Athlete* permitting the use of a *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* contained in the *Prohibited List*. An application for a TUE will be reviewed by a Therapeutic Use Exemption Committee (TUEC). The TUEC will be appointed by an *Anti-Doping Organization*. An exemption will be granted only in strict accordance with the following criteria:

[*Comment: This standard applies to all Athletes as defined by and subject to the Code i.e. able-bodied athletes and athletes with disabilities. This Standard will be applied according to an individual's circumstances. For example, an exemption that is appropriate for an athlete with a disability may be inappropriate for other athletes.*]

- 4.1 The *Athlete* should submit an application for a TUE no less than 21 days before participating in an *Event*.
- 4.2 The *Athlete* would experience a significant impairment to health if the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* were to be withheld in the course of treating an acute or chronic medical condition.
- 4.3 The therapeutic use of the *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* would produce no additional enhancement of performance other than that which might be anticipated by a return to a state of normal health following the treatment of a legitimate medical condition. The use of any *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* to increase "low-normal" levels of any endogenous hormone is not considered an acceptable therapeutic intervention.
- 4.4 There is no reasonable therapeutic alternative to the use of the otherwise *Prohibited Substance* or *Prohibited Method*.
- 4.5 The necessity for the use of the otherwise *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* cannot be a consequence, wholly or in part, of prior non-therapeutic use of any substance from the *Prohibited List*.
- 4.6 The TUE will be cancelled by the granting body, if
- (a) the *Athlete* does not promptly comply with any requirements or conditions imposed by the *Anti-Doping Organization* granting the exemption;
 - (b) the term for which the TUE was granted has expired;
 - (c) the *Athlete* is advised that the TUE has been withdrawn by the *Anti-Doping Organization*.

[Comment: Each TUE will have a specified duration as decided upon by the TUEC. There may be cases when a TUE has expired or has been withdrawn and the Prohibited Substance subject to the TUE is still present in the Athlete's body. In such cases, the Anti-Doping Organization conducting the initial review of an adverse finding will consider whether the finding is consistent with expiry or withdrawal of the TUE.]

4.7 An application for a TUE will not be considered for retroactive approval except in cases where:

- (a) emergency treatment or treatment of an acute medical condition was necessary; or
- (b) due to exceptional circumstances, there was insufficient time or opportunity for an applicant to submit, or a TUEC to consider, an application prior to *Doping Control*.

[Comment: Medical Emergencies or acute medical situations requiring administration of an otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method before an application for a TUE can be made, are uncommon. Similarly, circumstances requiring expedited consideration of an application for a TUE due to imminent competition are infrequent. Anti-Doping Organizations granting TUEs should have internal procedures which permit such situations to be addressed.]

5.0. Confidentiality of information

5.1 The applicant must provide written consent for the transmission of all information pertaining to the application to members of the TUEC and, as required, other independent medical or scientific experts, or to all necessary staff involved in the management, review or appeal of TUEs.

Should the assistance of external, independent experts be required, all details of the application will be circulated without identifying the *Athlete* involved in the *Athlete's* care. The applicant must also provide written consent for the decisions of the TUEC to be distributed to other relevant *Anti-Doping Organizations* under the provisions of the *Code*.

5.2 The members of the TUECs and the administration of the *Anti-Doping Organization* involved will conduct all of their activities in strict confidence. All members of a TUEC and all staff involved will sign confidentiality agreements. In particular they will keep the following information confidential:

- (a) all medical information and data provided by the *Athlete* and physician(s) involved in the *Athlete's* care;
- (b) all details of the application including the name of the physician(s) involved in the process.

Should the *Athlete* wish to revoke the right of the TUEC or the WADA TUEC to obtain any health information on his/her behalf, the *Athlete* must notify his/her medical practitioner in writing of the fact. As a consequence of such a decision, the *Athlete* will not receive approval for a TUE or renewal of an existing TUE.

6.0 *Therapeutic use exemption committees (TUECs)*

TUECs shall be constituted and act in accordance with the following guidelines:

- 6.1 TUECs should include at least three physicians with experience in the care and treatment of *Athletes* and a sound knowledge of clinical, sports and exercise medicine. In order to ensure a level of independence of decisions, a majority of the members of the TUEC should not have any official responsibility in the *Anti-Doping Organization*. All members of a TUEC will sign a conflict of interest agreement. In applications involving *Athletes* with disabilities, at least one TUEC member must possess specific experience with the care and treatment of *Athletes* with disabilities.
- 6.2 TUECs may seek whatever medical or scientific expertise they deem appropriate in reviewing the circumstances of any application for a TUE.
- 6.3 The WADA TUEC shall be composed following the criteria set out in Article 6.1. The WADA TUEC is established to review on its own initiative TUE decisions granted by *Anti-Doping Organizations*. As specified in Article 4.4 of the *Code*, the WADA TUEC, upon request by *Athletes* who have been denied TUEs by an *Anti-Doping Organization* will review such decisions with the power to reverse them.

7.0 *Therapeutic use exemption (TUE) application process*

- 7.1 A TUE will only be considered following the receipt of a completed application form that must include all relevant documents (see Appendix 1 - TUE form). The application process must be dealt with in accordance with the principles of strict medical confidentiality.
- 7.2 The TUE application form(s), as set out in Appendix 1, can be modified by *Anti-Doping Organizations* to include additional requests for information, but no sections or items shall be removed.
- 7.3 The TUE application form(s) may be translated into other language(s) by *Anti-Doping Organizations*, but English or French must remain on the application form(s).
- 7.4 An *Athlete* may not apply to more than one *Anti-Doping Organization* for a TUE. The application must identify the *Athlete's* sport and, where appropriate, discipline and specific position or role.
- 7.5 The application must list any previous and/or current requests for permission to use an otherwise *Prohibited Substance* or *Prohibited Method*, the body to whom that request was made, and the decision of that body.
- 7.6 The application must include a comprehensive medical history and the results of all examinations, laboratory investigations and imaging studies relevant to the application.
- 7.7 Any additional relevant investigations, examinations or imaging studies requested by the TUEC of the *Anti-Doping Organization* will be undertaken at the expense of the applicant or his/her national sport governing body.

- 7.8 The application must include a statement by an appropriately qualified physician attesting to the necessity of the otherwise *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* in the treatment of the *Athlete* and describing why an alternative, permitted medication cannot, or could not, be used in the treatment of this condition.
- 7.9 The dose, frequency, route and duration of administration of the otherwise *Prohibited Substance* or *Prohibited Method* in question must be specified.
- 7.10 Decisions of the TUEC, should be completed within 30 days of receipt of all relevant documentation and will be conveyed in writing to the *Athlete* by the relevant *Anti-Doping Organization*. Where a TUE has been granted to an *Athlete* in the *Anti-Doping Organization Registered Testing Pool*, the *Athlete* and *WADA* will be provided promptly with an approval which includes information pertaining to the duration of the exemption and any conditions associated with the TUE.
- 7.11 (a) Upon receiving a request by an *Athlete* for review, as specified in Article 4.4 of the Code, the WADA TUEC will, as specified in Article 4.4 of the Code, be able to reverse a decision on a TUE granted by an *Anti-Doping Organization*. The *Athlete* shall provide to the WADA TUEC all the information for a TUE as submitted initially to the *Anti-Doping Organization* accompanied by an application fee. Until the review process has been completed, the original decision remains in effect. The process should not take longer than 30 days following receipt of the information by *WADA*.
- (b) *WADA* can undertake a review at any time. The WADA TUEC will complete its review within 30 days.
- 7.12 If the decision regarding the granting of a TUE is reversed on review, the reversal shall not apply retroactively and shall not disqualify the *Athlete's* results during the period that the TUE had been granted and shall take effect no later than 14 days following notification of the decision to the *Athlete*.
- 8.0 *Abbreviated therapeutic use exemption (ATUE) application process.*
- 8.1 It is acknowledged that some substances included on the *List of Prohibited Substances* are used to treat medical conditions frequently encountered in the *Athlete* population. In such cases, a full application as detailed in section 4 and section 7 is unnecessary. Accordingly an abbreviated process of the TUE is established.
- 8.2 The *Prohibited Substances* or *Prohibited Methods* which may be permitted by this abbreviated process are strictly limited to the following:
- Beta-2 agonists (formoterol, salbutamol, salmeterol and terbutaline) by inhalation, and glucocorticosteroids by non-systemic routes.
- 8.3 To use one of the substances above, the *Athlete* shall provide to the *Anti-Doping Organization* a medical notification justifying the therapeutic necessity. Such medical notification, as contained in Appendix 2, shall describe the diagnosis, name of the drug, dosage, route of administration and duration of the treatment. When applicable any tests undertaken in order to establish the diagnosis should be included (without the actual results or details).

8.4 The abbreviated process includes:

- (a) approval for use of *Prohibited Substances* subject to the abbreviated process is effective upon receipt of a complete notification by the *Anti-Doping Organization*. Incomplete notifications must be returned to the applicant;
- (b) on receipt of a complete notification, the *Anti-Doping Organization* shall promptly advise the *Athlete*. As appropriate, the *Athlete's* IF, NF and NADO shall also be advised. The *Anti-Doping Organization* shall advise *WADA* only upon receipt of a notification from an *International-level Athlete*;
- (c) a notification for an ATUE will not be considered for retroactive approval except:
 - if emergency treatment or treatment of an acute medical condition was necessary; or
 - due to exceptional circumstances, there was insufficient time or opportunity for an applicant to submit, or a TUEC to receive, an application prior to *Doping Control*.

8.5 (a) A review by the TUEC or the WADA TUEC can be initiated at any time during the duration of an ATUE.

- (b) If an *Athlete* requests a review of a subsequent denial of an ATUE, the WADA TUEC will have the ability to request from the *Athlete* additional medical information as deemed necessary, the expenses of which should be met by the *Athlete*.

8.6 An ATUE may be cancelled by the TUEC or WADA TUEC at any time. The *Athlete*, his/her IF and all relevant *Anti-Doping Organizations* shall be notified immediately.

8.7 The cancellation shall take effect immediately following notification of the decision to the *Athlete*. The *Athlete* will nevertheless be able to apply under section 7 for a TUE.

9.0 *Clearing house*

9.1 *Anti-Doping Organizations* are required to provide *WADA* with all TUEs, and all supporting documentation, issued under section 7.

9.2 With respect to ATUEs, *Anti-Doping Organizations* shall provide *WADA* with medical applications submitted by *International-level Athletes* issued under section 8.4

9.3 The Clearing house shall guarantee strict confidentiality of all the medical information.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL DOPING NELLO SPORT

Parigi, 19 ottobre 2005

La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, qui di seguito denominata "UNESCO", riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della 33° sessione,

Considerato che la missione dell'UNESCO è di contribuire alla pace ed alla sicurezza incoraggiando la collaborazione tra le nazioni attraverso l'educazione, la scienza e la cultura,

Tenuto conto degli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani,

Vista la risoluzione 58/5 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 2003 sullo sport in quanto strumento di promozione dell'educazione, della salute, dello sviluppo e della pace, ed in particolare il paragrafo 7,

Consapevole del fatto che lo sport debba svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell'educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale e della pace,

Prendendo atto della necessità di incoraggiare e coordinare la cooperazione internazionale al fine di eliminare il doping nello sport,

Preoccupata del ricorso al doping nello sport e delle sue conseguenze sulla salute degli sportivi, sul principio del gioco corretto, sull'eliminazione delle frodi e sul futuro dello sport,

Consapevole del fatto che il doping costituisce una minaccia per i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport dell'UNESCO e dalla Carta olimpica,

Ricordando che la Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo adottati nel quadro del Consiglio d'Europa sono gli strumenti di diritto internazionale pubblico all'origine delle politiche nazionali antidoping e della cooperazione intergovernativa in materia,

Ricordando le raccomandazioni adottate al riguardo in occasione della seconda, terza e quarta Conferenza internazionale dei ministri ed alti funzionari responsabili dell'educazione fisica e dello sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988), a Punta del Este (1999) e ad Atene (2004), nonché la risoluzione 32 C/9 adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO durante la 32° sessione (2003),

Tenuto conto del Codice mondiale antidoping adottato dall'Agenzia mondiale antidoping durante la Conferenza mondiale sul doping nello sport di Copenaghen, il 5 marzo 2003, e della dichiarazione di Copenaghen contro il doping nello sport,

Consapevole inoltre dell'influenza che gli sportivi ad alto livello esercitano sui giovani,

Tenuto conto della necessità costante di condurre e promuovere ricerche con l'obiettivo di migliorare l'individuazione del doping e comprendere i fattori che ne determinano l'utilizzo, al fine di dare tutta l'efficacia possibile alle strategie di prevenzione,

Tenuto conto inoltre dell'importanza dell'educazione permanente degli sportivi, del personale di supporto degli sportivi e della società nel complesso per prevenire il doping,

Consapevole della necessità di dare agli Stati Parte gli strumenti necessari per attuare i programmi antidoping,

Consapevole del fatto che i pubblici poteri e le organizzazioni sportive hanno delle responsabilità aggiuntive per quanto attiene alla prevenzione ed alla lotta al doping nello sport, in particolare per vegliare al corretto svolgimento, nello spirito del gioco corretto, delle manifestazioni sportive e per tutelare la salute di coloro che vi partecipano,

Tenuto conto del fatto che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive devono impegnarsi congiuntamente nella realizzazione di tali obiettivi, garantendo tutta l'indipendenza e la trasparenza dovute a tutti i livelli opportuni,

Decisa a perseguire e rafforzare la cooperazione al fine di eliminare il doping nello sport,

Tenuto conto del fatto che l'eliminazione del doping nello sport dipende in parte dalla progressiva armonizzazione delle norme e delle pratiche antidoping nello sport e dalla cooperazione su scala nazionale e mondiale,

Ha adottato, il diciannove ottobre 2005, la presente Convenzione.

I. Campo d'applicazione

Articolo 1 - Scopi della Convenzione

La presente Convenzione si prefigge lo scopo, nel quadro della strategia e del programma di attività dell'UNESCO nel settore dell'educazione fisica e dello sport, di promuovere la prevenzione del doping nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo.

Articolo 2 - Definizioni

Le seguenti definizioni si applicano nel contesto del Codice mondiale antidoping. In caso di divergenza, tuttavia, faranno fede le disposizioni della Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione,

1. L'espressione "laboratori antidoping accreditati" indica i laboratori accreditati dall'Agenzia mondiale antidoping.
2. L'espressione "organizzazione antidoping" indica un'istanza responsabile dell'adozione delle regole da seguire per avviare, applicare o far rispettare qualunque elemento del processo di controllo del doping. Ad esempio, può indicare il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico internazionale, altre organizzazioni responsabili di grandi eventi sportivi che procedano ai controlli in quelle occasioni, l'Agenzia mondiale antidoping, le federazioni internazionali e le organizzazioni nazionali antidoping.
3. Con l'espressione "violazione delle norme antidoping" nello sport si intendono una o più violazioni tra quelle qui di seguito elencate:
 - (a) la presenza di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o dei suoi markers nell'organismo di uno sportivo;
 - (b) l'uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo vietati;

- (c) il rifiuto di sottoporsi al prelievo di un campione in seguito a notifica conforme alle norme antidoping in vigore, o il fatto di sottrarsi a detto prelievo senza un valido motivo o di evitarlo con ogni altro mezzo;
 - (d) la violazione dell' esigenza di disponibilità degli sportivi a sottoporsi a controlli al di fuori delle gare, inclusa l'inosservanza da parte degli sportivi dell'obbligo di precisare il luogo in cui si trovano e il fatto di saltare dei controlli che si ritiene obbediscano a regole ragionevoli;
 - (e) la falsificazione o il tentativo di falsificazione di qualunque elemento del processo di controllo del doping;
 - (f) la detenzione di sostanze o metodi vietati;
 - (g) il traffico di qualunque sostanza o metodo vietato;
 - (h) la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o metodo vietato ad uno sportivo, o l'assistenza, l'incoraggiamento, il concorso, l'incitamento, la dissimulazione o qualunque altra forma di complicità che comporti una violazione o un tentativo di violazione delle norme antidoping.
4. Ai fini del controllo del doping, il termine "sportivo" indica qualunque individuo che pratici un'attività sportiva a livello internazionale o ad un livello nazionale come definito dall'organizzazione antidoping nazionale interessata e accettato dagli Stati parte, nonché qualunque individuo che pratici uno sport o partecipi ad una manifestazione sportiva ad un livello inferiore accettato dagli Stati parte. Ai fini dell'educazione e della formazione, il termine "sportivo" indica qualunque individuo che pratici uno sport sotto l'autorità di un'organizzazione sportiva.
 5. L'espressione "personale di supporto degli sportivi" indica qualunque allenatore, preparatore, direttore sportivo, agente, personale di squadra, dirigente, personale medico o paramedico che lavora con gli sportivi o che cura gli sportivi che partecipano ad una gara sportiva o si preparano a parteciparvi.
 6. Il termine "Codice" indica il Codice mondiale antidoping adottato dall'Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003 a Copenaghen e inserito all'appendice 1 della presente Convenzione.
 7. Il termine "gara" indica una prova, un incontro o una partita unica, o un determinato concorso sportivo.
 8. L'espressione "controllo del doping" indica il processo che include la pianificazione della suddivisione dei controlli, la raccolta dei campioni e il loro trattamento, l'analisi in laboratorio, la gestione dei risultati, le audizioni e gli appelli.
 9. L'espressione "doping sportivo" indica un caso di violazione delle norme antidoping.
 10. L'espressione "squadre di controllo del doping debitamente accreditate" indica le squadre di controllo del doping che operano sotto l'autorità di un'organizzazione antidoping nazionale o internazionale.
 11. Con l'espressione controllo "in gara", al fine di distinguere tra in gara e fuori gara, e fatte salve eventuali disposizioni contrarie all'uopo previste dai regolamenti della federazione internazionale o dell'organizzazione antidoping interessata, si indica un controllo al quale deve sottoporsi uno sportivo a ciò designato nel quadro di una data gara.
 12. L'espressione "standard internazionale per i laboratori" indica lo Standard inserito all'appendice 2 della presente Convenzione.
 13. L'espressione "Standard internazionali di controllo" indica gli Standard inseriti all'appendice 3 della presente Convenzione.
 14. L'espressione "controllo improvviso" indica un controllo di doping che viene effettuato senza previo avviso, allo sportivo e durante il quale quest'ultimo viene posto sotto scorta permanente dal momento della notifica a quello della consegna del campione.

15. L'espressione "Movimento olimpico" indica tutti coloro che accettano di ispirarsi alla Carta olimpica e che riconoscono l'autorità del Comitato Internazionale Olimpico, ossia: le federazioni internazionali degli sport in programma alle Olimpiadi, i comitati olimpici nazionali, i comitati organizzatori delle olimpiadi, gli sportivi, i giudici, gli arbitri, le associazioni e le squadre, nonché tutte le organizzazioni e le istituzioni riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico.
16. L'espressione controllo antidoping "fuori gara" indica qualunque controllo del doping che non si svolge nell'ambito di una gara.
17. L'espressione "elenco dei divieti" indica l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati inserito all'allegato I della presente Convenzione.
18. L'espressione "metodo vietato" indica qualunque metodo descritto nell'elenco dei divieti che compare all'allegato I della presente Convenzione.
19. L'espressione "sostanza vietata" indica qualunque sostanza descritta nell'elenco dei divieti che compare all'allegato I della presente Convenzione.
20. L'espressione "organizzazione sportiva" indica qualunque organizzazione responsabile di una manifestazione relativa ad una o più discipline sportive.
21. L'espressione "standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici" indica lo standard che compare all'allegato II della presente convenzione.
22. Il termine "controllo" indica la parte del processo globale di controllo del doping che include la pianificazione della suddivisione dei test, la raccolta del campione, il trattamento del campione e il suo trasferimento al laboratorio.
23. L'espressione "esenzione per uso a fini terapeutici" indica un'esenzione concessa conformemente allo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici.
24. Il termine "uso" indica l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo tramite qualunque altro mezzo di una sostanza o metodo vietati.
25. L'espressione "Agenzia mondiale antidoping" (AMA), indica la Fondazione di diritto svizzero così denominata, costituita il 10 novembre 1999.

Articolo 3 - Mezzi per realizzare l'obiettivo della Convenzione

Ai fini della presente Convenzione, gli Stati parte si impegnano a:

- (a) adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice;
- (b) incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale intesa a tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a comunicare gli esiti della ricerca;
- (c) promuovere una cooperazione internazionale tra di essi e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo, in particolare l'Agenzia Mondiale Antidoping.

Articolo 4 - Relazione tra il Codice e la Convenzione

1. Al fine di coordinare l'attuazione della lotta al doping dello sport a livello nazionale ed internazionale, gli Stati parte si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice, che costituiscono la base per le misure di cui all'articolo 5 della presente Convenzione. Nulla osta, nella presente Convenzione, a che gli Stati parte adottino ulteriori misure di complemento al Codice.
2. Il testo del Codice e la versione più recente delle appendici 2 e 3 sono riprodotti a titolo informativo e non costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Le appendici, in quanto tali, non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati parte.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 5 – Misure atte a realizzare gli scopi della Convenzione

Conformemente agli obblighi sanciti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato parte si impegna ad adottare misure adeguate. Tali misure possono consistere in leggi, regolamenti, politiche o prassi amministrative.

Articolo 6 – Relazione con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati parte derivanti da altri accordi stipulati in precedenza e compatibili con il suo oggetto ed il suo scopo. Ciò non pregiudica né il godimento da parte di altri Stati parte dei loro diritti ai sensi della presente Convenzione, né l'esecuzione degli obblighi da essa derivanti.

II. Lotta antidoping su scala nazionale

Articolo 7 – Coordinamento a livello nazionale

Gli Stati parte garantiscono l'applicazione della presente Convenzione, in particolare attraverso misure di coordinamento a livello nazionale. Per adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, essi possono fare riferimento ad organizzazioni antidoping, nonché alle autorità ed organizzazioni sportive.

Articolo 8 – Limitazione della disponibilità e dell'utilizzo di sostanze e metodi vietati nello sport

1. Se del caso, gli Stati parte adottano misure atte a limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurre l'utilizzo da parte degli sportivi nello sport, salvo nei casi di esenzione a fini terapeutici. Essi lottano in particolare contro il traffico destinato agli sportivi e, a tal fine, si adoperano per limitare la produzione, la circolazione, l'importazione, la distribuzione e la vendita di dette sostanze e metodi.
2. Gli Stati parte adottano misure o incoraggiano, se del caso, le istanze competenti sottoposte alla loro giurisdizione ad adottare misure al fine di prevenire e limitare l'utilizzo ed il possesso da parte degli sportivi di sostanze e metodi vietati nello sport, salvo nei casi in cui tale utilizzo sia autorizzato da un'esenzione a fini terapeutici.
3. Nessuna misura adottata conformemente alla presente Convenzione restringe la disponibilità a fini legittimi di sostanze e metodi il cui uso sia altrimenti vietato o limitato in ambito sportivo.

Articolo 9 – Misure nei confronti del personale di supporto degli sportivi

Gli Stati parte adottano direttamente misure, o incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad adottare misure, incluse sanzioni o penalità, nei confronti dei membri di supporto degli sportivi che commettano una violazione delle regole antidoping o altre infrazioni legate al doping sportivo.

Articolo 10 – Integratori alimentari

In base alle necessità, gli Stati parte incoraggiano i produttori ed i distributori di integratori alimentari a stabilire buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione dei suddetti integratori, ed in particolare a fornire informazioni circa la composizione analitica di tali prodotti e il certificato di qualità.

Articolo 11 - Misure di natura finanziaria

In base alle necessità, gli Stati parte:

- (a) inseriscono nel loro bilancio il finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o aiutano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping a finanziare controlli antidoping, sia predisponendo direttamente sovvenzioni o stanziamenti, sia tenendo conto della spesa per tali controlli al momento della determinazione dell'importo complessivo di dette sovvenzioni o stanziamenti;
- (b) fanno tutto il necessario per ritirare il proprio sostegno finanziario nel settore dello sport agli sportivi o al personale di supporto degli sportivi che siano stati squalificati a seguito di una violazione delle norme antidoping, e ciò per tutta la durata della squalifica;
- (c) ritirano in tutto o in parte il proprio sostegno finanziario o di altra natura, nel settore sportivo, a qualunque organizzazione sportiva o organizzazione antidoping che non rispetti il Codice o le norme antidoping applicabili adottate conformemente al Codice.

Articolo 12 - Misure atte a facilitare i controlli antidoping

In base alle necessità, gli Stati parte:

- (a) incoraggiano e facilitano l'esecuzione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione, di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, inclusi i controlli improvvisi e i controlli fuori gara o in gara;
- (b) incoraggiano e facilitano la stipula, da parte delle organizzazioni sportive e organizzazioni antidoping, di accordi che autorizzino squadre di controllo antidoping debitamente accreditate di altri paesi a sottoporre i loro membri a controlli;
- (c) si impegnano ad aiutare le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione ad accedere ad un laboratorio antidoping accreditato ai fini dell'analisi dei campioni prelevati.

III. Cooperazione internazionale

Articolo 13 - Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive

Gli Stati parte incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte allo scopo di realizzare, su scala internazionale, l'obiettivo della presente Convenzione.

Articolo 14 - Sostegno alla missione dell'Agenzia mondiale antidoping

Gli Stati parte si impegnano a sostenere l'Agenzia mondiale antidoping nella sua importante missione di lotta al doping sul piano internazionale.

Articolo 15 - Finanziamento paritario dell'Agenzia mondiale antidoping

Gli Stati parte sostengono il principio del finanziamento del bilancio annuale di base approvato dall' Agenzia mondiale antidoping, per metà dai poteri pubblici e per metà dal Movimento olimpico.

Articolo 16 – Cooperazione internazionale in materia di lotta antidoping

Tenuto conto del fatto che l'efficacia della lotta al doping sportivo dipende esclusivamente dalla possibilità di sottoporre gli sportivi a controlli improvvisi e di inviare i campioni in tempo utile ai laboratori di analisi, gli Stati parte, a seconda delle necessità e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure nazionali:

- (a) facilitano il compito dell' Agenzia mondiale antidoping e delle organizzazioni antidoping operanti in conformità con il Codice, fatti salvi i regolamenti dei paesi ospitanti interessati, affinché esse possano effettuare controlli del doping durante le gare o al di fuori delle gare sui loro sportivi, sul loro territorio o all' esterno di esso;
- (b) facilitano la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping debitamente autorizzate quando queste effettuano controlli antidoping;
- (c) cooperano per accelerare il trasporto o la spedizione transfrontaliera in tempo utile dei campioni al fine di garantirne la sicurezza e l' integrità;
- (d) favoriscono il coordinamento internazionale dei controlli antidoping effettuati dalle diverse organizzazioni antidoping, e cooperano con l' Agenzia mondiale antidoping a tal fine;
- (e) favoriscono la cooperazione tra i laboratori di controllo antidoping sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte. In particolare, gli Stati parte che dispongano di laboratori antidoping accreditati devono incoraggiarli ad aiutare altri Stati parte ad acquisire l' esperienza, le competenze e le tecniche necessarie per creare laboratori propri, se lo desiderano;
- (f) incoraggiano e sostengono le intese di controlli reciproci tra le organizzazioni antidoping interessate, conformemente al Codice;
- (g) riconoscono reciprocamente le procedure di controllo del doping e i metodi di gestione dei risultati di qualunque organizzazione antidoping conformi al Codice, ivi comprese le sanzioni sportive che ne derivano.

Articolo 17 – Fondo di contribuzione volontaria

1. Viene istituito un "Fondo per l' eliminazione del doping sportivo", qui di seguito denominato "il Fondo di contribuzione volontaria". Si tratta di un fondo di deposito istituito conformemente al Regolamento finanziario dell' UNESCO. Tutti i contributi versati dagli Stati parte e da altri soggetti sono a titolo volontario.
2. Le risorse del Fondo di contribuzione volontaria sono costituite da:
 - (a) i contributi degli Stati parte;
 - (b) i versamenti, le donazioni o i lasciti effettuati da:
 - (i) altri Stati;
 - (ii) le organizzazioni ed i programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, nonché altre organizzazioni internazionali;
 - (iii) organismi pubblici o privati o privati individui;
 - (c) gli interessi dovuti sulle risorse del Fondo di contribuzione volontaria;
 - (d) i proventi delle raccolte di fondi e le entrate delle manifestazioni organizzate a vantaggio del Fondo di contribuzione volontaria;
 - (e) qualunque altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo di contribuzione volontaria stabilito dalla Conferenza delle Parti.

3. I contributi versati dagli Stati parte al Fondo di contribuzione volontaria non sostituiscono le somme che essi si sono impegnati a versare a titolo di partecipazione al bilancio annuale dell'Agenzia mondiale antidoping.

Articolo 18 – Utilizzo e gestione del Fondo di contribuzione volontaria

Le risorse del Fondo di contribuzione volontaria sono stanziare dalla Conferenza delle Parti per il finanziamento di attività da essa approvate, in particolare per aiutare gli Stati parte ad elaborare e attuare programmi antidoping conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, tenuto conto degli obiettivi dell'Agenzia mondiale antidoping, e possono servire a finanziare il funzionamento della suddetta Convenzione. I contributi al Fondo di contribuzione volontaria non possono essere assoggettati ad alcuna condizione politica, economica o di altra natura.

IV. Educazione e formazione

Articolo 19 – Principi generali in materia di educazione e formazione

1. Gli Stati parte si adoperano, nei limiti dei loro mezzi, a sostenere, ideare o attuare programmi di educazione e formazione alla lotta antidoping. Per la comunità sportiva in generale, detti programmi intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a:
 - (a) gli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport;
 - (b) le conseguenze del doping sulla salute;
2. Per gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi, in particolare durante la formazione iniziale, i programmi di educazione e formazione, oltre quanto detto sopra, intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a:
 - (a) le procedure di controllo antidoping;
 - (b) i diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta al doping, ivi comprese le informazioni sul Codice e le politiche delle organizzazioni sportive e antidoping competenti. Tali informazioni vertono in particolare sulle conseguenze delle violazioni delle norme antidoping;
 - (c) l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati, nonché le esenzioni a fini terapeutici;
 - (d) gli integratori alimentari.

Articolo 20 – Codici deontologici

Gli Stati parte incoraggiano le associazioni e le istituzioni professionali competenti ad elaborare e applicare codici di condotta, di buone pratiche e di deontologia adeguati e conformi al Codice in materia di lotta al doping sportivo.

Articolo 21 – Partecipazione degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi

Gli Stati parte favoriscono e, nella misura delle loro possibilità, sostengono la partecipazione attiva degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi a tutti i livelli di lotta antidoping condotta dalle organizzazioni sportive e altre organizzazioni competenti, e incoraggiano le organizzazioni sportive sottoposte alla loro giurisdizione a fare altrettanto.

Articolo 22 – Organizzazioni sportive ed educazione e formazione permanente in materia di lotta al doping

Gli Stati parte incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad attuare programmi di educazione e formazione continua per tutti gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi sui punti di cui all'articolo 19.

Articolo 23 - Cooperazione in materia di educazione e formazione

Gli Stati parte cooperano tra di loro e con le organizzazioni competenti ai fini dello scambio, a seconda delle necessità, di informazioni, competenze tecniche ed esperienze relative a programmi antidoping efficaci.

V. Ricerca

Articolo 24 - Promozione della ricerca antidoping

Gli Stati parte si impegnano ad incoraggiare e promuovere, nei limiti delle loro possibilità, la ricerca antidoping in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti in merito a:

- (a) la prevenzione, i metodi di individuazione, gli aspetti comportamentali e sociali del doping e le sue conseguenze sulla salute;
- (b) i sistemi ed i metodi di elaborazione di programmi scientifici di allenamento fisico e psicologico che rispettino l'integrità dell'individuo;
- (c) l'utilizzo di tutte le nuove sostanze e metodi derivati dai progressi scientifici.

Articolo 25 - Natura della ricerca antidoping

Incoraggiando la ricerca antidoping di cui all'articolo 24, gli Stati parte si assicurano che quest'ultima sia condotta:

- (a) conformemente alle pratiche deontologiche internazionalmente riconosciute;
- (b) evitando che sostanze e metodi vietati siano somministrati agli sportivi;
- (c) adottando opportune precauzioni affinché i suoi risultati non possano essere utilizzati abusivamente né servire per il doping.

Articolo 26 - Scambio dei risultati della ricerca antidoping

Nel rispetto delle norme nazionali e internazionali applicabili, gli Stati parte, a seconda delle necessità, informano dei risultati della ricerca antidoping gli altri Stati parte e l'Agenzia mondiale antidoping.

Articolo 27 - Ricerca in materia di scienze dello sport

Gli Stati parte incoraggiano:

- (a) gli scienziati ed il corpo medico a condurre ricerche nel settore delle scienze dello sport, conformemente ai principi sanciti dal Codice;
- (b) le organizzazioni sportive ed il personale di supporto degli sportivi posti sotto la loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca nel campo delle scienze dello sport conformemente ai principi sanciti dal Codice.

VI. Seguiti della Convenzione

Articolo 28 – Conferenza delle Parti

1. E'istituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti è l'organo sovrano della presente Convenzione.
2. La Conferenza delle Parti si riunisce normalmente in sessione ordinaria ogni due anni. Può riunirsi in sessione straordinaria, sia su propria decisione, sia su richiesta di almeno un terzo degli Stati parte.
3. Ciascuno Stato parte dispone di un voto alla Conferenza delle parti.
4. La Conferenza delle parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 29 – Organizzazione consultiva e osservatori presso la Conferenza delle parti

L'Agenzia mondiale antidoping è invitata alla Conferenza delle Parti in qualità di organizzazione consultiva. Il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato paralimpico internazionale, il Consiglio d'Europa e il Comitato intergovernativo per l'educazione fisica e lo sport (CIGEPS) sono invitati in qualità di osservatori. La Conferenza delle Parti può decidere di invitare altre organizzazioni competenti in qualità di osservatori.

Articolo 30 – Funzioni della Conferenza delle Parti

1. Oltre quelle elencate in altre disposizioni della presente Convenzione, le funzioni della Conferenza delle Parti sono le seguenti:
 - (a) promuovere gli scopi della presente Convenzione;
 - (b) discutere delle relazioni con l'Agenzia mondiale antidoping e studiare i meccanismi di finanziamento del bilancio annuale di base dell'Agenzia. Alle discussioni possono essere invitati Stati non parte;
 - (c) adottare un piano di impiego delle risorse del Fondo di contribuzione volontaria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18;
 - (d) esaminare i rapporti sottoposti dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 31;
 - (e) esaminare costantemente i mezzi per garantire il rispetto della presente Convenzione, tenuto conto dell'evoluzione dei sistemi antidoping, conformemente all'articolo 31. Qualunque meccanismo o misura relativa ai seguiti che non rientri tra le disposizioni dell'articolo 31 sono finanziati attraverso il Fondo di contribuzione volontaria istituito ai sensi dell'articolo 17;
 - (f) esaminare ai fini dell'adozione i progetti di emendamenti alla presente Convenzione;
 - (g) esaminare ai fini dell'approvazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34 della Convenzione, le modifiche all'elenco dei divieti ed allo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici adottate dall'Agenzia mondiale antidoping;
 - (h) definire e attuare la cooperazione tra gli Stati parte e l'Agenzia mondiale antidoping nel quadro della presente Convenzione;
 - (i) invitare l'Agenzia mondiale antidoping a presentare un rapporto sull'applicazione del Codice ad ognuna delle sue sessioni ai fini di un'analisi.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle parti può cooperare con altri organismi intergovernativi.

Articolo 31- Rapporti presentati dagli Stati parte alla Conferenza delle Parti

Tramite il Segretariato, gli Stati parte trasmettono ogni due anni alla Conferenza delle Parti, in una delle lingue ufficiali dell'UNESCO, tutte le informazioni pertinenti relative alle misure adottate per conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 32 - Segretariato della Conferenza delle Parti

1. Il Segretariato della Conferenza delle Parti è assicurato dal Direttore generale dell'UNESCO.
2. Su richiesta della Conferenza delle Parti, il Direttore generale dell'UNESCO ricorre, nella misura più ampia possibile, ai servizi dell'Agenzia mondiale antidoping, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza delle Parti.
3. Le spese di funzionamento relative alla Convenzione sono finanziate dal bilancio ordinario dell'UNESCO, entro i limiti delle risorse disponibili e ad un livello adeguato, dal Fondo di contribuzione volontaria istituito ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17, o dalla combinazione appropriata di tali risorse all'uopo predisposta su base biennale. Il finanziamento delle spese del Segretariato sul bilancio ordinario si effettua sulla base dello stretto necessario, fermo restando che i finanziamenti volontari dovrebbero essere consentiti anche a sostegno della Convenzione.
4. Il Segretariato predispone la documentazione della Conferenza delle Parti nonché il progetto di ordine del giorno delle riunioni della stessa e assicura l'esecuzione delle sue decisioni.

Articolo 33 - Emendamenti

1. Gli Stati parte possono, tramite comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dell'UNESCO, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmette tale comunicazione a tutti gli Stati parte. Se, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione, almeno la metà degli Stati parte risponde favorevolmente alla proposta, il Direttore generale presenta la stessa alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.
2. Gli emendamenti sono adottati dalla Conferenza delle Parti a maggioranza di due terzi degli Stati parte presenti e votanti.
3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati parte ai fini della ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Per gli Stati parte che hanno effettuato la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo che i due terzi degli Stati parte hanno depositato gli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In futuro, per ciascuno Stato parte che ratifichi, accetti, approvi un emendamento o vi aderisca, l'emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte dello Stato parte dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
5. Lo Stato che aderisca alla presente Convenzione successivamente all'entrata in vigore di emendamenti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è ritenuto, salvo nel caso in cui abbia manifestato una diversa intenzione:
 - a) parte alla presente Convenzione così come emendata;
 - b) parte alla presente Convenzione non emendata nei confronti degli Stati parte non vincolati da tali emendamenti.

Articolo 34 - Procedura specifica di emendamento agli allegati della Convenzione

1. Qualora l'Agenzia mondiale antidoping modifichi la Lista dei divieti o lo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici, essa comunica per iscritto detti cambiamenti al Direttore generale dell'UNESCO. Il Direttore Generale notifica quanto prima i suddetti cambiamenti, a titolo di proposte di emendamento ai pertinenti allegati della presente Convenzione, a tutti gli Stati parte. Gli emendamenti agli allegati saranno approvati dalla Conferenza delle Parti in occasione di una delle sue sessioni o attraverso consultazione scritta.
2. Gli Stati parte dispongono di un termine di 45 giorni a partire dalla notifica del Direttore generale per rendere nota la loro opposizione all'emendamento proposto, sia per iscritto, nel caso di consultazione scritta, sia in occasione di una sessione della Conferenza delle Parti. L'emendamento proposto si ritiene approvato dalla Conferenza delle Parti a meno che i due terzi degli Stati parte non manifestino la loro opposizione.
3. Gli emendamenti approvati dalla Conferenza delle parti sono notificati agli Stati parte dal Direttore generale. Essi entrano in vigore 45 giorni dopo la notifica, salvo per gli Stati parte che abbiano precedentemente notificato al Direttore generale la decisione di non sottoscriverli.
4. Lo Stato parte che abbia notificato al Direttore generale l'intenzione di non sottoscrivere un emendamento approvato conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti rimane vincolato agli allegati non emendati.

VII. Disposizioni finali

Articolo 35 – Regimi costituzionali federali o non unitari

Le disposizioni qui di seguito si applicano agli Stati parte dotati di un regime costituzionale federale o non unitario:

- a) per quanto attiene alle disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione rientri nelle competenze del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono equivalenti a quelli degli Stati parte che non sono Stati federali;
- b) per quanto attiene alle disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione rientri nelle competenze di ciascuno degli Stati, contee, province o cantoni costituenti che, ai sensi del regime costituzionale della federazione, non sono tenuti ad adottare misure legislative, il governo federale trasmette, con parere favorevole, le suddette disposizioni alle autorità competenti degli Stati, contee, province o cantoni ai fini dell'adozione.

Articolo 36 – Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati membri dell'UNESCO conformemente alle procedure costituzionali di ciascuno di essi. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore Generale dell'UNESCO.

Articolo 37 – Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che dichiari successivamente di accettare di aderire alla presente Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 38 - Estensione territoriale della Convenzione

1. Qualunque Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori di cui assicura le relazioni internazionali e ai quali si applica la presente Convenzione.
2. Tramite dichiarazione indirizzata all'UNESCO, qualunque Stato parte può, successivamente, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella suddetta dichiarazione. Relativamente a tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del depositario.
3. Qualunque dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, rispetto ai territori ivi menzionati, essere ritirata tramite notifica indirizzata all'UNESCO. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data di ricezione della suddetta notifica da parte del depositario.

Articolo 39 - Denuncia

Qualunque Stato parte ha facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia è notificata tramite uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO. Essa è effettiva a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un termine di sei mesi dopo la data di ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato parte interessato fino alla data in cui il ritiro diventi effettivo.

Articolo 40 - Depositario

Il Direttore generale dell'UNESCO è il depositario della presente Convenzione e dei relativi emendamenti. In qualità di depositario, egli informa gli Stati parte alla presente Convenzione, nonché gli altri Stati membri dell'Organizzazione:

- a) del deposito di qualunque strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- b) della data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 37;
- c) di qualunque rapporto predisposto in virtù delle disposizioni dell'articolo 31;
- d) di qualunque emendamento alla Convenzione o agli allegati adottato ai sensi degli articoli 33 e 34 e della data di entrata in vigore del suddetto emendamento;
- e) di qualunque dichiarazione o notifica effettuata in virtù delle disposizioni dell'articolo 38;
- f) di qualunque notifica effettuata in virtù delle disposizioni dell'articolo 39 e della data a decorrere dalla quale ha effetto la denuncia;
- g) di qualunque altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

Articolo 41 - Registrazione

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO.

Articolo 42 – Testi facenti fede

1. La presente Convenzione, ivi inclusi gli allegati, è predisposta nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, i sei testi facenti egualmente fede.
2. Le appendici alla presente convenzione sono redatte nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa.

Articolo 43 – Riserve

Non è ammessa alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

Allegato I – Lista delle sostanze proibite – Standard internazionali

Allegato II – Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici

Appendice 1 – Codice Mondiale Antidoping

Appendice 2 – Standard internazionale per i Laboratori

Appendice 3 – Standard internazionale per i controllo

ALLEGATO 1

CODICE MONDIALE ANTIDOPING

LISTA DEI DIVIETI 2005

STANDARD INTERNAZIONALE

Il testo ufficiale della *Lista dei Divieti* è depositato presso l'*Agenzia Mondiale Antidoping (AMA)* ed è pubblicato in inglese e in francese. In caso di divergenze tra le versioni inglese e francese, farà fede il testo inglese.

La presente Lista entra in vigore il 1° Gennaio 2005

**LISTA DEI DIVIETI 2005
CODICE MONDIALE ANTIDOPING**

ENTRATA IN VIGORE 1° GENNAIO 2005

L'uso di qualunque medicinale dovrebbe essere limitato a prescrizioni terapeutiche motivate

**SOSTANZE E METODI VIETATI A TITOLO PERMANENTE
(IN GARA E FUORI GARA)**

SOSTANZE VIETATE

S1 . AGENTI ANABOLIZZANTI

E' vietato l'uso di agenti anabolizzanti.

1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

(a) ESOGENI* AAS, inclusi:

18 α -homo-17 β -hydroxyestr-4-en-3-one; bolasterone; boldenone; boldione; calusterone; clostebol; danazol; dehydrochloromethyl-testosterone; delta1- androstene-3,17-dione; delta1-androstenediol; delta1-dihydro-testosterone; drostanolone; ethylestrenol; fluoxymesterone; formebolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxytestosterone; 4-hydroxy-19-nortestosterone; mestanolone; mesterolone; metenolone; methandienone; methandriol; methyldienolone; methyltrienolone; methyltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenediol; 19-norandrostenedione; norbolethone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; quinbolone; stanozolol; stenbolone; tetrahydrogestrinone; trenbolone e altre sostanze che presentino analoga struttura chimica e uno o più effetti biologici analoghi.

(b) ENDOGENI** AAS:

androstenediol (androst-5-ene-3 β ,17 β -diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); dehydroepiandrosterone (DHEA); dihydro-testosterone; testosterone; nonché i seguenti metaboliti o isomeri: 5 α -androstane-3 α ,17 α -diol; 5 α - androstane-3 α , 17 β -diol; 5 α -androstane-3 β ,17 α -diol; 5 α -androstane-3 β ,17 β -diol; androst-4-ene-3 α ,17 α -diol; androst-4-ene-3 α ,17 β -diol; androst-4-ene-3 β ,17 α -diol; androst-5-ene-3 α ,17 α -diol; androst-5-ene-3 α ,17 β -diol; androst-5-ene-3 β ,17 α -diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3 β ,17 β -diol); 5 androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; 3 α -hydroxy-5 α -androstan-17-one; 3 β -hydroxy-5 α -androstan-17-one; 19-norandro-sterone; 19-noretiocholanolone.

Nel caso di sostanza vietata (in base alla lista di cui sopra) prodotta naturalmente dal corpo, si riterrà che un campione contenga la sostanza vietata se la concentrazione della stessa o dei suoi metaboliti o marker e/o ogni altro rapporto pertinente nel campione dello sportivo si discosti dai valori normalmente riscontrati nell'uomo tanto da rendere improbabile una produzione endogena. Si riterrà che un campione non contiene una sostanza vietata qualora lo sportivo dimostri che la concentrazione della sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker e/o qualunque rapporto pertinente nel campione dello stesso è ascrivibile ad una condizione fisiologica o patologica. In ogni caso, e a prescindere dalla concentrazione, il laboratorio predisporrà un referto di analisi anomala se, basandosi su un metodo di analisi affidabile, potrà dimostrare che la sostanza vietata è di origine esogena.

Qualora il referto del laboratorio non risultasse conclusivo e non fosse rilevata alcuna concentrazione descritta al paragrafo precedente, l'organizzazione antidoping responsabile

effettuerà un'indagine più approfondita in caso di esistenza di seri indizi, quali il confronto con profili steroidei di riferimento, di possibile uso di sostanze vietate.

Qualora il laboratorio abbia evidenziato un rapporto T/E superiore a quattro (4) a uno (1) nelle urine, si renderà necessaria un'ulteriore indagine, al fine di stabilire se il rapporto sia dovuto ad uno stato fisiologico o patologico, salvo il caso in cui il laboratorio produca un referto di analisi anomala basato su un metodo di analisi affidabile, che dimostri che la sostanza vietata è di origine esogena.

L'eventuale indagine includerà un esame di tutti i controlli precedenti e/o successivi. Qualora i controlli precedenti non siano disponibili, lo sportivo dovrà sottoporsi ad un controllo senza preavviso almeno tre volte in un periodo di tre mesi.

Qualora lo sportivo rifiuti di collaborare alle indagini, si riterrà che il suo campione contiene una sostanza vietata.

2. Altri agenti anabolizzanti, tra cui: Clenbuterolo, zeranolo, zilpaterolo.

Ai fini del presente documento:
*"esogeno" indica una sostanza che non può essere prodotta naturalmente dall'organismo umano.
** "endogeno" indica una sostanza che può essere prodotta naturalmente dall'organismo umano.

S2. ORMONI E SOSTANZE ANALOGHE

Sono vietate le sostanze qui di seguito elencate, ivi incluse altre sostanze che possiedono una struttura chimica analoga o uno o più effetti biologici analoghi, nonché i rispettivi fattori di rilascio:

- 1. Eritropoietina (EPO);**
- 2. Ormone della crescita (hGH), fattore di crescita analogo all'insulina (IGF-1), fattori di crescita meccanica (MGFs);**
- 3. gonadotropina (LH, hCG);**
- 4. Insulina;**
- 5. Corticotropina.**

Salvo nei casi in cui lo sportivo sia in grado di dimostrare che la concentrazione era dovuta ad uno stato fisiologico o patologico, si riterrà che un campione contiene una sostanza vietata (in base alla lista di cui sopra) quando la concentrazione di sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker e/o di qualunque altro rapporto pertinente nel campione dello sportivo superi i valori normalmente riscontrati nell'uomo tanto da rendere improbabile una produzione endogena normale.

Inoltre, la presenza di sostanze con analoga struttura chimica o uno o più effetti biologici analoghi, di marker diagnostici o di fattori di rilascio di un ormone incluso nell'elenco di cui sopra, o di qualunque altro risultato che indichi che la sostanza individuata è di origine esogena sarà evidenziata come risultato anomalo delle analisi.

S3. BETA-2 AGONISTI

Sono vietati tutti i beta-2-agonisti, inclusi i loro isomeri D e L. Il loro impiego richiede un'autorizzazione all'uso a scopi terapeutici.

In via eccezionale, il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la terbutalina, se utilizzati per via inalatoria per prevenire e/o curare l'asma o la broncocostrizione da sforzo, richiedono un'autorizzazione all'uso a fini terapeutici abbreviata.

Anche nei casi in cui sia stato autorizzato l'uso a fini terapeutici, se il laboratorio ha evidenziato una concentrazione di salbutamolo (libero più glucoronide) superiore a 1000 ng/ml, questo risultato sarà considerato anomalo fintanto che lo sportivo non dimostri che tale risultato anomalo è la conseguenza dell'uso terapeutico di salbutamolo per via inalatoria.

S4. AGENTI CON ATTIVITA' ANTI-ESTROGENICA

Sono vietate le seguenti classi di sostanze anti-estrogene:

1. **Inibitori di aromatasi, tra i quali: anastrozolo, letrozolo, aminoglutetimide, exemestano, formestano, testolactone.**
2. **Modulatori selettivi dei ricettori agli estrogeni, (SERMs) tra cui: raloxifene, tamoxifene, toremifene.**
3. **Altre sostanze anti-estrogene, tra cui : clomifene, ciclofenile, fulvestrante.**

S5. DIURETICI E ALTRI AGENTI OCCULTANTI

Sono vietati i diuretici ed altri agenti occultanti.

Tra gli agenti occultanti figurano:

Diuretici*, epitestosterone, probenecide, inibitori dell'alfa-riduttasi (ad es. dutasteride e finasteride), surrogati di plasma (ad es. albumina, dextran, idroxietilamido).

I diuretici includono:

acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, indapamide, metolazone, spironolactone, tiazide (ad es. bendroflumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide), triamterene, e altre sostanze con struttura chimica analoga o uno o più effetti biologici analoghi.

*L'autorizzazione all'uso a fini terapeutici non è valida se il campione di urina dello sportivo contiene un diuretico individuato in associazione con sostanze vietate ai livelli limite o al di sotto dei livelli limite.

METODI VIETATI

M1. MIGLIORAMENTO DEL TRASFERIMENTO DI OSSIGENO

E vietato quanto segue:

- a. il doping ematico, incluso l'impiego di prodotti ematici autologhi, omologhi o eterologhi, o di globuli rossi di qualunque origine, salvo in caso di trattamento medico.
- b. Il miglioramento artificiale del consumo, del trasporto o del rilascio dell'ossigeno, inclusi ma non a titolo esclusivo i prodotti chimici perfluorati, l'efaproxiral (RSR13) e i prodotti di emoglobina modificata (ad es. i sostituti ematici a base di emoglobina, i prodotti a base di emoglobine reticolari).

M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA

E vietato quanto segue:

La falsificazione, o il tentativo di falsificazione, allo scopo di alterare l'integrità e la validità dei campioni raccolti durante i controlli antidoping.

Questa categoria comprende, non a titolo esclusivo, le trasfusioni intravenose* , la cateterizzazione, la sostituzione dell'urina.

*Salvo nell'ambito legittimo di trattamento medico intensivo, sono vietate le trasfusioni intravenose.

M3. DOPING GENETICO

E vietato l'uso non terapeutico di cellule, geni, elementi genetici, o della modulazione dell'espressione genica, in grado di potenziare le prestazioni sportive.

SOSTANZE E METODI VIETATI DURANTE LE GARE

Oltre alle categorie da S1 a S5 e da M1 a M3 precedentemente definite, sono vietate le seguenti categorie durante le gare:

SOSTANZE VIETATE

S6. STIMOLANTI

Sono vietati i seguenti stimolanti, ivi inclusi i rispettivi isomeri ottici (D- e L-) quando si applicano:

adrafinil, amfepramone, amiphenazolo, amphetamine, amphetaminil, benzphetamine, bromantan, carphedon, cathine*, clobenzorex, cocaine, dimethylamphetamine, ephedrine**, etilamphetamine, etilefrine, famprofazone, fencamfamin, fencamine, fenetylline, fenfluramine, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine, methylamphetamine, methylenedioxyamphetamine, methylenedioxy-methamphetamine, methylephedrine**, methylphenidate, modafinil, nikethamide, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, phendi-metrazine, phenmetrazine, phentermine, prolintane, selegiline, strychnine e altre sostanze con struttura chimica analoga o con effetti biologici analoghi ***.

* la cathine è vietata quando la sua concentrazione nell'urina supera i 5 microgrammi per millilitro.

** l'ephedrine e la methylephedrine sono vietate quando le rispettive concentrazioni nell'urina superano i 10 microgrammi per millilitro.

*** Le sostanze segnalate nei Programmi di monitoraggio 2005 (bupropione, caffeina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrol, pseudoefedrina, sinefrina) non sono considerate sostanze vietate.

NOTA: L'adrenalina, associata ad agenti anestetici locali, o in preparati ad uso topico (ad esempio per via nasale o oftalmologia) non è vietata.

S7. NARCOTICI

Sono vietati i seguenti narcotici :

buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl e i suoi derivati, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, pethidine.

S.8 CANNABINOIDI

Sono vietati i cannabinoidi (es. hashish, marijuana).

S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI

Sono vietati tutti i glucocorticosteroidi quando somministrati per via orale, rettale, intravenosa o intramuscolare. Il loro impiego richiede il rilascio di un'autorizzazione all'uso a fini terapeutici. Qualunque altra via di somministrazione richiede un'autorizzazione abbreviata all'uso a fini terapeutici.

Non sono vietati i preparati dermatologici.

SOSTANZE VIETATE IN ALCUNI SPORT

P1. ALCOL

L'alcol (etanolo) è vietato unicamente durante le competizioni per i seguenti sport. L'individuazione sarà effettuata tramite etilometri e/o analisi del sangue. La soglia di violazione è specificata tra parentesi.

- Aeronautica (FAI) (0,20 g/L)
- Automobilismo (FIA) (0,10 g/L)
- Biliardo (WCBS) (0,20 g/L)
- Bocce (CMSB) (0,10 g/L)
- Karate (WKF) (0,10 g/L)
- Motociclismo (FIM) (0,00 g/L)
- Pentatlon moderno per le discipline in cui è previsto il tiro (UIPM) (0,10 g/L)
- Sci (FIS) (0,10 g/L)
- Tiro con l'arco (FITA) (0,10 g/L)

P2. BETA-BLOCCANTI

Salvo quanto diversamente indicato, i beta-bloccanti sono vietati unicamente in gara nei seguenti sport:

- Aeronautica (FAI)
- Automobilismo (FIA)
- Biliardo (WCBS)
- Bob (FIBT)
- Bocce (CMSB)
- Bridge (FMB)
- Curling (WCF)
- Scacchi (FIDE)
- Ginnastica (FIG)
- Lotta (FILA)
- Motociclismo (FIM)
- Nuoto (FINA) nel subacqueo e nuoto sincronizzato
- Pentatlon moderno (UIPM) per le discipline in cui è previsto il tiro
- Birilli (FIQ)
- Sci (FIS) per le gare di salto e lo snowboard free style

- Tiro con l'arco (ISSF) (vietati anche fuori gara)
- Vela (ISAF) unicamente per i timonieri in match racing
- Tiro al piattello (ISSF) proibito anche fuori competizione.

Tra i beta-bloccanti sono da includere, ma non a titolo esclusivo:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

SOSTANZE SPECIFICHE *

Le "sostanze specifiche" * sono elencate qui di seguito:

ephedrine, L-methylamphetamine, methylephedrine; cannabinoidi; tutti i Beta-2 Agonists per inalazione, eccetto clenbuterol; probenecid; tutti i glucocorticosteroidi; tutti i BetaBloccanti; alcol.

* "La Lista delle sostanze proibite può individuare sostanze specifiche che possono provocare una violazione non intenzionale dei regolamenti antidoping a causa della loro diffusa presenza nei medicinali, o che hanno meno probabilità di essere utilizzate con successo come agenti dopanti". La violazione delle regole anti-doping legata a tali sostanze può comportare una sanzione ridotta a condizione che lo "... sportivo sia in grado di stabilire che non ha utilizzato tale sostanza con l'intento di migliorare la sua prestazione sportiva...".

Allegato II

STANDARD DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO A FINI TERAPEUTICI

Tratto dallo "STANDARD INTERNAZIONALE DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO A FINI TERAPEUTICI" dell'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA); in vigore al 1° gennaio 2005

4.0 Criteri di autorizzazione all'uso a fini terapeutici

L'autorizzazione all'uso a fini terapeutici (AUT) può essere concessa ad uno sportivo affinché egli possa utilizzare una sostanza o metodo vietati inclusi nella Lista dei divieti. La richiesta di AUT sarà esaminata da un Comitato per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici (CAUT). Il CAUT sarà nominato da un'organizzazione antidoping. L'autorizzazione sarà concessa unicamente nel rigoroso rispetto dei seguenti criteri:

[**Commenti:** Il presente standard si applica a tutti gli sportivi definiti tali in base al Codice e ad esso soggetti, ivi inclusi gli sportivi diversamente abili. Il presente standard sarà applicato in base alle condizioni individuali. Ad esempio, l'autorizzazione giustificata per uno sportivo diversamente abile può non essere tale per altri sportivi.]

4.1 Lo sportivo deve presentare una domanda di AUT almeno 21 giorni prima della sua partecipazione ad una manifestazione.

4.2 La salute dello sportivo sarebbe gravemente pregiudicata se la sostanza o metodo vietati non fossero somministrati nel quadro del trattamento di uno stato patologico acuto o cronico.

4.3 L'uso terapeutico della sostanza o del metodo non dovrà comportare alcun miglioramento prestazione se non quello ascrivibile al ripristino di uno stato di salute normale a seguito del trattamento di uno stato patologico conclamato. L'uso di qualunque sostanza o metodo vietato per aumentare i livelli naturalmente bassi di ormoni endogeni non è considerato un intervento terapeutico accettabile.

4.4 Non devono esistere alternative terapeutiche ragionevoli che possano sostituirsi alla sostanza o al metodo normalmente vietati.

4.5 La necessità di utilizzare la sostanza o metodo normalmente vietati non deve essere una conseguenza parziale o totale dell'impiego precedente non terapeutico di sostanze incluse nella Lista dei divieti.

4.6 L'AUT sarà annullata dall'organizzazione che l'ha concessa qualora:

- a. lo sportivo non si conformi immediatamente a qualunque richiesta o condizione imposta dall'organizzazione antidoping che ha concesso l'autorizzazione.
- b. Il periodo di autorizzazione all'uso a fini terapeutici sia scaduto;
- c. Lo sportivo sia informato del fatto che l'AUT è stata annullata dall'organizzazione antidoping.

[**Commento:** Ciascuna AUT avrà una durata precisa definita dal CAUT. E' possibile che un'AUT sia scaduta o sia stata annullata e che la sostanza vietata coperta dall'AUT sia ancora presente nell'organismo dello sportivo. In tal caso, l'organizzazione antidoping che procede all'inchiesta sul risultato anomalo tenterà di stabilire se il risultato sia compatibile con la data di scadenza o annullamento dell'AUT.]

4.7 La richiesta di AUT non può essere approvata a titolo retroattivo, ad eccezione dei seguenti casi:

- a. emergenza medica o trattamento di una condizione patologica acuta, o
- b. se a causa di circostanze eccezionali il richiedente non ha avuto tempo o possibilità sufficienti di presentare, o il CAUT di esaminare, una domanda prima del controllo antidoping.

[**Commento:** le emergenze mediche o le condizioni patologiche acute che richiedano la somministrazione di una sostanza normalmente vietata prima che possa essere presentata una domanda di AUT sono rare. Allo stesso modo, le circostanze che richiedono un esame rapido di una domanda di AUT a causa dell'imminenza della gara sono poco frequenti. Le organizzazioni antidoping che rilasciano le AUT dovrebbero disporre di procedure interne che consentano di far fronte a tali situazioni].

5.0 Riservatezza delle informazioni

5.1 Il richiedente deve autorizzare per iscritto la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del CAUT e, se del caso, ad altri esperti medici e scientifici indipendenti, o al personale coinvolto nella gestione, revisione o nelle procedure d'appello delle AUT. Qualora sia necessario fare appello ad esperti indipendenti, questi ultimi riceveranno tutti i dettagli della domanda, senza l'indicazione dell'identità dello sportivo interessato. Lo sportivo richiedente dovrà inoltre dare il suo consenso scritto per permettere ai membri del CAUT di comunicare le loro conclusioni alle altre organizzazioni antidoping interessate, in virtù del Codice.

5.2 I membri dei CAUT e l'amministrazione dell'organizzazione antidoping interessata svolgeranno le loro attività nella più totale riservatezza. Tutti i membri di un CAUT e tutto il personale coinvolto firmeranno una clausola di riservatezza. In particolare, le seguenti informazioni saranno strettamente riservate:

- a. Tutte le informazioni o dati medici forniti dallo sportivo e dal suo medico curante.
- b. Tutti i particolari della domanda, ivi compreso il nominativo del medico coinvolto nel processo.

Qualora uno sportivo si opponga alle richieste del CAUT o del CAUT dell'AMA volte ad ottenere informazioni riguardanti la sua salute, egli dovrà avvisare per iscritto il suo medico curante. A seguito di tale decisione, lo sportivo non otterrà l'approvazione o il rinnovo di un AUT.

6.0 Comitati per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici (CAUT)

I CAUT saranno costituiti e agiranno conformemente alle seguenti direttive:

6.1 I CAUT saranno formati da almeno tre medici con esperienza nel campo della cura e del trattamento degli sportivi, nonché solide conoscenze e una pratica consolidata nel campo della medicina clinica e sportiva. Al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni, la maggioranza dei membri non dovrebbe ricoprire incarichi ufficiali nell'organizzazione antidoping del CAUT. Tutti i membri del CAUT dovranno firmare una dichiarazione di non conflitto di interessi. Per le domande di AUT relative a sportivi diversamente abili, uno almeno dei membri del CAUT dovrà avere un'esperienza specifica nel campo della cura degli sportivi diversamente abili.

6.2 I membri di un CAUT possono richiedere il parere di esperti medici o scientifici che essi reputano adeguati nell'analisi delle argomentazioni di qualunque richiesta di AUT.

6.3 Il CAUT dell'AMA sarà costituito secondo i criteri di cui all'articolo 6.1. Il CAUT dell'AMA è istituito al fine di riesaminare, su propria iniziativa, le decisioni delle organizzazioni antidoping. Su richiesta di qualunque sportivo che si sia visto rifiutare un'AUT, il CAUT dell'AMA riesaminerà tale decisione, con l'autorità di rovesciarla in virtù dell'articolo 4.4 del Codice.

7.0 Procedura di domanda di autorizzazione all'uso a fini terapeutici (AUT)

7.1 Un'AUT sarà presa in considerazione solo ad avvenuta ricezione di un modulo di domanda debitamente compilato che deve includere tutti i documenti pertinenti (vedi allegato 1 - modulo per l'AUT). La procedura di domanda dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto dei principi di riservatezza medica.

7.2 Il o i moduli di domanda di AUT dell'allegato 1 potranno essere modificati dalle organizzazioni antidoping in modo da includere ulteriori esigenze a fini di informazione, ma non è possibile eliminare sezioni o articoli dall'allegato 1.

7.3 Il o i moduli di domanda di AUT possono essere tradotti in altre lingue dalle organizzazioni antidoping, ma l'inglese o il francese dovranno rimanere sul o sui moduli.

7.4 Uno sportivo non può presentare una domanda di AUT a più di un'organizzazione antidoping. La domanda deve precisare lo sport praticato dallo sportivo e, se del caso, la sua disciplina e la sua posizione o il suo ruolo particolare.

7.5 La domanda deve includere qualunque richiesta in corso e/o precedente di autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati, l'organismo presso il quale è stata depositata la richiesta e la decisione adottata da tale organismo.

7.6 La domanda deve includere un'anamnesi medica chiara e dettagliata con i risultati di tutti gli esami, analisi di laboratorio o indagini diagnostiche per immagini collegate alla domanda.

7.7 Tutti gli esami complementari e pertinenti, le ricerche supplementari o le indagini diagnostiche per immagini, richiesti dall'organizzazione antidoping saranno effettuati a spese del richiedente o della sua federazione nazionale responsabile.

7.8 La domanda deve includere il certificato di un medico curante qualificato che confermi la necessità della sostanza o metodo vietato nel trattamento dello sportivo e che spieghi perché non si può o non si potrebbe utilizzare un'alternativa terapeutica autorizzata per il trattamento della sua condizione.

7.9 La posologia, la frequenza, la modalità e la durata della somministrazione della sostanza o del metodo normalmente vietati dovranno essere specificate.

7.10 Le decisioni del CAUT dovrebbero essere rese entro un termine di 30 giorni a partire dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria e dovranno essere trasmesse per iscritto allo sportivo dall'organizzazione antidoping interessata. Quando un'AUT è stata concessa ad uno sportivo che fa parte del gruppo di riferimento di sportivi sottoposti ai controlli, lo sportivo e l'AMA riceveranno al più presto un certificato di approvazione che include le informazioni relative alla durata dell'autorizzazione e tutte le condizioni legate a tale AUT.

7.11 a. Nel ricevere una domanda di riesame da parte di uno sportivo, il CAUT dell'AMA avrà facoltà, come previsto nell'articolo 4.4 del Codice, di rovesciare una decisione relativa ad un'AUT concessa da un'organizzazione antidoping. Lo sportivo fornirà al CAUT dell'AMA tutte le informazioni presentate con la domanda di AUT inizialmente indirizzata all'organizzazione antidoping, e verserà presso l'AMA una quota richiesta. Fintanto che il processo di revisione non sia concluso, la decisione iniziale rimarrà in vigore. Il processo non dovrebbe durare oltre 30 giorni a partire dalla ricezione delle informazioni dal parte dell'AMA.

b. L'AMA può avviare un riesame in qualunque momento. Il CAUT dell'AMA dovrà finalizzare la revisione entro 30 giorni.

7.12 Qualora la decisione relativa alla concessione di un'AUT sia rovesciata a seguito del riesame, tale cambiamento non avrà effetti retroattivi e non annullerà i risultati dello sportivo durante il periodo nel quale è stata concessa l'AUT, e entrerà in vigore non oltre 14 giorni dopo che lo sportivo ne sarà stato informato.

8.0 Procedura abbreviata di domanda di autorizzazione all'uso a fini terapeutici (AUTA):

8.1 Si riconosce che alcune sostanze che fanno parte della Lista delle sostanze vietate sono utilizzate per trattare stati patologici frequentemente riscontrati presso la popolazione sportiva. In tali casi, non è richiesta alcuna domanda dettagliata come previsto alle sezioni 4 e 7. Di conseguenza, si istituisce una procedura abbreviata di domanda di AUT.

8.2 Le sostanze e metodi vietati che possono essere oggetto di procedura abbreviata sono strettamente limitati ai beta-2 agonisti (formoterol, salbutamol, salmeterol e terbutalina) per via inalatoria, e ai glucocorticosteroidi con modalità di somministrazione non sistemiche.

8.3 Al fine di ottenere l'autorizzazione all'uso di una delle sostanze sopraelencate, lo sportivo dovrà fornire all'organizzazione antidoping un certificato medico che giustifichi l'esigenza terapeutica. Tale certificato medico, ai sensi dell'allegato 2, deve specificare la diagnosi, il nome del medicinale, la posologia, la modalità di somministrazione e la durata del trattamento. Se possibile, gli esami effettuati per stabilire la diagnosi dovranno essere indicati (senza specificare i risultati né i dettagli).

8.4 La procedura abbreviata implica quanto segue:

- a. L'autorizzazione all'uso di sostanze vietate sottoposta a procedura abbreviata entra in vigore dal momento della ricezione di una domanda completa da parte dell'organizzazione antidoping. Le domande incomplete saranno restituite al richiedente.
- b. Dietro ricezione di una domanda completa, l'organizzazione antidoping informerà rapidamente lo sportivo. La federazione internazionale dello Sportivo, la sua federazione nazionale nonché l'organizzazione nazionale antidoping saranno altresì debitamente avvisate. L'organizzazione antidoping avviserà l'AMA unicamente quando la domanda pervenga da uno sportivo di livello internazionale.
- c. Una domanda di AUTA non può essere approvata retroattivamente, tranne nei seguenti casi:
 - urgenza medica o trattamento di una condizione patologica acuta, o
 - se, a causa di circostanze eccezionali, siano mancati il tempo o le possibilità sufficienti al richiedente per presentare, o al CAUT per ricevere, una domanda prima del controllo antidoping.

8.5 a. Un riesame da parte del CAUT dell'organizzazione o del CAUT dell'AMA può essere avviato in qualunque momento durante il periodo di validità di un'AUTA.

b. Se lo sportivo richiede un riesame del rifiuto di un'AUTA, il CAUT dell'AMA potrà richiedere allo sportivo di fornire le necessarie informazioni mediche supplementari, a spese dello sportivo.

8.6 Un'AUTA può essere annullata dal CAUT o dal CAUT dell'AMA in qualunque momento. Lo sportivo, la sua federazione internazionale e qualunque organizzazione antidoping interessata ne saranno immediatamente avvisati.

8.7 L'annullamento avrà effetto non appena lo sportivo sarà stato informato della decisione. Tuttavia, lo sportivo potrà presentare una domanda di AUT secondo le modalità previste alla sezione 7.

9.0 Centro d'informazione

9.1 Le organizzazioni antidoping devono fornire all'AMA tutte le AUT, nonché tutta la documentazione di supporto conformemente alla sezione 7.

9.2 Per quanto attiene alle AUTA, le organizzazioni antidoping forniranno all'AMA le domande mediche presentate dagli sportivi di livello internazionale conformemente alla sezione 8.4.

9.3 Il centro d'informazione garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche.

**WORLD
ANTI-DOPING
AGENCY**

IL CODICE MONDIALE ANTIDOPING

Versione 3.0

20 febbraio 2003

Indice

INTRODUZIONE

FINALITÀ, AMBITO OPERATIVO E ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING

Il Programma Mondiale Antidoping

Il Codice

Standard internazionali

Modelli di migliore pratica

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING

PARTE PRIMA: CONTROLLO ANTIDOPING

INTRODUZIONE

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DI DOPING

ARTICOLO 2 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING

ARTICOLO 3 PROVE DI DOPING

- 3.1 Onere della prova e grado della prova
- 3.2 Metodi per accertare fatti e presunzioni.

ARTICOLO 4 LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATICHE VIETATE

- 4.1 Pubblicazione e revisione della Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.
15
- 4.2 Sostanze vietate e metodi proibiti secondo la Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.
- 4.3 Criteri per l'inclusione delle sostanze e dei metodi nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate
- 4.4 Uso terapeutico
- 4.5 Programma di monitoraggio

ARTICOLO 5 ESECUZIONE DEI TEST

- 5.1 Pianificazione della ripartizione dei test.
- 5.2 Standard per i test

ARTICOLO 6 ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI

- 6.1 Uso dei laboratori accreditati
- 6.2 Sostanze sottoposte a indagine
- 6.3 Ricerche sui campioni biologici
- 6.4 Standard per l'analisi dei campioni e la rendicontazione.

ARTICOLO 7 GESTIONE DEI RISULTATI

- 7.1 Esame iniziale dei riscontri analitici di positività
- 7.2 Notifica dopo l'esame iniziale
- 7.3 Ulteriore esame del riscontro analitico di positività in conformità con la Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.
- 7.4 Esame di altre violazioni del regolamento antidoping
- 7.5 Principi validi per le sospensioni provvisorie

ARTICOLO 8 DIRITTO A UN EQUO DIBATTIMENTO**ARTICOLO 9 INVALIDAZIONE AUTOMATICA DEI RISULTATI INDIVIDUALI**

24

ARTICOLO 10 SANZIONI INDIVIDUALI

- 10.1 Invalidazione dei risultati di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione del regolamento antidoping
- 10.2 Squalifica per uso di sostanze vietate e metodi proibiti
- 10.3 Sostanze specifiche
- 10.4 Squalifica per altre violazioni del regolamento antidoping
- 10.5 Annullamento o riduzione della squalifica per circostanze eccezionali.
- 10.6 Norme in caso di più violazioni
- 10.7 Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo dei campioni
- 10.8 Inizio del periodo di squalifica
- 10.9 Status giuridico durante la squalifica
- 10.10 Test per la reintegrazione in attività

ARTICOLO 11 CONSEGUENZE PER LE SQUADRE**ARTICOLO 12 SANZIONI CONTRO GLI ORGANISMI SPORTIVI****ARTICOLO 13 APPELLI**

- 13.1 Sentenze impugnabili in appello
- 13.2 Appelli per decisioni su violazioni del regolamento antidoping, conseguenze e sospensioni provvisorie
- 13.3 Appelli contro la concessione o il rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici
34
- 13.4 Appelli contro sentenze sanzionatorie ai sensi della Parte Terza del Codice
34

- 13.5 Appelli contro delibere che sospendono o revocano gli accrediti dei laboratori

ARTICOLO 14 RISERVATEZZA E RENDICONTAZIONE

- 14.1 Informazioni sui riscontri analitici di positività e altre eventuali violazioni del regolamento antidoping
- 14.2 Divulgazione delle informazioni
- 14.3 Informazioni sulla reperibilità dell'Atleta
- 14.4 Rendicontazione statistica
- 14.5 Centro di raccolta delle informazioni sui controlli antidoping

ARTICOLO 15 DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ PER I CONTROLLI ANTIDOPING 36

- 15.1 Esecuzione dei test durante gli eventi sportivi
- 15.2 Test fuori delle competizioni.
- 15.3 Gestione dei risultati, udienze e sanzioni
- 15.4 Reciproco riconoscimento

ARTICOLO 16 CONTROLLI ANTIDOPING PER GLI ANIMALI CHE PARTECIPANO ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE

ARTICOLO 17 LEGGE SULLE PRESCRIZIONI

PARTE SECONDA: FORMAZIONE E RICERCA

ARTICOLO 18 FORMAZIONE

- 18.1 Principio fondamentale e Obiettivo primario.
- 18.2 Programma e attività.
- 18.3 Coordinamento e cooperazione.

ARTICOLO 19 RICERCHE

- 19.1 Obiettivi delle ricerche nel settore antidoping
- 19.2 Tipi di ricerche.
- 19.3 Coordinamento
- 19.4 Procedure di ricerca
- 19.5 Ricerche con sostanze vietate e metodi proibiti.
- 19.6 Uso improprio dei risultati

PARTE TERZA: RUOLI E RESPONSABILITÀ

Articolo 20 ULTERIORI RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI FIRMATARI

- 20.1 Ruoli e responsabilità del Comitato Internazionale Olimpico.

- 20.2 Ruoli e responsabilità del Comitato Paralimpico Internazionale
- 20.3 Ruoli e responsabilità delle Federazioni Internazionali
- 20.4 Ruoli e responsabilità dei Comitati Olimpici Nazionali e dei Comitati Paralimpici Nazionali
- 20.5 Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni antidoping nazionali
- 20.6 Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni di importanti eventi sportivi
- 20.7 Ruoli e responsabilità della WADA

ARTICOLO 21 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI

- 21.1 Ruoli e responsabilità degli Atleti
- 21.2 Ruoli e responsabilità del personale di supporto degli Atleti

ARTICOLO 22 COINVOLGIMENTO DEI GOVERNI

PARTE QUARTA: ADOZIONE, OSSERVANZA, MODIFICA E INTERPRETAZIONE.

ARTICOLO 23 ADOZIONE, OSSERVANZA E MODIFICA

- 23.1 Adozione del Codice
- 23.2 Attuazione del Codice
- 23.3 Termine ultimo per l'adozione e l'attuazione
- 23.4 Controlli sull'osservanza del Codice
- 23.5 Sanzioni per la mancata osservanza del codice
- 23.6 Modifica del Codice
- 23.7 Revoca dell'adozione del Codice

ARTICOLO 24 INTERPRETAZIONE DEL CODICE

APPENDICE 1: DEFINIZIONI

INTRODUZIONE

FINALITÀ, AMBITO OPERATIVO E ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING

Finalità del Programma e del *Codice* Mondiale Antidoping:

- tutelare il diritto fondamentale degli *Atleti* alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l'uguaglianza di tutti gli *Atleti* del mondo e
- garantire l'applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping.

Il Programma Mondiale Antidoping

Il Programma Mondiale Antidoping riunisce tutti gli elementi necessari a garantire l'ottimale armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping nazionali ed internazionali. Il programma si compone dei seguenti elementi principali:

- Livello 1: Il *Codice*
Livello 2: *Standard internazionali*
Livello 3: Modelli di migliore pratica

Il Codice

Il *Codice* rappresenta il documento fondamentale ed universale su cui si basa il Programma Mondiale Antidoping dello sport. La finalità del *Codice* è quella di favorire l'impegno nel campo delle politiche antidoping attraverso l'armonizzazione universale degli elementi fondamentali della lotta al doping. La sua specificità gli consente di armonizzare in modo completo i temi che necessitano di uniformità, mentre il suo carattere generale in ordine ad altre tematiche conferisce flessibilità alle modalità di attuazione dei principi antidoping concordati.

Standard internazionali

Gli *Standard internazionali* relativi ai vari aspetti tecnici e operativi del programma antidoping saranno stabiliti di concerto con i *Firmatari* ed i governi e saranno approvati dalla *WADA*. Gli *Standard internazionali* si prefiggono di armonizzare le *Organizzazioni antidoping* responsabili degli specifici aspetti di natura tecnica ed operativa dei programmi antidoping. Ai fini della conformità al *Codice*, è obbligatorio il rispetto degli *Standard internazionali*. Inoltre, gli *Standard internazionali* potranno essere oggetto di verifiche occasionali a cura del Comitato Esecutivo della *WADA*, previa consultazione con i *Firmatari* ed i governi. Salvo diversa disposizione all'interno

del *Codice*, gli *Standard internazionali* e tutte le relative revisioni, entreranno in vigore alla data indicata negli *Standard internazionali* o nella revisione in questione.

[Nota: gli *Standard internazionali* contengono molti dettagli tecnici necessari ai fini dell'attuazione del *Codice*. Tra questi sono inclusi, a titolo esemplificativo, le modalità dettagliate per la raccolta del campione biologico, le analisi di laboratorio e l'accreditamento dei laboratori, attualmente contenuti nel *Codice Antidoping del Movimento Olimpico (Olympic Movement Anti-Doping Code - "OMADC")*. Pur essendo espressamente integrati nel *Codice* a fini di riferimento, gli *Standard internazionali* verranno elaborati a cura di esperti e inseriti all'interno di documenti tecnici separati, previa consultazione con i Firmatari ed i governi. E' di fondamentale importanza che gli esperti tecnici possano modificare tempestivamente gli *Standard internazionali* senza che ciò richieda eventuali emendamenti al *Codice* o alle norme ed ai regolamenti dei singoli organismi.

Tutti gli *Standard internazionali* applicabili entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2004.]

Modelli di migliore pratica

Al fine di creare soluzioni innovative alle varie problematiche del doping, verranno elaborati modelli di migliore pratica fondati sul *Codice*. I Modelli in questione saranno raccomandati dalla WADA e messi a disposizione dei Firmatari su richiesta di questi ultimi, ma non avranno carattere di obbligatorietà. Oltre a fornire modelli di documentazione in materia di antidoping, la WADA offrirà ai Firmatari anche assistenza formativa.

[Nota: la WADA elaborerà norme e regolamenti antidoping di riferimento personalizzati sulla base delle esigenze di ciascuno dei principali gruppi di Firmatari (ad esempio: federazioni internazionali sport individuali, federazioni internazionali sport a squadre, organizzazioni antidoping nazionali, ecc.) Le norme ed i regolamenti di riferimento, basati sul *Codice* e conformi a quest'ultimo, rappresenteranno gli esempi di migliore pratica più aggiornati e conterranno tutte le informazioni (inclusi i riferimenti agli *Standard Internazionali*) necessarie a svolgere efficientemente il programma antidoping.

Le norme e i regolamenti di riferimento costituiranno un'alternativa a cui potranno attingere i vari organismi. Alcuni di essi potranno scegliere di applicare alla lettera le norme e regolamenti di riferimento e gli altri modelli di migliore pratica. Altri potranno decidere di adottare i modelli senza operare modifiche. Altri ancora potranno scegliere di creare le loro norme e i loro regolamenti, purché conformi ai principi generali ed ai requisiti specifici sanciti dal *Codice*.

Altri documenti di riferimento relativi a parti specifiche del programma antidoping potranno essere creati sulla base delle necessità e delle aspettative generali dei vari organismi. Tali documenti potranno includere: modelli relativi ai programmi antidoping nazionali, gestione dei risultati, procedure dei test (oltre ai requisiti specifici sanciti dagli standard internazionali per le procedure dei controlli) programmi didattici, ecc. Prima di poter essere inclusi nel Programma Mondiale Antidoping, tutti i

modelli di migliore pratica saranno soggetti a revisione e ratifica da parte della WADA.]

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING

I programmi antidoping si prefiggono quale obiettivo la salvaguardia dei valori intrinseci dello sport. Tali valori sono spesso indicati come "spirito sportivo", che rappresenta la vera e propria essenza dello spirito olimpico, ovvero competere con lealtà. Lo spirito sportivo rappresenta la celebrazione dello spirito umano, del corpo e della mente, e si fonda sui seguenti valori:

- Etica, fair play ed onestà
- Salute
- Eccellenza della prestazione
- Carattere ed educazione
- Divertimento e gioia
- Lavoro di gruppo
- Dedizione e impegno
- Rispetto delle norme e delle leggi
- Rispetto per se stessi e per gli altri concorrenti
- Coraggio
- Unione e solidarietà

Il doping è dunque per sua natura contrario allo spirito sportivo.

PARTE PRIMA: CONTROLLO ANTIDOPING

INTRODUZIONE

La Parte Prima del *Codice* espone determinati precetti e principi antidoping che devono essere osservati dagli organismi responsabili dell'adozione, attuazione o imposizione del regolamento antidoping nell'ambito delle rispettive competenze; tali organismi sono, ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paralimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali, le *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* e le *Organizzazioni Nazionali Antidoping*. Tutte questi organismi sono definiti collettivamente come *Organizzazioni antidoping*.

La Parte Prima del *Codice* non sostituisce o elimina la necessità che un regolamento antidoping generale venga adottato da ciascuna delle *Organizzazioni antidoping*. Mentre è fondamentale che le singole *Organizzazioni antidoping* inseriscano testualmente alcune disposizioni della Parte Prima del *Codice* nei rispettivi regolamenti antidoping, altre disposizioni della Parte Prima fissano principi guida obbligatori che tuttavia consentono una certa flessibilità nella formulazione delle regole da parte delle *Organizzazioni antidoping*, o stabiliscono requisiti che devono essere osservati dalle singole *Organizzazioni antidoping* ma non devono essere ripetuti nei rispettivi regolamenti antidoping. I seguenti Articoli, validi ai fini delle attività antidoping perseguite dalle *Organizzazioni antidoping*, devono essere inseriti nei regolamenti delle singole *Organizzazioni antidoping* senza alcuna modifica sostanziale (salvo eventuali modifiche editoriali ininfluenti, necessarie per rendere nelle singole lingue il nominativo dell'organizzazione, la disciplina sportiva, i numeri delle sezioni, ecc.): Articoli 1 (Definizione di doping), 2 (Violazioni del regolamento antidoping), 3 (Prove di doping), 9 (Annullamento automatico dei risultati individuali), 10 (Sanzioni ai singoli *Atleti*), 11 (Conseguenze per le squadre), 13 (Appelli) ad eccezione di 13.2.2, 17 (Statuto delle limitazioni) e Definizioni.

[Nota: ad esempio, per garantire la piena armonizzazione è fondamentale che tutti i Firmatari basino le proprie deliberazioni su un comune elenco di violazioni del regolamento antidoping, sugli stessi criteri per l'acquisizione delle prove e impongano le stesse sanzioni per le stesse violazioni del regolamento antidoping. Le norme sostanziali devono essere identiche, indipendentemente dal fatto che un'udienza si tenga in sede di Federazione Internazionale, a livello nazionale o al cospetto del TAS. D'altro canto, ai fini di un'efficace armonizzazione non è necessario obbligare i Firmatari ad utilizzare un solo criterio di gestione dei risultati o una sola procedura per le udienze. Attualmente vengono impiegate numerose procedure, differenti ma tutte ugualmente efficaci, per la gestione dei risultati e delle udienze nell'ambito delle varie Federazioni Internazionali e nei diversi organismi nazionali. Il Codice non prevede che la gestione dei risultati e le procedure per le udienze vengano condotte in modo assolutamente uniforme; tuttavia, il Codice richiede che le diverse impostazioni dei Firmatari siano conformi ai principi fissati nel Codice.]

Per quanto riguarda l'Articolo 13, il comma 13.2.2. non fa parte delle disposizioni che devono essere adottate alla lettera, in quanto il 13.2.2 definisce principi guida obbligatori che lasciano un certo grado di flessibilità nella formulazione del regolamento da parte dell'organismo responsabile dell'antidoping.]

Il regolamento antidoping, analogamente al regolamento di gara, è un regolamento sportivo che disciplina le condizioni cui attenersi nell'esecuzione di un'attività sportiva. Gli Atleti si impegnano a rispettare il regolamento quale condizione indispensabile per partecipare alle attività sportive. Il regolamento antidoping non è soggetto ai requisiti e ai principi di diritto applicabili alle procedure penali o al diritto del lavoro. I procedimenti e i parametri definiti nel Codice nascono dalle comuni esigenze delle parti che intendono garantire il fair play nello sport, e devono essere osservati da tutti i tribunali e gli organismi giudicanti.

I Partecipanti sono tenuti a rispettare il regolamento antidoping adottato conformemente al Codice dalle rispettive Organizzazioni antidoping. Ciascun Firmatario si impegna a definire norme e procedure affinché tutti i Partecipanti sotto l'autorità del Firmatario e le organizzazioni affiliate siano consapevoli e accettino di essere vincolati dal vigente regolamento antidoping delle rispettive Organizzazioni antidoping.

[Nota: partecipando all'attività sportiva, gli Atleti si impegnano a rispettare i regolamenti di gara delle rispettive discipline. Analogamente, gli Atleti e il personale di supporto degli Atleti sono tenuti a rispettare il regolamento antidoping ai sensi dell'Articolo 2 del Codice in virtù della loro affiliazione o partecipazione alle organizzazioni o manifestazioni sportive disciplinate dal Codice. Ogni Firmatario, tuttavia, si impegna a prendere le misure idonee affinché gli Atleti e il personale di supporto degli Atleti che ricadono sotto la sua autorità rispettino il regolamento antidoping delle rispettive Organizzazioni antidoping.]

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DI DOPING

Con il termine doping si intende il verificarsi di una o più violazioni del regolamento antidoping previste dagli Articoli da 2.1 a 2.8 del Codice.

ARTICOLO 2 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING

[Nota: l'Articolo 2 definisce le circostanze e i comportamenti che costituiscono una violazione del regolamento antidoping. La fase dibattimentale nei casi di doping è basata sul presupposto che una o più di tali norme specifiche siano state violate. Gran parte delle circostanze e dei comportamenti equiparati a violazioni sono elencati nell'OMADC o in altri vigenti regolamenti antidoping.]

Le violazioni del regolamento antidoping sono riportate qui di seguito.

2.1 La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico dell'Atleta.

2.1.1 Ogni *Atleta* deve assicurarsi personalmente di non assumere alcuna *sostanza vietata*. Gli *Atleti* sono ritenuti responsabili dell'assunzione di qualsiasi *sostanza vietata*, nonché dei relativi *metaboliti* o *marker*, rinvenuti nei loro *campioni biologici*. Pertanto, per l'accertamento di una violazione antidoping ai sensi dell'Articolo 2.1 non è indispensabile dimostrare che vi sia dolo, colpa, negligenza o uso consapevole da parte dell'*Atleta*.

[Nota: per quanto attiene alle violazioni antidoping dovute alla presenza di una sostanza vietata (o dei suoi metaboliti o marker), il Codice adotta la regola della responsabilità oggettiva, prevista dall'OMADC e dalla grande maggioranza dei regolamenti antidoping vigenti. In virtù del principio di responsabilità oggettiva, si ha una violazione del regolamento antidoping quando nel campione biologico dell'Atleta si riscontra una sostanza vietata, quindi indipendentemente dal fatto che l'Atleta abbia usato intenzionalmente o no una sostanza vietata, abbia agito con negligenza o sia altrimenti in colpa. Se il campione positivo proviene da un test eseguito durante una competizione, i risultati della suddetta competizioni vengono automaticamente invalidati (Articolo 9 [Annullamento automatico dei risultati individuali]). Tuttavia, l'Atleta ha la possibilità di evitare o ridurre le sanzioni se può dimostrare di non essere in colpa o di avere una responsabilità indiretta (Articolo 10.5 Eliminazione o riduzione del periodo di squalifica per circostanze eccezionali)].

L'applicazione del principio di responsabilità oggettiva in caso di rinvenimento di una sostanza vietata in un campione biologico dell'Atleta, con l'eventualità che le sanzioni possano essere modificate in base a criteri specifici, rappresenta il giusto equilibrio tra una rigorosa esecuzione delle norme antidoping a tutela di tutti gli Atleti "puliti" e il rispetto del principio di equità nei casi eccezionali in cui una sostanza vietata sia stata assunta dall'Atleta senza alcuna colpa o negligenza da parte sua. È importante sottolineare che mentre le violazioni del regolamento antidoping sono definite in base al principio di responsabilità oggettiva, l'imposizione di un determinato periodo di squalifica non è affatto automatica.

La giustificazione logica del principio di responsabilità oggettiva è stata chiarita dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nel caso Quigley contro UIT.

"È vero che la responsabilità oggettiva potrebbe apparire iniqua nei casi, vedasi Q., in cui l'Atleta potrebbe aver assunto alcuni farmaci a seguito di errata etichettatura o suggerimenti ingannevoli di cui l'Atleta non è responsabile, in particolare se l'Atleta si sia improvvisamente ammalato in un paese straniero. Ma in un certo senso è altrettanto "ingiusto" che un Atleta venga colpito da intossicazione alimentare alla vigilia di un'importante competizione. Eppure, il regolamento di gara non verrebbe affatto alterato per annullare tale ingiustizia. Così come la competizione non viene rinviata in attesa che l'Atleta si riprenda, così il divieto relativo alle sostanze vietate non viene cancellato nell'eventualità che esse vengano assunte accidentalmente. Le situazioni di gara, come quelle della vita in generale, possono dar luogo a varie forme di ingiustizia, sia per casualità che per negligenza di soggetti non responsabili, a cui la legge non può porre rimedio.

Da un punto di vista politico, inoltre, non sembra auspicabile provocare intenzionalmente un'ingiustizia a danno di tutti i concorrenti per rimediare a un'ingiustizia subita accidentalmente da un individuo. È questo che accadrebbe se venisse tollerata l'assunzione casuale di sostanze vietate a carattere dopante. Inoltre, è probabile che in molti casi anche l'abuso intenzionale sfuggirebbe alle sanzioni per l'impossibilità di dimostrare l'intento doloso. È assodato che per dimostrare l'esistenza di un preciso intento si renderebbero necessarie costose vertenze legali che potrebbero paralizzare finanziariamente le federazioni - in particolare quelle dotate di scarse risorse - nella loro lotta al doping".]

2.1.2 Fatta eccezione per le sostanze per cui la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* stabilisce un quantitativo limite, la semplice presenza di una sostanza vietata, o dei suoi metaboliti o marker, nel campione biologico di un *Atleta* costituisce di per sé una violazione del regolamento antidoping.

2.1.3 In deroga al principio generale stabilito dall'Articolo 2.1, la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* può definire alcuni criteri specifici per valutare le sostanze vietate che possono essere prodotte anche per via endogena.

[Nota: ad esempio, l'elenco delle sostanze vietate può considerare doping un rapporto T/E (Testosterone/Epitestosterone) superiore a sei (6) a uno (1), salvo il caso in cui un'analisi longitudinale dei risultati dei test effettuati prima o dopo dall'Organizzazione antidoping dimostri l'esistenza di un rapporto elevato per cause naturali, o l'Atleta dimostri altrimenti che il rapporto elevato è il risultato di una condizione fisiologica o patologica.]

2.2 Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito

2.2.1 Il successo o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituiscono un elemento essenziale. È sufficiente che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia cercato di usarli per commettere una violazione del regolamento antidoping.

[Nota: il divieto dell'uso è stato esteso ulteriormente rispetto al testo dell'OMADC fino a includere sia le sostanze vietate che i metodi proibiti. Questa integrazione fa sì che non sia necessario indicare specificamente "l'ammissione dell'uso" come una violazione del regolamento antidoping. L'uso, infatti, può essere dimostrato tramite confessione, testimonianza di terzi o altre prove.

Dimostrare il "tentativo di uso" di una sostanza vietata richiede che venga comprovato il proposito dell'Atleta. Il fatto che debba esservi un preciso proposito per dimostrare l'esistenza di questa particolare violazione del regolamento antidoping non compromette il principio di responsabilità oggettiva stabilito per le violazioni dell'Articolo 2.1 e l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

Non si ha violazione del regolamento antidoping se un Atleta assume fuori delle competizioni una sostanza vietata che non sia espressamente proibita fuori delle competizioni.]

2.3 Rifiutare o omettere, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità con il vigente regolamento antidoping, o sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici.

[Nota: l'omissione o il rifiuto di sottoporsi al prelievo dei campioni previa notifica sono sanzionati in quasi tutti i vigenti regolamenti antidoping. Il presente Articolo espande tale norma generale fino a sanzionare i comportamenti tesi a "sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni". Pertanto, si ha una violazione del regolamento antidoping qualora venga accertato che un Atleta si sottrae ai test condotti da un commissario addetto ai controlli antidoping. Una violazione per "rifiuto o omissione di sottoporsi al prelievo dei campioni" può essere dovuta a una precisa intenzione o a negligenza dell'Atleta, mentre "sottrarsi" al prelievo del campione contempla necessariamente un preciso intento da parte dell'Atleta.]

2.4 Violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai test fuori delle competizioni, incluse la mancata comunicazione di informazioni utili per la reperibilità e la mancata esecuzione di test richiesti in conformità con le norme vigenti.

[Nota: i test senza preavviso fuori delle competizioni rappresentano la forma più efficace di controllo antidoping. In assenza di precise informazioni sulla reperibilità dell'Atleta, tali test risultano inefficaci e a volte impossibili. Questo Articolo, che in genere non è inserito in gran parte dei vigenti regolamenti antidoping, prevede che gli Atleti prescelti per i test fuori delle competizioni siano tenuti a fornire e aggiornare le informazioni sulla loro reperibilità in modo che possano essere contattati per i test senza preavviso fuori delle competizioni. Le "condizioni applicabili" sono stabilite dalla Federazione Internazionale dell'Atleta e dall'Organizzazione nazionale antidoping per lasciare una certa flessibilità, in considerazione delle varie circostanze incontrate nei differenti sport e paesi.]

2.5 Manomissione, o tentativo di manomissione, di una parte qualsiasi dei controlli antidoping.

[Nota: questo Articolo proibisce qualsiasi comportamento che turbi le procedure dei controlli antidoping pur non essendo incluso nella definizione di metodi proibiti. Ad esempio, alterare i numeri identificativi su un modulo dei controlli antidoping durante i test o rompere il flacone B al momento del prelievo del campione B.]

2.6 Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti:

2.6.1 Possesso da parte di un Atleta in qualsivoglia momento o luogo di una sostanza vietata nei test fuori delle competizioni o di un metodo proibito, salvo l'Atleta possa dimostrare che il possesso è dovuto a un uso terapeutico consentito in virtù dell'Articolo 4.4 (Uso terapeutico) o ad altro giustificato motivo.

2.6.2 *Possesso* da parte del *personale di supporto degli Atleti* di una sostanza che è vietata nei *test fuori delle competizioni* o di un *metodo proibito*, in relazione a un *Atleta*, una competizione o un allenamento, salvo il personale possa dimostrare che il *possesso* è dovuto a un uso terapeutico consentito in virtù dell'Articolo 4.4 (Uso terapeutico) o ad altro giustificato motivo.

2.7 *Traffico illegale* di sostanze vietate o metodi proibiti.

2.8 Somministrazione o tentata somministrazione di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* a un *Atleta*, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma in riferimento a una violazione o tentata violazione del regolamento antidoping.

ARTICOLO 3 PROVE DI DOPING

■ 3.1 Onere della prova e grado della prova

L'*Organizzazione antidoping* ha l'onere di stabilire se è stata commessa una violazione del regolamento antidoping. Il criterio guida è se l'*Organizzazione antidoping* ha accertato una violazione del regolamento antidoping che risponda ai requisiti dibattimentali, tenuto conto della gravità delle accuse presentate. Il grado di prova richiesto è comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Quando il *Codice* affida l'onere della prova all'*Atleta* o ad altra *Persona* responsabile di una violazione del regolamento antidoping per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze, il grado di prova sarà basato sulla valutazione delle probabilità.

[Nota: il grado di prova necessario secondo l'*Organizzazione antidoping* è comparabile al grado richiesto in numerosi paesi per i casi di negligenza professionale. Questo grado di prova è stato ampiamente utilizzato nelle corti e nei tribunali per i casi di doping: vedi, ad esempio, la sentenza del TAS in N., J., Y., W. contro FINA, TAS 98/208, 22 dicembre 1998.]

■ 3.2 Metodi per accertare fatti e presunzioni.

I fatti correlati alle violazioni del regolamento antidoping possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile, inclusa l'ammissione di colpevolezza. Nei casi di doping vengono applicate le seguenti regole di ammissibilità delle prove:

3.2.1 Si presume che i laboratori accreditati dalla *WADA* (Agenzia Mondiale Antidoping) abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei *campioni* biologici conformemente agli *Standard internazionali* per le analisi di laboratorio. L'*Atleta* può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una violazione degli *Standard internazionali*.

Se l'*Atleta* confuta il precedente assunto dimostrando che vi è stata una violazione degli *Standard internazionali*, l'*Organizzazione antidoping* è tenuta a dimostrare che tale violazione non è all'origine del *riscontro analitico di positività*.

[Nota: all'Atleta spetta l'onere di dimostrare, mediante preponderanza delle prove, che è stata commessa una violazione degli Standard internazionali. Se l'Atleta riesce nel suo intento, spetta all'Organizzazione antidoping l'onere di convincere l'organo giudicante che detta violazione non ha inficiato il risultato del test.]

3.2.2 Se l'inosservanza degli *Standard internazionali* sui *test* non ha causato un *riscontro analitico di positività* o un'altra violazione del regolamento antidoping, i risultati devono essere considerati validi. Se l'*Atleta* dimostra che l'inosservanza degli *Standard internazionali* si è verificata durante l'*esecuzione dei test*, spetta all'*Organizzazione antidoping* l'onere di dimostrare che tale inosservanza non ha determinato il *riscontro analitico di positività* né costituisce l'elemento sostanziale della violazione del regolamento antidoping.

ARTICOLO 4 LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATICHE VIETATE

■ 4.1 Pubblicazione e revisione della Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.
La *WADA* provvederà a pubblicare, ogniqualvolta sia necessario e almeno a scadenza annuale, la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* come uno *Standard Internazionale*. La bozza della *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* con le relative revisioni verrà trasmessa quanto prima a tutti i *Firmatari* e ai governi affinché possano esprimere il loro parere in merito. Gli aggiornamenti annuali della *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* e le relative revisioni verranno distribuiti prontamente dalla *WADA* ai *Firmatari* e ai governi e saranno pubblicati sul sito Web della *WADA*; inoltre, ogni *Firmatario* è tenuto a prendere le misure opportune per distribuire la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* ai rispettivi membri e affiliati. Il regolamento di ogni *Organizzazione antidoping* deve specificare, salvo diverse indicazioni contenute nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* o nelle revisioni, che la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* e le revisioni entrano in vigore, conformemente al regolamento dell'*Organizzazione antidoping*, tre mesi dopo la pubblicazione della suddetta *Lista* da parte della *WADA* senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte dell'*Organizzazione antidoping*.

[Nota: la Lista delle sostanze e delle pratiche vietate viene rivista e pubblicata in modo sollecito ogniqualvolta insorga la necessità. Tuttavia, per garantire assoluta trasparenza, ogni anno viene pubblicata comunque una nuova lista, anche se non sono stati introdotti cambiamenti. Questa prassi del CIO, che prevede la pubblicazione di una nuova lista ogni gennaio, ha il vantaggio di evitare qualsiasi confusione su quale lista sia la più recente. A tal fine, la WADA espone sempre sul suo sito Web la versione più recente della Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.]

È previsto che i regolamenti antidoping debitamente emendati e adottati dalle Organizzazioni antidoping in conformità con il Codice non entrino in vigore fino al 1° gennaio 2004, con la pubblicazione della prima Lista delle sostanze e delle pratiche vietate adottata dalla WADA. L'OMADC rimane in vigore fin quando il Codice non verrà approvato dal Comitato Internazionale Olimpico.]

- 4.2 Sostanze vietate e metodi proibiti secondo la Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.

La *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* comprende sia le sostanze e i metodi espressamente proibiti perché costituiscono sempre e comunque doping (sia durante che dopo le competizioni), in quanto possono incrementare le prestazioni nelle future competizioni o possono agire come agenti mascheranti, sia le sostanze e i metodi proibiti solo durante le competizioni. Su raccomandazione di una Federazione Internazionale, la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* può essere integrata dalla *WADA* in funzione di una determinata disciplina sportiva. Le sostanze vietate e i metodi proibiti possono essere inclusi nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* in base alla loro classe (ad es. agenti anabolizzanti), o facendo riferimento a una specifica sostanza o a un determinato metodo.

[Nota: esiste una sola Lista delle sostanze e delle pratiche vietate. Le sostanze vietate sempre e comunque includono gli agenti mascheranti e le sostanze che, se assunte durante l'allenamento, possono aumentare le prestazioni a lungo termine, come gli anabolizzanti. Le sostanze e i metodi riportati nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate sono proibiti durante le competizioni. La differenza tra le sostanze testate durante le competizioni e quelle testate fuori delle competizioni viene recepita dall'OMADC.]

Può esistere un solo documento denominato "Lista delle sostanze e delle pratiche vietate". La WADA può aggiungere ulteriori sostanze o metodi alla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate per determinati sport (ad esempio, includendo i beta-bloccanti nel tiro a segno), ma tali integrazioni devono trovare riscontro anche nell'unica Lista delle sostanze e delle pratiche vietate. Elencare tutte le sostanze vietate in una sola lista permette di evitare l'attuale confusione in ordine all'identificazione di quali sostanze siano proibite in quali discipline sportive. Le singole discipline non possono chiedere alcuna esenzione dalla lista base delle sostanze proibite (ad esempio, cancellando gli anabolizzanti dalla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate per le "discipline mentali"). Il fondamento di tale decisione è che esistono alcuni agenti dopanti essenziali che qualunque Persona che si definisca Atleta non dovrebbe in alcun modo assumere.]

- 4.3 Criteri per l'inclusione delle sostanze e dei metodi nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.

La *WADA* prende in considerazione i seguenti criteri nel decidere se includere una sostanza o un metodo nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*.

4.3.1 Una sostanza o un metodo possono essere inseriti nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* se la *WADA* accerta che la sostanza o il metodo rispondono ad almeno due dei seguenti tre criteri:

4.3.1.1 evidenze mediche o scientifiche, riscontri farmacologici o esperienze da cui risulti che la sostanza o il metodo possono aumentare o aumentano le prestazioni sportive;

4.3.1.2 evidenze mediche o scientifiche, riscontri farmacologici o esperienze da cui risulti che l'uso della sostanza o del metodo costituisce un rischio reale o potenziale per l'Atleta;

4.3.1.3 delibera della WADA, in virtù della quale l'uso della sostanza o del metodo viene equiparato a una violazione dello spirito sportivo descritto nell'Introduzione del Codice.

4.3.2 Una sostanza o un metodo possono essere inseriti nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* se la WADA accerta che sussistono evidenze mediche o scientifiche, riscontri farmacologici o esperienze da cui risulti che la sostanza o il metodo possono mascherare l'uso di altre *sostanze vietate* e altri *metodi proibiti*.

[Nota: una sostanza può essere inclusa nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* se è un agente mascherante o risponde a due dei seguenti tre criteri: (1) può aumentare o aumenta le prestazioni sportive; (2) rappresenta un rischio reale o potenziale per la salute; o (3) è contraria allo spirito sportivo. Nessuno dei tre criteri di per sé costituisce motivo sufficiente per aggiungere una sostanza alla *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*. Se l'unico criterio fosse la capacità di incrementare le prestazioni, verrebbero considerati doping l'allenamento fisico e mentale, la carne rossa, il carico di carboidrati e l'allenamento in altura. Il rischio per la salute comprende anche il fumo di sigaretta. Ma anche richiedere tutti e tre i criteri potrebbe risultare inefficace. Ad esempio, il ricorso alla tecnologia del trasferimento genetico per incrementare drasticamente le prestazioni sportive dovrebbe essere proibito in quanto contrario allo spirito sportivo anche se non è dannoso. Analogamente, l'abuso potenzialmente dannoso di determinate sostanze senza alcuna giustificazione terapeutica, in base all'errata convinzione che possano incrementare le prestazioni, è sicuramente contrario allo spirito sportivo, indipendentemente dalla realizzazione o meno dell'incremento di prestazioni.]

4.3.3 La decisione della WADA in merito alle *sostanze vietate* e ai *metodi proibiti* da inserire nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* ha valore definitivo e non può essere oggetto di alcuna contestazione da parte di Atleti o Persone in ordine al fatto che la sostanza o il metodo non sono agenti mascheranti, non possono incrementare le prestazioni, non costituiscono un rischio per la salute o non violano lo spirito sportivo.

[Nota: la questione se una sostanza risponda ai criteri elencati all'Articolo 4.3 (Criteri per l'inclusione delle sostanze e dei metodi nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*) in un determinato caso non può essere portata a difesa in una violazione al regolamento antidoping. Ad esempio, non si può sostenere che la sostanza vietata rinvenuta in un campione biologico non avrebbe incrementato le prestazioni di quella determinata disciplina sportiva. Al contrario, si ha un caso di doping quando una sostanza inclusa nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* viene rinvenuta in campione biologico dell'Atleta. Un principio identico è previsto anche dall'OMADC.]

4.4 Uso terapeutico

La WADA adotta uno *Standard internazionale* per la concessioni delle esenzioni a fini terapeutici.

Ogni Federazione Internazionale è tenuta ad assicurare per gli *Atleti di livello internazionale* o per qualsiasi altro *Atleta* iscritto a un *evento internazionale* l'applicazione di una procedura in virtù della quale gli *Atleti* affetti da una patologia medica documentata che richieda l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* possano richiedere la relativa esenzione a fini terapeutici. Ogni *Organizzazione antidoping nazionale* è tenuta ad assicurare, per tutti gli *Atleti* entro la sua giurisdizione che non siano *Atleti di livello internazionale*, l'applicazione di una procedura in virtù della quale gli *Atleti* affetti da una patologia medica documentata che richieda l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* possano richiedere la relativa esenzione a fini terapeutici. Tali richieste devono essere valutate in conformità con lo *Standard internazionale* per l'uso terapeutico. Le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping nazionali* riferiranno quanto prima alla WADA in ordine alla concessione di esenzioni a fini terapeutici agli *Atleti di livello internazionale* o agli *Atleti di livello nazionale* inseriti tra i nominativi registrati per i test dell'*Organizzazione antidoping nazionale*.

La WADA, di propria iniziativa, può riesaminare la concessione delle esenzioni a fini terapeutici agli *Atleti di livello internazionale* o agli *Atleti di livello nazionale* inclusi tra i nominativi registrati per i test dell'*Organizzazione antidoping nazionale*. La WADA inoltre ha facoltà di riesaminare le istanze presentate dagli *Atleti* cui sia stata negata l'esenzione a fini terapeutici. La WADA può revocare la decisione nel caso in cui accerti che la concessione o il rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici non risponde allo *Standard internazionale* per tali esenzioni.

[Nota: è necessario armonizzare le procedure per la concessione delle esenzioni a fini terapeutici. Gli *Atleti* che fanno uso di sostanze proibite prescritte per ragioni mediche possono essere sanzionati se non ottengono anticipatamente la relativa esenzione a fini terapeutici. Molti organismi sportivi, tuttavia, ancora non hanno approvato le norme che consentono le esenzioni a fini terapeutici, altri si attengono a consuetudini non scritte e solo alcuni seguono procedure scritte incluse nei regolamenti antidoping. Questo Articolo cerca di armonizzare i criteri su cui basare la concessione delle esenzioni a fini terapeutici e conferisce la responsabilità per la concessione o il rifiuto delle esenzioni alle Federazioni Internazionali per gli *Atleti di livello internazionale* e alle *Organizzazioni antidoping nazionali* per gli *Atleti di livello nazionale* (che non siano anche *Atleti di livello internazionale*) e gli altri *Atleti* sottoposti ai controlli antidoping previsti dal Codice.

Esempi di sostanze vietate comunemente prescritte cui potrebbe fare specifico riferimento lo *Standard Internazionale* per le esenzioni a fini terapeutici sono i medicinali prescritti contro l'asma acuta grave e le infiammazioni intestinali. Se un'esenzione a fini terapeutici è stata negata o concessa in violazione dello *Standard Internazionale*, tale decisione può essere sottoposta all'esame della WADA, come previsto dallo *Standard Internazionale*, e riesaminata in appello secondo l'Articolo 13.3 (Appelli). Se la concessione dell'esenzione a fini terapeutici viene revocata, la revoca

non ha valore retroattivo e non rende nulli i risultati ottenuti dall'Atleta nel periodo in cui l'esenzione a fini terapeutici era valida.]

■ 4.5 Programma di monitoraggio

La WADA, di concerto con gli altri Firmatari e i governi, istituisce un programma di monitoraggio delle sostanze che non sono inserite nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*, ma che la WADA intende comunque monitorare per accertare eventuali usi impropri in ambito sportivo. La WADA provvede a rendere pubbliche, prima dell'esecuzione dei test, l'elenco delle sostanze che verranno monitorate. I laboratori si impegnano a riferire con regolarità alla WADA i casi di uso denunciato o riscontro accertato di tali sostanze, aggregando i dati per disciplina sportiva e specificando se i campioni biologici sono stati raccolti durante o fuori delle competizioni. Tali resoconti non contengono ulteriori informazioni su campioni specifici. La WADA si impegna a fornire alle Federazioni Internazionali e alle Organizzazioni antidoping nazionali, almeno a scadenza annuale, le informazioni statistiche aggregate per disciplina sportiva riguardanti le sostanze aggiuntive. La WADA si impegna altresì a garantire la completa anonimità dei singoli Atleti in riferimento a tali resoconti. L'uso denunciato o il riscontro accertato delle sostanze monitorate non costituisce una violazione del regolamento antidoping.

ARTICOLO 5 ESECUZIONE DEI TEST

■ 5.1 Pianificazione della ripartizione dei test.

Le Organizzazioni antidoping che conducono i test, di concerto con le altre Organizzazioni antidoping che conducono i test sugli stessi Atleti, si impegnano a:

5.1.1 pianificare e attuare un numero adeguato di test durante e fuori delle competizioni. Ogni Federazione Internazionale stabilisce per la propria disciplina i nominativi registrati per i test degli Atleti di livello internazionale, mentre ogni Organizzazione antidoping nazionale stabilisce un elenco nazionale con i nominativi registrati per i test degli Atleti del proprio paese. L'elenco a livello nazionale include gli Atleti di livello internazionale del paese interessato oltre agli altri Atleti di livello nazionale. Ogni Federazione Internazionale e Organizzazione antidoping nazionale pianifica e conduce i test durante e fuori delle competizioni basandosi sull'elenco dei nominativi registrati per i test.

5.1.2 Dare priorità ai test senza preavviso.

5.1.3 Condurre test mirati.

[Nota: viene fatta specifica menzione ai test mirati in quanto i test casuali, o anche i test casuali ponderati, non garantiscono che vengano effettivamente sottoposti ai test tutti gli Atleti idonei. (Ad esempio, gli Atleti di livello mondiale, gli Atleti le cui prestazioni siano enormemente migliorate in un breve lasso di tempo, gli Atleti i cui allenatori abbiano avuto altri Atleti risultati positivi, ecc.).

Ovviamente, i test mirati non devono essere usati per fini diversi dai controlli antidoping legittimamente richiesti. Il Codice mette in chiaro che gli Atleti non possono pretendere di essere sottoposti ai test solo su base casuale. Analogamente, il Codice non impone alcun requisito in termini di ragionevole sospetto o probabile causa per quanto attiene ai test mirati.]

■ 5.2 Standard per i test

Le *Organizzazioni antidoping* che conducono i test devono condurre tali test in conformità con lo *Standard internazionale per l'esecuzione dei test*.

[Nota: i metodi e i procedimenti richiesti per eseguire i vari tipi di test durante e fuori delle competizioni sono descritti più approfonditamente dallo Standard internazionale per l'esecuzione dei test.]

ARTICOLO 6 ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI

I *campioni biologici per i controlli antidoping* sono analizzati in conformità con i seguenti principi:

■ 6.1 Uso dei laboratori accreditati

I *campioni biologici per i controlli antidoping* devono essere analizzati solo nei laboratori accreditati dalla *WADA* o altrimenti approvati dalla *WADA*. La scelta del laboratorio accreditato dalla *WADA* (o di qualsiasi altro metodo approvato dalla *WADA*) da impiegarsi per l'analisi dei *campioni* è di competenza esclusiva dell'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati.

[Nota: l'espressione "o di qualsiasi altro metodo approvato dalla WADA" comprende, ad esempio, le unità mobili per l'esecuzione dei test ematici, che la WADA ha esaminato e considerato affidabili.]

■ 6.2 Sostanze sottoposte a indagine

I *campioni biologici per i controlli antidoping* vengono analizzati per individuare le *sostanze vietate e i metodi proibiti* elencati nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*, nonché altre sostanze eventualmente indicate dalla *WADA* in conformità con l'Articolo 4.5 (Programma di monitoraggio).

■ 6.3 Ricerche sui campioni biologici

Nessun *campione biologico* può essere usato per fini diversi dalla rivelazione di sostanze (o classi di sostanze) o metodi inclusi nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*, o secondo le modalità eventualmente indicate dalla *WADA* in conformità con l'Articolo 4.5 (Programma di monitoraggio), senza il previo consenso scritto dell'*Atleta*.

■ 6.4 Standard per l'analisi dei campioni e la rendicontazione

I laboratori sono tenuti ad analizzare i *campioni biologici per i controlli antidoping* e a riportare i risultati attenendosi allo *Standard internazionale* per le analisi di laboratorio.

ARTICOLO 7 GESTIONE DEI RISULTATI

Ogni *Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati è tenuta a stabilire delle procedure preliminari per coordinare eventuali violazioni del regolamento antidoping, nel rispetto dei seguenti principi:

[Nota: diversi Firmatari hanno sviluppato propri criteri di gestione per i riscontri analitici di positività. Benché le varie impostazioni non siano del tutto uniformi, molte hanno dimostrato la loro correttezza ed efficacia per la gestione dei risultati. Il Codice non soppianta i singoli sistemi di gestione dei risultati dei Firmatari. L'Articolo, tuttavia, individua alcuni principi base per assicurare la sostanziale correttezza del processo di gestione dei risultati applicato dai singoli Firmatari. I regolamenti antidoping dei singoli Firmatari devono essere in sintonia con questi principi base.]

■ 7.1 Esame iniziale dei riscontri analitici di positività

Se un *campione biologico* fornisce un *riscontro analitico di positività*, l'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati è tenuta a condurre un esame per accertare se: (a) è stata concessa una esenzione valida a fini terapeutici, o (b) se vi è stata un'inosservanza degli *Standard internazionali* per i test o per le analisi di laboratorio che possa inficiare la validità del *riscontro analitico di positività*.

■ 7.2 Notifica dopo l'esame iniziale

Se l'esame iniziale condotto ai sensi dell'Articolo 7.1 non rivela alcuna esenzione valida a fini terapeutici né inosservanza che possa inficiare la validità del *riscontro analitico di positività*, l'*Organizzazione antidoping* notifica prontamente l'*Atleta*, secondo le modalità previste dal regolamento, in ordine a: (a) il *riscontro analitico di positività*; (b) la norma antidoping violata o, qualora il caso sia disciplinato dall'Articolo 7.3, le ulteriori indagini che verranno condotte per accertare se sia stata violata una norma antidoping; (c) il diritto dell'*Atleta* a richiedere prontamente l'analisi del *campione B* o, in assenza di tale richiesta, la rinuncia a tale analisi; (d) il diritto dell'*Atleta* e/o del rappresentante dell'*Atleta* a presenziare all'apertura e all'analisi del *campione B*, ove tale analisi venga richiesta; (e) il diritto dell'*Atleta* a richiedere copia della documentazione di laboratorio relativa ai *campioni A* e *B*, comprensiva delle informazioni richieste in virtù dello *Standard internazionale* per le analisi di laboratorio.

[Nota: l'Atleta ha il diritto di richiedere l'immediata analisi del campione B, indipendentemente dal fatto che ulteriori indagini possano essere richieste in ottemperanza agli Articoli 7.3 o 7.4.]

■ 7.3 Ulteriore esame del riscontro analitico di positività in conformità con la Lista delle sostanze e delle pratiche vietate

L'*Organizzazione antidoping* o un altro organo competente istituito dall'organizzazione sono tenuti a condurre ulteriori indagini ove ciò sia richiesto dalla *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*. Al compimento di tali indagini, l'*Organizzazione antidoping*

notifica immediatamente l'*Atleta* in merito ai risultati delle ulteriori indagini e comunica se è stata riscontrata una violazione del regolamento antidoping.

7.4 Esame di altre violazioni del regolamento antidoping

L'*Organizzazione antidoping*, o altro organo competente istituito da tale organizzazione, è tenuta a condurre eventuali ulteriori indagini richieste dalle vigenti normative antidoping adottate conformemente al *Codice*, o comunque ritenute appropriate dall'*Organizzazione antidoping*. L'*Organizzazione antidoping* notifica immediatamente, secondo le modalità previste dal regolamento, l'*Atleta* o altra *Persona* soggetta a sanzioni in ordine alla norma antidoping apparentemente violata e alla base di tale violazione.

[Nota: a titolo di esempio, una Federazione Internazionale notifica l'*Atleta* per il tramite della federazione sportiva nazionale dell'*Atleta* stesso.]

7.5 Principi validi per le sospensioni provvisorie

Un *Firmatario* può adottare un regolamento, applicabile a qualsiasi *evento sportivo* di cui il *Firmatario* sia l'organo esecutivo o a qualsiasi modalità di selezione delle squadre di cui il *Firmatario* sia responsabile, che consenta di comminare le *sospensioni provvisorie* dopo l'esame e la notifica di cui agli Articoli 7.1 e 7.2, ma prima di addivenire all'udienza finale, secondo quanto stabilito all'Articolo 8 (Diritto a un equo dibattimento). La *sospensione provvisoria*, tuttavia, non può essere comminata se l'*Atleta* non ha avuto: (a) l'opportunità di esporre le proprie ragioni in un *dibattimento preliminare* prima o immediatamente dopo l'imposizione della *sospensione provvisoria*; o (b) l'opportunità di ricorrere al dibattito con rito abbreviato conformemente all'Articolo 8 (Diritto a un equo dibattimento) subito dopo l'imposizione di una *sospensione provvisoria*.

Se una *sospensione provvisoria* viene comminata in base al *riscontro analitico di positività del campione A* e la successiva analisi del *campione B* non conferma l'analisi del *campione A*, l'*Atleta* non subirà ulteriori azioni disciplinari e le sanzioni eventualmente comminate verranno annullate. Qualora l'*Atleta* o la squadra dell'*Atleta* siano stati esclusi da una *competizione* e la successiva analisi del *campione B* non confermi i risultati del *campione A*, se, senza modificare ulteriormente lo svolgimento della *competizione*, è ancora possibile il reinserimento dell'*Atleta* o della squadra, l'*Atleta* o la squadra possono continuare a partecipare alla *competizione*.

[Nota: questo Articolo conferma la possibilità di comminare una *sospensione provvisoria* prima di giungere a una decisione finale in dibattito, ai sensi dell'Articolo 8 (Diritto a un equo dibattito). Le *sospensioni provvisorie* sono autorizzate dall'OMADC e dai regolamenti di numerose Federazioni Internazionali. Tuttavia, prima che una *sospensione provvisoria* possa essere comminata unilateralmente da un'*Organizzazione antidoping*, è necessario portare a termine un'indagine interna, secondo quanto previsto dal *Codice*. Inoltre, se un *Firmatario* commina una *sospensione provvisoria*, l'*Atleta* ha comunque l'opportunità di esporre le proprie ragioni in un'udienza preliminare prima o immediatamente dopo l'imposizione della *sospensione provvisoria*, o in un'udienza definitiva secondo il rito abbreviato ai

sensi dell'Articolo 8 immediatamente dopo l'imposizione della sospensione provvisoria. L'Atleta inoltre ha il diritto di appellarsi in conformità con l'Articolo 13.2. In alternativa alla procedura prevista per l'ingiunzione della sospensione provvisoria ai sensi del succitato Articolo, l'Organizzazione antidoping può rinunciare a comminare una sospensione provvisoria e passare direttamente all'udienza definitiva ricorrendo al rito abbreviato secondo l'Articolo 8.

Nell'eventualità in cui l'analisi del campione B non confermi le risultanze del campione A, l'Atleta sospeso a titolo cautelativo può partecipare, ove le circostanze lo consentano, alle successive competizioni previste dall'evento sportivo. Analogamente, nel rispetto delle norme previste dalla Federazione Internazionale per gli sport di squadra, se la rappresentativa nazionale è ancora in gara, l'Atleta può prendere parte alle successive competizioni.]

ARTICOLO 8 DIRITTO A UN EQUO DIBATTIMENTO

Ogni *Organizzazione antidoping* con competenza per la gestione dei risultati è tenuta a predisporre una procedura dibattimentale per qualsiasi *Persona* accusata di aver commesso una violazione del regolamento antidoping. La procedura dibattimentale deve consentire l'accertamento delle eventuali violazioni al regolamento antidoping e le relative sanzioni. La procedura dibattimentale deve attenersi ai seguenti principi:

- tempestività dell'udienza;
- organo giudicante equo e imparziale;
- diritto di essere patrocinati da un consulente legale, a proprie spese;
- diritto di essere informati correttamente e tempestivamente della presunta violazione del regolamento antidoping;
- diritto di replica in ordine alla presunta violazione del regolamento antidoping e alle relative sanzioni;
- diritto delle parti a presentare prove, incluso il diritto a chiamare e interrogare i testi (fatta salva la facoltà dell'organo giudicante di accogliere testimonianze rilasciate per telefono o su atto scritto);
- diritto della *Persona* interessata a un interprete durante l'udienza, con piena facoltà dell'organo giudicante di accertare l'identità e i costi dell'interprete;
- sentenza scritta argomentata e tempestiva.

[Nota: questo Articolo contiene i principi basilari per assicurare un equo dibattimento alle Persone accusate di aver violato il regolamento antidoping. Il presente Articolo non intende sostituire la normativa del Firmatario in materia dibattimentale, ma semmai garantire che ogni Firmatario predisponga una procedura dibattimentale conforme a tali principi.]

Il fatto che l'Articolo 13 faccia riferimento al TAS quale organo d'appello non impedisce al Firmatario di indicare il TAS stesso quale organo competente per l'udienza preliminare.]

Le udienze predisposte in relazione ad *Eventi* possono essere tenute con rito abbreviato come stabilito dai regolamenti della relativa *Organizzazione antidoping* e dall'organo giudicante.

[Nota: ad esempio, l'udienza potrebbe tenersi con rito abbreviato alla vigilia di un importante evento sportivo, qualora la decisione sulla violazione del regolamento antidoping si renda necessaria per stabilire se l'Atleta può partecipare o meno all'evento stesso, o durante un evento sportivo, quando la risoluzione del caso influisce sulla validità dei risultati dell'Atleta o sulla sua partecipazione all'evento stesso.]

ARTICOLO 9 INVALIDAZIONE AUTOMATICA DEI RISULTATI INDIVIDUALI

Una violazione del regolamento antidoping in relazione a un *test* condotto durante la *competizione* implica automaticamente l'*invalidazione* dei risultati individuali ottenuti nel corso della *competizione* con le relative conseguenze, inclusa la rinuncia a medaglie, punti e premi.

[Nota: tale principio è stabilito dall'OMADC. Se un Atleta vince una medaglia d'oro dopo aver assunto una sostanza proibita, gli altri Atleti iscritti alla competizione subiscono un torto, indipendentemente dal fatto che il vincitore sia più o meno colpevole. Solo un Atleta "pulito" può beneficiare dei risultati ottenuti a livello agonistico.]

Per gli sport di squadra, vedi Articolo 11 (Conseguenze per le squadre).]

ARTICOLO 10 SANZIONI INDIVIDUALI

10.1 Invalidazione dei risultati di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione del regolamento antidoping

Una violazione del regolamento antidoping verificatasi durante un *evento sportivo*, o in relazione ad esso, può comportare, previa delibera dell'organo esecutivo dell'*evento*, l'*invalidazione* di tutti i risultati individuali ottenuti dall'*Atleta* durante l'*evento* con le relative conseguenze, inclusa la rinuncia alle medaglie, ai punti e ai premi, salvo quanto previsto nell'Articolo 10.1.1.

[Nota: mentre l'Articolo 9 (Invalidazione automatica dei risultati individuali) comporta la cancellazione del risultato di una gara in cui l'Atleta è risultato positivo (ad es. i 100 metri dorso), questo Articolo può portare all'invalidazione di tutti i risultati di tutte le gare svolte durante un evento sportivo (ad es. i Campionati Mondiali FINA).

I fattori che incidono sulla decisione di invalidare o meno gli altri risultati di un evento sportivo possono comprendere, ad esempio, la gravità della violazione al regolamento antidoping o il fatto che l'Atleta sia risultato negativo nelle altre gare.]

10.1.1 Se l'*Atleta* dimostra di non essere in alcun modo responsabile della violazione per *propria colpa* o *negligenza colposa*, i risultati individuali dell'*Atleta* nelle altre gare non verranno invalidati, salvo l'eventualità in cui i risultati ottenuti nelle altre gare in cui non è stata riscontrata alcuna violazione del regolamento antidoping siano stati comunque condizionati dalla suddetta violazione del regolamento antidoping.

■ 10.2 Squalifica per uso di sostanze vietate e metodi proibiti

Fatta eccezione per le sostanze elencate nell'Articolo 10.3, la durata della *squalifica* comminata per una violazione degli Articoli 2.1 (Presenza di *sostanza vietata* o dei suoi *metaboliti* o *marker*), 2.2 (Uso o tentato uso di *sostanza vietata* o *metodo proibito*) e 2.6 (Possesso di *sostanze vietate* e *metodi proibiti*) sarà:

Prima violazione: due (2) anni di *squalifica*.

Seconda violazione: *squalifica* a vita.

L'*Atleta* o la *Persona* interessata, tuttavia, potranno esporre, prima che venga comminata la *squalifica*, le ragioni per annullare o ridurre la sanzione, secondo quanto previsto dall'Articolo 10.5.

[Nota: l'armonizzazione delle sanzioni è uno degli argomenti più discussi e dibattuti nel campo dell'antidoping. Le argomentazioni contrarie all'armonizzazione delle sanzioni sono basate sulle differenze esistenti tra le varie discipline sportive. Ad esempio, in alcuni sport gli Atleti sono professionisti che ricavano un notevole reddito dall'esercizio della loro disciplina, mentre in altri sport gli Atleti sono veri dilettanti. Negli sport in cui la carriera dell'Atleta è breve (ad es. la ginnastica artistica) una squalifica di due anni ha un impatto nettamente superiore rispetto alle discipline sportive in cui la carriera degli Atleti è molto più lunga (ad es. gli sport equestri e il tiro sportivo). Negli sport individuali l'Atleta può più facilmente conservare le competenze agonistiche allenandosi da solo durante il periodo di squalifica, a differenza di altri sport in cui è più importante l'allenamento con la squadra. Un argomento fondamentale a favore dell'armonizzazione è che non è giusto che due Atleti dello stesso paese che risultano positivi per la stessa sostanza vietata in condizioni simili debbano ricevere sanzioni differenti solo perché praticano discipline diverse. In aggiunta, la flessibilità nel comminare le sanzioni spesso è stata considerata come una inaccettabile opportunità per alcuni organismi sportivi di mostrarsi più indulgenti verso Atleti colpevoli di doping. L'assenza di armonizzazione delle sanzioni spesso è stata all'origine di conflitti giurisdizionali tra le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni antidoping nazionali.]

La Conferenza mondiale sul doping sportivo tenutasi a Losanna nel febbraio del 1999 ha sostenuto la necessità di comminare una squalifica di due anni per una grave violazione del regolamento antidoping, seguita da una squalifica a vita in caso di una seconda violazione. Tale parere è stato recepito dall'OMADC.]

■ 10.3 Sostanze specifiche

La *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* può riportare alcune sostanze specifiche che possono provocare più facilmente delle violazioni involontarie del regolamento antidoping per la diffusa presenza nei prodotti medicinali o perché è improbabile che possano essere utilizzate efficacemente come agenti dopanti. Ove un *Atleta* riesca a dimostrare che l'assunzione di tale sostanza non era tesa a incrementare le prestazioni

sportive, il periodo di *squalifica* di cui all'Articolo 10.2 viene sostituito dalle seguenti sanzioni:

Prima violazione: da un minimo di un richiamo con nota di biasimo, senza alcuna *squalifica* da futuri *eventi* sportivi, a un massimo di un (1) anno di *squalifica*.

Seconda violazione: due (2) anni di *squalifica*.

Terza violazione: *squalifica* a vita.

L'*Atleta* o la *Persona* interessata, tuttavia, avranno l'opportunità di esporre, prima che venga comminata la *squalifica*, le ragioni per annullare o ridurre la sanzione (nel caso di una seconda o terza violazione), secondo quanto previsto dall'Articolo 10.5.

[Nota: tale principio viene recepito dall'OMADC e consente, ad esempio, una certa flessibilità nel sanzionare gli Atleti che risultino positivi per l'assunzione involontaria di un medicamento contenente uno stimolante vietato.

La "riduzione" di una sanzione ai sensi dell'Articolo 10.4.2 si applica unicamente alla seconda o terza violazione, in quanto la sanzione prevista per la prima violazione lascia sufficiente discrezionalità per valutare il grado di responsabilità della *Persona* interessata.]

■ 10.4 Squalifica per altre violazioni del regolamento antidoping

Le altre violazioni del regolamento antidoping comportano il seguente periodi di *squalifica*:

10.4.1 Per le violazioni dell'Articolo 2.3 (Rifiuto o omissione di sottoporsi al prelievo del *campione*) o Articolo 2.5 (*Manomissione* del controllo antidoping), valgono i periodi di *squalifica* previsti dall'Articolo 10.2.

10.4.2 Per le violazioni degli Articoli 2.7 (*Traffico illegale*) o 2.8 (Somministrazione di *sostanze vietate* o *metodi proibiti*), il periodo di *squalifica* comminato va da un minimo di quattro (4) anni fino alla *squalifica* a vita. Una violazione del regolamento antidoping che coinvolga un *minore* viene considerata particolarmente grave e, se viene commessa dal *personale di supporto dell'Atleta* in relazione a sostanze diverse da quelle specificate nell'Articolo 10.3, comporta la *squalifica* a vita del personale coinvolto. Inoltre, i comportamenti che violano oltre a tali articoli anche le leggi e le norme non sportive possono essere sanzionati anche dalle competenti autorità amministrative, professionali o giudiziarie.

[Nota: le *Person*e coinvolte nel doping degli Atleti o che nascondano il doping devono essere sottoposte a sanzioni più gravi di quelle comminate agli Atleti risultati positivi. Poiché l'autorità delle organizzazioni sportive in genere non va oltre la revoca delle credenziali, delle affiliazioni e di altri benefici sportivi, la denuncia del personale di supporto dell'Atleta alle competenti autorità costituisce un importante deterrente nella lotta al doping.]

10.4.3 Per quanto attiene alle violazioni dell'Articolo 2.4 (mancata reperibilità e sottrazione al *test*), il periodo di *squalifica* non deve essere inferiore a 3 mesi né superiore a 2 anni, in conformità con le norme stabilite dall'*Organizzazione antidoping* al cui *test* si è sottratto l'*Atleta*, o i cui requisiti in materia di reperibilità siano stati violati. Il periodo di *squalifica* per le successive violazioni dell'Articolo 2.4 deve essere definito nel regolamento dell'*Organizzazione antidoping* al cui *test* si è sottratto l'*Atleta* o i cui requisiti in materia di reperibilità siano stati violati.

[Nota: le norme delle varie Organizzazioni antidoping in materia di mancata reperibilità e sottrazione ai test possono variare notevolmente, in particolare nelle fasi iniziali del processo applicativo. Pertanto, è stata lasciata ampia discrezionalità in materia di sanzioni contro le violazioni del regolamento antidoping. Le Organizzazioni antidoping che applicano procedure più sofisticate, che includono anche strumenti di tutela, e le organizzazioni che già da diverso tempo applicano le procedure per la reperibilità degli Atleti, possono comminare i periodi di *squalifica* più lunghi tra quelli previsti.]

■ 10.5 Annullamento o riduzione della *squalifica* per circostanze eccezionali.

10.5.1 *Nessuna colpa o negligenza*

In un caso individuale riguardante una violazione del regolamento antidoping ai sensi dell'Articolo 2.1 (presenza di una *sostanza vietata* o dei relativi *metaboliti* o *marker*) o l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* ai sensi dell'Articolo 2.2, se l'*Atleta* dimostra di non essere responsabile della violazione per propria *colpa* o *negligenza*, il periodo di *squalifica* previsto viene annullato. Se una *sostanza vietata*, o i relativi *marker* o *metaboliti*, viene rinvenuta in un *campione biologico* dell'*Atleta* in violazione dell'Articolo 2.1 (presenza di una *sostanza vietata*), l'*Atleta* per far cancellare il periodo di *squalifica* deve dimostrare in quale modo la *sostanza vietata* è penetrata nel suo organismo. Nell'eventualità in cui l'Articolo venga applicato e il periodo di *squalifica* annullato, la violazione del regolamento antidoping non deve essere considerata una violazione al solo fine di stabilire il periodo di *squalifica* per molteplici violazioni ai sensi degli Articoli 10.2, 10.3 e 10.6.

[Nota: l'Articolo 10.5.1 vale solo per le violazioni ai sensi degli Articoli 2.1 e 2.2 (presenza e uso di sostanze vietate) perché la *colpa* o la *negligenza* sono comunque necessarie per accertare una violazione del regolamento antidoping in virtù di altre norme antidoping.]

10.5.2 *Assenza di colpa o negligenza significativa*

L'Articolo 10.5.2 si applica solo alle violazioni del regolamento antidoping che riguardano l'Articolo 2.1 (presenza di una *sostanza proibita* o dei relativi *metaboliti* o *marker*), l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* ai sensi dell'Articolo 2.2, la sottrazione al prelievo dei *campioni* ai sensi dell'Articolo 2.3, o la somministrazione di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* ai sensi dell'Articolo 2.8. Se un *Atleta* dimostra in un caso individuale relativo a tali violazioni di non essere responsabile di *colpa* o *negligenza significativa*, il periodo di *squalifica* può essere ridotto, ma il periodo ridotto di *squalifica* non può essere inferiore alla metà del periodo minimo di *squalifica* teoricamente applicabile. Se la *squalifica* teoricamente applicabile è a vita, il

periodo ridotto di cui al presente paragrafo non può essere inferiore a 8 anni. Se una sostanza vietata, o i relativi marker o metaboliti, viene rivelata nel campione biologico di un Atleta in violazione dell'Articolo 2.1 (presenza di sostanza vietata), l'Atleta per ottenere una riduzione del periodo di squalifica deve dimostrare in che modo la sostanza vietata è penetrata nel suo organismo.

[Nota: nella valutazione dei casi di doping si riconosce la necessità di considerare durante il processo dibattimentale i fatti e le circostanze di ogni singolo caso, prima di comminare le sanzioni. Tale principio è stato approvato in occasione della Conferenza mondiale sul doping sportivo ed è stato accolto nell'OMADC, che prevede espressamente la riduzione delle sanzioni in "circostanze eccezionali". Il Codice contempla altresì la possibilità di ridurre o eliminare il periodo di squalifica nel caso in cui l'Atleta possa dimostrare di non essere responsabile di alcuna colpa o negligenza, né di colpa o negligenza significativa, in riferimento alla violazione commessa. Tale approccio è in sintonia con i principi fondamentali dei diritti umani e rappresenta un compromesso tra le Organizzazioni antidoping che propongono una drastica riduzione, o la cancellazione, delle eccezioni, e le organizzazioni propense a ridurre una sospensione di due anni in base ad altri fattori, anche quando l'Atleta sia reo confesso. Questi Articoli sono validi solo per l'irrogazione delle sanzioni e non sono applicabili per accertare se vi sia stata una violazione del regolamento antidoping.]

L'Articolo 10.5 è applicabile solo nei casi in cui le circostanze siano realmente eccezionali e non nella stragrande maggioranza dei casi.

Per quanto riguarda l'Articolo 10.5, un esempio di come l'assenza di colpa o negligenza porti alla totale cancellazione della sanzione è quando un Atleta può dimostrare che, nonostante abbia prestato le dovute attenzioni, è stato sabotato da un concorrente. Al contrario, una sanzione non può essere completamente annullata per mancanza di colpa o negligenza nei casi seguenti: (a) i casi di positività dovuti all'assunzione di una vitamina o di un integratore alimentare contaminato o erroneamente indicato (gli Atleti sono responsabili di ciò che ingeriscono (Articolo 2.1.1) e conoscono i rischi di contaminazione degli integratori); (b) la somministrazione di una sostanza vietata da parte del medico o del preparatore personale dell'Atleta senza che l'Atleta ne sia a conoscenza (gli Atleti sono responsabili del personale medico di loro scelta e sono tenuti a informare il personale medico in ordine alle sostanze vietate che non possono assumere); e (c) sabotaggio degli alimenti o delle bevande dell'Atleta da parte del coniuge, dell'allenatore o di altra Persona nell'entourage dell'Atleta (gli Atleti sono responsabili di ciò che ingeriscono, nonché della condotta delle persone a cui affidano i loro alimenti e bevande). Tuttavia, se si tiene conto dei fatti specifici di ogni caso, tutte le situazioni illustrate possono comportare una riduzione della sanzione per assenza di colpa o negligenza significativa. (Ad esempio, la riduzione della pena può essere adeguata nel caso (a) se l'Atleta dimostra chiaramente che la causa della positività è stata la contaminazione di un normale preparato multivitaminico acquistato da una fonte estranea alle sostanze vietate e l'Atleta ha fatto attenzione a non assumere altri integratori alimentari.)

L'Articolo 10.5.2 si applica solo nei casi di violazione accertata del regolamento antidoping perché tale violazione può essere basata su comportamenti che non sono intenzionali o deliberati. Non sono incluse, invece, le violazioni ai sensi dell'Articolo 2.4 (informazioni sulla reperibilità e sottrazione al test). Per dimostrare tali violazioni, tuttavia, non è necessario riscontrare un comportamento deliberato, perché le sanzioni per le violazioni dell'Articolo 2.4 (da tre mesi a due anni) lasciano sufficiente discrezionalità per valutare il grado di responsabilità dell'Atleta.]

10.5.3 Collaborazione fattiva dell'Atleta alla scoperta o all'accertamento di violazioni del regolamento antidoping da parte del personale di supporto dell'Atleta e di altri.

Un'Organizzazione antidoping può anche ridurre il periodo di squalifica in un caso individuale qualora l'Atleta collabori in maniera fattiva consentendo all'Organizzazione antidoping di scoprire o accertare una violazione del regolamento antidoping da parte di un'altra Persona imputabile a possesso, ai sensi dell'Articolo 2.6.2 (Possesso da parte del personale di supporto dell'Atleta), Articolo 2.7 (Traffico illegale) o Articolo 2.8 (sommministrazione a un Atleta). Il periodo ridotto di squalifica, tuttavia, non può essere inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile. Se la squalifica teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto di cui al presente paragrafo non può essere inferiore a 8 anni.

■ 10.6 Norme in caso di più violazioni

10.6.1 Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni ai sensi degli Articoli 10.2, 10.3 e 10.4, si può parlare di una seconda violazione del regolamento antidoping in relazione all'imposizione delle sanzioni solo se l'Organizzazione antidoping può dimostrare che l'Atleta o altra Persona hanno commesso la seconda violazione del regolamento antidoping dopo la notifica all'Atleta o ad altra Persona, o dopo che l'Organizzazione antidoping ha compiuto un ragionevole tentativo per notificare la prima violazione del regolamento antidoping. Se l'Organizzazione antidoping è impossibilitata a farlo, le violazioni verranno considerate come un'unica prima violazione, e la sanzione comminata sarà basata sulla violazione punita con la sanzione più grave.

[Nota: in virtù del presente Articolo, un Atleta che risulti positivo una seconda volta, prima che gli venga notificato il primo test positivo, verrebbe sanzionato esclusivamente per una sola violazione del regolamento antidoping.]

10.6.2 Se risulta che un Atleta, a seguito dello stesso controllo antidoping, ha commesso una violazione del regolamento antidoping per l'uso di una sostanza specifica, ai sensi dell'Articolo 10.3, o di un'altra sostanza vietata o di un metodo proibito, l'Atleta verrà giudicato come se avesse commesso una sola violazione del regolamento antidoping, ma sarà sanzionato come se avesse usato la sostanza vietata o il metodo proibito che implicano la punizione più grave.

10.6.3 Se un Atleta commette due diverse violazioni del regolamento antidoping, una relativa a una sostanza specifica sanzionata dall'Articolo 10.3 (Sostanze specifiche) e un'altra relativa a una sostanza vietata o a un metodo proibito sanzionati dall'Articolo 10.2, o una violazione sanzionata dall'Articolo 10.4.1, il periodo di squalifica comminato per la seconda infrazione non deve essere inferiore a due anni né superiore a

tre anni. Un *Atleta* che commetta una terza violazione del regolamento antidoping, che coinvolge a vario titolo le sostanze specifiche di cui all'Articolo 10.3 e qualsiasi altra violazione del regolamento antidoping in base agli Articoli 10.2 o 10.4.1, sarà sanzionato con la *squalifica* a vita.

[Nota: l'Articolo 10.6.3 fa riferimento alla situazione in cui un *Atleta* commette due diverse violazioni del regolamento antidoping, ma una delle violazioni interessa una sostanza specifica disciplinata dalle sanzioni meno gravi dell'Articolo 10.3. Se il Codice non contenesse questo Articolo, la seconda infrazione probabilmente sarebbe punita con: la sanzione applicabile a una seconda violazione per la sostanza vietata coinvolta nella seconda violazione, la sanzione applicabile a una seconda infrazione per la sostanza coinvolta nella prima violazione, o una combinazione delle sanzioni applicabili alle due infrazioni. Questo Articolo prevede una sanzione combinata, calcolata sommando le sanzioni per la prima infrazione secondo l'Articolo 10.2 (due anni) e le sanzioni per la prima infrazione secondo l'Articolo 10.3 (fino a un anno). In tal modo viene comminata la stessa sanzione all'*Atleta* che commette la prima violazione secondo l'Articolo 10.2, seguita da una seconda violazione che coinvolge una sostanza specifica, e all'*Atleta* che commette la prima violazione relativa a una sostanza specifica, seguita da una seconda violazione secondo l'Articolo 10.2. In entrambi i casi, la sanzione prevede un periodo di *squalifica* da due a tre anni.]

10.7 Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo dei campioni

In aggiunta all'*invalidazione* automatica dei risultati della *competizione* durante la quale è stato prelevato il *campione* positivo, ai sensi dell'Articolo 9 (*Invalidazione* automatica dei risultati individuali), tutti gli altri risultati agonistici ottenuti dopo il prelievo di un *campione biologico* positivo (sia durante che fuori delle *competizioni*), o successivamente a un'altra violazione antidoping durante un periodo di *sospensione provvisoria* o di *squalifica*, verranno invalidati, nel rispetto dei principi di imparzialità, con le relative conseguenze, inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

10.8 Inizio del periodo di *squalifica*

La *squalifica* ha inizio dal giorno del dibattimento in cui viene sanzionata o, in caso di rinuncia al dibattimento, a partire dalla data in cui la *squalifica* viene accolta o altrimenti comminata. L'eventuale periodo di *sospensione provvisoria* (sia comminata che volontariamente accettata) deve essere detratto dal periodo complessivo della *squalifica* comminata. Per ragioni di correttezza, ad esempio in caso di ritardato avvio delle procedure dibattimentali o per altri aspetti del controllo antidoping non imputabili all'*Atleta*, l'organo sanzionatorio può anticipare l'inizio del periodo di *squalifica* fino alla data del prelievo del *campione biologico*.

[Nota: molte *Organizzazioni antidoping* fanno iniziare la *squalifica* di due anni a partire dalla pronuncia della decisione dibattimentale. Le stesse *Organizzazioni antidoping* spesso annullano i risultati retroattivamente alla data del prelievo di un *campione* positivo. Altre *Organizzazioni antidoping* fanno semplicemente iniziare la *sospensione* di due anni dalla data del prelievo del *campione* positivo. L'OMADC, come risulta chiaro dalla documentazione esplicativa, non impone nessuno dei due metodi.

L'approccio del Codice rappresenta un forte disincentivo per gli Atleti che intendano trascinare il processo dibattimentale continuando nel frattempo l'attività agonistica. Tale approccio, inoltre, spinge gli Atleti ad accettare volontariamente le sospensioni provvisorie in attesa del dibattimento. D'altro canto, l'organo sanzionatorio può far decorrere la sanzione prima della data della decisione dibattimentale, in modo che l'Atleta non venga penalizzato per il ritardo con cui vengono effettuati i controlli antidoping, ad esempio il ritardo dei laboratori nel comunicare i casi di positività o i ritardi nella programmazione delle udienze per colpa dell'Organizzazione antidoping.]

10.9 Status giuridico durante la squalifica

Nessuna *Persona* squalificata può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo della *squalifica*, a una *competizione* o un'attività (salvo i programmi autorizzati di formazione antidoping e riabilitazione) che sia autorizzata o organizzata da un *Firmatario* o da un'organizzazione affiliata a un *Firmatario*. Inoltre, per le violazioni del regolamento antidoping che non interessano le sostanze specifiche descritte nell'Articolo 10.3, i finanziamenti sportivi, in tutto o in parte, e le altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale *Persona*, verranno trattenuti dai *Firmatari*, dalle organizzazioni affiliate ai *Firmatari* e dai governi. Una *Persona* che sconti un periodo di *squalifica* più lungo di quattro anni può partecipare, alla fine del quarto anno di *squalifica*, agli *eventi* sportivi locali in una disciplina diversa da quella in cui ha commesso la violazione del regolamento antidoping, ma solo se l'*evento* sportivo locale è a un livello che non può consentire a tale *Persona* di qualificarsi direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un *evento internazionale*.

[Nota: i regolamenti di alcune Organizzazioni antidoping si limitano a vietare che un Atleta "gareggi" durante il periodo di squalifica. Ad esempio, in queste discipline sportive l'Atleta potrebbe continuare ad allenarsi durante il periodo di squalifica. Questo Articolo recepisce la posizione adottata dall'OMADC, per cui l'Atleta squalificato per doping non deve partecipare a nessun titolo a un evento o a un'attività autorizzati per tutto il periodo della squalifica. In tal modo, ad esempio, l'Atleta non può svolgere gli allenamenti con una squadra nazionale né condurre alcuna attività in qualità di allenatore o dirigente sportivo. Le sanzioni comminate in una disciplina sportiva sono valide anche per le altre discipline (vedi Articolo 15.4). Questo articolo non impedisce all'Atleta di partecipare alle attività sportive condotte a livello ricreativo.]

10.10 Test per la reintegrazione in attività

Quale condizione necessaria per la reintegrazione al termine del periodo di *squalifica*, l'*Atleta* deve, per tutta la durata della *sospensione provvisoria* o della *squalifica*, sottoporsi ai *test* fuori delle *competizioni* eventualmente richiesti dalle competenti *Organizzazioni antidoping*, e deve fornire, ove venga richiesto, dati precisi e aggiornati in merito alla sua reperibilità. Se un *Atleta* squalificato si ritira dall'attività sportiva e viene cancellato dall'elenco dei *nominativi sottoposti ai test fuori delle competizioni*, ma in seguito intende essere reintegrato, tale *Atleta* non potrà riprendere l'attività fin quando non abbia notificato in merito le competenti *Organizzazioni antidoping* e non si sia

sottoposto ai *test fuori delle competizioni* per un periodo di tempo pari al periodo di *squalifica* rimanente alla data in cui l'*Atleta* si è ritirato.

[Nota: su una questione correlata, il Codice non fissa una regola ma piuttosto lascia alle singole Organizzazioni antidoping la facoltà di stabilire le proprie norme, definendo i requisiti di idoneità per gli Atleti che, dopo essersi ritirati dall'attività sportiva, benché inseriti tra i nominativi sottoposti ai test fuori delle competizioni, intendano ritornare all'attività agonistica.]

ARTICOLO 11 CONSEGUENZE PER LE SQUADRE

Se a più di un membro di una squadra in uno sport di squadra è stata notificata una possibile violazione del regolamento antidoping ai sensi dell'Articolo 7 in relazione a un evento sportivo, la squadra sarà sottoposta a un *test mirato* per l'evento. Se più di un membro di squadra in uno sport di squadra ha commesso una violazione del regolamento antidoping durante l'evento, la squadra può essere squalificata o può subire un'altra azione disciplinare. Nelle discipline che non sono sport di squadra ma in cui vengono premiate le squadre, quando uno o più membri commettono una violazione del regolamento antidoping, le *squalifiche* o le altre azioni disciplinari comminate alla squadra saranno quelle previste dal regolamento vigente della Federazione Internazionale.

ARTICOLO 12 SANZIONI CONTRO GLI ORGANISMI SPORTIVI

I *Firmatari* o i governi che sottoscrivono il Codice possono comunque applicare i rispettivi regolamenti per sanzionare altri organismi sportivi su cui i *Firmatari* o i governi abbiano la debita autorità.

[Nota: questo Articolo mette in chiaro che il Codice non limita in alcun modo i poteri disciplinari che possono esistere tra le organizzazioni.]

ARTICOLO 13 APPELLI

● 13.1 Sentenze impugnabili in appello

Le sentenze emesse in conformità con il Codice o con le regole adottate conformemente al Codice possono essere impugnate in appello secondo quanto stabilito negli Articoli dal 13.2 al 13.4. Tali sentenze rimangono perfettamente valide per tutta la durata dell'appello, salvo eventuale parere contrario dell'organo di appello. Prima di iniziare l'appello, deve essersi concluso il riesame della sentenza previsto dal regolamento dell'*Organizzazione antidoping*, purché tale riesame rispetti i principi previsti dall'Articolo 13.2.2.

[Nota: l'equivalente articolo dell'OMADC è meno vincolante, in quanto prevede che qualsiasi vertenza insorta per effetto dell'applicazione dell'OMADC possa essere presentata in appello al TAS.]

13.2 Appelli per decisioni su violazioni del regolamento antidoping, conseguenze e sospensioni provvisorie

Il presente Articolo 13.2 consente di presentare appello esclusivamente contro le sentenze di condanna per violazione del regolamento antidoping, le sentenze con relative sanzioni per violazione del regolamento antidoping, le sentenze che negano sia stata commessa una violazione del regolamento antidoping, le sentenze che un'*Organizzazione antidoping* non è competente ad emettere in riferimento a una presunta violazione del regolamento antidoping o alle relative sanzioni, e le sentenze che ingiungono una *sospensione provvisoria* a seguito di un'udienza preliminare o in violazione dell'Articolo 7.5.

13.2.1 Appelli che coinvolgono *Atleti di livello internazionale*

Nei casi relativi a competizioni inquadrate in un *evento sportivo internazionale* o nei casi che coinvolgono *Atleti di livello internazionale*, è possibile presentare appello contro le sentenze solo al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in conformità con le disposizioni applicate da tale organo.

[Nota: le sentenze del TAS hanno valore definitivo e vincolante, salvo eventuali riesami previsti dalle leggi vigenti in materia di annullamento o applicazione dei lodi arbitrali.]

13.2.2 Appelli che coinvolgono *Atleti di livello nazionale*

Nei casi in cui sono coinvolti *Atleti di livello nazionale*, secondo la definizione data da ciascuna *Organizzazione antidoping* nazionale, che non possono presentare appello ai sensi dell'Articolo 13.2.1, l'appello avverso alla sentenza può essere sottoposto a un organo indipendente e imparziale in conformità con le norme approvate dall'*Organizzazione antidoping* nazionale. Le norme che disciplinano la presentazione di tale appello devono uniformarsi ai seguenti principi:

- tempestività dell'udienza;
- organo giudicante equo, imparziale e indipendente;
- diritto di essere patrocinati in giudizio da un consulente legale, a proprie spese;
- sentenza finale scritta, argomentata e tempestiva.

[Nota: un'Organizzazione antidoping può uniformarsi a tali principi consentendo ai propri Atleti di livello nazionale il diritto di appellarsi direttamente al TAS.]

13.2.3 Persone aventi diritto a presentare appello

Nei casi previsti dall'Articolo 13.2.1, possono presentare appello al TAS le seguenti parti: (a) l'*Atleta* o altra *Persona* citati nella sentenza appellata; (b) la controparte nel caso della sentenza in esame; (c) la Federazione Internazionale competente e l'*Organizzazione antidoping* i cui regolamenti sono stati applicati per comminare la sanzione; (d) il Comitato Internazionale Olimpico o il Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, qualora la sentenza possa avere conseguenze sui Giochi Olimpici o i Giochi Paralimpici, incluse le sentenze che incidono sull'idoneità a partecipare ai Giochi Olimpici o ai Giochi Paralimpici; ed (e) la *WADA*. Nei casi previsti dall'Articolo 13.2.2, le parti che hanno diritto ad appellarsi all'organo di riesame competente a livello nazionale sono espressamente previste dal regolamento dell'*Organizzazione antidoping* nazionale ma devono includere almeno: (a) l'*Atleta* o altra *Persona* citati nella sentenza appellata; (b) la controparte nel caso della sentenza in

esame; (c) la Federazione Internazionale competente; e (d) la *WADA*. Per i casi previsti dall'Articolo 13.2.2, la *WADA* e la Federazione Internazionale possono anche appellarsi al TAS in ordine alle sentenze dell'organo di riesame competente a livello nazionale.

Fatto salvo quanto disposto nel presente documento, la sola *Persona* che può appellarsi contro una *sospensione provvisoria* è l'*Atleta* o altra *Persona* cui sia stata comminata una *sospensione provvisoria*.

■ 13.3 Appelli contro la concessione o il rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici

Le delibere della *WADA* che annullano la concessione o il rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici possono essere presentate in appello al TAS solo dall'*Atleta* o dall'*Organizzazione antidoping* la cui delibera sia stata annullata. Le delibere delle *Organizzazioni antidoping* diverse dalla *WADA* contrarie alle esenzioni a fini terapeutici, e che non siano annullate dalla *WADA*, possono essere presentate in appello al TAS dagli *Atleti di livello internazionale* e dagli altri *Atleti* davanti all'organo di riesame competente a livello nazionale, descritto all'Articolo 13.2.2. Se l'organo di riesame nazionale annulla la delibera di negare l'esenzione a fini terapeutici, la *WADA* può ricorrere in appello contro tale delibera davanti al TAS.

■ 13.4 Appelli contro sentenze sanzionatorie ai sensi della Parte Terza del Codice

Per quanto attiene alle sanzioni comminate conformemente alla Parte Terza (Ruoli e responsabilità) del *Codice*, l'organo cui vengono comminate le sanzioni ai sensi della Parte Terza del *Codice* può appellarsi esclusivamente al TAS in conformità con le disposizioni vigenti presso tale tribunale.

■ 13.5 Appelli contro delibere che sospendono o revocano gli accrediti dei laboratori

Le delibere della *WADA* di sospendere o revocare l'accredito *WADA* di un laboratorio possono essere appellate solo dal laboratorio interessato e gli appelli possono essere presentati solo al TAS.

[Nota: il fine ultimo del Codice è la risoluzione delle controversie in materia di doping tramite procedure internazionali eque e trasparenti che prevedano un appello finale. Le delibere contro il doping delle Organizzazioni antidoping sono illustrate nell'Articolo 13. Determinate persone e organizzazioni, inclusa la WADA, possono poi interporre appello contro tali delibere. È da notare che la definizione di persone e organizzazioni interessate che possono presentare appello ai sensi dell'Articolo 13 non include gli Atleti, o le rispettive federazioni, che potrebbero beneficiare dalla squalifica di un altro concorrente.]

ARTICOLO 14 RISERVATEZZA E RENDICONTAZIONE

I *Firmatari* si impegnano a coordinare i risultati dei test antidoping, a garantire la trasparenza e le responsabilità e a rispettare il diritto alla privacy degli individui accusati di aver violato il regolamento antidoping.

■ 14.1 Informazioni sui riscontri analitici di positività e altre eventuali violazioni del regolamento antidoping

L'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati, in conformità con l'Articolo 7 (Gestione dei risultati), si incarica di notificare l'*Atleta* il cui *campione biologico* abbia dato un *riscontro analitico di positività*, o l'*Atleta* o altra *Persona* che abbia eventualmente violato una norma antidoping. L'*Organizzazione antidoping* nazionale e la Federazione Internazionale dell'*Atleta*, oltre alla *WADA*, dovranno essere notificate prima che venga completata la procedura descritta dagli Articoli 7.1 e 7.2. La notifica deve menzionare: il nominativo dell'*Atleta*, il paese, la disciplina sportiva e la relativa specialità, se i test sono stati eseguiti durante o fuori delle competizioni, la data del prelievo del *campione biologico* e il risultato analitico riportato dal laboratorio. Le stesse *Persone* e *Organizzazioni antidoping* devono essere costantemente aggiornate sullo stato di avanzamento e i riscontri di qualsiasi riesame o procedimento condotto in conformità con gli Articoli 7 (Gestione dei risultati), 8 (Diritto a un equo dibattimento) o 13 (Appelli) e, nei casi in cui la *squalifica* sia annullata, ai sensi dell'Articolo 10.5.1 (*Nessuna colpa o negligenza*), o ridotta, ai sensi dell'Articolo 10.5.2 (*Assenza di colpa o negligenza significativa*), le suddette persone e organizzazioni dovranno ricevere un documento scritto e motivato che illustri le ragioni dell'annullamento o della riduzione. Le organizzazioni che ricevono le informazioni possono rivelarle solo alle persone al loro interno che debbano esserne a conoscenza, fin quando l'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati non renda pubbliche dette informazioni o si sottragga alla responsabilità di renderle pubbliche, come previsto dall'Articolo 14.2.

■ 14.2 Divulgazione delle informazioni

L'identità degli *Atleti* i cui *campioni biologici* hanno dato un *riscontro analitico di positività*, o degli *Atleti* e delle altre *Persone* che secondo un'*Organizzazione antidoping* hanno violato altre norme antidoping, non può essere rivelata pubblicamente dall'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati prima che venga portata a termine l'indagine amministrativa descritta negli Articoli 7.1 e 7.2. L'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati deve comunicare pubblicamente la definizione della controversia legata all'antidoping non più tardi di venti giorni dopo l'accertamento in dibattimento, secondo l'Articolo 8, di una violazione del regolamento antidoping, o della rinuncia all'udienza, o della mancata ricusazione entro i tempi previsti della denuncia di violazione del regolamento antidoping.

■ 14.3 Informazioni sulla reperibilità dell'*Atleta*

Gli *Atleti* che sono stati inseriti dalle rispettive Federazioni Internazionali o dalle *Organizzazioni antidoping* nazionali tra i *nominativi sottoposti ai test fuori delle competizioni* sono tenuti a fornire informazioni precise e aggiornate in ordine alla loro reperibilità. Le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping* nazionali provvedono a identificare gli *Atleti* e ad aggiornare i dati sulla reperibilità da sottoporre alla *WADA*. La *WADA* mette a disposizione queste informazioni per le altre

Organizzazioni antidoping che possono sottoporre a test l'*Atleta*, ai sensi dell'Articolo 15. Tali informazioni devono essere tenute rigorosamente riservate, devono essere utilizzate esclusivamente per la pianificazione, il coordinamento o la conduzione dei *test* e devono essere distrutte una volta che non si rendano più necessarie per questi fini.

■ 14.4 Rendicontazione statistica

Le *Organizzazioni antidoping* devono pubblicare e divulgare, almeno annualmente, una relazione statistica generale delle rispettive attività di controllo antidoping, inviandone copia alla *WADA*.

■ 14.5 Centro di raccolta delle informazioni sui controlli antidoping

La *WADA* opera quale centro di raccolta delle informazioni e dei risultati relativi ai *controlli antidoping* per *Atleti di livello internazionale e nazionale* inclusi tra i *nominativi da sottoporre ai test* dell'*Organizzazione antidoping* nazionale. Per agevolare una ordinata ripartizione dei *test* ed evitare inutili ripetizioni da parte delle varie *Organizzazioni antidoping*, ogni *Organizzazione antidoping* deve riferire al centro di raccolta della *WADA* tutti i *test* effettuati durante e fuori delle competizioni su tali *Atleti*, quanto prima possibile dopo l'esecuzione dei *test*. La *WADA* rende accessibili le informazioni per l'*Atleta*, la Federazione Nazionale dell'*Atleta*, il Comitato Olimpico Nazionale o la Commissione Paralimpica Nazionale, l'*Organizzazione Antidoping Nazionale*, la Federazione Internazionale e il Comitato Internazionale Olimpico o la Commissione Paralimpica Internazionale. La *WADA* si impegna altresì a mantenere strettamente confidenziali le informazioni personali relative all'*Atleta*. La *WADA*, inoltre, pubblica con scadenza almeno annuale relazioni statistiche che sintetizzano tali informazioni.

ARTICOLO 15 DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ PER I CONTROLLI ANTIDOPING

[Nota: per essere efficaci, le iniziative antidoping devono coinvolgere numerose *Organizzazioni antidoping* che conducono programmi efficaci a livello internazionale e nazionale. Invece di limitare le responsabilità di un gruppo, assegnando la competenza esclusiva a un altro gruppo, il Codice risolve i problemi eventualmente associati alla sovrapposizione delle responsabilità istituendo, in primo luogo, un livello molto più elevato di armonizzazione complessiva e stabilendo, in secondo luogo, delle regole di sussidiarietà e cooperazione in determinati settori.]

■ 15.1 Esecuzione dei test durante gli eventi sportivi

Il prelievo dei *campioni biologici* per i *controlli antidoping* deve avvenire sia durante gli *eventi sportivi internazionali* sia in occasione degli *eventi nazionali*. Tuttavia, una sola organizzazione deve essere responsabile per tutte le fasi dei *test* eseguiti durante l'*evento sportivo*. Negli *eventi sportivi internazionali*, il prelievo dei *campioni* per i *controlli antidoping* deve essere condotto e controllato dall'*organizzazione internazionale* che opera come organo esecutivo dell'*evento sportivo* (ad es. il CIO per i Giochi Olimpici, la Federazione Internazionale per i Campionati del mondo, e il PASO per i Giochi Pan Americani). Se l'*organizzazione internazionale* decide di non condurre

alcun *test* durante l'*evento* sportivo, l'*Organizzazione antidoping* nazionale del paese in cui si tiene l'*evento* può condurre e controllare i *test*, di concerto e con l'approvazione dell'organizzazione internazionale o della *WADA*. Negli *eventi* sportivi nazionali, il prelievo dei *campioni* per i *controlli antidoping* deve essere condotto e controllato dall'*Organizzazione antidoping* nazionale del paese interessato.

[Nota: l'*Organizzazione antidoping* che "conduce e controlla i *test*", se lo ritiene opportuno, può sottoscrivere degli accordi con altre organizzazioni a cui delegare la responsabilità per il prelievo dei *campioni* o per altri aspetti dei *controlli antidoping*.]

■ 15.2 Test fuori delle competizioni

I *test fuori delle competizioni* devono essere condotti e controllati dalle organizzazioni internazionali e nazionali. I *test fuori delle competizioni* possono essere condotti e diretti da: (a) la *WADA*; (b) il CIO o il Comitato Paralimpico Internazionale in connessione con i Giochi Olimpici o Paralimpici; (c) la Federazione Internazionale dell'*Atleta*; (d) l'*Organizzazione antidoping* nazionale dell'*Atleta*; o (e) l'*Organizzazione antidoping* nazionale del paese in cui si trova l'*Atleta*. I *test fuori delle competizioni* devono essere coordinati per il tramite della *WADA* al fine di massimizzare l'efficacia delle iniziative comuni e per evitare la ripetizione dei *test* sui singoli *Atleti*.

[Nota: i *Firmatari* e i governi possono autorizzare l'esecuzione di ulteriori *test* ricorrendo ad accordi bilaterali o multilaterali.]

■ 15.3 Gestione dei risultati, udienze e sanzioni

Salvo quanto statuito all'Articolo 15.3.1, la gestione dei risultati e le udienze sono disciplinate in conformità con il regolamento attuativo dell'*Organizzazione antidoping* che ha condotto e controllato il prelievo del *campione biologico* (o, se non vi è stato prelievo di *campioni*, l'organizzazione che ha scoperto la violazione). Qualunque sia l'organizzazione responsabile della gestione dei risultati o delle udienze, è necessario osservare i principi esposti negli Articoli 7 e 8 e applicare le norme riportate nell'introduzione della Prima Parte e destinate a essere recepite senza sostanziali cambiamenti.

[Nota: in alcuni casi il regolamento attuativo dell'*Organizzazione antidoping* che ha condotto e controllato il prelievo dei *campioni* può specificare che la gestione dei risultati debba essere affidata a un'altra organizzazione (ad es. la federazione nazionale dell'*Atleta*). In tal caso, spetta all'*Organizzazione antidoping* accertarsi se il regolamento dell'altra organizzazione è in sintonia con il Codice.]

15.3.1 La gestione dei risultati e la conduzione delle udienze per una violazione del regolamento antidoping rivelata da un *test* o scoperta da un'*Organizzazione antidoping* nazionale in cui sia coinvolto un *Atleta* che non è né cittadino né residente del paese interessato saranno disciplinate secondo il regolamento della competente Federazione Internazionale. La gestione dei risultati e la conduzione delle udienze per un *test* da parte del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Paralimpico Internazionale o dell'*Organizzazione* di un importante *evento* sportivo devono essere attribuite alla

competente Federazione Internazionale per quanto attiene alle sanzioni più gravi della *squalifica* per l'*evento* o i risultati dell'*evento*.

[Nota: non è prevista alcuna norma assoluta per la gestione dei risultati e la conduzione delle udienze quando un'Organizzazione antidoping nazionale sottopone ai test un Atleta straniero su cui non ha alcuna autorità se non per la presenza dell'Atleta nel paese dell'Organizzazione antidoping nazionale. In virtù di questo Articolo, spetta alla Federazione Internazionale stabilire in base al proprio regolamento se, ad esempio, la competenza per il caso sia da attribuire all'Organizzazione antidoping nazionale dell'Atleta, rimanga all'Organizzazione antidoping che ha effettuato il prelievo del campione biologico o debba essere assegnata dalla Federazione Internazionale.]

15.4 Reciproco riconoscimento

Fatto salvo il diritto di appello previsto dall'Articolo 13, l'esecuzione dei *test*, le esenzioni a fini terapeutici, i risultati delle udienze o le altre deliberazioni di un *Firmatario*, purché siano conformi al *Codice* e rientrino tra le competenze del *Firmatario*, devono essere riconosciuti e osservati da tutti gli altri *Firmatari*. I *Firmatari* possono riconoscere analoghe iniziative condotte da altri organismi che non abbiano sottoscritto il *Codice*, purché i regolamenti di tali organismi siano per il resto conformi al *Codice*.

ARTICOLO 16 CONTROLLI ANTIDOPING PER GLI ANIMALI CHE PARTECIPANO ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE

16.1 In qualsiasi disciplina sportiva che preveda l'impiego di animali per le competizioni, la competente Federazione Internazionale è tenuta a istituire e applicare un regolamento antidoping per i suddetti animali. Il regolamento antidoping deve comprendere una lista delle *sostanze vietate*, le procedure adatte per l'esecuzione dei *test* e un elenco di laboratori accreditati per le analisi dei *campioni biologici*.

16.2 Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni al regolamento antidoping, la gestione dei risultati, l'imparzialità delle udienze, le sanzioni e gli appelli relativi agli animali impiegati nelle discipline sportive, la competente Federazione Internazionale è tenuta a istituire e attuare un regolamento che sia conforme con gli Articoli 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13 e 17 del *Codice*.

ARTICOLO 17 LEGGE SULLE PRESCRIZIONI

Non può essere avviata alcuna azione contro un *Atleta* o altra *Persona* per una violazione di una norma antidoping contenuta nel *Codice* se tale azione non viene avviata entro otto anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

[Nota: ciò non impedisce all'Organizzazione antidoping di considerare una precedente violazione antidoping ai fini della sanzione da comminare per una successiva violazione commessa più di otto anni dopo. In altre parole, una seconda violazione

commessa dieci anni dopo la prima viene considerata una seconda violazione ai fini delle sanzioni da comminare.]

PARTE SECONDA: FORMAZIONE E RICERCA

ARTICOLO 18 FORMAZIONE

■ 18.1 Principio fondamentale e Obiettivo primario

Il principio fondamentale dei programmi di informazione e formazione deve essere la salvaguardia dello spirito sportivo, descritto nell'Introduzione del *Codice*, dalle minacce del doping. L'obiettivo primario deve essere l'opera di dissuasione degli *Atleti* affinché non facciano uso di *sostanze vietate e metodi proibiti*.

■ 18.2 Programma e attività

Ogni *Organizzazione antidoping* deve elaborare, applicare e monitorare dei programmi di informazione e formazione. I programmi devono fornire ai *Partecipanti* informazioni aggiornate e accurate almeno sui seguenti argomenti:

- Sostanze e metodi inseriti nella *Lista delle sostanze e delle pratiche proibite*
- Conseguenze del doping sulla salute
- Procedure dei controlli antidoping
- Diritti e responsabilità degli *Atleti*

I programmi devono promuovere lo spirito sportivo al fine di creare un ambiente avverso al doping che influenzi positivamente il comportamento dei *Partecipanti*.

Il *personale di supporto degli Atleti* è tenuto a informare e consigliare gli *Atleti* in ordine alle politiche ed ai regolamenti antidoping adottati in conformità con il *Codice*.

■ 18.3 Coordinamento e cooperazione

Tutti i *Firmatari* e i *Partecipanti* sono tenuti a collaborare tra di loro e con i governi per coordinare le rispettive iniziative nel campo dell'informazione e della formazione antidoping.

ARTICOLO 19 RICERCHE

■ 19.1 Obiettivi delle ricerche nel settore antidoping

Le ricerche nel settore antidoping contribuiscono all'elaborazione e all'attuazione dei programmi utili per i *controlli antidoping* e alle iniziative di informazione e formazione antidoping.

■ 19.2 Tipi di ricerche

Le ricerche nel settore antidoping possono comprendere, ad esempio, studi sociologici, comportamentali, giuridici ed etici, oltre ad indagini di carattere medico, analitico e psicologico.

■ 19.3 **Coordinamento**

Attraverso la *WADA* viene incoraggiato il coordinamento delle ricerche nel settore antidoping. Fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, i risultati delle ricerche antidoping devono essere comunicati alla *WADA*.

■ 19.4 **Procedure di ricerca**

Le ricerche antidoping devono rispettare le procedure etiche riconosciute a livello internazionale.

■ 19.5 **Ricerche con sostanze vietate e metodi proibiti**

Nel corso delle ricerche deve essere evitata la somministrazione agli *Atleti* di *sostanze vietate e metodi proibiti*.

■ 19.6 **Uso improprio dei risultati**

Devono essere adottate le misure idonee affinché i risultati delle ricerche antidoping non siano utilizzati impropriamente per ragioni di doping.

PARTE TERZA: RUOLI E RESPONSABILITÀ

[Nota: le responsabilità delineate in questa parte vanno a integrarsi alle responsabilità dei Firmatari e dei Partecipanti descritte in vari articoli del Codice.]

Articolo 20 ULTERIORI RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI FIRMATARI

■ 20.1 Ruoli e responsabilità del Comitato Internazionale Olimpico

20.1.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping per i Giochi Olimpici che siano conformi al *Codice*.

20.1.2 Esigere quale condizione per il riconoscimento da parte del Comitato Internazionale Olimpico, che le Federazioni Internazionali affiliate al Movimento Olimpico operino in conformità con il *Codice*.

20.1.3 Trattenerne per intero o in parte i finanziamenti olimpici alle organizzazioni sportive che non operino in conformità con il *Codice*.

20.1.4 Prendere le misure atte a contrastare la mancata osservanza del *Codice*, in conformità con l'Articolo 23.5.

20.1.5 Autorizzare e facilitare il *Programma Osservatori Indipendenti*.

■ 20.2 Ruoli e responsabilità del Comitato Paralimpico Internazionale

20.2.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping per i Giochi Paralimpici che siano conformi al *Codice*.

20.2.2 Esigere quale condizione per il riconoscimento da parte del Comitato Paralimpico Internazionale, che i Comitati Paralimpici Nazionali affiliati al Movimento Olimpico operino in conformità con il *Codice*.

20.2.3 Trattenerne per intero o in parte i finanziamenti paralimpici alle organizzazioni sportive che non operino in conformità con il *Codice*.

20.2.4 Prendere le misure atte a scoraggiare la mancata osservanza del *Codice*, in conformità con l'Articolo 23.5.

20.2.5 Autorizzare e facilitare il *Programma Osservatori Indipendenti*.

■ 20.3 Ruoli e responsabilità delle Federazioni Internazionali

20.3.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al *Codice*.

20.3.2 Esigere quale condizione per l'affiliazione che le politiche, i regolamenti e i programmi delle Federazioni Nazionali siano conformi al *Codice*.

20.3.3 Esigere che gli *Atleti* e il *personale di supporto degli Atleti* di loro competenza riconoscano e siano tenuti a rispettare i regolamenti antidoping, in conformità con il *Codice*.

20.3.4 Esigere che gli *Atleti* non regolarmente iscritti alla Federazione Internazionale, o a una Federazione Nazionale affiliata, si rendano disponibili per il prelievo dei *campioni* biologici e forniscano informazioni precise e aggiornate sulla loro reperibilità, ove ciò sia espressamente richiesto dalle condizioni di idoneità stabilite dalla Federazione Internazionale o, eventualmente, dall'*Organizzazione di importanti eventi sportivi*.

[Nota: sono inclusi, ad esempio, gli *Atleti affiliati alle leghe professionisti*.]

20.3.5 Controllare i programmi antidoping delle Federazioni Nazionali.

20.3.6 Prendere le misure adeguate per contrastare la mancata osservanza del *Codice* in conformità con l'Articolo 23.5.

20.3.7 Autorizzare e facilitare il *Programma Osservatori Indipendenti* in occasione degli *eventi sportivi internazionali*.

20.3.8 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti alle Federazioni Nazionali affiliate che non osservino il *Codice*.

20.4 Ruoli e responsabilità dei Comitati Olimpici Nazionali e dei Comitati Paralimpici Nazionali

20.4.1 Garantire che le proprie politiche ed i propri regolamenti siano conformi al *Codice*.

20.4.2 Esigere quale condizione per l'affiliazione o il riconoscimento, che le politiche e i regolamenti antidoping delle Federazioni Nazionali siano conformi alle vigenti disposizioni del *Codice*.

20.4.3 Esigere che gli *Atleti* non regolarmente iscritti ad una Federazione Nazionale si rendano disponibili per il prelievo dei *campioni* biologici e forniscano regolarmente informazioni precise e aggiornate sulla loro reperibilità, ove ciò sia espressamente richiesto durante l'anno precedente i Giochi Olimpici, quale condizione per partecipare ai Giochi Olimpici.

20.4.4 Cooperare con le rispettive *Organizzazioni antidoping* nazionali.

20.4.5 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti, per tutto il periodo della *squalifica*, agli *Atleti* o al *personale di supporto degli Atleti* che hanno violato il regolamento antidoping.

20.4.6 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti alle Federazioni Nazionali affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il *Codice*.

■ 20.5 Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni antidoping nazionali

20.5.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al *Codice*.

20.5.2 Cooperare con le altre competenti organizzazioni nazionali e con le altre *Organizzazioni antidoping*.

20.5.3 Incoraggiare l'esecuzione di test reciproci tra *Organizzazione antidoping* nazionali

20.5.4 Promuovere le ricerche antidoping

■ 20.6 Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni di importanti eventi sportivi

20.6.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping per i propri *eventi* sportivi che siano conformi al *Codice*.

20.6.2 Prendere le misure opportune per contrastare la mancata osservanza del *Codice* in conformità con l'Articolo 23.5.

20.6.3 Autorizzare e facilitare il *Programma Osservatori Indipendenti*.

■ 20.7 Ruoli e responsabilità della WADA

20.7.1 Adottare e attuare politiche e procedure che siano conformi al *Codice*.

20.7.2 Controllare l'elaborazione dei *riscontri analitici di positività*.

20.7.3 Approvare gli *Standard internazionali* da applicare nella fase di attuazione del *Codice*.

20.7.4 Accreditare i laboratori incaricati di condurre le analisi dei *campioni* biologici o approvare altri laboratori che eseguano le stesse operazioni.

20.7.5 Elaborare e approvare i modelli di migliore pratica.

20.7.6 Promuovere, condurre, commissionare, finanziare e coordinare la ricerca antidoping.

20.7.7 Condurre efficacemente un *Programma Osservatori Indipendenti*.

20.7.8 Condurre i *controlli antidoping* in conformità con le disposizioni delle altre *Organizzazioni antidoping*.

ARTICOLO 21 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI

■ 21.1 Ruoli e responsabilità degli Atleti

21.1.1 Essere a conoscenza e attenersi ai vigenti regolamenti e politiche antidoping adottati in conformità con il *Codice*.

21.1.2 Essere disponibili per il prelievo dei *campioni biologici*.

21.1.3 Assumersi tutte le responsabilità, ai fini del regolamento antidoping, in ordine alle sostanze che ingeriscono e usano.

21.1.4 Informare il personale medico dell'obbligo di non usare *sostanze vietate e metodi proibiti* e assicurarsi che le cure mediche ricevute non violino le politiche e i regolamenti antidoping adottati in conformità con il *Codice*.

■ 21.2 Ruoli e responsabilità del personale di supporto degli Atleti

21.2.1 Essere a conoscenza e attenersi alle politiche e ai regolamenti antidoping adottati conformemente al *Codice* e applicabili al personale e agli *Atleti* di loro competenza.

21.2.2 Cooperare con il programma di *test per gli Atleti*.

21.2.3 Usare la loro influenza sui valori e i comportamenti degli *Atleti* per rafforzare gli atteggiamenti contro il doping.

ARTICOLO 22 COINVOLGIMENTO DEI GOVERNI

L'impegno di ogni governo nel promuovere l'osservanza del *Codice* viene manifestato con la firma di una Dichiarazione, in occasione o prima del giorno inaugurale dei Giochi Olimpici di Atene, cui farà seguito un processo che porti alla sottoscrizione di una convenzione o di un altro obbligo formale da porre in atto nel contesto costituzionale e amministrativo ritenuto idoneo da ciascun governo, in occasione o prima del giorno inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Torino.

[Nota: gran parte dei governi non possono essere parti in causa, né essere vincolati in alcun modo, in strumenti a carattere privatistico e non governativo come il Codice. Per tale ragione, non si chiede ai governi di essere Firmatari del Codice. Tuttavia, l'impegno a combattere il doping attraverso un programma coordinato e armonizzato rispecchiato nel Codice deve rappresentare uno sforzo comune del movimento sportivo.]

e delle autorità governative. Un esempio di obbligo formale è la convenzione citata nel Comunicato finale dell'UNESCO relativo alla Tavola rotonda dei Ministri e degli alti funzionari responsabili dell'Educazione fisica e dello sport, tenutasi a Parigi il 9/10 gennaio 2003.]

L'auspicio dei *Firmatari* è che la Dichiarazione, la convenzione o gli altri obblighi formali riflettano i seguenti punti essenziali:

22.1 I governi si impegnano a prendere delle misure concrete contro il doping almeno nelle seguenti aree:

- Supporto dei programmi antidoping nazionali
- Disponibilità delle *sostanze vietate e metodi proibiti*
- Agevolare le operazioni della *WADA* nella conduzione dei *controlli antidoping fuori delle competizioni*
- Il problema degli integratori alimentari contenenti *sostanze vietate occulte*
- Trattenere per intero o in parte i finanziamenti per le organizzazioni sportive o i *Partecipanti* che non osservino il *Codice* o i vigenti regolamenti antidoping adottati in conformità con il *Codice*

22.2 Tutte le altre iniziative governative relative all'anti-doping devono essere in sintonia con il *Codice*.

22.3 La *WADA* di concerto con i governi competenti si impegna a garantire l'osservanza degli impegni sottoscritti in virtù della convenzione o di qualsiasi altra obbligazione.

PARTE QUARTA: ADOZIONE, OSSERVANZA, MODIFICA E INTERPRETAZIONE

ARTICOLO 23 ADOZIONE, OSSERVANZA E MODIFICA

■ 23.1 Adozione del Codice

23.1.1 Il *Codice* viene adottato dai seguenti enti *Firmatari*: *WADA*, Comitato Internazionale Olimpico, Federazioni Internazionali, Comitato Paralimpico Internazionale, *Comitati Olimpici Nazionali*, *Comitati Paralimpici Nazionali*, *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* e *Organizzazioni antidoping nazionali*. Il Codice viene adottato da questi enti con la sottoscrizione di una dichiarazione di adozione successiva all'approvazione da parte dei rispettivi organi di governo.

[Nota: i singoli Firmatari sottoscrivono copie identiche della stessa dichiarazione di adozione e la trasmettono alla WADA. L'atto di adozione deve essere autorizzato dagli organi competenti di ogni organizzazione. Ad esempio, nel caso di una Federazione Internazionale dall'Assemblea e nel caso della WADA dal proprio Consiglio.]

23.1.2 Su invito della *WADA*, il *Codice* può essere adottato anche da altre organizzazioni sportive che non siano controllate da un *Firmatario*.

[Nota: sarà incoraggiata l'adozione del Codice da parte delle leghe professionisti che non ricadono sotto la giurisdizione di alcun governo o Federazione Internazionale.]

23.1.3 La *WADA* provvederà a pubblicare un elenco di tutte le adozioni del *Codice*.

■ 23.2 Attuazione del Codice

23.2.1 I *Firmatari* si impegnano a dare attuazione alle vigenti disposizioni del *Codice* con politiche, statuti, norme e regolamenti conformi alle rispettive autorità e sfere di competenza.

23.2.2 Nell'attuazione del *Codice*, i *Firmatari* sono incoraggiati ad usare i modelli di migliore pratica raccomandati dalla *WADA*.

■ 23.3 Termine ultimo per l'adozione e l'attuazione

23.3.1 I *Firmatari* si impegnano ad adottare e attuare il *Codice* entro e non oltre il primo giorno dei Giochi Olimpici di Atene.

23.3.2 Il *Codice* può essere adottato dopo la succitata scadenza; tuttavia, i *Firmatari* non saranno ritenuti pienamente conformi al *Codice* fin quando non avranno adottato il *Codice* stesso (sempre che detta adozione non venga revocata).

■ 23.4 Controlli sull'osservanza del Codice

23.4.1 La *WADA*, o altro organo prescelto dalla *WADA*, si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni contenute nel *Codice*.

23.4.2 Per agevolare le procedure di controllo, ad anni alterni ogni *Firmatario* riferisce alla *WADA* in merito all'osservanza del *Codice*, impegnandosi a motivare gli eventuali casi di mancata osservanza.

23.4.3 La *WADA* può tenere conto delle ragioni fornite a sostegno della mancata osservanza e, in casi straordinari, può rivolgersi al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Paralimpico Internazionale, alle Federazioni Internazionali e alle *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* affinché non sanzionino provvisoriamente la mancata osservanza.

[Nota: la *WADA* è consapevole che i *Firmatari* e i governi si caratterizzano per le notevoli differenze in termini di esperienza antidoping, risorse e contesto giuridico entro cui conducono le attività antidoping. La *WADA* quindi terrà conto di tali differenze nel valutare se un'organizzazione si attiene o meno al *Codice*.]

23.4.4 La *WADA*, dopo consultazioni con l'organizzazione interessata, provvede a recapitare le relazioni sull'osservanza del *Codice* al Comitato Internazionale Olimpico, al Comitato Paralimpico Internazionale, alle Federazioni Internazionali e alle *Organizzazioni di importanti eventi sportivi*. Tali relazioni saranno rese pubbliche.

■ 23.5 Sanzioni per la mancata osservanza del codice

23.5.1 La mancata osservanza del *Codice* da parte del governo o del *Comitato Olimpico Nazionale* di un paese può comportare l'applicazione di sanzioni riguardanti i Giochi Olimpici, i Giochi Paralimpici, i Campionati mondiali o le *Organizzazioni di importanti eventi sportivi*, in base alle determinazioni dei competenti organi esecutivi. Il *Comitato Olimpico Nazionale* o il governo possono interporre appello contro dette sanzioni davanti al TAS, in conformità con l'Articolo 13.4.

■ 23.6 Modifica del Codice

23.6.1 La *WADA* provvede altresì a supervisionare le integrazioni e i miglioramenti apportati al *Codice*. Gli *Atleti*, i *Firmatari* e i governi sono inviati a partecipare a tale processo.

23.6.2 La *WADA* si impegna ad avviare gli emendamenti proposti al *Codice* e ad assicurare un processo consultivo al fine di accogliere e replicare alle raccomandazioni,

agevolando l'esame e la risposta degli *Atleti*, dei *Firmatari* e dei governi agli emendamenti raccomandati.

23.6.3 Gli emendamenti al *Codice*, dopo le opportune consultazioni, devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio della *WADA*, che includa la maggioranza dei voti espressi dai membri del settore pubblico e del Movimento Olimpico. Gli emendamenti entrano in vigore, salvo diversa deliberazione, tre mesi dopo l'approvazione.

23.6.4 I *Firmatari* si impegnano ad attuare gli emendamenti al *Codice* entro un anno dall'approvazione da parte del Consiglio della *WADA*.

■ 23.7 Revoca dell'adozione del Codice

23.7.1 I *Firmatari* possono revocare l'adozione del *Codice* notificando per iscritto alla *WADA* la loro intenzione, con preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 24 INTERPRETAZIONE DEL CODICE

24.1 Il testo ufficiale del *Codice* viene conservato dalla *WADA* e deve essere pubblicato in inglese e francese. Qualora insorgano controversie in ordine alle versioni inglese e francese, farà testo la versione inglese.

24.2 Le note a commento delle varie disposizioni del *Codice* sono inserite per agevolare la comprensione e l'interpretazione del *Codice*.

24.3 Il Codice deve essere interpretato come un testo indipendente e autonomo e non alla luce delle vigenti leggi e norme dei *Firmatari* o dei governi.

24.4 Le intestazioni delle varie Parti e degli Articoli del *Codice* sono utilizzate esclusivamente per ragioni di comodità e non vanno considerate come parte sostanziale del *Codice*, né come mezzo per interpretare il linguaggio delle disposizioni cui fanno riferimento.

24.5 Il *Codice* non può essere applicato retroattivamente a vertenze pendenti prima della data in cui il *Codice* viene adottato da un *Firmatario* e recepito nel rispettivo regolamento.

[Nota: ad esempio, un comportamento ritenuto una violazione del regolamento antidoping secondo il Codice, ma non secondo il regolamento pre-Codice di una Federazione Internazionale, non viene considerato una violazione finché non viene emendato il regolamento della Federazione Internazionale.

Le violazioni del regolamento antidoping pre-Codice continuano ad essere considerate come "prime violazioni" o "seconde violazioni" per stabilire le sanzioni in base all'articolo 10 ai fini delle successive violazioni post-Codice.]

24.6 Le definizioni contenute in APPENDICE I devono essere considerate parte integrante del Codice.

APPENDICE 1: DEFINIZIONI

Riscontro analitico di positività: referto di un laboratorio o di un altro centro accreditato all'esecuzione dei *test* che rileva in un *campione biologico* la presenza di una *sostanza vietata* o dei suoi *metaboliti* o *marker* (incluse elevate concentrazioni di sostanze endogene) o evidenze dell'uso di un *metodo proibito*.

Organizzazione antidoping: un *Firmatario* che adotti un regolamento per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di *controllo antidoping*. Ciò include, ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* che conducano *test* in occasione di tali *eventi*, la *WADA*, le *Federazioni Internazionali* e le *Organizzazioni antidoping nazionali*.

Atleta: qualsiasi *Persona* che, per quanto attiene ai *controlli antidoping*, partecipa ad attività sportive a livello internazionale (secondo la definizione data dalle singole *Federazioni Internazionali*) o a livello nazionale (secondo la definizione data dalle singole *Organizzazioni antidoping nazionali*) o qualsiasi altra *Persona* che partecipa ad attività sportive a livello inferiore, ove ciò sia previsto dall'*Organizzazione antidoping nazionale* della *Persona* interessata. Per quanto attiene alle iniziative di informazione e formazione antidoping, viene considerato *Atleta* qualsiasi *Persona* che partecipa ad attività sportive in rappresentanza di un *Firmatario*, un governo o altra organizzazione sportiva che abbia adottato il *Codice*.

[Nota: questa definizione chiarisce che tutti gli Atleti di livello internazionale e nazionale sono tenuti a rispettare le norme antidoping del Codice, mentre l'esatta definizione di sport a livello internazionale e nazionale deve essere delineata rispettivamente nei regolamenti antidoping delle Federazioni Internazionali e delle Organizzazioni antidoping nazionali. A livello nazionale, i regolamenti antidoping adottati conformemente al Codice devono essere applicabili almeno a tutti gli Atleti delle squadre nazionali e a tutte le persone qualificate a competere in qualsiasi campionato nazionale di qualsiasi sport. La definizione inoltre consente a ogni Organizzazione antidoping nazionale, ove questa lo ritenga opportuno, di allargare il programma di controlli antidoping, coinvolgendo oltre agli Atleti nazionali anche gli Atleti a livelli agonistici inferiori. Gli Atleti a tutti i livelli agonistici devono ricevere le informazioni e la formazione utili per la lotta al doping.]

Personale di supporto degli Atleti: qualsiasi *Persona* con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico o paramedico che lavori con gli *Atleti*, o si occupi di loro, e che partecipi alla competizione sportiva o intervenga nella preparazione agonistica.

Tentativo: intraprendere deliberatamente un'iniziativa chiaramente mirata a commettere una violazione del regolamento antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione del regolamento antidoping solamente in base al *tentativo* di commettere una violazione se

il soggetto interessato rinuncia al tentativo prima di essere scoperto da una parte terza non coinvolta nel tentativo stesso.

Codice: il Codice mondiale antidoping.

Competizione: una corsa, una partita, un incontro o una gara di atletica, come ad esempio le finali olimpiche dei 100 metri. Per le corse a tappe e le altre gare di atletica in cui i premi vengono assegnati in base ai risultati giornalieri, o secondo altri criteri provvisori, la distinzione tra una *competizione* e un *evento sportivo* viene fissata nel regolamento della competente Federazione Internazionale.

Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping: una violazione del regolamento antidoping, commessa da un *Atleta* o da un'altra *Persona*, sanzionabile nel modo seguente: (a) Invalidazione: significa che i risultati ottenuti dall'*Atleta* in una determinata *competizione* o in un dato *evento sportivo* vengono invalidati, con le relative conseguenze in termini di annullamento delle medaglie, dei punti e dei premi conferiti; (b) Squalifica: significa che l'*Atleta* o altra *Persona* non possono partecipare per un dato periodo di tempo ad alcuna *competizione* o ad altra attività, né ricevere alcun finanziamento, secondo quanto prescritto nell'Articolo 10.9; e (c) Sospensione provvisoria: significa che l'*Atleta* o altra *Persona* non possono partecipare temporaneamente ad alcuna *competizione* in attesa della sentenza finale che verrà presa nel dibattimento condotto in base all'Articolo 8 (Diritto a un equo dibattimento).

Invalidazione: vedi *Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping*.

Controllo antidoping: la procedura comprende l'assegnazione dei test, il prelievo e la gestione dei campioni, l'analisi dei laboratori, la gestione dei risultati, la fase dibattimentale e gli appelli.

Evento sportivo: una serie di *competizioni* individuali organizzate nella stessa manifestazione sotto uno stesso organo esecutivo (ad es. Giochi Olimpici, Campionati del Mondo FINA o Giochi Pan Americani).

Durante le competizioni: al fine di differenziare i test condotti *durante le competizioni* da quelli condotti *fuori delle competizioni*, salvo diversa indicazione del regolamento della Federazione Internazionale o di altra *Organizzazione antidoping*, i test *durante le competizioni* sono costituiti da test eseguiti sugli *Atleti* in relazione a una determinata *competizione*.

[Nota: la distinzione tra "durante le competizioni" e "fuori delle competizioni" è importante perché soltanto i test "durante le competizioni" sono basati sulla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate completa. Gli stimolanti vietati, ad esempio, non sono testati fuori delle competizioni, perché non incrementano le prestazioni, salvo quando sono presenti nell'organismo dell'*Atleta* durante la competizione. Purché lo stimolante vietato non sia presente nell'organismo dell'*Atleta* al momento della competizione, non fa alcuna differenza se detto stimolante sia stato rivenuto nell'urina dell'*Atleta* il giorno prima o dopo della competizione.]

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva le procedure del *controllo antidoping* in occasione di alcuni *eventi sportivi* e riferisce in merito. Se la WADA sta conducendo dei *test durante le competizioni* di un determinato *evento sportivo*, gli osservatori devono essere sotto la supervisione di un'organizzazione indipendente.

Squalifica: vedi *Sanzioni per violazioni al regolamento antidoping*.

Evento internazionale: un *evento sportivo* in cui l'organo esecutivo o il designatore dei commissari sportivi sia il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paralimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'*Organizzazione di un evento importante* o un'altra organizzazione sportiva internazionale.

Atleti di livello internazionale: *Atleti* designati da una o più Federazione Internazionali per l'inserimento tra i *nominativi registrati per i test* di una Federazione Internazionale.

Standard internazionale: standard adottato dalla WADA a supporto del *Codice*. L'osservanza di uno *Standard internazionale* (in opposizione a un altro standard o a una pratica o una procedura di natura diversa) è elemento sufficiente a concludere che le procedure definite dallo *Standard internazionale* sono state eseguite correttamente.

Organizzazioni di importanti eventi: questo termine si riferisce alle associazioni continentali di *comitati olimpici nazionali* e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di *eventi internazionali* continentali, regionali o di altro genere.

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una *sostanza vietata o di un metodo proibito*.

Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

Minore: qualsiasi *Persona* fisica che non abbia raggiunto la maggiore età secondo la definizione data dalle leggi vigenti nel suo paese di residenza.

Organizzazione antidoping nazionale: l'ente o gli enti nazionali cui viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione del regolamento antidoping, direzione dei prelievi di *campioni*, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale. Se le competenti autorità pubbliche non hanno provveduto alla designazione, l'ente responsabile sarà il *Comitato Olimpico Nazionale* o un suo designato.

Evento nazionale: un *evento sportivo* che coinvolga *Atleti* internazionali o nazionali che non sia un *evento internazionale*.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine *Comitato Olimpico Nazionale* si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del *Comitato Olimpico Nazionale* in materia di lotta al doping.

Senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'Atleta e durante il quale l'Atleta viene continuamente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del campione biologico.

Nessuna colpa o negligenza: attestazione dell'Atleta di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche esercitando la massima cautela, di aver usato o assunto sostanze vietate o metodi proibiti.

Assenza di colpa o negligenze significative: attestazione dell'Atleta in virtù della quale la sua colpa o negligenza, ove venga vista alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'esclusione di colpa o negligenza, non risulta significativa in relazione alla violazione del regolamento antidoping.

Fuori delle competizioni: qualsiasi controllo antidoping che non venga eseguito durante le competizioni.

Partecipante: qualsiasi Atleta o Personale di supporto degli Atleti.

Persona: Persona fisica, organizzazione o altro ente.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza/pratica vietata o sui locali in cui la sostanza/pratica vietata è stata rivenuta), purché, qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza/pratica vietata o sui locali in cui la sostanza/pratica vietata è stata rivenuta, il possesso presunto sussista solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza/pratica vietata e intendeva esercitare il proprio controllo su di essa; a condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione del regolamento antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima che la Persona riceva la notifica di aver commesso una violazione del regolamento antidoping, la Persona stessa ha dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso e di aver rinunciato al suddetto possesso.

[Nota: in virtù di tale definizione, gli steroidi rinvenuti nell'automobile dell'Atleta costituiscono una violazione, salvo l'Atleta dimostri che altri hanno usato la sua automobile; in tal caso, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che, anche se l'Atleta non aveva il controllo esclusivo dell'automobile, l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi e intendeva esercitare il suo controllo su di essi. Analogamente, nel caso di steroidi rinvenuti nell'armadietto delle medicine dell'abitazione dell'Atleta, quindi sotto il controllo congiunto dell'Atleta e del coniuge, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi nell'armadietto e intendeva esercitare il suo controllo su di essi.]

Lista delle sostanze e delle pratiche vietate: elenco che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti.

Metodo proibito: qualsiasi metodo così definito nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.

Sostanza vietata: qualsiasi sostanza così definita nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*.

Udienza preliminare: in conformità con l'Articolo 7.5, un'udienza con rito abbreviato tenuta prima del dibattimento ai sensi dell'Articolo 8 (Diritto a un equo dibattimento) che, previa notifica, offre all'*Atleta* la possibilità di esporre le proprie ragioni sia in forma scritta che orale.

Sospensione provvisoria: vedi *Sanzioni*.

Divulgazione delle informazioni: divulgare o diffondere informazioni al pubblico o ad altre persone oltre a quelle aventi diritto ad essere notificate preventivamente ai sensi dell'Articolo 14.

Nominativi registrati per i test: elenco degli *Atleti* d'élite, istituito dalle singole Federazioni Internazionali e dalle *Organizzazioni antidoping nazionali*, che devono essere sottoposti a *test durante e fuori delle competizioni* nell'ambito della pianificazione della ripartizione dei test di ogni Federazione Internazionale e Organizzazione.

[Nota: ogni Federazione Internazionale deve definire chiaramente i criteri specifici per l'inserimento degli *Atleti* tra i nominativi registrati per i test. Ad esempio, i criteri potrebbero essere una determinata posizione in classifica mondiale, un determinato tempo, l'appartenenza a una squadra nazionale, ecc.]

Campione biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito dei *controlli antidoping*.

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto il *Codice* e si sono impegnati ad osservare il *Codice*: il Comitato Internazionale Olimpico, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paralimpico Internazionale, i *Comitati Olimpici Nazionali*, i *Comitati Paralimpici Nazionali*, le *Organizzazioni di importanti eventi*, le *Organizzazioni antidoping nazionali* e la *WADA*.

Manomissione: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni.

Test mirati: procedura di selezione degli *Atleti* per l'esecuzione di *test*: *Atleti* o gruppi di *Atleti* vengono selezionati su base non casuale al fine di eseguire i *test* in un determinato momento.

Sport di squadra: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della *competizione*.

Esecuzione di test: le fasi delle procedure di *controllo antidoping* che richiedono la pianificazione della ripartizione dei test, il prelievo dei *campioni*, la gestione dei *campioni* e il trasporto dei *campioni* al laboratorio.

Traffico illegale: vendere, dare, somministrare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire una *sostanza vietata o un metodo proibito* a un *Atleta* sia direttamente che tramite terzi, ad eccezione della vendita o della distribuzione (da parte di personale medico o *persone diverse dal personale di supporto dell'Atleta*) di una *sostanza vietata* per fini terapeutici legittimi.

Uso: l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo in qualsivoglia modo di una *sostanza vietata o di un metodo proibito*.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

**WORLD
ANTIDOPING
AGENCY**

Codice mondiale antidoping

**Standard
internazionale
per i laboratori**

Versione 4.0

agosto 2004

PREMESSA

Lo *Standard internazionale* per i Laboratori del Codice mondiale antidoping rappresenta il livello 2 obbligatorio dello *Standard internazionale* elaborato nell'ambito del Programma mondiale antidoping.

Il fondamento dello *Standard internazionale per i Laboratori* è rappresentato dai relativi Capitoli del Codice Antidoping del Movimento Olimpico. Un gruppo di esperti, di concerto con il Comitato Accreditamento Laboratori WADA, ha elaborato il documento, le cui stesure preliminari sono state divulgate ai fini di una prima verifica da parte di tutti i Laboratori antidoping accreditati CIO e della Sotto Commissione CIO su doping e biochimica dello sport.

Nel novembre 2002, la versione 1.0 dello *Standard Internazionale per i Laboratori* è stata fatta circolare presso tutti i *Firmatari*, i governi ed i laboratori accreditati affinché questi potessero prenderne visione e formulare eventuali commenti. La versione 2.0 ha recepito i commenti e le proposte pervenute dai *Firmatari* e dai governi.

Tutti i *Firmatari*, i governi e i Laboratori sono stati contattati affinché prendessero visione e formulassero commenti sulla versione 2.0. La presente bozza della versione 3.0 è stata sottoposta all'approvazione del Comitato Esecutivo WADA il 7 giugno 2003.

Lo *Standard internazionale per i Laboratori* entrerà in vigore il 1 gennaio 2004.

Attualmente, i Laboratori vengono accreditati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Secondo la fase di transizione del programma dall'attuale accreditamento CIO all'accREDITAMENTO WADA, gli organi preposti sono tenuti a richiedere ai Laboratori a cui concedono e confermano l'accREDITAMENTO, di conformarsi ai requisiti previsti dallo *Standard internazionale per i Laboratori* nonché dallo standard ISO/IEC 17025 entro e non oltre il 1 gennaio 2004. Per i Laboratori che passano dall'accREDITAMENTO CIO all'accREDITAMENTO WADA (cfr. paragrafo 4.1.7) sarà necessaria una verifica interna entro il 1 gennaio 2004 ai sensi dello *Standard internazionale per i Laboratori*. La successiva verifica di controllo o di riaccREDITAMENTO condotta dall'ente nazionale preposto alla concessione dell'accREDITAMENTO nel 2004 documenterà la conformità con lo *Standard internazionale per i Laboratori*. I Laboratori che desiderino ottenere il primo accREDITAMENTO WADA saranno sottoposti ad una verifica sul posto condotta dal rispettivo ente nazionale responsabile dell'accREDITAMENTO, in ottemperanza al presente standard.

L'aggiornamento del testo ufficiale del *Codice* sarà a cura della WADA e verrà pubblicato nelle lingue inglese e francese. In caso di disaccordo tra la versione inglese e quella francese farà fede la versione inglese.

INDICE

PARTE PRIMA: INTRODUZIONE, DISPOSTI E DEFINIZIONI DEL CODICE

- 1.0 Introduzione, finalità e riferimenti
- 2.0 I disposti del Codice
- 3.0 Termini e definizioni.
 - 3.1 Termini definiti dal *Codice*
 - 3.2 Termini definiti dallo *Standard Internazionale* per i Laboratori

PARTE SECONDA: REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEL LABORATORIO STANDARD OPERATIVI

- 4.0 Requisiti per l'accREDITAMENTO WADA
 - 4.1 AccredITamento preliminare WADA
 - 4.2 Mantenimento dell'AccREDITamento WADA
 - 4.3 Requisiti speciali per le *Principali Manifestazioni*
- 5.0 Applicazione dello standard ISO 17025 all'analisi dei Campioni dei controlli antidoping
 - 5.1 Introduzione e finalità
 - 5.2 Processi di analisi e tecnici
 - 5.3 Processi di controllo della qualità
 - 5.4 Processi di supporto
- 6.0 Processo di accREDITamento WADA
 - 6.1 Richiesta di accREDITamento WADA del Laboratorio
 - 6.2 Preparazione del Laboratorio all'accREDITamento WADA.
 - 6.3 Ottenimento dell'accREDITamento WADA
 - 6.4 Mantenimento dell'accREDITamento WADA
 - 6.5 Requisiti per l'accREDITamento delle strutture satellite per le principali *Manifestazioni*
- 7.0 Requisiti per comprovare l'*Esito avverso delle analisi* in caso di giudizio.
 - 7.1 Fascicolo della Documentazione di Laboratorio

PARTE TERZA: ALLEGATI

ALLEGATO A - PROGRAMMA DI VERIFICA DELLE COMPETENZE (PROFICIENCY TESTING PROGRAM) WADA

- 1. Periodo di prova
- 2. Periodo di mantenimento/riaccREDITamento
- 3. Composizione dei campioni per la verifica delle competenze (*Proficiency Test*).
- 4. Valutazione dei risultati della Verifica delle competenze (Proficiency Testing)....

ALLEGATO B - CODICE ETICO DEL LABORATORIO

- 1. Riservatezza
- 2. Ricerca
- 3. Controlli
- 4. Condotta lesiva nei confronti del programma antidoping.

ALLEGATO C - ELENCO DEI DOCUMENTI TECNICI

PARTE PRIMA: INTRODUZIONE, DISPOSTI E DEFINIZIONI DEL CODICE

1.0 Introduzione, finalità e riferimenti

La finalità principale dello *Standard internazionale per i Laboratori* è quella di garantire la realizzazione di test di laboratorio e prove documentali validi al fine di ottenere l'uniformità e l'armonizzazione dei risultati e delle relazioni da parte di tutti i *Laboratori antidoping* accreditati.

Lo *Standard internazionale* per i *Laboratori* comprende anche i requisiti per l'accreditamento WADA dei laboratori antidoping, gli standard operativi per il funzionamento dei laboratori e la descrizione del processo di accreditamento.

Lo *Standard internazionale* per i *Laboratori*, inclusi tutti gli Allegati e i Documenti Tecnici, ha carattere obbligatorio per tutti i *Firmatari* del Codice.

Il Programma mondiale antidoping riunisce tutti gli elementi necessari a garantire l'ottimale armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping nazionali ed internazionali. Il programma si compone dei seguenti strumenti principali: *Codice* (Livello 1), *Standard internazionali* (Livello 2) e *Modelli di buona pratica* (Livello 3).

Nell'introduzione al *Codice* Mondiale antidoping (*Codice*), la finalità e le modalità attuative degli *Standard internazionali* vengono così riassunte:

«Gli *Standard internazionali* relativi ai vari settori tecnici e operativi del programma antidoping verranno elaborati previa consultazione con i *Firmatari* e i governi e quindi approvati dalla WADA. L'obiettivo degli *Standard Internazionali* è quello di attuare l'armonizzazione tra le *Organizzazioni antidoping* responsabili delle specifiche parti tecniche e operative dei programmi antidoping. L'osservanza degli *Standard internazionali* è obbligatoria ai fini del rispetto del *Codice*. Gli *Standard internazionali* potranno essere soggetti a modifiche e integrazioni a cura del Comitato Esecutivo WADA, previa consultazione con i *Firmatari* e i governi. Salvo diversa disposizione all'interno del *Codice*, gli *Standard internazionali* e tutte le versioni rivedute entreranno in vigore alla data indicata nello *Standard internazionale* o nella relativa versione riveduta».

La conformità allo *Standard Internazionale* (rispetto ad altri standard, pratiche o procedure) è sufficiente a ritenere la corretta esecuzione delle procedure ivi contemplate.

Il presente documento sancisce i requisiti previsti per i *Laboratori Antidoping* che desiderino dimostrare la loro competenza tecnica, l'efficienza del loro sistema di controllo di qualità e che siano in grado di fornire risultati validi dal punto di vista medico legale. I *Controlli antidoping* prevedono la rilevazione, l'identificazione ed in alcuni casi la dimostrazione della presenza, nei fluidi biologici o nei tessuti umani, di una concentrazione di farmaci o di altre sostanze ritenute proibite ai sensi dell'Elenco delle Sostanze vietate e dei metodi proibiti (*Elenco delle Sostanze vietate e dei metodi proibiti*) superiore ai limiti previsti.

La procedura di accreditamento del *Laboratorio* comprende due parti principali, ovvero: Parte Seconda: requisiti per l'accreditamento del *Laboratorio* e standard operativi e Parte Terza: Allegati e Documenti Tecnici. La Parte Seconda espone i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento da parte della WADA nonché le procedure previste per adempiere a tali requisiti. Inoltre, essa illustra l'applicazione dello standard ISO/IEC 17025 ai *controlli antidoping*. La finalità di questa parte del documento è quella di agevolare un'applicazione ed una valutazione coerenti sia degli orientamenti ISO/IEC

17025 sia dei requisiti specifici WADA per i *Controlli Antidoping* da parte degli organismi di accreditamento che operano ai sensi della Guida 58 ISO/IEC. Inoltre, lo *Standard Internazionale* sancisce i requisiti previsti per i Laboratori Antidoping laddove una sentenza sia scaturita da un *Esito avverso delle analisi*.

La Parte Terza dello Standard contiene tutti gli Allegati. L'Allegato A offre una descrizione del Programma di verifica delle competenze (*Proficiency Testing Program*) WADA, inclusi i criteri operativi necessari per ottenere un buon risultato nell'ambito del *Proficiency Testing*. L'Allegato B contiene gli standard etici necessari ai fini del mantenimento del riconoscimento del Laboratorio da parte della WADA. L'Allegato C elenca i Documenti Tecnici, elaborati, modificati o eliminati dalla WADA, necessari per fornire direttive ai Laboratori in merito a specifiche questioni tecniche. Una volta emanati, i Documenti Tecnici divengono parte integrante dello *Standard internazionale* per i Laboratori. L'inserimento dei disposti dei Documenti Tecnici nel sistema di controllo di qualità del Laboratorio è obbligatorio ai fini dell'accREDITAMENTO WADA.

Ai fini dell'armonizzazione delle procedure di accREDITAMENTO dei Laboratori con i requisiti dello standard ISO/IEC 17025 nonché con i requisiti specifici previsti dalla WADA ai fini del riconoscimento, gli organi nazionali preposti all'accREDITAMENTO sono tenuti ad impiegare il presente standard, inclusi gli allegati, quale documento di riferimento nei processi di revisione dell'accREDITAMENTO.

I termini contenuti nel *Codice*, e inclusi nel presente standard, sono scritti in corsivo. I termini definiti dal presente standard sono invece riportati con carattere sottolineato.

Riferimenti

Ai fini dell'elaborazione del presente documento sono stati utilizzati i riferimenti indicati a continuazione. I requisiti ed i concetti specifici contenuti in tali documenti non prevalgono né in altro modo modificano i requisiti contenuti nello *Standard internazionale per i Laboratori*.

A2LA, 2001 Proficiency Testing Requirement for Accredited Testing and Calibration Laboratories.

EA-03/04 (August 2001). Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing

Eurachem Proficiency Testing Mirror Group (2000). Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) schemes by Laboratories.

Eurachem/CITAG Guide, 2ND Edition (2000) Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement.

European Union Decision 2002/657/EC Official Journal of the European Communities 17.8.2002; L 221: 8-36.

ISO/IEC17025:1999. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Document G-7:1996. Accreditation Requirements and Operating Criteria for Horseracing Laboratories.

ILAC Document G-15:2001. Guidance for Accreditation to ISO/IEC 17025

ILAC Document G-17:2002. Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025.

ILAC Document G-19:2002. Guideline for Forensic Science Laboratories.

ILAC Document P-10:2002. ILAC Policy on Traceability of Measurement Results.

National Clinical Chemistry Laboratory Standards Document C-43A 2002 [ISBN 1-56238-475-9]. "Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). Confirmation of Drugs, Approved Guideline".

Olympic Movement Anti-Doping Code (1999).

Society of Forensic Toxicology and American Academy of Forensic Sciences, Toxicology Section 2002 (Draft). Forensic Toxicology Laboratory Directives.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), United States Department of Health and Human Services (DHHS) 2001. Mandatory Directives for Federal Workplace Drug Testing Programs and Notice of Proposed Revisions (Federal Register 2001; 66: 43876-43882).

World Anti-Doping Code

2.0 I disposti del Codice

I seguenti articoli del *Codice* riguardano direttamente lo *Standard Internazionale per i Laboratori*:

Articolo 3.2 del *Codice* Metodi per stabilire fatti e supposizioni

3.2.1 Si presuppone che i Laboratori accreditati WADA abbiano svolto le analisi dei *Campioni* e le procedure di custodia in conformità allo *Standard Internazionale* per le analisi di laboratorio. L'*Atleta* può confutare tale supposizione comprovando l'avvenuta inosservanza allo *Standard Internazionale*. Qualora l'*Atleta* confuti la suddetta supposizione dimostrando l'avvenuta inosservanza allo *Standard Internazionale*, l'*Organizzazione antidoping* avrà il compito di stabilire se tale inosservanza abbia o meno determinato un *Esito avverso delle analisi*.

Articolo 6 del *Codice* Analisi dei Campioni

I *Campioni dei controlli antidoping* vengono analizzati in conformità ai seguenti principi:

6.1 **Uso di Laboratori Approvati** I *Campioni dei Controlli antidoping* vengono analizzati esclusivamente da Laboratori accreditati WADA o da laboratori approvati dalla WADA. La scelta del laboratorio accreditato WADA (o di un altro metodo approvato dalla WADA) per l'analisi del *Campione* sarà determinata esclusivamente dall'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati.

[Commento: la frase "o altro metodo approvato dalla WADA" si riferisce, ad esempio, alle Procedure di analisi del sangue mobili esaminate e ritenute attendibili dalla WADA].

6.2 **Sostanze soggette a rilevamento** I *Campioni dei Controlli antidoping* vengono analizzati al fine di rilevare la presenza delle *Sostanze vietate e dei Metodi proibiti* riportati nell'*Elenco delle Sostanze vietate e dei metodi proibiti* nonché di altre sostanze eventualmente comunicate dalla WADA ai sensi dell'Articolo 4.5 (Programma di Controllo).

6.3 **Ricerca sui Campioni** Nessun *Campione* può essere utilizzato per motivi diversi dal rilevamento delle sostanze (o classi di sostanze) o dei metodi riportati nell'*Elenco delle sostanze vietate e dei metodi proibiti* o identificati in altro modo dalla WADA ai sensi dell'Articolo 4.5 (Programma di Controllo) senza il consenso scritto dell'*Atleta*.

6.4 **Standard per l'analisi dei Campioni e Comunicazione dei risultati** I Laboratori provvedono ad analizzare i *Campioni per i controlli antidoping* comunicando i risultati in conformità allo *Standard Internazionale* per le analisi di Laboratorio.

Articolo 13.5 del *Codice* Appelli contro le sentenze di sospensione o revoca dell'accreditamento del Laboratorio

Gli appelli relativi alla decisione della WADA di sospendere o revocare l'accreditamento WADA a un Laboratorio possono essere inoltrati esclusivamente al TAS e solo dal Laboratorio interessato.

Articolo 14.1 del *Codice* Informazioni relative all'*Esito avverso delle analisi* ed altre potenziali violazioni alle norme antidoping

Un *Atleta* il cui *Campione* abbia dato luogo ad un *Esito avverso delle analisi*, oppure un *Atleta* o un altro *Soggetto* che possa aver violato una norma antidoping verrà informato in merito dall'*Organizzazione antidoping*. A tal fine, la responsabilità della gestione dei risultati è definita nell'Articolo 7 (Gestione dei risultati). L'*organizzazione antidoping nazionale dell'Atleta*, la Federazione internazionale e la WADA saranno informate anch'esse in merito entro il completamento del processo descritto nei paragrafi 7.1 e 7.2. La notifica dovrà contenere i seguenti dati: nome, paese di appartenenza, disciplina sportiva e specialità dell'*Atleta*, indicazione di controllo *in gara* o *fuori gara*, data della raccolta del *Campione* e risultato delle analisi riportato dal laboratorio. Gli stessi *Soggetti* e le *Organizzazioni antidoping* verranno tenute costantemente aggiornate circa lo stato di avanzamento e gli esiti di eventuali revisioni o procedure condotte ai sensi degli Articoli 7 (Gestione dei risultati), 8 (Diritto ad un'equa udienza) o 13 (Appelli). Nel caso in cui il periodo di *Inammissibilità* sia revocato ai sensi dell'Articolo 10.5.1 (*Assenza di colpa o negligenza*) o ridotto ai sensi dell'Articolo 10.5.2. (*Assenza di colpa o negligenza gravi*), sarà opportuno offrire per iscritto una spiegazione circostanziata dei motivi alla base della revoca o della riduzione. Le organizzazioni destinatarie saranno tenute a non divulgare questa informazione ad altri che non siano i *Soggetti* dell'organizzazione che necessitano di conoscere la situazione, fino a che l'*Organizzazione antidoping* che ha la responsabilità della gestione dei risultati non avrà provveduto a rendere o non rendere pubblici i risultati conformemente a quanto previsto dall'Articolo 14.2.

3.0 Termini e definizioni

3.1 Termini definiti dal Codice

Esito avverso delle analisi: referto di un Laboratorio o di un altro organismo preposto alle *Analisi* approvato che abbia rilevato all'interno di un *Campione* la presenza di una *Sostanza vietata* o di suoi *Metaboliti* o *Marker* (incluse elevate quantità di sostanze endogene) o elementi probatori del *Ricorso a un Metodo Proibito*.

Organizzazione antidoping: *Firmatario* responsabile dell'adozione delle norme, della promozione, dell'attuazione o applicazione di uno qualsiasi dei processi dei *Controlli antidoping*. A tal fine, sono inclusi, a titolo esemplificativo, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre *Organizzazioni di Principali Manifestazioni* che svolgono i *Controlli* in occasione delle loro *Manifestazioni*, la *WADA*, le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni Antidoping Nazionali*.

Atleta: ai fini dei *Controlli Antidoping*, per *Atleta* si intende un soggetto che pratici una disciplina sportiva a livello internazionale (secondo quanto definito dalla Federazione Internazionale di appartenenza) o a livello nazionale (secondo quanto previsto da ciascuna *Organizzazione antidoping nazionale*) e ogni ulteriore *Soggetto* che partecipi all'attività sportiva a livello minore qualora designato dall'*Organizzazione antidoping nazionale* di tale *Soggetto*. Ai fini delle informazioni e della formazione in materia di antidoping, ogni *Soggetto* che partecipi all'attività sportiva sotto l'autorità di uno qualsiasi dei *Firmatari*, del governo o di altre organizzazioni sportive che abbiano recepito il *Codice*.

Codice : Il *Codice* Mondiale Antidoping.

Controllo antidoping: Il processo che prevede la pianificazione della distribuzione dei controlli, la raccolta e la gestione *Campione*, l'analisi di Laboratorio, la gestione dei risultati, le udienze e gli appelli.

Manifestazione: una serie di singole *Gare* svolte collettivamente sotto l'autorità di un organo competente (ad es. Olimpiadi, Campionati Mondiali FINA o Giochi Panamericani).

In gara: al fine di differenziare i *Controlli in gara* da quelli *fuori gara*, salvo diversa disposizione contenuta nelle norme della Federazione Internazionale o delle altre *Organizzazioni antidoping*, per controllo *in gara* si intende un'analisi per cui l'*Atleta* viene sorteggiato ai fini del *Controllo* durante una determinata *Competizione*.

Standard internazionale: standard adottato dalla *WADA* a supporto del *Codice*. Il rispetto di uno *Standard Internazionale* (piuttosto che di altro standard, prassi o procedura alternativi), sarà sufficiente per ritenere che le procedure previste dallo *Standard internazionale*, sono state eseguite correttamente.

Marker: composto, gruppo di composti o parametri biologici che indicano l'*Uso* di una *Sostanza vietata* o di un *Metodo proibito*.

Metabolita: Una qualsiasi delle sostanze prodotte dai processi di biotrasformazione.

Organizzazione Antidoping Nazionale: l'ente/gli enti designato/i da ciascun paese quale organo investito della suprema autorità e responsabilità in ordine all'adozione e attuazione delle norme antidoping, alla conduzione dei prelievi dei *Campioni*, alla gestione dei risultati delle analisi e allo svolgimento delle udienze in ambito nazionale. Qualora tale designazione non

venisse effettuata dalla/e autorità pubblica/e competente/i, l'ente sarà rappresentato dal *Comitato Olimpico Nazionale* o da un organismo da questi designato.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale. Il termine *Comitato Olimpico Nazionale* include anche la Confederazione Sportiva Nazionale di quei paesi in cui tale Confederazione assume le responsabilità tipiche del *Comitato Olimpico Nazionale* in materia di antidoping.

Fuori gara: *Controllo antidoping* non effettuato *In gara*.

Soggetto: persona fisica o organizzazione o altra entità.

Elenco delle sostanze vietate e dei metodi proibiti: l'elenco che riporta le *Sostanze vietate e i metodi proibiti*.

Metodo Proibito: uno qualunque dei metodi descritti nell'*Elenco delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*.

Rendere pubblico o Riferire pubblicamente: divulgare o distribuire informazioni al pubblico o a *Soggetti* diversi da quelli aventi diritto alla previa comunicazione, ai sensi dell'Articolo 14.

Campione: materiale biologico prelevato ai fini del *Controllo antidoping*.

Firmatari: le entità che hanno sottoscritto e accettato di rispettare il *Codice*, inclusi: il Comitato Olimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paraolimpico Internazionale, i *Comitati Olimpici Nazionali*, i *Comitati Paraolimpici Nazionali*, le *Organizzazioni di Principali Manifestazioni*, le *Organizzazioni antidoping nazionali* e la *WADA*.

Controlli: le fasi del processo dei *Controlli antidoping* che prevedono la pianificazione della distribuzione dei controlli, la raccolta, la gestione e il trasporto dei *Campioni* al Laboratorio.

Uso: applicazione, ingestione, iniezione o consumo, con qualunque mezzo, di una *Sostanza vietata* o di un metodo proibito.

WADA: World Antidoping Agency.

3.2 Termini definiti dallo *Standard Internazionale per i Laboratori*

Aliquota: porzione del *Campione* di fluido o tessuto biologico (ad es. urina, sangue, ecc.) prelevata dall'*Atleta* durante il processo del controllo.

Materiale di riferimento certificato: Materiale di riferimento, corredato da un certificato, i cui valori delle proprietà, uno o più di uno, sono certificati attraverso una procedura che ne stabilisce la rintracciabilità, per un'accurata realizzazione dell'unità, in cui sono espressi i valori della proprietà e in cui ciascuno dei valori certificato è accompagnato da un intervallo di incertezza ad un livello di confidenza prestabilito.

Analisi di conferma: procedura delle analisi il cui scopo è quello di rilevare la presenza di una specifica *Sostanza vietata* all'interno di un *Campione*. [Commento: *Un'Analisi di conferma può indicare anche una quantità di Sostanza vietata superiore al valore limite oppure indicare la quantità di una sostanza vietata in un Campione*].

Accreditamento flessibile: approvazione concessa a un Laboratorio di effettuare alcune lievi modifiche all'accREDITAMENTO senza il previo coinvolgimento dell'ente nazionale preposto all'accREDITAMENTO.

Precisione intermedia, s_z : variazione dei risultati osservata in presenza di variazioni di uno o più fattori all'interno del Laboratorio, quali tempo, attrezzature e operatore. Il valore i indica il numero di fattori modificati.

Ciclo di custodia interno al Laboratorio: documentazione della sequenza dei *Soggetti* che entrano in possesso del *Campione* e le eventuali porzioni di *Campione* prelevate per il *Controllo*. [Commento: *Il Ciclo di custodia interno al Laboratorio viene generalmente documentato da un rapporto scritto indicante la data, la sede, le misure adottate e la persona che ha compiuto tali azioni in relazione al Campione o all'Aliquota*].

Laboratorio: un laboratorio accreditato che applica i metodi ed i processi di analisi al fine di fornire prove documentali della rilevazione e, ove possibile, della ricerca quantitativa di una delle *Sostanze con soglia (Threshold Substance)* riportate nell'*Elenco delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*, nell'urina e in altri *Campioni* biologici.

Fascicoli della documentazione di laboratorio: il materiale prodotto dal Laboratorio a supporto di un *Esito avverso delle analisi*, conformemente a quanto indicato nel Documento Tecnico WADA Fascicoli della documentazione di laboratorio.

Limite minimo richiesto (Minimum Required Performance Limit – MRPL): concentrazione di una *Sostanza vietata* o di un *Metabolita* di una *Sostanza vietata* o di un *Marker* di una *Sostanza vietata* o *Metodo proibito* che un Laboratorio antidoping deve essere in grado di rilevare in modo attendibile nell'ambito dell'attività di routine di Laboratorio. Fare riferimento al Documento Tecnico Limite minimo richiesto (Minimum Required Performance Limit – MRPL) per la rilevazione delle *Sostanze vietate*.

Sostanza senza soglia (Non-threshold substance): sostanza contenuta nell'*Elenco delle sostanze vietate e dei metodi proibiti* la cui rilevazione documentabile, in qualsiasi quantità, è ritenuta una violazione alle norme antidoping.

Identificazione presuntiva delle analisi: lo status del risultato delle analisi di un *Campione* il cui test di screening ha dato esito avverso, ma sul quale non è ancora stata effettuata la controanalisi.

Prelievo di riferimento prelievo di campioni di origine conosciuta che può essere utilizzato ai fini dell'identificazione di una sostanza sconosciuta. A titolo di esempio, un campione avente caratteristiche ben definite, prelevato attraverso uno studio della somministrazione verificato, in ordine al quale è disponibile la documentazione scientifica sull'identità del/dei Metabolita/i.

Materiale di riferimento: materiale o sostanza le cui proprietà, una o più, risultano sufficientemente omogenee e ben definite, e quindi utilizzabili per la taratura di apparecchiature, la valutazione di un metodo di misurazione o l'assegnazione di valori ai materiali.

Ripetibilità, s_r : variabilità osservata all'interno di un laboratorio in un breve periodo di tempo, utilizzando un solo operatore, una sola attrezzatura, ecc.

Riproducibilità, s_R : variabilità ottenuta quando diversi laboratori analizzano lo stesso *Campione*.

Revoca: ritiro permanente dell'accreditamento WADA ad un Laboratorio.

Procedura di screening: procedura di analisi avente lo scopo di identificare i *Campioni* che risultano sospetti relativamente ad una *Sostanza* o *Metabolita* vietati o *Marker* di un *Metodo proibito* e che richiedono un'ulteriore analisi di conferma.

Campione diviso: divisione di un *Campione* in due porzioni in fase di prelievo, generalmente identificato con i codici "A" e "B".

Sospensione: ritiro temporaneo dell'accreditamento WADA ad un Laboratorio.

Autorità preposta ai Controlli: Il Comitato Olimpico Internazionale, la *World Anti-Doping Agency*, la Federazione Internazionale, l'Organizzazione Sportiva Nazionale, l'Organizzazione antidoping nazionale, il Comitato Olimpico Nazionale, l'Organizzazione responsabile delle principali manifestazioni, o altre autorità, in conformità a quanto sancito dal Codice, responsabili della raccolta e del trasporto dei *Campioni*, per i *controlli in gara* o *fuori gara*, e/o della gestione dei risultati delle analisi.

Sostanza con soglia (*Threshold substance*) sostanza contenuta nell'*Elenco delle sostanze vietate e dei metodi proibiti* la cui rilevazione in una quantità superiore al limite stabilito da luogo ad un *Esito avverso delle analisi*.

PARTE SECONDA: REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEL LABORATORIO E STANDARD OPERATIVI

4.0 Requisiti per l'accREDITAMENTO WADA

4.1 AccredITAMENTO PRELIMINARE WADA

Il presente capitolo illustra i requisiti specifici necessari per l'accREDITAMENTO PRELIMINARE WADA del laboratorio. Al fine di ottenere l'accREDITAMENTO PRELIMINARE WADA è necessario adempiere a tutti i requisiti. Per alcuni di questi, il laboratorio è tenuto a dimostrare la conformità durante il periodo di prova, mentre per altri tale conformità viene verificata e controllata in sede di verifica dell'accREDITAMENTO (cfr. 5.1, 5.2 e 5.3).

4.1.1 ISO/IEC 17025

Il laboratorio viene accREDITATO a cura dell'ente nazionale di accREDITAMENTO di appartenenza in conformità allo standard ISO/IEC 17025, con particolare riferimento all'interpretazione e all'applicazione dei requisiti, così come descritti nell'Applicazione degli orientamenti ISO/IEC 17025 all'Analisi dei *Campioni dei Controlli antidoping* (Capitolo 5). L'accREDITAMENTO ISO/IEC 17025 deve essere ottenuto prima del rilascio dell'AccREDITAMENTO PRELIMINARE WADA.

4.1.2 Lettera di supporto

Il laboratorio è tenuto a fornire una lettera ufficiale di supporto rilasciata dal relativo ente pubblico nazionale responsabile del programma nazionale antidoping, oppure una lettera di supporto analoga rilasciata dal *Comitato Olimpico Nazionale* o dall'*Organizzazione Nazionale antidoping*. La lettera di supporto deve contenere i seguenti dati:

- garanzia di un adeguato sostegno economico annuale per un periodo minimo di 3 anni
- garanzia di un numero annuale di *Campioni* sufficiente per un periodo di 3 anni
- garanzia della disponibilità delle necessarie strutture e strumentazioni per le analisi, ove previsto.

Inoltre, l'eventuale illustrazione di circostanze eccezionali verrà tenuta in debita considerazione dalla WADA. La lettera di supporto triennale non contempla in alcun modo il supporto esclusivo per un solo laboratorio.

Oltre alle lettere summenzionate, è possibile presentare anche altre lettere di supporto rilasciate da organizzazioni sportive internazionali, come le Federazioni Internazionali.

Qualora il laboratorio sia collegato ad organizzazioni ospitanti (come ad esempio università, ospedali, ecc.) sarà necessaria anche una lettera ufficiale di supporto rilasciata da tali organizzazioni ospitanti. Tale lettera dovrà contenere i seguenti dati:

- documentazione del supporto amministrativo fornito al laboratorio
- sostegno economico al laboratorio, ove necessario
- sostegno alle attività di ricerca e sviluppo
- garanzia della fornitura delle necessarie strutture e strumentazioni per le analisi.

4.1.3 Codice etico

Il laboratorio è tenuto a firmare e a rispettare tutti i disposti del Codice Etico (Allegato B), che costituisce un elemento importante per il laboratorio durante il periodo di prova.

4.1.4 Programma di verifica delle competenze (*Proficiency testing program*)

Durante il periodo di prova il laboratorio è tenuto ad analizzare con buon esito un numero non inferiore a quattro serie di campioni di verifica composte ciascuna da almeno cinque campioni.

Il test per l'accreditamento finale valuterà sia la competenza scientifica che la capacità del laboratorio di gestire più *Campioni*.

4.1.5 Condivisione delle conoscenze

Durante il periodo di prova, il laboratorio è tenuto a dimostrare la sua disponibilità e capacità di condividere le proprie conoscenze con altri Laboratori accreditati WADA. Una descrizione a tal senso è contenuta nel Codice Etico (Allegato B).

4.1.6 Ricerca

Il laboratorio è tenuto a documentare nel proprio bilancio uno stanziamento destinato alle attività di ricerca e sviluppo nel campo dei *Controlli antidoping* in misura non inferiore al 7% del bilancio annuale del triennio iniziale. Le attività di ricerca possono essere condotte dal laboratorio oppure in collaborazione con altri Laboratori accreditati WADA o con altre organizzazioni che operano nel campo della ricerca.

4.1.7 Accredimento preliminare dei Laboratori già accreditati CIO

I Laboratori accreditati dal CIO nel 2003, che hanno superato con successo il test di riaccreditamento congiunto CIO/WADA 2003 ed hanno condotto almeno una verifica interna, conformemente a quanto previsto dal Capitolo 5 dello *Standard Interno* per i Laboratori, riceveranno l'accreditamento WADA 2004. I requisiti relativi agli *Standard Internazionali* per i Laboratori entreranno pienamente in vigore a partire dal 1 gennaio 2004. I Laboratori che sono stati retrocessi o che non hanno superato il test di riaccreditamento CIO/WADA 2003, si vedranno sospendere o revocare il loro accreditamento da parte della WADA ai sensi del paragrafo 6.4.8. I Laboratori che hanno richiesto l'accreditamento CIO e non lo hanno ancora ricevuto, dovranno completare il periodo di prova ai sensi degli *Standard Internazionali* per i Laboratori.

4.2 Mantenimento dell'Accreditamento WADA

Il presente capitolo illustra i requisiti specifici necessari per il riaccreditamento WADA del Laboratorio.

4.2.1 Accredimento ISO/IEC 17025

Il Laboratorio è tenuto a documentare di essere in possesso di un valido accreditamento rilasciato dall'ente nazionale di accreditamento ai sensi dello standard ISO/IEC 17025 con particolare riferimento all'interpretazione e all'applicazione dei requisiti ISO/IEC 17025, descritti nell'Applicazione dello standard ISO/IEC 17025 per l'Analisi dei *Campioni dei Controlli antidoping* (Capitolo 5).

4.2.2 Accredimento flessibile

I Laboratori accreditati WADA possono integrare o modificare i metodi scientifici oppure aggiungere analiti senza la necessità dell'approvazione da parte dell'organo che ha completato la procedura di accreditamento ISO/IEC 17025 di tale Laboratorio. Nel caso in cui vengano utilizzati per l'analisi dei *Campioni dei controlli antidoping*, i metodi o le procedure di analisi dovranno essere opportunamente selezionati, convalidati e inseriti nell'ambito operativo del Laboratorio in sede di successiva verifica ISO.

4.2.3 Lettera di supporto

Il Laboratorio è tenuto a fornire una nuova lettera ufficiale di supporto rilasciata dal relativo ente pubblico nazionale responsabile del programma nazionale antidoping, oppure una lettera di supporto analoga rilasciata dal *Comitato Olimpico Nazionale* o dall'*Organizzazione Nazionale antidoping* negli anni in cui il Laboratorio viene sottoposto ad una verifica ISO per il riaccreditamento. La nuova lettera di supporto deve contenere i seguenti dati:

- garanzia di un adeguato sostegno economico annuale per un periodo minimo di 3 anni
- garanzia di un numero annuale sufficiente di *Campioni*
- garanzia della disponibilità delle necessarie strutture e strumentazioni per le analisi, ove previsto.

Inoltre, l'eventuale illustrazione di circostanze eccezionali verrà tenuta in debita considerazione della WADA. La lettera di supporto non prevede in alcun modo il supporto esclusivo per un solo Laboratorio.

Oltre alle lettere summenzionate, è possibile presentare anche altre lettere di supporto rilasciate da organizzazioni sportive internazionali, come le Federazioni Internazionali.

Qualora il Laboratorio sia collegato ad organizzazioni ospitanti (come ad esempio università, ospedali, ecc.) la lettera ufficiale di supporto di tali organizzazioni dovrà essere rinnovata in ogni anno in cui il Laboratorio viene sottoposto ad una verifica ISO per il riaccreditamento. La lettera dovrà contenere i seguenti dati:

- documentazione del supporto amministrativo fornito al Laboratorio
- sostegno economico al Laboratorio, ove necessario
- garanzia della fornitura delle necessarie strutture e strumentazioni per le analisi.
- sostegno alle attività di ricerca

4.2.4 Numero minimo di Campioni per il controllo

Il Laboratorio è tenuto a fornire periodicamente, su richiesta della WADA, una relazione che documenti tutti i risultati dei test in un formato che sarà stabilito dalla WADA.

Ai fini del mantenimento del livello di competenza (*proficiency*) i Laboratori accreditati WADA sono tenuti ad analizzare un minimo di 1500 *Campioni per i controlli antidoping* all'anno, forniti dall'*Autorità preposta ai controlli*. Qualora il Laboratorio non riesca ad analizzare il numero di *Campioni* sopra indicato, l'accREDITAMENTO verrà sospeso o revocato, a seconda delle circostanze.

4.2.5 Programma di verifica delle competenze (*Proficiency testing program*)

I Laboratori sono tenuti a partecipare con successo al Programma di verifica delle competenze (*Proficiency testing program*) WADA. La descrizione del programma è illustrata in modo dettagliato nell'Allegato A.

4.2.6 Comunicazioni

Il Laboratorio è tenuto a comunicare contemporaneamente alla WADA ed alla Federazione Internazionale di competenza tutti gli *Esiti avversi delle analisi* che sono stati riferiti all'*Autorità preposta ai controlli*. Tutte le comunicazioni dovranno avvenire nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal Codice.

4.2.7 Codice Etico

Il Laboratorio è tenuto a documentare la conformità ai disposti del Codice Etico (Allegato B) previsti per i Laboratori accreditati WADA. Il Direttore del Laboratorio è tenuto ad inviare ogni anno una lettera di conformità alla WADA.

4.2.8 Condivisione delle conoscenze

Il Laboratorio è tenuto a dimostrare la propria disponibilità e capacità di condividere le sue conoscenze con altri Laboratori accreditati WADA. Una descrizione a tale proposito è contenuta nel Codice Etico (Allegato B).

4.2.9 Ricerca

Il Laboratorio è tenuto a gestire un piano triennale di attività di ricerca e sviluppo nel campo dei *Controlli Antidoping*, comprensivo di relativo budget annuale.

Il Laboratorio è tenuto a documentare la pubblicazione dei risultati della ricerca nella letteratura scientifica di pari grado. Tale documentazione sarà messa a disposizione della WADA su richiesta di quest'ultima. Il Laboratorio potrà inoltre fornire la dimostrazione della gestione del

programma di ricerca documentando eventuali richieste di stanziamento per la ricerca già accolte o in fase di accoglimento.

4.3 Requisiti speciali per le *Principali Manifestazioni*

Il supporto richiesto al Laboratorio in occasione delle Olimpiadi e di altre *Principali Manifestazioni* potrebbe essere tale che le strutture del Laboratorio accreditato potrebbero risultare inadeguate. A tal fine, può rendersi necessario lo spostamento del Laboratorio verso una nuova struttura, l'integrazione di personale, l'acquisto di nuove attrezzature. Il Direttore del Laboratorio accreditato WADA designato per svolgere i controlli sarà responsabile di garantire il mantenimento del sistema di controllo della qualità.

4.3.1 Struttura satellite del Laboratorio accreditato

Qualora il Laboratorio dovesse essere spostato o estendere temporaneamente le proprie attività ad una nuova sede, il Laboratorio in questione dovrà dimostrare che tale nuova struttura ("struttura satellite") è in possesso di un valido accreditamento ISO/IEC 17025, con particolare riferimento alla conformità ai requisiti dell'Applicazione dello standard ISO/IEC 17025 all'analisi dei *Campioni dei controlli antidoping*.

Eventuali metodi o attrezzature impiegati in modo esclusivo dalla struttura satellite dovranno essere convalidati prima della verifica per l'accreditamento di tale struttura. Inoltre, anche eventuali modifiche apportate ai metodi o alle altre procedure all'interno del manuale di qualità dovranno essere convalidati prima della verifica.

4.3.2 Personale

Il Laboratorio dovrà comunicare alla WADA i membri del personale anziano (ad es. gli scienziati certificatori, il personale addetto alla gestione del sistema di qualità, i supervisor, ecc.) temporaneamente impiegati presso il Laboratorio. Il Direttore del Laboratorio dovrà garantire l'adeguata preparazione del personale in relazione ai metodi, alle politiche ed alle procedure del Laboratorio. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al Codice Etico ed al carattere di riservatezza dei processi di gestione dei risultati. Adeguata documentazione della formazione di tale personale temporaneo dovrà essere custodita presso il Laboratorio.

4.3.3 Verifica delle competenze (*Proficiency Testing*)

La WADA, a sua esclusiva discrezione, può far analizzare al Laboratorio dei campioni di verifica. I campioni dovranno essere analizzati utilizzando gli stessi metodi impiegati nei controlli dei *Campioni* provenienti dall'Autorità preposta ai controlli. Tali campioni potranno far parte della verifica ISO/IEC 17025 di concerto con l'ente nazionale preposto agli accreditamenti. Il mancato superamento della verifica delle competenze sarà tenuto in considerazione dalla WADA in sede di decisione sull'accreditamento del Laboratorio. In caso di esito insoddisfacente, il Laboratorio dovrà documentare i cambiamenti posti in essere per rimediare a tale situazione.

Il processo di verifica delle competenze dovrà prevedere la partecipazione di personale integrativo che verrà aggiunto all'organico già impiegato in occasione delle *Principali Manifestazioni*. I campioni dovranno essere analizzati utilizzando i protocolli e le procedure che saranno impiegati per le analisi dei *Campioni* durante le *Manifestazioni*.

4.3.4 Comunicazioni

Il Laboratorio è tenuto a documentare il rispetto della riservatezza nella comunicazione dei risultati delle analisi.

5.0 Applicazione dello standard ISO 17025 all'analisi dei Campioni dei controlli antidoping

5.1 Introduzione e finalità

Il presente capitolo del documento riguarda l'applicazione, come descritto nell'Allegato B.4, (Direttive per l'applicazione in settori specifici) dello standard ISO/IEC 17025 ai *Controlli antidoping*. Eventuali aspetti relativi alle analisi o alla gestione non specificatamente trattati nel presente documento saranno regolati dallo standard ISO/IEC 17025 e, ove applicabile, dallo standard ISO 9001. L'applicazione si concentra sulle parti specifiche dei processi cruciali per la qualità dell'attività svolta dal laboratorio in quanto Laboratorio per i *Controlli antidoping*. Tali processi sono stati ritenuti fondamentali rispetto ai criteri definiti nello standard ISO/IEC 17025 e pertanto significativi al fine della valutazione e dell'accreditamento.

Il presente capitolo introduce gli standard specifici dell'attività per il Laboratorio dei *Controlli antidoping*. Lo svolgimento del test è considerato un processo che rientra nelle definizioni dello standard ISO 9001. Gli standard operativi vengono definiti secondo un modello di processo in virtù del quale la pratica del Laboratorio dei *Controlli Antidoping* viene suddivisa in tre principali categorie:

- processi di analisi e tecnici
- processi di gestione
- processi di supporto

Ove possibile, l'applicazione seguirà gli orientamenti del documento ISO/IEC 17025. I concetti quali: sistema del controllo di qualità, costante miglioramento e soddisfazione del cliente, previsti dallo standard ISO 9001, sono stati inclusi.

5.2 Processi di analisi e tecnici

5.2.1 Ricevimento dei *Campioni*

- 5.2.1.1 Il ricevimento dei *Campioni* può avvenire in conformità ad uno qualsiasi dei metodi autorizzati dallo *Standard Internazionale per i Controlli*.
- 5.2.1.2 Il contenitore per il trasporto dovrà essere dapprima ispezionato ed eventuali irregolarità dovranno essere annotate.
- 5.2.1.3 Il nome e la firma (o altro mezzo di identificazione e registrazione) del *Soggetto* che consegna o trasferisce la custodia dei *Campioni* inviati, la data, l'orario di ricevimento, il nome e la firma del rappresentante del Laboratorio che riceve i *Campioni* dovranno essere documentati conformemente al Ciclo di custodia interno al Laboratorio.

5.2.2 Gestione dei *Campioni*

- 5.2.2.1 Il Laboratorio dovrà disporre di un sistema in grado di identificare in modo inequivocabile i *Campioni* e di associare ciascun *Campione* al documento di prelievo o ad altri cicli di custodia esterni.
- 5.2.2.2 Il Laboratorio dovrà disporre di un Ciclo di custodia interno al Laboratorio volto a garantire il controllo e la rintracciabilità dei *Campioni* dal momento del ricevimento a quello della distruzione finale dei *Campioni*. Le procedure dovranno seguire i principi contenuti nel Documento Tecnico WADA relativo al Ciclo di custodia interno al Laboratorio (Allegato C).
- 5.2.2.3 Il Laboratorio è tenuto ad osservare e documentare eventuali condizioni, presenti al momento del ricevimento, che potrebbero influire sull'integrità del *Campione*. Eventuali irregolarità rilevate dal Laboratorio dovranno includere, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- Evidente manomissione del *Campione*
- Assenza del sigillo con dispositivo anti-sofisticazione o mancanza di sigillo sul *Campione* al momento del ricevimento.
- Assenza del modulo di prelievo del *Campione* (indicante il codice identificativo del *Campione*), oppure il *Campione* pervenuto con un modulo in bianco.
- L'identificazione del *Campione* non è accettabile. Ad esempio il numero di flaconi non corrisponde al numero identificativo del *Campione* riportato sul modulo.
- Il volume del *Campione* è troppo scarso.

5.2.2.4 Il Laboratorio è tenuto ad informare ed a richiedere la consulenza dall'Autorità preposta ai controlli in presenza di rifiuto e di controllo di *Campioni* per i quali sono state rilevate delle irregolarità.

5.2.2.5 Il Laboratorio è tenuto a conservare il *Campione/i* A e B per un periodo minimo di 3 (tre) mesi successivi al momento in cui l'Autorità preposta ai controlli riceve un referto negativo. I campioni dovranno essere conservati congelati in condizioni adeguate.

I *Campioni* che presentano irregolarità dovranno essere conservati per almeno tre (3) mesi successivi al momento della consegna del referto all'Autorità preposta ai controlli.

5.2.2.6 Il Laboratorio è tenuto a conservare il/i *Campione/i* che hanno dato luogo ad un *Esito avverso delle analisi* per un periodo minimo di tre mesi successivi alla data di ricevimento del referto finale delle analisi (*Campione* A o B) da parte dell'Autorità preposta ai controlli. Durante la custodia a lungo termine, il *Campione* dovrà essere conservato congelato in condizioni adeguate.

5.2.2.7 Qualora il Laboratorio venga informato dall'Autorità preposta ai controlli, in merito al fatto che l'analisi di un *Campione* è stata riusata o contestata, il *Campione* in questione dovrà essere conservato congelato in condizioni adeguate e tutti i referti relativi all'*Analisi* di tale *Campione* dovranno essere conservati fino al termine delle eventuali controversie.

5.2.2.8 Il Laboratorio è tenuto ad osservare una prassi in materia di conservazione, rilascio e distruzione dei *Campioni* o delle Aliquote.

5.2.2.9 Il Laboratorio è tenuto a mantenere le informazioni di custodia relative al trasferimento dei *Campioni*, o parti di essi, ad un altro Laboratorio.

5.2.3 Campionatura e preparazione delle Aliquote per le analisi

5.2.3.1 Il Laboratorio è tenuto ad osservare il Ciclo di custodia interno al Laboratorio ai fini del controllo e della rintracciabilità di tutte le Aliquote, dalla preparazione alla distruzione. Le procedure dovranno rispettare i principi contenuti nel Documento Tecnico WADA relativo al Ciclo di custodia interno al Laboratorio.

5.2.3.2 Prima dell'apertura iniziale del flacone contenente il *Campione*, il dispositivo utilizzato per garantirne l'integrità (ad es. nastro di sicurezza o sistema di sigillatura del flacone) dovrà essere ispezionato e la relativa integrità opportunamente documentata.

5.2.3.3 La procedura di preparazione dell'Aliquota per la Procedura di Screening o l'Analisi di conferma dovrà garantire l'assenza di rischi di contaminazione del Campione o dell'Aliquota.

5.2.4 Analisi

5.2.4.1 Controllo dell'integrità dell'urina

5.2.4.1.1. Il Laboratorio deve disporre di direttive scritte che stabiliscano le procedure ed i criteri da seguire per verificare l'integrità del Campione.

5.2.4.1.2. Il Laboratorio è tenuto ad annotare eventuali condizioni insolite presenti nell'urina, ad esempio: colore, odore o schiuma. Eventuali condizioni insolite dovranno essere registrate e inserite nella relazione destinata all'Autorità preposta ai controlli.

5.2.4.1.3. Il Laboratorio è tenuto ad analizzare il pH ed il peso specifico del Campione A, che rappresentano i parametri di integrità dell'urina. Altre analisi potranno essere effettuate qualora richiesto dall'Autorità preposta ai controlli e approvate dalla WADA.

5.2.4.2 Test di screening dell'urina

5.2.4.2.1 La/le Procedura/e di screening dovranno rilevare la presenza di una o più Sostanze vietate oppure di uno o più Metaboliti di sostanze vietate oppure uno o più Marker di Sostanze vietate o Metodi proibiti in relazione a tutte le sostanze indicate nel Capitolo Controlli fuori gara o in gara dell'Elenco delle sostanze vietate e dei metodi proibiti, in ordine al quale è prevista una procedura di screening approvata dalla WADA. La WADA potrà effettuare delle eccezioni specifiche a tale riguardo.

5.2.4.2.2 La Procedura di screening dovrà essere effettuata attraverso una metodologia convalidata ed approvata dalla WADA, appropriata per la sostanza o il metodo sottoposto ad analisi. I criteri per l'accettazione dei risultati dello screening e per consentire di procedere all'analisi del Campione devono avere una valenza scientifica.

5.2.4.2.3 Tutte le analisi di screening dovranno includere controlli negativi e positivi anche sui Campioni che vengono analizzati.

5.2.4.2.4 Per quanto riguarda gli analiti che per poter dar luogo ad un Esito avverso delle analisi devono superare un valore soglia consentito, la procedura di screening dovrà prevedere controlli adeguati. Le Procedure di screening per le Sostanze con soglia non devono rispondere a requisiti quantitativi o di incertezza.

5.2.4.3 Controanalisi dell'urina

Tutte le Analisi di conferma devono essere documentate e rispondere ai requisiti di incertezza applicabili. L'obiettivo dell'Analisi di conferma è quello di garantire l'identificazione e/o ricerca quantitativa, escludendo eventuali lacune tecniche nella Procedura di screening. Poiché l'obiettivo delle analisi di conferma è quello di raccogliere ulteriori informazioni circa un eventuale esito avverso, tali Analisi di conferma dovrebbero avere una maggiore selettività/discriminazione rispetto alla Procedura di screening.

5.2.4.3.1 Controanalisi del Campione "A"

- 5.2.4.3.1.1 L'identificazione presuntiva di una *Sostanza vietata*, *Metabolita(i)* di una *Sostanza vietata* o di uno o più *Marker* di una *Sostanza* o *Metodo proibito* successivamente a una Procedura di screening deve essere confermata utilizzando una seconda Aliquota(e) prelevata dal *Campione "A"* originale.
- 5.2.4.3.1.2 La spettrometria di massa abbinata alla Cromatografia a gas o liquida rappresenta il metodo migliore per confermare la presenza di una *Sostanza vietata*, *Metabolita(i)* di una *Sostanza vietata* o di uno o più *Marker* di una *Sostanza vietata* o *Metodo proibito*. La GC/MS o HPLC/SM sono accettabili sia per la Procedura di screening che per le Analisi di Conferma di uno specifico analita.
- 5.2.4.3.1.3 E' consentito L'immunoassay (analisi immunitaria) per la conferma di una proteina vietata, di peptidi, di sostanze mimetiche o analoghe o *Marker* del relativo *Uso*. La procedura dell'immunoassay utilizzata per la conferma deve impiegare un diverso anticorpo, in grado di riconoscere un differente epitopo del peptide/proteina che l'analisi ha impiegato per lo screening.
- 5.2.4.3.1.4 Il Laboratorio deve disporre di direttive per la definizione delle circostanze in cui l'analisi di conferma di un *Campione "A"* può essere ripetuta (ad es. errore nel controllo di qualità del batch). Ciascuna ripetizione dell'analisi di conferma deve essere documentata e condotta su una nuova Aliquota del *Campione A*.
- 5.2.4.3.1.5 Il Laboratorio non è tenuto a confermare ciascuna *Sostanza vietata* rilevata dalle Procedure di screening. La decisione in merito alla priorità o all'ordine della/e analisi di conferma deve essere presa di concerto con l'Autorità preposta ai controlli e documentata. A tal fine inoltre, non dovrà essere emesso alcun Certificato di analisi o Referto scritto finale delle analisi comprensivo di Esito presunto delle analisi.
- 5.2.4.3.2 Controanalisi del *Campione "B"*
- 5.2.4.3.2.1. Nei casi in cui la conferma della presenza di una *Sostanza vietata*, *Metabolita(i)* di una *Sostanza vietata* o di uno o più *Marker* di una *Sostanza vietata* o *Metodo proibito*, venga richiesta per il *Campione "B"*, l'analisi del *Campione "B"* dovrà essere eseguita appena possibile e completata entro trenta (30) giorni dalla notifica dell'Esito avverso delle analisi del Campione "A".
- 5.2.4.3.2.2. La controanalisi del *Campione "B"* deve essere effettuata dallo stesso Laboratorio che ha eseguito la controanalisi del *Campione "A"*. La procedura di analisi del campione "B" deve essere eseguita da un diverso analista. Lo stesso/gli stessi individuo/i che hanno eseguito l'analisi sul campione "A" possono eseguire la configurazione della strumentazione, operare verifiche operative e controllare i risultati.
- 5.2.4.3.2.3. Il risultato del *Campione B* deve confermare la validità dell'Esito avverso delle analisi sul *Campione A*. Il valore medio del *Campione B* relativo alle Sostanze con soglia deve superare tale limite, tenuto conto del fattore incertezza.
- 5.2.4.3.2.4. L'*Atleta* e/o un suo rappresentante, un rappresentante dell'ente responsabile della raccolta del *Campione* o della gestione dei risultati, un rappresentante del *Comitato Olimpico Nazionale*, della

Federazione Sportiva Nazionale, della Federazione Internazionale, ed un traduttore saranno autorizzati a presenziare alla controanalisi del Campione "B".

In assenza di tutte le persone summenzionate, l'Autorità preposta ai controlli o il Laboratorio nomineranno un sostituto (testimone esterno) il quale verificherà l'assenza di segni di manomissione sul contenitore del *Campione "B"* e che i numeri identificativi corrispondano a quelli riportati sulla documentazione relativa al prelievo.

Il Direttore del Laboratorio potrà restringere il numero di persone nelle Aree Controllate del Laboratorio per motivi di sicurezza.

Il Direttore del Laboratorio potrà allontanare, o far allontanare dalle autorità competenti, eventuali *Atleti* o rappresentanti che interferiscano con il processo dei controlli. Un'eventuale condotta che determini tale allontanamento dovrà essere riferita all'Autorità preposta ai controlli e potrà essere considerata una *violazione alle norme antidoping* ai sensi dell'Articolo 2.5 del *Codice*, "*Manomissione o Tentativo di interferenza con una qualsiasi parte dei Controlli antidoping*".

5.2.4.3.2.5. Le Aliquote destinate alle analisi devono essere prelevate dal Campione "B" originale.

5.2.4.3.2.6. Il Laboratorio è tenuto a disporre di direttive volte a definire le circostanze in cui è possibile ripetere le controanalisi sul *Campione "B"*. Ciascuna ripetizione dell'analisi di conferma dovrà essere condotta su una nuova Aliquota del *Campione "B"*.

5.2.4.3.2.7. Qualora la controanalisi del *Campione "B"* non fornisca elementi a conferma dei risultati del Campione "A", il Campione verrà considerato negativo e l'Autorità preposta ai controlli verrà informata del nuovo esito delle analisi.

5.2.4.4 Test di screening e di conferma delle matrici biologiche alternative

5.2.4.4.1 Salvo diversa definizione, questa disposizione riguarda soltanto l'analisi dei *Campioni* d'urina. Il sangue, il plasma ed il siero costituiscono matrici accettabili ai fini delle analisi in determinate circostanze. I requisiti specifici per le analisi di tali matrici non rientrano nell'ambito del presente documento e saranno disciplinati separatamente.

5.2.4.4.2 Eventuali risultati delle analisi dei capelli, delle unghie, delle secrezioni orali o di altro materiale biologico non potranno essere utilizzati per confutare un *Esito avverso delle analisi* delle urine.

5.2.5 Gestione dei risultati

5.2.5.1 Revisione dei risultati

5.2.5.1.1 Almeno due scienziati certificatori dovranno esaminare in modo indipendente tutti gli *Esiti avversi delle analisi* prima dell'emissione del referto. Il processo di revisione dovrà essere documentato.

5.2.5.1.2 La revisione di cui sopra dovrà prevedere almeno quanto segue:

- Documentazione del Ciclo di custodia interno al Laboratorio
- Dati relativi all'integrità dell'urina
- Validità dei dati e dei calcoli delle procedure screening e di conferma
- Dati relativi al controllo di qualità
- Documentazione completa a sostegno degli esiti delle analisi riportati nel referto

5.2.5.1.3 In caso di ricusazione di un *Esito avverso delle analisi* il/i relativo/i motivo/i dovranno essere documentati.

5.2.6 Documentazione e archivio

5.2.6.1 Il Laboratorio è tenuto a disporre di procedure documentate volte a garantire il mantenimento di un archivio coordinato di ciascun *Campione* analizzato. In caso di *Esito avverso delle analisi*, l'archivio dovrà contenere i dati necessari a sostenere le conclusioni ivi riportate (conformemente a quanto sancito nel Documento Tecnico, Fascicoli della documentazione di laboratorio). In linea generale, l'archivio deve essere strutturato in modo tale che in assenza dell'analista, un altro analista competente possa valutare quali analisi sono state condotte ed interpretarne i dati.

5.2.6.2 Ciascuna fase delle analisi deve poter essere rintracciabile dal membro del personale che l'ha eseguita.

5.2.6.3 Variazioni significative rispetto alla procedura scritta dovranno essere documentate all'interno dell'archivio (ad es. promemoria per l'archivio).

5.2.6.4 In caso di svolgimento di analisi strumentali, i parametri operativi di ciascun "run" dovranno essere registrati.

5.2.6.5 Il referto relativo ai risultati di un *Campione "A"* dovrà essere emesso entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento del *Campione*. I tempi di comunicazione necessari per le specifiche competizioni dovranno essere notevolmente inferiori ai dieci giorni. I tempi di comunicazione potranno essere modificati previo accordo tra il Laboratorio e l'Autorità preposta ai controlli.

5.2.6.6 Oltre a quanto previsto dallo standard ISO 17025, il Certificato delle Analisi o Referto del Controllo del Laboratorio dovrà includere i seguenti dati:

- Numero identificativo del *Campione*
- (eventuale) numero identificativo del Laboratorio
- Tipo di controllo (*Fuori gara/In gara*)
- Denominazione della gara e/o sport
- Data di ricevimento del *Campione*
- Data del referto
- Tipo di campione (urina, sangue, ecc.)
- Risultati del test
- Firma del soggetto certificatore
- Altre informazioni, secondo quanto richiesto dall'Autorità preposta ai controlli.

5.2.6.7 Il Laboratorio non è tenuto a misurare o a rendere nota la concentrazione di *Sostanza vietata* in relazione a un analita senza soglia. Il Laboratorio è tenuto a riferire la/reale/i *Sostanza/e vietata/e*, *Metabolita/i di sostanza/e vietata/e* o *metodo/i proibito/i* o *Marker* rilevati nel *Campione*.

5.2.6.8 Per quanto riguarda le Sostanze con soglia, nel concludere che la concentrazione nel Campione supera il limite consentito, il referto del Laboratorio deve stabilire che la Sostanza vietata o suo Metabolita o Marker di un Metodo proibito è presente in concentrazioni superiori rispetto alla concentrazione limite, tenuto conto del fattore incertezza. La stima di tale incertezza non deve essere inclusa nel Certificato di analisi o Referto delle analisi, bensì nei Fascicoli della documentazione di laboratorio.

5.2.6.9 Il Laboratorio è tenuto a disporre di direttive in materia di pareri e interpretazione dei dati. Il parere o l'interpretazione potranno essere inseriti nel Certificato di analisi o Referto delle analisi a condizione che vengano chiaramente identificati come tali. I presupposti su cui si fonda tale parere dovranno essere documentati.

Nota: Il parere o l'interpretazione possono includere, a titolo esemplificativo e non tassativo, raccomandazioni sulle modalità d'impiego dei risultati, informazioni di carattere farmacologico, informazioni sul metabolismo e sulla farmacocinesi di una sostanza ed indicare se un risultato rilevato sia o meno coerente con una serie di condizioni riportate.

5.2.6.10 Oltre a riferire gli esiti all'Autorità preposta ai controlli il Laboratorio è tenuto a comunicare contemporaneamente eventuali Esiti avversi delle analisi alla WADA e alla Federazione Internazionale di competenza. Nel caso in cui lo sport o la Manifestazione non siano associate ad una Federazione Internazionale (ad es. sport universitari), oppure qualora l'Atleta non sia affiliato ad una Federazione Internazionale, il Laboratorio sarà tenuto a riferire gli Esiti avversi delle analisi soltanto alla WADA. Tutti i referti dovranno avere il carattere di riservatezza previsto dal Codice.

5.2.6.11 Il Laboratorio è tenuto a fornire con cadenza trimestrale alla WADA, nel formato specificato dalla WADA, un rendiconto riassuntivo dei risultati di tutti i test eseguiti. A tal fine, non dovrà essere riportata alcuna informazione che possa collegare un Atleta ad un risultato. Il referto inoltre dovrà contenere l'indicazione di eventuali Campioni confutati e la relativa motivazione.

Laddove sia prevista la stanza di compensazione, il Laboratorio dovrà riferire simultaneamente alla WADA tutte le informazioni rese note all'Autorità preposta ai controlli, secondo i requisiti indicati al paragrafo 5.2.6.6, in alternativa al paragrafo in alto. Le informazioni verranno utilizzate per compilare referti riassuntivi.

5.2.6.12 I Fascicoli della documentazione di laboratorio dovranno contenere i dati specificati nel Documento Tecnico WADA Fascicoli della documentazione di laboratorio.

5.2.6.13 La riservatezza nei confronti dell'Atleta rappresenta la principale preoccupazione di tutti i Laboratori impegnati nei Controlli antidoping. Tale riservatezza richiede misure di sicurezza supplementari, in virtù della particolare natura delle analisi.

5.2.6.13.1 Le richieste di informazioni da parte dell'Autorità preposta ai controlli dovranno essere inviate per iscritto ai Laboratori.

5.2.6.13.2 Gli Esiti avversi delle analisi non potranno essere comunicati per telefono.

5.2.6.13.3 Le informazioni inviate tramite fax potranno essere accettate soltanto se la sicurezza dell'apparecchio fax ricevente sarà stata opportunamente

controllata ed a condizione che siano poste in essere procedure tali da garantire che il fax sia stato trasmesso al numero corretto.

- 5.2.6.13.4 Ai fini della comunicazione o della disamina degli *Esiti avversi delle analisi* non è consentito usare e-mail non criptate qualora esse consentano di identificare l'*Atleta* o qualora tali e-mail contengano informazioni relative all'identità dell'*Atleta*. Il Laboratorio sarà tenuto inoltre a fornire le informazioni richieste dalla *WADA* in relazione Programma di Controllo, conformemente a quanto riportato nell'Articolo 4.5 del *Codice*.

5.3 Processi di controllo della qualità

5.3.1 Organizzazione

- 5.3.1.1 Ai sensi dello standard ISO/IEC 17025, il Laboratorio viene considerato un laboratorio d'analisi (e non un laboratorio di taratura).
- 5.3.1.2 Salvo diversa disposizione, il Direttore (Scientifico) del Laboratorio è investito della responsabilità di Direttore Generale.

5.3.2 Direttive ed obiettivi in materia di qualità

- 5.3.2.1 Le direttive in materia di qualità e la relativa attuazione devono rispondere ai requisiti sanciti dallo standard ISO/IEC 17025, paragrafo 4.2 Sistema di controllo della qualità, e prevedere un manuale della qualità che descriva il sistema di controllo della qualità.
- 5.3.2.2 Un membro del personale verrà designato quale Dirigente responsabile della qualità e sarà investito della responsabilità e dell'autorità di attuare e garantire la conformità con il sistema di qualità.

5.3.3 Verifica della documentazione

La verifica della documentazione che compone il Sistema di Controllo di qualità deve rispondere ai requisiti specificati nello standard ISO/IEC 17025, paragrafo 4.3 Verifica della Documentazione.

- 5.3.3.1 Il Direttore del Laboratorio (o persona da questi designata) è tenuto ad approvare il Manuale della Qualità e tutta la documentazione utilizzata dai membri del personale per svolgere le analisi.
- 5.3.3.2 Il Sistema di controllo di qualità deve garantire che il contenuto dei Documenti Tecnici WADA sia incorporato nei relativi manuali entro la data di entrata in vigore e che la relativa formazione sia opportunamente impartita e documentata. Qualora ciò non fosse possibile, sarà opportuno richiedere una proroga per iscritto alla WADA.

5.3.4 Esame delle richieste, delle gare d'appalto e dei contratti

L'esame della documentazione legale o dei contratti relativi ai controlli deve rispondere ai requisiti sanciti dallo standard ISO/IEC 17025, paragrafo 4.4.

Il Laboratorio è tenuto a garantire che l'Autorità preposta ai controlli sia informata in merito ai controlli che possono essere svolti sui *Campioni* sottoposti ad analisi.

5.3.5 Subappalto delle analisi

Un Laboratorio accreditato WADA deve svolgere tutto il lavoro previsto attraverso il proprio personale e le proprie attrezzature all'interno della sua struttura accreditata. Qualora fossero necessarie tecnologie specifiche, non disponibili presso il Laboratorio (ad es. GC/C/IRMS, *Isoelectric Focusing* [EPO/NESP]), il *Campione* potrà essere trasferito ad un altro Laboratorio accreditato WADA che dispone di tali tecnologie richieste per l'analisi.

In casi eccezionali, la WADA può decidere di concedere un'autorizzazione speciale per la concessione in subappalto di una parte di tali mansioni. In tal caso, la garanzia del mantenimento del livello di qualità e del ciclo di custodia nell'ambito dell'intero processo sarà una responsabilità del Direttore del Laboratorio accreditato WADA.

5.3.6 Acquisto di servizi e forniture

5.3.6.1 Agenti e reagenti chimici

Gli agenti ed i reagenti chimici devono essere idonei allo scopo e risultare di purezza comprovata. La documentazione relativa alla purezza di riferimento, qualora disponibile, dovrà essere fornita e conservata all'interno della documentazione del sistema di controllo di qualità.

In caso di reagenti, Materiale di riferimento, o Prelievi di riferimento rari o difficili da ottenere, in particolare per quanto riguarda l'impiego nei metodi qualitativi, la data di scadenza della soluzione potrà essere prolungata a condizione che esista una documentazione che attesti l'assenza di qualsiasi deterioramento significativo.

5.3.6.2 Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire conformemente alle leggi nazionali e a tutte le altre normative previste in ordine a materiale che presenta pericoli biologici, agenti chimici, sostanze controllate e radioisotopi, qualora utilizzati.

5.3.6.3 Le direttive in materia di salute e sicurezza ambientale dovranno tutelare il personale, il pubblico e l'ambiente.

5.3.7 Servizio alla clientela

5.3.7.1 Il servizio alla clientela dovrà essere erogato conformemente al paragrafo 4.7 dello standard ISO/IEC 17025.

5.3.7.2 Garanzia di soddisfacimento delle esigenze WADA

Il Direttore del Laboratorio, o persona da questi designata, è tenuto a:

- Garantire un'adeguata comunicazione
- Riferire alla WADA eventuali circostanze insolite o informazioni relative al programma dei controlli, al tipo di irregolarità rilevata nei *Campioni* o potenziale *Uso* di nuove sostanze.
- Fornire alla WADA informazioni complete e tempestive, secondo quanto previsto e richiesto ai fini di un accreditamento di qualità.

5.3.7.3 Garantire la massima attenzione verso l'Autorità preposta ai controlli

5.3.7.3.1 Il Direttore del Laboratorio dovrà avere una conoscenza approfondita delle norme dell'Autorità preposta ai controlli e dell'*Elenco delle sostanze e dei metodi vietati*,

5.3.7.3.2 Il Direttore del Laboratorio dovrà interagire con l'Autorità preposta ai controlli in ordine a tempistiche, informazioni sui referti e altre esigenze operative. Tale collaborazione dovrà includere, a titolo esemplificativo e non tassativo, quanto segue:

- Comunicare con l'Autorità preposta ai controlli in merito a questioni significative legate alle esigenze dei controlli o a circostanze anomale registrate nel processo dei controlli (incluso il ritardo nelle comunicazioni).
- Operare in modo imparziale per quanto attiene all'affiliazione nazionale dell'Autorità preposta ai controlli
- Fornire spiegazioni esaustive e tempestive all'Autorità preposta ai controlli ove richiesto o quando il Referto del controllo o il Certificato dell'analisi possono essere potenzialmente fraintesi.
- Fornire la prova e/o la testimonianza di un perito in merito ad eventuali risultati o referti di test forniti dal Laboratorio, ove previsto dai procedimenti amministrativi, d'arbitrato o legali.
- Rispondere a eventuali commenti o reclami presentati da un'Autorità preposta ai controlli o da un'Organizzazione antidoping in ordine al Laboratorio ed alla sua attività.

5.3.7.3.3 Il Laboratorio dovrà verificare il livello di soddisfazione dell'Autorità preposta ai controlli. All'uopo, è opportuno fornire documentazione attestante l'inserimento delle questioni di particolare interesse per l'Autorità preposta ai controlli nel Sistema di controllo di qualità del Laboratorio, ove appropriato.

5.3.7.3.4 Il Laboratorio è tenuto a creare un sistema, conformemente a quanto previsto dallo standard ISO 17025 per il controllo degli indicatori chiave del funzionamento del Laboratorio.

5.3.8 Reclami

I reclami saranno gestiti in conformità ai disposti dell'Articolo 4.8 dello standard ISO/IEC 17025.

5.3.9 Verifica dell'attività non conforme dei controlli

5.3.9.1 Il Laboratorio è tenuto a disporre di direttive e procedure da attuare nel caso gli aspetti o i risultati dei controlli eseguiti non risultassero conformi alle prassi prestabilite.

5.3.9.2 La documentazione relativa all'eventuale non conformità o deroga dalle procedure o dai protocolli relativi all'analisi di un Campione sarà conservata all'interno dell'archivio permanente relativo a tale Campione.

5.3.10 Misure correttive

Le misure correttive verranno adottate in conformità ai disposti dell'Articolo 4.10 dello standard ISO/IEC 17025.

5.3.11 Misure preventive

Le misure preventive verranno adottate in conformità ai disposti dell'Articolo 4.11 dello standard ISO/IEC 17025.

5.3.12 Verifica dei referti

5.3.12.1 Referti tecnici

- 5.3.12.1.1. I referti delle analisi su Campioni negativi, inclusa la documentazione sul Ciclo di custodia interno del Laboratorio e le informazioni di carattere medico (rapporto T/E, profilo steroideo e parametri ematici) dovranno essere conservati in un luogo sicuro per almeno due (2) anni. I referti relativi a Campioni che presentano irregolarità o a Campioni che

sono stati rifiutati dovranno essere conservati in un luogo sicuro per almeno due (2) anni.

5.3.12.1.2. Tutti i referti delle analisi sui *Campioni con Esito avverso* dovranno essere conservati in un luogo sicuro per almeno cinque (5) anni, salvo diversa disposizione da parte dell'Autorità preposta ai controlli o disposizione contrattuale.

5.3.12.1.3. I dati grezzi a sostegno di tutti i risultati delle analisi dovranno essere conservati in un luogo sicuro per almeno cinque (5) anni.

5.3.13 Verifiche interne

5.3.13.1 Le Verifiche interne saranno effettuate in conformità ai requisiti sanciti dall'Articolo 4.13 dello standard ISO/IEC 17025.

5.3.13.2 Le responsabilità relative alle Verifiche interne saranno condivise tra il personale, a condizione che ogni *Soggetto* non effettui la verifica del proprio settore.

5.3.14 Revisioni amministrative

5.3.14.1 Le Revisioni amministrative saranno effettuate in conformità ai requisiti sanciti dall'Articolo 4.14 dello standard ISO/IEC 17025.

5.3.14.2 La WADA provvederà alla regolare pubblicazione di raccomandazioni tecniche specifiche all'interno di un Documento Tecnico. L'attuazione delle raccomandazioni tecniche riportate nei Documenti Tecnici è obbligatoria e dovrà avvenire entro la data di entrata in vigore.

I Documenti Tecnici prevalgono su qualsiasi pubblicazione precedente relativa ad argomenti simili oppure, ove applicabile, sul presente documento. Il documento vigente sarà rappresentato dal Documento Tecnico la cui data di entrata in vigore sia precedente alla data di ricevimento del *Campione*. L'attuale versione del Documento Tecnico sarà disponibile sul sito web della WADA.

5.4 Processi di supporto

5.4.1. Aspetti generali

Il supporto generale sarà fornito in conformità allo standard ISO/IEC 17025.

5.4.2. Personale

5.4.2.1. Ciascuna persona impiegata o sotto contratto con il Laboratorio deve disporre di una pratica personale accessibile ai revisori. La pratica deve contenere copia del curriculum vitae, o documentazione attestante le qualifiche, una descrizione delle mansioni svolte e la documentazione relativa alla formazione iniziale e successiva. Il Laboratorio è tenuto a trattare con riservatezza le informazioni personali.

5.4.2.2. Tutto il personale deve possedere una conoscenza approfondita delle proprie responsabilità, incluse quelle che riguardano la sicurezza del Laboratorio, la riservatezza dei risultati, i protocolli del Ciclo di custodia interno al Laboratorio, e le procedure operative standard inerenti ai metodi applicati.

5.4.2.3. Il Direttore del Laboratorio è tenuto a garantire l'adeguata formazione del personale del Laboratorio che dovrà disporre dell'esperienza necessaria per svolgere le proprie

mansioni. La certificazione dovrà essere documentata all'interno della pratica personale.

5.4.2.4. Il Direttore del Laboratorio dei *Controlli antidoping* deve essere una persona qualificata in grado di assumersi le responsabilità professionali, organizzative, formative ed amministrative. Le qualifiche del Direttore del Laboratorio devono essere le seguenti:

- Dottorato di ricerca, o titolo equivalente, in scienze naturali oppure formazione equivalente al Dottorato di ricerca in una delle scienze naturali, quali laurea in medicina o scientifica, con adeguata esperienza o formazione.
- Esperienza nell'analisi di materiale biologico per la ricerca delle sostanze utilizzate nel doping.
- Adeguata formazione o esperienza nelle applicazioni forensi dei *Controlli antidoping*.

5.4.2.5. Il Direttore del Laboratorio dei *Controlli antidoping* deve disporre di personale qualificato che svolga le funzioni di Scienziato/i Certificatore/i al fine di operare la verifica di tutti i dati necessari, dei risultati del controllo di qualità e attestare al validità dei referti delle analisi del Laboratorio. Le qualifiche necessarie a tal fine sono le seguenti:

- Laurea in Tecnologia medica, chimica, biologia o scienze naturali collegate o titolo equivalente. Ai fini di questa carica, l'esperienza documentata maturata per un periodo di almeno 8 anni presso un Laboratorio Antidoping equivale al titolo di laurea.
- Esperienza nell'analisi di sostanze doping nei fluidi biologici.
- Esperienza nell'uso di tecniche di analisi quali cromatografia, *immunoassay*, e gas cromatografia/spettrometria di massa.

5.4.2.6. Il personale addetto alla supervisione deve possedere una conoscenza approfondita delle procedure relative a: Controllo di qualità; revisione, interpretazione e stesura dei referti dei risultati delle analisi; mantenimento del Ciclo di custodia interno al laboratorio; interventi correttivi da porre in essere in caso di problemi legati alle analisi. Le qualifiche del supervisore sono le seguenti:

- Laurea in Tecnologia medica, chimica, biologia o scienze naturali collegate o titolo equivalente. Ai fini di questa carica, l'esperienza documentata maturata per un periodo di almeno 5 anni presso un Laboratorio Antidoping equivale al titolo di laurea.
- Esperienza nelle analisi pertinenti, inclusa l'analisi di *Sostanze vietate* nel materiale biologico.
- Esperienza nell'uso di tecniche di analisi quali cromatografia, *immunoassay*, e gas cromatografia/spettrometria di massa.
- Capacità di garantire la conformità con i sistemi di gestione della qualità e con i processi di controllo di qualità.

5.4.3. Aspetti logistici e condizioni ambientali

5.4.3.1 Controllo ambientale

5.4.3.1.1 Mantenimento dei servizi elettrici adeguati

5.4.3.1.1.1 Il Laboratorio è tenuto a garantire la disponibilità di un servizio elettrico adeguato onde evitare interruzioni o danneggiamento dei dati memorizzati.

5.4.3.1.1.2 Tutti i computer, le periferiche e i dispositivi di comunicazione devono essere alimentati in modo tale che il servizio non venga interrotto.

- 5.4.3.1.1.3 Il Laboratorio deve disporre di direttive in grado di garantire l'integrità dei campioni refrigerati e/o congelati in caso di mancanza di corrente.
- 5.4.3.1.2 Il Laboratorio deve disporre di direttive scritte in materia di sicurezza. Inoltre, il rispetto delle direttive sulla sicurezza del Laboratorio deve essere garantito.
- 5.4.3.1.3 La conservazione e movimentazione delle sostanze controllate deve avvenire in modo conforme alla vigente legge nazionale.
- 5.4.3.2 Sicurezza della struttura
- 5.4.3.2.1 Il Laboratorio deve disporre di direttive per la sicurezza della struttura. Tali direttive possono includere una valutazione dei pericoli e dei rischi.
- 5.4.3.2.2 Il manuale della qualità o il piano di valutazione dei pericoli devono prevedere tre livelli di accesso:
- Area di accoglienza. Punto di controllo iniziale oltre il quale le persone non autorizzate devono essere accompagnate.
 - Aree operative comuni.
 - Aree controllate. L'accesso a tali settori deve essere controllato. Inoltre, è necessario registrare l'accesso di eventuali visitatori.
- 5.4.3.2.3 Il Laboratorio è tenuto a limitare l'accesso alle Aree controllate soltanto a persone autorizzate. Ad uno dei membri del personale dovrà essere assegnato l'incarico di addetto alla sicurezza con conoscenza generale e controllo del sistema di sicurezza.
- 5.4.3.2.4 Per accedere alle Aree controllate, le persone non autorizzate devono essere accompagnate. Un'autorizzazione temporanea potrà essere concessa agli individui che devono accedere alle Aree controllate, come ad esempio le équipes dei revisori e gli addetti alla manutenzione o alle riparazioni.
- 5.4.3.2.5 E' consigliabile disporre di Aree controllate separate per il ricevimento dei *Campioni* e per la preparazione delle Aliquote.

5.4.4. Metodi d'analisi e convalida dei metodi

5.4.4.1 Selezione dei metodi

Generalmente, per le analisi dei *Controlli antidoping* non sono disponibili metodi standard. Il Laboratorio è tenuto ad istituire, convalidare e documentare i metodi interni per i composti presenti nell'*Elenco delle sostanze vietate* e per le sostanze affini. I metodi verranno selezionati e convalidati in modo tale da poter rispondere allo scopo.

5.4.4.1.1 Sostanze senza soglia

I Laboratori non sono tenuti a misurare o a riferire la concentrazione delle Sostanze senza soglia.

Il Laboratorio deve istituire, nell'ambito del processo di convalida dei metodi, standard accettabili per l'identificazione delle *Sostanze vietate*. (cfr. Documento Tecnico sui Criteri di Identificazione per le Analisi qualitative).

In caso di disponibilità di standard appropriati, il Laboratorio deve dimostrare di essere in grado di raggiungere Limiti Minimi Richiesti impiegando una o più sostanze rappresentative. Nel caso in cui venga

usato un Prelievo di riferimento per l'identificazione, sarà necessario fornire una stima dei limiti di rilevazione del metodo analizzando una sostanza rappresentativa.

5.4.4.1.2

Sostanze con soglia

Il Laboratorio è tenuto a creare dei metodi che abbiano un intervallo di incertezza vicino alla concentrazione soglia. Il metodo deve essere in grado di documentare sia la concentrazione relativa sia l'identità della Sostanza vietata o Metabolita/i o Marker.

Nel caso in cui si esegua la controanalisi del campione "B", i metodi di conferma delle Sostanze con soglia dovranno essere eseguiti su tre Aliquote prelevate dal flacone "A" e tre Aliquote prelevate dal flacone "B". Nel caso in cui il volume del Campione sia insufficiente per analizzare tre Aliquote, verrà analizzata la quantità massima di Aliquote che è possibile preparare. Le decisioni in ordine ad un Esito avverso delle analisi dovranno essere basate sulla media delle concentrazioni misurate, tenendo conto dell'intervallo di incertezza con un fattore di copertura k che rifletta il numero di Aliquote analizzate ed un livello di confidenza pari al 95%. I referti e la documentazione, ove necessario, dovranno riportare la concentrazione media.

5.4.4.1.3

Limite Minimo Richiesto

Sia per le Sostanze senza soglia che per le Sostanze con soglia, il Laboratorio sarà tenuto a rispettare un Limite Minimo Richiesto per la rilevazione, identificazione e dimostrazione del superamento del limite da parte di una sostanza (ove richiesto).

5.4.4.2 Convalida dei metodi

5.4.4.2.1

I metodi di conferma per le Sostanze senza soglia devono essere convalidati. Esempi di fattori rilevanti per determinare se un metodo risponde o meno allo scopo sono i seguenti:

- Specificità. La capacità dell'analisi di rilevare soltanto la sostanza d'interesse deve essere determinata e documentata. L'analisi deve essere in grado di operare una distinzione tra composti di strutture strettamente legate.
- Capacità di identificazione. Poiché i risultati riferiti ad una Sostanza senza soglia non sono di tipo quantitativo, il Laboratorio è tenuto a stabilire i criteri per garantire che l'identificazione di una sostanza rappresentativa della classe di Sostanze vietate possa essere più volte identificata e rilevata come presente nel campione a concentrazioni vicine al Limite Minimo Richiesto (*Minimum Required Performance Limit – MRPL*)
- Affidabilità. Il metodo deve poter produrre gli stessi risultati anche rispetto a minime variazioni nelle condizioni d'analisi. Tali condizioni, fondamentali per la riproducibilità dei risultati, devono essere controllate.
- Residuo. Necessità di determinare e attuare condizioni in grado di eliminare i residui della sostanza d'interesse da un campione a un altro durante l'elaborazione o l'analisi strumentale.

- Interferenze della matrice. Il metodo deve evitare interferenze nella rilevazione di *Sostanze vietate* o relativi *Metaboliti* o *Marker* da parte di componenti della matrice del campione.
- Standard. Gli standard di riferimento, ove disponibili, devono essere impiegati ai fini dell'identificazione. In caso di assenza di standard di riferimento, è accettabile l'impiego di dati o di campioni di un Prelievo di riferimento convalidato.

5.4.4.2.2

I metodi delle controanalisi per le Sostanze con soglia devono essere convalidati. Esempi di fattori rilevanti per determinare se un metodo risponde o meno allo scopo sono i seguenti:

- Specificità. La capacità dell'analisi di rilevare soltanto la sostanza d'interesse deve essere determinata e documentata. L'analisi deve essere in grado di operare una distinzione tra composti di strutture strettamente legate.
- Precisione intermedia. Il metodo deve consentire la ripetizione attendibile dei risultati in tempi diversi e con operatori diversi. La Precisione intermedia al livello di soglia deve essere documentata.
- Affidabilità. Il metodo deve poter produrre gli stessi risultati anche rispetto a minime variazioni nelle condizioni d'analisi. Tali condizioni, fondamentali per la riproducibilità dei risultati, devono essere controllate.
- Residuo. Necessità di determinare e attuare condizioni in grado di eliminare i residui della sostanza d'interesse da un campione a un altro durante l'elaborazione o l'analisi strumentale.
- Interferenze della matrice. Il metodo deve evitare interferenze nella rilevazione di *Sostanze vietate* o relativi *Metaboliti* o *Marker* da parte di componenti della matrice del campione.
- Standard. Gli standard di riferimento, ove disponibili, devono essere impiegati ai fini della ricerca quantitativa. In caso di assenza di standard di riferimento, è accettabile l'impiego di dati o di campioni di un Prelievo di riferimento convalidato.
- Limiti Minimi Richiesti *Minimum Required Performance Limits* (MRPL). Il Laboratorio deve dimostrare di essere in grado di rilevare composti rappresentativi di ciascuna classe vietata a MRPL prestabiliti. Il Laboratorio deve inoltre determinare il limite di rilevazione ed il limite di quantificazione nel caso in cui l'MRPL sia prossimo a tali limiti.
- La linearità deve essere documentata in un range del 50% - 200% del valore soglia, salvo diversa disposizione contenuta nel Documento Tecnico.

5.4.4.3

Valutazione dell'incertezza del metodo

Nella maggior parte dei casi, l'identificazione di una *Sostanza vietata*, dell'i suoi/suoi *Metabolita/i* o *Marker* è sufficiente a determinare un *Esito avverso delle analisi*. Pertanto, l'incertezza quantitativa, definita nello standard ISO/IEC 17025 non si applica in questo caso.

Nell'identificazione di un composto attraverso la GS/MS o HPLC/MS vi sono dei parametri qualitativi che riducono significativamente l'incertezza della rilevazione.

Nel caso di una Sostanza con soglia, è necessario tener conto dell'incertezza relativa sia all'identificazione che alla determinazione del fatto che la sostanza è presente in quantità superiori rispetto alla concentrazioni limite.

5.4.4.3.1 Incertezza dell'identificazione

Ai fini di una determinata analisi, la presenza di caratteristiche analitiche appropriate deve essere documentata. Il Laboratorio deve stabilire i criteri per l'identificazione di un composto il cui rigore deve essere uguale almeno a quello previsto nel relativo Documento Tecnico.

5.4.4.3.2 Livello di Incertezza nella determinazione del superamento della soglia da parte di una sostanza

Lo scopo dell'indicazione della soglia nei *Controlli antidoping* è quello di stabilire che la *Sostanza vietata* o suo/suoi *Metabolita/i* o *Marker* è presente in concentrazioni superiori al valore limite. Il metodo usato, inclusa la selezione degli standard e dei controlli, e la rilevazione dell'incertezza dovrebbero rispondere a questo scopo.

5.4.4.3.2.1. L'incertezza dei risultati quantitativi, in particolare per quanto riguarda il valore limite, dovrebbe essere affrontata, ove possibile, in sede di convalida dell'analisi attraverso la misurazione dei seguenti parametri: Ripetibilità, Precisione intermedia e bias.

5.4.4.3.2.2. L'espressione di incertezza dovrebbe utilizzare l'incertezza estesa utilizzando un fattore di copertura k , al fine di riflettere un livello di confidenza del 95%. L'espressione di incertezza può anche assumere la forma di *t-test* di tipo *one-sided* con un livello di confidenza del 95%.

5.4.4.3.2.3. L'incertezza può inoltre essere indicata nei Documenti Tecnici al fine di evidenziare l'obiettivo dell'analisi di sostanze specifiche.

5.4.4.4 Controllo dei dati

5.4.4.4.1 Sicurezza dei dati e dei computer

5.4.4.4.1.1. L'accesso ai terminali, ai computer o ad altre attrezzature operative dovrà essere tenuto sotto sorveglianza sia attraverso l'accesso fisico, sia attraverso livelli multipli d'accesso controllati da password o da altre modalità di riconoscimento e identificazione dei dipendenti. A titolo esemplificativo e non tassativo, tali modalità includono, privilegi, codici identificativi utente, accesso al disco e controllo dell'accesso ai file.

5.4.4.4.1.2. Il software operativo e tutti i file saranno sottoposti a copie di back-up ad intervalli regolari. Una copia di back-up aggiornata

dovrà essere conservata al di fuori della struttura, presso un luogo sicuro.

5.4.4.4.1.3. Il software dovrà essere in grado di impedire che vengano apportate modifiche ai risultati, salvo nel caso in cui esista un sistema in grado di documentare quale persona ha effettuato le modifiche e di garantire che queste ultime possano essere effettuate soltanto da utenti in possesso di un adeguato livello d'accesso.

5.4.4.4.1.4. Tutti gli inserimenti dei dati, delle registrazioni e dei referti e tutte le modifiche apportate ai dati memorizzati dovranno essere registrati attraverso un *audit trail* che indichi quanto segue: data, ora, informazione modificata, operatore che ha apportato la modifica.

5.4.5 Attrezzature

5.4.5.1 L'elenco delle attrezzature disponibili dovrà essere redatto ed aggiornato.

5.4.5.2 In base a quanto previsto dal sistema controllo di qualità, i Laboratori dovranno gestire un programma per la manutenzione e la calibratura delle attrezzature, in conformità all'Articolo 5.5. dello standard ISO/IEC 17025.

5.4.5.3 La manutenzione delle attrezzature per i servizi generali, che non vengono utilizzate per effettuare misurazioni, dovrà avvenire tramite controlli visivi, controlli di sicurezza e, ove necessario, operazioni di pulitura. Le operazioni di calibratura sono necessarie soltanto quando le impostazioni possono modificare in modo sostanziale i risultati delle analisi. Il programma degli interventi di manutenzione dovrà essere stabilito per ciascun elemento: cappe, centrifughe, evaporatori, ecc. utilizzati nell'ambito dei metodi di analisi.

5.4.5.4 Le attrezzature o i dispositivi volumetrici utilizzati per la misurazione devono essere sottoposti a verifiche di funzionamento periodiche, manutenzione, pulitura e riparazione.

5.4.5.5 Per le operazioni di assistenza, manutenzione e riparazione delle attrezzature di misurazione potranno essere utilizzati fornitori qualificati con licenza di subappalto.

5.4.5.6 Tutti gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione delle attrezzature dovranno essere debitamente documentati.

5.4.6 Rintracciabilità delle rilevazioni

5.4.6.1 Standard di riferimento

Sono pochi i farmaci e i *Metaboliti* dei farmaci di riferimento disponibili ricondotti a standard nazionali o internazionali. Ove disponibili, è necessario impiegare i farmaci e i *Metaboliti* dei farmaci di riferimento ricondotti a uno standard nazionale o certificati da organi riconosciuti, quali USP, BP, Ph.Eur, o OMS. Inoltre, ove possibile, è necessario ottenere il certificato dell'analisi o di autenticità.

Quando uno standard di riferimento non è certificato, il Laboratorio è tenuto a verificarne l'identità e la purezza, comparando i dati pubblicati o la caratterizzazione chimica.

5.4.6.2 Prelievi di riferimento

Una raccolta di campioni o isolati potrà essere ottenuta da una matrice biologica successivamente alla somministrazione reale e verificabile di una *Sostanza vietata* o di un *Metodo Proibito*, a condizione che i dati delle analisi siano sufficienti per identificare il relativo picco cromatografico o l'isolato come una *Sostanza vietata* o un *Metabolita* di una *Sostanza vietata* o il *Marker* di una *Sostanza vietata* o di un *Metodo proibito*.

5.4.7 Garanzia della qualità dei risultati dei controlli

5.4.7.1. Il Laboratorio ha l'obbligo di partecipare al Programma di verifica delle competenze (*Proficiency Testing Program*) WADA.

5.4.7.2. Il Laboratorio è tenuto a disporre di un sistema di controllo di qualità che preveda l'uso di campioni per il controllo della qualità in cieco e la verifica dell'intero iter del processo dei controlli (ovvero, modalità di ricevimento e accesso ai campioni attraverso la comunicazione dei risultati).

5.4.7.3. L'efficacia delle analisi deve essere verificata attraverso programmi di controllo di qualità appropriati alla frequenza dei controlli eseguiti dal Laboratorio. Le attività di controllo della qualità includono quanto segue:

- Controlli con esito positivo e negativo effettuati nello stesso processo (*run*) di analisi che ha determinato un presunto *Campione con Esito avverso*.
- Impiego di standard deuterati o di altri standard interni o aggiunta di standard.
- Confronto tra spettri di massa o rapporti tra ioni derivanti dal processo denominato Monitoraggio dello ione selezionato *selected ion monitoring* (SIM) con un campione del Materiale di riferimento o Prelievo di riferimento analizzato nello stesso processo di analisi (*run*).
- Conferma dei Campioni divisi in campione "A" e campione "B"
- Grafici dei controlli di qualità utilizzando limiti di controllo appropriati (ad es. $\pm 20\%$ del valore di riferimento) a seconda del metodo di analisi utilizzato.
- Le procedure del controllo di qualità devono essere documentate presso il Laboratorio.

6.0 Processo di accreditamento WADA

Il presente capitolo descrive i requisiti di natura tecnica e finanziaria che il laboratorio è tenuto a rispettare nell'ambito del processo di accreditamento WADA. La descrizione delle fasi del processo di accreditamento sono collegate ai requisiti specifici esposti al Capitolo 4.

6.1 Richiesta di accreditamento WADA del Laboratorio

6.1.1 Presentazione del modulo di richiesta

Il laboratorio è tenuto ad inserire tutte le necessarie informazioni all'interno del Modulo di Richiesta, conformemente a quanto richiesto dalla WADA, ed a consegnare il predetto Modulo alla WADA unitamente alla quota prevista. La Richiesta dovrà essere firmata dal Direttore del Laboratorio e, ove previsto, dal Direttore dell'organizzazione ospitante.

6.1.2 Descrizione del Laboratorio

Nell'ambito dei preparativi per l'ispezione iniziale da parte della WADA, il laboratorio dovrà compilare il questionario fornito dalla WADA e riconsegnarlo alla WADA entro e non oltre le quattro settimane successive al ricevimento del questionario medesimo. Il questionario dovrà contenere i seguenti dati:

- Elenco del personale e relative qualifiche
- Descrizione delle strutture fisiche, inclusa una descrizione delle misure di sicurezza relative ai *Campioni* ed all'archivio
- Elenco delle risorse strumentali e delle attrezzature reali e proposte

- Elenco del Materiale di riferimento o degli standard disponibili, o dei piani per l'acquisizione del Materiale di riferimento o degli standard, inclusi i Prelievi di riferimento di Campioni biologici opportunamente convalidati
- Business plan o piano finanziario del laboratorio.

La WADA potrà richiedere un aggiornamento alla succitata documentazione nel corso del processo di accreditamento.

6.1.3 Fornitura della lettera di supporto

Conformemente al paragrafo 4.1.2, il laboratorio è tenuto a fornire le necessarie lettere di supporto, contenenti le informazioni richieste e rilasciate dalle competenti autorità pubbliche nazionali o dal Comitato Olimpico Nazionale o dall'Organizzazione Nazionale Antidoping.

6.1.4 Svolgimento dell'ispezione iniziale

Ove necessario, la WADA condurrà un'ispezione iniziale (2-3 giorni) al laboratorio le cui spese saranno a carico di quest'ultimo. Scopo dell'ispezione è quello di chiarire gli aspetti legati al processo di accreditamento e i requisiti previsti dallo Standard Internazionale per i Laboratori ed ottenere le informazioni sui vari aspetti del Laboratorio rilevanti d'interesse ai fini dell'accREDITAMENTO.

6.1.5 Relazione finale e raccomandazioni

Entro otto (8) giorni dalla data dell'ispezione iniziale o dal ricevimento del questionario, la WADA redigerà e invierà al Laboratorio la propria relazione nella quale formulerà le necessarie raccomandazioni per il conferimento dello status di laboratorio WADA in Prova (*Probatory laboratory*), oppure, ove tale status non possa essere concesso, indicherà gli interventi migliorativi necessari ai fini del relativo ottenimento.

6.2 Preparazione del Laboratorio all'accREDITAMENTO WADA

Il Laboratorio WADA in Prova dovrà essere sottoposto ad un periodo di verifica, la cui durata andrà dai 12 ai 24 mesi, a seconda dello status del laboratorio ed in relazione ai requisiti previsti (cfr. paragrafo 4.1.). Il principale obiettivo del periodo di prova è quello di preparare il laboratorio all'accREDITAMENTO iniziale. Durante tale periodo, la WADA fornirà il proprio supporto al fine di assistere il laboratorio a migliorare la qualità dei suoi processi di analisi. Durante il periodo di prova, il laboratorio è tenuto a fare quanto segue.

6.2.1 Ottenimento dell'accREDITAMENTO ISO 17025

Il laboratorio è tenuto a predisporre la documentazione ed il sistema previsti dai requisiti applicativi dello standard ISO 17025 sull'Analisi dei Campioni per i controlli antidoping (Capitolo 5) e dallo stesso standard ISO 17025. Sulla base di questi presupposti, il laboratorio avvierà il processo di accREDITAMENTO consultando l'ente nazionale di accREDITAMENTO di competenza. L'equipe addetta alla verifica, composta da rappresentanti di un ente nazionale per l'accREDITAMENTO, incluso un valutatore tecnico raccomandato dalla WADA, opererà una verifica del laboratorio. Copie della Relazione della verifica saranno inviate alla WADA. Il laboratorio sarà tenuto predisporre interventi correttivi in ordine ad eventuali difformità rilevate durante un periodo di tempo prestabilito ed a documentare tali interventi. Copie della documentazione relativa agli interventi correttivi per le difformità dovranno essere inviate alla WADA.

6.2.2 Partecipazione al Programma di verifica delle competenze (*Proficiency Testing Program*) WADA

Prima di ricevere l'accREDITAMENTO iniziale, il laboratorio è tenuto a partecipare per almeno un anno, riportando risultati positivi, al Programma di verifica delle competenze (*Proficiency Testing Program*) WADA (per una descrizione del Programma di verifica delle competenze fare riferimento all'Appendice A).

Quale prova finale del Programma di verifica delle competenze il laboratorio dovrà analizzare 20-50 *Campioni* di urina alla presenza di un rappresentante WADA. I costi legati all'ispezione sul posto da parte della WADA saranno a carico del laboratorio. Inoltre, il laboratorio dovrà riuscire a identificare e/o documentare una concentrazione superiore alla soglia di tutte le *Sostanze vietate*, *Metabolita(i) di Sostanze vietate* o *Marker di Sostanze vietate* o *Metodi proibiti* entro cinque (5) giorni dalla data di apertura dei *Campioni*. Inoltre, il laboratorio dovrà rilasciare un Certificato di Analisi per ciascuno dei *Campioni* che rientrano nella verifica delle competenze. Per i *Campioni* negativi, la WADA potrà richiedere tutti i dati relativi all'analisi negativa o parte di essi. Per ciascuno dei *Campioni* che hanno prodotto un *Esito avverso*, il laboratorio è tenuto a fornire un Fascicolo della Documentazione di Laboratorio. I dati in questione dovranno essere presentati entro due (2) settimane dalla data di presentazione del referto iniziale.

6.2.3 Attuazione del Codice etico

Il laboratorio è tenuto a rendere noto il Codice Etico (Allegato B) a tutti i dipendenti ed a garantire la comprensione e l'impegno in relazione ai diversi aspetti del Codice medesimo.

6.2.4 Pianificazione e svolgimento delle attività di ricerca

Il laboratorio è tenuto a realizzare un programma di ricerca e sviluppo nel campo dei *Controlli antidoping* nell'arco di un periodo di tre anni. Il programma sarà comprensivo un budget di spesa. Almeno due delle attività di ricerca e sviluppo dovranno essere avviate e attuate nel corso del periodo di prova.

6.2.5 Pianificazione ed attuazione della condivisione delle conoscenze

Nel corso del periodo di prova il laboratorio è tenuto ad elaborare e diffondere informazioni e conoscenze su almeno due temi specifici agli altri Laboratori accreditati WADA.

6.3 Ottenimento dell'accreditamento WADA

6.3.1 Partecipazione alla verifica per l'accreditamento WADA

Nell'ultima fase del periodo di prova, la WADA predisporrà, in collaborazione con il laboratorio, una verifica finale per l'accreditamento WADA. I rappresentanti della WADA verificheranno la conformità dei parametri definiti nell'Applicazione dello standard ISO 17025 all'Analisi dei *Campioni dei controlli antidoping* (Capitolo 5) nonché la pratica e la documentazione del laboratorio. Nel caso in cui la WADA abbia partecipato alla verifica iniziale ISO, la verifica finale WADA sarà soltanto una verifica documentale. In caso contrario, la verifica sarà condotta unitamente all'organo nazionale preposto all'accreditamento o separatamente, a seconda di quale soluzione risulti più pratica. Qualora una verifica sul posto venga condotta dalla WADA, le relative spese saranno a carico del Laboratorio. In base all'esito della verifica, la WADA redigerà un Rapporto della Verifica che verrà presentato al laboratorio. Ove necessario, il laboratorio sarà tenuto a correggere eventuali difformità rilevate nell'arco di tempi prestabiliti ed a fornire comunicazione in merito alla WADA.

6.3.2 Relazione e raccomandazioni WADA

Sulla base della documentazione del laboratorio, dell'eventuale riscontro del consulente tecnico WADA e del relativo organismo di accreditamento (Rapporto della Verifica), la WADA elaborerà una relazione finale, comprensiva delle raccomandazioni, per l'accreditamento del laboratorio. La relazione e le raccomandazioni saranno sottoposte all'approvazione del Comitato Esecutivo WADA. Nel caso in cui la raccomandazione sia quella di non accreditare il laboratorio, quest'ultimo disporrà di un massimo di sei (6) mesi per porre in essere dei correttivi e migliorare determinati aspetti della propria attività. Dopo tale termine, la WADA elaborerà un'ulteriore relazione.

6.3.3 Emissione e pubblicazione del Certificato di accreditamento

A testimonianza dell'avvenuto accreditamento verrà emesso un certificato firmato da un rappresentante debitamente autorizzato dalla WADA. Il certificato dovrà riportare la denominazione del Laboratorio ed il periodo di validità. I certificati possono essere emessi dopo la data di entrata in vigore ed avere quindi effetto retroattivo. L'elenco dei Laboratori accreditati viene pubblicato annualmente dalla WADA.

6.4 Mantenimento dell'accreditamento WADA

6.4.1 Fornitura di una nuova lettera di supporto

Negli anni delle verifiche di riaccreditamento ISO 17025 sarà/saranno necessaria/e la/e lettera/e di supporto rilasciata/e da un ente pubblico nazionale o dal *Comitato Olimpico Nazionale* o da una *Organizzazione Nazionale antidoping* responsabile del programma nazionale dei *Controlli antidoping* o una Federazione Internazionale responsabile di un programma internazionale di *Controlli Antidoping*.

La lettera di supporto dell'organizzazione ospitante che rinnova il proprio impegno nei confronti del Laboratorio sarà necessaria in occasione di ciascuna verifica di riaccreditamento ISO 17025.

6.4.2 Documentazione del numero annuale di controlli

Il Laboratorio dovrà comunicare periodicamente, utilizzando una modalità prestabilita, i risultati di tutti i test eseguiti per la WADA. Quest'ultima controllerà il volume dei controlli sui *Campioni* eseguiti dal Laboratorio. Qualora il numero di *Campioni* risultasse inferiore ai 1500 all'anno, l'accreditamento WADA del Laboratorio verrà sospeso o revocato in conformità al paragrafo 6.4.8.

6.4.3 Accreditoamento flessibile

I Laboratori accreditati WADA potranno aggiungere o modificare i metodi scientifici o integrare gli *analisi* senza che sia necessaria l'approvazione dell'ente che ha completato il processo di accreditamento ISO/IEC 17025 del Laboratorio. Ciascun metodo o procedura di analisi utilizzato in modo continuativo dovrà essere adeguatamente selezionato, convalidato ed incluso nella sfera di competenza del Laboratorio in occasione della successiva verifica ISO.

6.4.4 Documentazione della conformità al Codice Etico del Laboratorio WADA

Il Direttore del Laboratorio è tenuto ad inviare ogni anno una lettera di conformità alla WADA. Al Laboratorio potrà essere richiesto di fornire la documentazione della conformità ai disposti del Codice Etico (Allegato B).

6.4.5 Documentazione delle attività di ricerca svolte

Il Laboratorio è tenuto a fornire alla WADA una relazione sui progressi annuali documentando i risultati della attività di ricerca e sviluppo nel campo dei *Controlli antidoping* e la divulgazione dei risultati. Il Laboratorio inoltre è tenuto ad operare un collegamento con i programmi di ricerca e sviluppo dell'anno successivo.

6.4.6 Documentazione delle condivisione di conoscenze

Il Laboratorio è tenuto a fornire una relazione annuale sulla condivisione delle proprie conoscenze con tutti gli altri Laboratori accreditati WADA.

6.4.7 Partecipazione alle verifiche periodiche WADA/ISO e alle verifiche di riaccreditamento

La WADA si riserva il diritto di ispezionare e verificare il Laboratorio in qualsiasi momento. L'avviso della verifica/ispezione dovrà essere reso per iscritto al Direttore del Laboratorio. In casi eccezionali, la verifica/ispezione potrà avvenire senza preavviso.

6.4.7.1 Verifica di riaccreditamento WADA/ISO

Il Laboratorio deve ricevere l'accreditamento ISO/IEC 17025, comprensivo della conformità all'Applicazione degli orientamenti ISO 17025 alle *Analisi dei Campioni per i Controlli antidoping* (Capitolo 5 del presente documento). L'équipe responsabile della verifica potrà comprendere un Consulente WADA

che integrerà l'équipe selezionata dall'ente nazionale preposto all'accREDITAMENTO ai fini della verifica di riaccREDITAMENTO.

Copie della relazione riassuntiva della verifica, nonché le risposte del Laboratorio, dovranno essere inviate alla WADA. Il Laboratorio fornirà inoltre una copia del certificato ISO 17025 rilasciato dall'ente certificatore nazionale.

6.4.7.2 Verifica periodica ISO

Negli anni in cui è prevista la verifica periodica ISO/IEC 17025, il Laboratorio è tenuto a fornire alla WADA una copia di eventuali verifiche esterne, nonché le prove degli interventi correttivi posti in essere per rimediare ad eventuali difformità.

6.4.8 Relazione e raccomandazione WADA

La WADA effettuerà annualmente una revisione della conformità del Laboratorio con i requisiti elencati nei Capitoli 4 e 5. Fatte salve le verifiche di riaccREDITAMENTO e le altre verifiche sul posto necessarie, per la revisione annuale è prevista anche una verifica della documentazione. La WADA potrà richiedere la documentazione al Laboratorio. La mancata fornitura delle informazioni richieste per la valutazione dell'attività da parte del Laboratorio entro la data specificata verrà considerata come un rifiuto a collaborare e darà luogo ad una Sospensione o Revoca dell'accREDITAMENTO.

La WADA esaminerà la condotta generale del Laboratorio in sede di decisione sul prolungamento dell'accREDITAMENTO. La condotta del Laboratorio richiedente in ordine agli standard di cui al Capitolo 5 (tempi di risposta, contenuto dei Fascicoli della Documentazione e riscontro da parte delle organizzazioni committenti) potrà essere considerata ai fini di questa verifica.

6.4.8.1 Mantenimento dell'accREDITAMENTO

Nel caso in cui il Laboratorio abbia mantenuto un profilo operativo soddisfacente, la WADA raccomanderà al proprio Comitato Esecutivo di procedere al riaccREDITAMENTO del Laboratorio.

6.4.8.2 Sospensione dell'accREDITAMENTO

Laddove la WADA abbia motivo di ritenere opportuna una Sospensione e unitamente ad un intervento immediato al fine di proteggere gli interessi della WADA e del Movimento Olimpico, essa potrà sospendere con effetto immediato l'accREDITAMENTO del Laboratorio. Ove necessario, tale decisione potrà essere adottata dal Presidente del Comitato Esecutivo WADA.

Esempi di interventi che potrebbero dare luogo a una Sospensione dell'accREDITAMENTO includono:

- Sospensione dell'accREDITAMENTO ISO 17025;
- mancata adozione di interventi correttivi appropriati per rimediare a un profilo operativo insoddisfacente;
- mancata conformità ad uno qualsiasi dei requisiti o standard elencati nello *Standard Internazionale WADA* per i Laboratori (incluso l'Allegato A. *Verifica delle competenze (Proficiency Testing)*);
- mancata collaborazione con la WADA o con la competente Autorità preposta ai controlli nel fornire la documentazione;
- mancato adempimento al Codice Etico da parte del Laboratorio WADA.

La WADA potrà raccomandare una Sospensione dell'accREDITAMENTO in qualsiasi momento, sulla base dei risultati del Programma di verifica delle competenze.

Il periodo e i termini della Sospensione saranno appropriati alla gravità della/delle inadempienza/e o alla mancata operatività, nonché alla necessità di garantire un controllo affidabile ed accurato degli Atleti. Il periodo di Sospensione avrà una durata fino a 6 mesi, durante i quali, eventuali inadempienze dovranno essere corrette. In caso di mancata correzione durante il periodo di Sospensione, l'accreditamento del Laboratorio sarà revocato.

In caso di inadempienza, la WADA potrà sospendere il Laboratorio dall'attività di analisi di qualsiasi Sostanza vietata. Qualora la WADA ritenga che l'inadempienza sia limitata ad una classe di Sostanze vietate, potrà limitare la sospensione all'analisi della classe dei componenti in ordine ai quali si è verificata l'inadempienza.

6.4.8.3 Revoca dell'accreditamento

Il Comitato Esecutivo WADA revocherà l'accreditamento di ciascun Laboratorio accreditato ai sensi dei presenti disposti qualora la WADA stabilisca che la Revoca si renda necessaria al fine di garantire la piena affidabilità ed accuratezza dei controlli e dei referti relativi ai risultati dei controlli. La Revoca dell'accreditamento potrà scaturire, a titolo esemplificativo e non tassativo, dalle seguenti cause:

- perdita dell'accreditamento ISO 17025;
- profilo operativo inadeguato in ordine all'analisi e ai referti dei risultati dei controlli;
- esito insoddisfacente della partecipazione alla valutazione del profilo operativo o delle verifiche sul posto del Laboratorio;
- mancata adozione di interventi correttivi appropriati a seguito di carenze operative riscontrate nell'ambito dei Controlli o della verifica delle competenze (Proficiency Test);
- violazione sostanziale al presente standard o ad altra condizione imposta al Laboratorio dalla WADA;
- mancata correzione di eventuali inadempienze in ordine ad uno qualsiasi dei requisiti o standard elencati nello Standard Internazionale WADA per i Laboratori (incluso l'Allegato A. Verifica delle competenze (Proficiency Testing) durante il periodo di Sospensione;
- mancata collaborazione con la WADA o con la competente Autorità preposta ai controlli durante il periodo di Sospensione;
- grave violazione del Codice Etico;
- arresto di uno qualsiasi dei dipendenti chiave per reato commesso in relazione all'attività del Laboratorio, oppure
- eventuali altre cause che influiscano in modo sostanziale sulla capacità del Laboratorio di garantire la piena affidabilità e accuratezza dei controlli nonché la precisione dei referti dei risultati.

Un Laboratorio al quale sia stato revocato l'accreditamento non potrà condurre alcuna analisi sui Campioni per i controlli antidoping per conto di qualsiasi Autorità preposta ai Controlli.

Qualora un Laboratorio al quale sia stato revocato l'accreditamento desideri essere nuovamente accreditato, dovrà ricominciare l'iter previsto per i nuovi laboratori, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4.1, salvo casi eccezionali o in presenza di motivi ad esclusiva discrezione della WADA. In circostanze eccezionali, la WADA potrà determinare le procedure da intraprendere prima di rilasciare un nuovo accreditamento.

6.4.9 **Notifica**

6.4.9.1 Notifica scritta

Laddove un Laboratorio venga sospeso, o nel caso in cui la WADA decida di revocare l'accreditamento, la WADA sarà tenuta a fornire immediatamente al Laboratorio una notifica scritta della Sospensione o della proposta di Revoca tramite fax, posta, recapito personale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La notifica dovrà contenere quanto segue:

1. Motivo della Sospensione o della proposta di Revoca;
2. Termini della Sospensione o della proposta di Revoca;
3. Durata della Sospensione.

6.4.9.2. Data di entrata in vigore

La Sospensione ha effetto immediato. La proposta di Revoca è valida a partire dai 30 giorni successivi alla data indicata nella notifica scritta oppure, in caso di richiesta di revisione, a partire dalla decisione della WADA di accogliere la proposta di Revoca. Un Laboratorio che sia stato informato circa il fatto che il proprio accreditamento è in procinto di essere revocato, sarà sospeso fino a che la Revoca non sarà resa definitiva e ritirata dalla WADA. Qualora la WADA decida di non accogliere la Sospensione o la proposta di Revoca, la Sospensione decadrà immediatamente e l'eventuale Revoca proposta non avrà alcun seguito.

6.4.9.3 Notifica pubblica

La WADA comunicherà immediatamente a tutte le autorità pubbliche nazionali interessate, alle *Organizzazioni nazionali antidoping*, ai *Comitati Olimpici Nazionali*, alle Federazioni Internazionali ed al CIO i nomi e gli indirizzi dei Laboratori con accreditamento sospeso o revocato, nonché il nome di eventuali Laboratori a cui è stata ritirata la Sospensione.

La WADA fornirà per iscritto all'Autorità preposta ai controlli, previa richiesta scritta, la sua decisione di accogliere o respingere la Sospensione o la proposta di Revoca.

6.4.10 Spese di riaccreditamento

Ogni anno la WADA invierà al Laboratorio la fattura relativa ad una parte dei costi connessi al processo di riaccreditamento. Il Laboratorio è tenuto a farsi carico delle spese di viaggio e alloggio del/dei rappresentante/i WADA in caso di ispezioni sul posto.

6.4.11 Emissione e pubblicazione del Certificato di accreditamento

In caso di estensione dell'accreditamento il Laboratorio riceverà un certificato, firmato da un rappresentante debitamente autorizzato della WADA, a conferma dell'accreditamento. Tale certificato recherà il nome del Laboratorio ed il relativo periodo di validità. I certificati potranno essere rilasciati dopo la data di entrata in vigore ed avere effetto retroattivo.

6.5 Requisiti per l'accreditamento delle strutture satellite per le principali Manifestazioni

In linea generale, i requisiti relativi ai tempi di raggiungimento della sede, per quanto attiene alle principali *Manifestazioni*, prevedono che la struttura del Laboratorio si trovi in prossimità della sede di gara, in modo tale che i *Campioni* possano essere consegnati dal personale addetto ai *Controlli Antidoping della Manifestazione*. Tale requisito può rendere necessario lo spostamento della sede di un Laboratorio esistente presso una struttura satellite dove verranno condotti i controlli della *Manifestazione* per un periodo sufficiente allo svolgimento delle attività.

In casi straordinari, i *Campioni* potranno essere trasferiti alla struttura di un Laboratorio esistente. A tal fine, è necessario l'accordo tra l'*Organizzazione della principale Manifestazione* e la WADA in ordine alla possibilità che i requisiti legati ai controlli, quali il tempo di risposta e i diritti dell'*Atleta* siano comunque rispettati. Qualora il Laboratorio svolga le proprie funzioni all'interno della propria normale struttura, i requisiti sotto riportati in ordine alle altre strutture

non avranno valore. Tuttavia, il Laboratorio dovrà fornire informazioni sul personale, le attrezzature e gli aspetti legati al trasporto dei *Campioni*.

Il Laboratorio dovrà fornire alla WADA, a scadenze regolari, gli aggiornamenti sull'andamento dell'attività delle strutture preposte ai controlli.

6.5.1 Partecipazione alla visita/ispezione iniziale WADA/ISO

La WADA potrà ispezionare la struttura del Laboratorio non appena lo riterrà opportuno al fine di determinarne l'adeguatezza. Le spese legate a tale ispezione saranno a carico del Laboratorio. Particolare risalto sarà dedicato all'adeguatezza degli aspetti legati alla sicurezza, alla disposizione fisica degli spazi, volta ad assicurare il mantenimento di una idonea separazione delle varie aree del Laboratorio ed a garantire una revisione preliminare di altri elementi di supporto fondamentali.

6.5.2 Documentazione dell'accreditamento ISO/IEC 17025 della struttura satellite

Almeno un mese prima della principale *Manifestazione*, il Laboratorio dovrà fornire la documentazione a riprova del rilascio l'accreditamento ISO/IEC alla struttura satellite da parte dell'organo nazionale preposto all'accreditamento, in conformità all'Applicazione dello standard ISO/IEC 17025 per le *Analisi dei Campioni dei controlli antidoping* (Capitolo 5). La WADA potrà richiedere la presenza di un consulente WADA alla verifica operata dall'organo nazionale preposto all'accreditamento alla struttura satellite. Le spese sostenute dalla WADA per tale verifica saranno a carico del Laboratorio.

6.5.3 Elaborazione della relazione Pre-*Manifestazione* sulla struttura e sul personale

Almeno un (1) mese prima della *Manifestazione*, il Laboratorio dovrà fornire informazioni in merito a quanto segue:

- elenco del personale del Laboratorio
- elenco degli scienziati facenti parte del personale che non vengono normalmente impiegati dal Laboratorio (ove richiesto)
- programma di formazione per i nuovi scienziati facenti parte del personale
- elenco dei beni strumentali e delle attrezzature
- manuale delle procedure specifico per la struttura satellite, comprensivo dei metodi di analisi
- sommario del processo di gestione dei risultati, comprensivo dei criteri per la determinazione di risultati positivi e negativi
- metodi per la comunicazione sicura dei risultati delle analisi alle autorità competenti.

Eventuali modifiche occorse prima della *Manifestazione* dovranno essere riferite immediatamente alla WADA.

Anche laddove le analisi debbano essere svolte presso la normale struttura del Laboratorio, la Relazione Pre-*Manifestazione* deve essere compilata, in particolare per quanto attiene ad eventuali cambiamenti di personale o ad attrezzature supplementari.

6.5.4 Partecipazione alla verifica di accreditamento WADA

La WADA potrà scegliere di eseguire una verifica sul posto indipendente o una verifica documentale della struttura satellite. In caso di verifica sul posto, le spese sostenute dalla WADA a tale proposito saranno a carico del Laboratorio. La verifica potrà comprendere l'analisi di una serie di campioni facenti parte del *Proficiency Testing*. L'intero organico dovrà essere presente. Particolare risalto verrà dedicato al coinvolgimento dei nuovi membri del personale al fine di valutare le loro competenze.

6.5.5 Revisione delle relazioni e correzione delle difformità

Il Direttore del Laboratorio è tenuto a rilevare e correggere le eventuali difformità. La relazione sull'ispezione e la documentazione relativa alle misure correttive dovranno essere presentate alla WADA.

6.5.6 Emissione e pubblicazione di un certificato di accreditamento provvisorio e limitato

Sulla base della documentazione fornita, la WADA prenderà una decisione in merito all'accREDITAMENTO del Laboratorio. In caso di concessione dell'accREDITAMENTO, la WADA emetterà un accREDITAMENTO valido per il periodo della *Manifestazione* e per un arco di tempo appropriato prima e dopo la competizione vera e propria.

6.5.7 Controllo e valutazione durante la *Manifestazione*

La WADA potrà scegliere, a propria discrezione, di disporre di un osservatore presso il Laboratorio durante la *Manifestazione*. Il Direttore del Laboratorio è tenuto ad offrire la massima collaborazione all'osservatore.

La WADA, di concerto con l'*Organizzazione della principale Manifestazione*, sottoporrà al Laboratorio dei campioni per la verifica delle competenze (*Proficiency Testing*) in doppio cieco.

In caso di falso positivo, il Laboratorio dovrà cessare immediatamente l'analisi di quella classe di *Sostanze vietate o Metodi proibiti*. A tal fine, il Laboratorio dovrà porre in essere tutti gli interventi correttivi del caso entro le 12 ore successive alla notifica del falso positivo. Tutti i *Campioni* analizzati prima del falso positivo dovranno essere nuovamente analizzati nella classe di *Sostanze vietate o Metodi proibiti* per le quali è stata riscontrata la difformità. I risultati dell'indagine e dell'analisi verranno presentati alla WADA entro 24 ore, salvo diverso accordo scritto.

In caso di falso negativo, il Laboratorio sarà tenuto ad indagare la causa alla base di tale esito ed a porre in essere gli interventi correttivi entro le 24 ore successive alla notifica del falso negativo. Un gruppo rappresentativo di *Campioni* in numero adeguato, al fine di garantire la massima riduzione del rischio di falso negativo, verrà rianalizzato nella classe di *Sostanze vietate o metodi proibiti* per le quali è stata riscontrata la difformità. I risultati dell'indagine e dell'analisi verranno presentati alla WADA entro 48 ore, salvo diverso accordo scritto.

7.0 Requisiti per comprovare l'*Esito avverso delle analisi* in caso di giudizio

Il presente capitolo descrive le procedure da seguire nel caso in cui un *Athleta* ricorra in giudizio al fine di confutare un *Esito avverso delle analisi*, conformemente ai disposti del Codice.

7.1 Fascicolo della Documentazione di Laboratorio

A sostegno dell'*Esito avverso delle analisi* il Laboratorio è tenuto a fornire il Fascicolo della Documentazione di Laboratorio, la cui descrizione dettagliata è contenuta nel Documento Tecnico relativo ai Fascicoli della Documentazione di Laboratorio.

Il Laboratorio non è tenuto a fornire alcuna documentazione che non sia specificatamente indicata nel Fascicolo della Documentazione di Laboratorio. Pertanto, il Laboratorio non è tenuto a sostenere l'*Esito avverso delle analisi* fornendo all'*Autorità preposta ai controlli*, in risposta ad eventuali richieste legate all'udienza, le procedure operative standard, i documenti generali della gestione della qualità (ad es. documenti di conformità ISO) o qualsiasi altro documento non specificatamente richiesto dal Documento Tecnico in ordine ai Fascicoli della Documentazione di Laboratorio. I riferimenti dello *Standard Internazionale* per i Laboratori ai requisiti ISO si intendono esclusivamente per fini di controllo della qualità generale e non sono applicabili ad alcun ricorso in giudizio in ordine a specifici *siti avversi delle analisi*.

PARTE TERZA: ALLEGATI

ALLEGATO A - PROGRAMMA DI VERIFICA DELLE COMPETENZE (PROFICIENCY TESTING PROGRAM) WADA

Il Programma di verifica delle competenze (*Proficiency Testing Program*) (PT) WADA è stato creato per valutare il livello di competenza del Laboratorio nonché per migliorare l'uniformità dei risultati dei controlli tra Laboratori e fornire opportunità di formazione ai Laboratori accreditati WADA. Lo scopo del singolo campione PT è quello di determinare la sua composizione e forma.

1. Periodo di prova

Il Programma di verifica delle competenze (*Proficiency Testing Program*) (PT) rientra nella valutazione iniziale del Laboratorio che richiede l'accreditamento. Oltre a fornire i campioni facenti parte del programma PT trimestrale, la WADA assegna, su richiesta, anche campioni appartenenti a precedenti serie di PT al fine di consentire al Laboratorio che presenta la richiesta l'opportunità di valutare il proprio profilo operativo rispetto a quello degli altri Laboratori accreditati.

Tutte le procedure associate alla gestione ed al controllo dei campioni di PT da parte del Laboratorio devono, nella misura maggiore possibile, essere svolte in modo identico a quelle impiegate per i Campioni di Laboratorio di routine, salvo diversa disposizione. Non dovrà essere fatto alcun tentativo di ottimizzare gli strumenti (ad es. cambiare i *multiplier* o le colonne cromatografiche) o i metodi prima dell'analisi dei campioni PT, salvo nel caso in cui ciò sia previsto dal programma di manutenzione. Pertanto, dovranno essere impiegati i metodi e le procedure utilizzate nelle analisi di routine.

L'esito positivo nella fase di analisi dei campioni di PT, della durata di 12-24 mesi, è necessario affinché il Laboratorio possa essere preso in esame ai fini dell'accreditamento. I campioni di PT verranno analizzati con cadenza almeno trimestrale e saranno composti da un minimo di cinque (5) campioni per volta. Almeno quattro (4) campioni conterranno Sostanze con soglia. Potranno essere inclusi anche campioni bianchi (blank) o campioni contraffatti.

2. Periodo di mantenimento/riaccreditamento

Successivamente all'accreditamento, il Laboratorio sarà sottoposto a prove con cadenza trimestrale composte da almeno cinque (5) campioni PT. Ogni anno, almeno due (2) campioni conterranno Sostanze con soglia. Inoltre, potranno essere inclusi anche campioni bianchi (blank) e campioni contraffatti.

Tutte le procedure associate alla gestione ed al controllo dei campioni di PT da parte del Laboratorio devono, nella misura maggiore possibile, essere svolte in modo identico a quelle impiegate per i Campioni di Laboratorio di routine, salvo diversa disposizione. Non dovrà essere fatto alcun tentativo di ottimizzare gli strumenti (ad es. cambiare i *multiplier* o le colonne cromatografiche) o i metodi prima dell'analisi dei campioni PT, salvo nel caso in cui ciò sia previsto dal programma di manutenzione. Pertanto, non dovranno essere impiegati metodi e procedure diversi da quelli utilizzati per le analisi di routine.

2.1. Campioni PT aperti

Al Laboratorio potrà essere richiesto di analizzare un campione PT per la rilevazione di una specifica Sostanza vietata. In linea generale, questo approccio viene utilizzato per fini didattici o per la raccolta di dati.

2.2. Campioni PT ciechi

Il Laboratorio sarà informato del fatto che il campione analizzato è un campione PT, tuttavia, non ne conoscerà il contenuto. L'analisi dei campioni PT ciechi dovrà avere lo stesso livello dei campioni PT aperti o non-ciechi.

2.3. Referto – Campioni di verifica aperti e ciechi

Il Laboratorio è tenuto a fornire i risultati dei campioni PT aperti e ciechi alla WADA con le stesse modalità previste per i *Campioni di routine*. Per alcuni campioni o serie di campioni PT, al Laboratorio potranno essere richieste ulteriori informazioni.

2.4. Campione di verifica in doppio cieco

La serie di campioni PT pervenuta al Laboratorio non sarà distinguibile dai normali campioni per i controlli. La serie di campioni potrà contenere un campione bianco, campioni contraffatti o positivi. Tali campioni potranno essere utilizzati per verificare i tempi di risposta, la conformità ai requisiti dei fascicoli della documentazione, e altri criteri operativi non legati all'analisi, nonché il livello di competenza del Laboratorio.

3. Composizione dei campioni per la verifica delle competenze (Proficiency Test)

3.1. Descrizione dei farmaci

I campioni PT contengono le *Sostanze vietate*, *il/i Metabolita/i* di una *Sostanza vietata* e i *Marker di Sostanze e Metodi proibiti* che ciascun Laboratorio accreditato deve essere in grado di rilevare in concentrazioni tali da consentire l'identificazione degli analiti attraverso le tecniche di analisi comunemente utilizzate. In linea di massima, si tratta di concentrazioni comunemente presenti nelle urine di soggetti che fanno uso di farmaci. Nel caso di alcuni analiti, la composizione del campione può contenere sia il farmaco progenitore sia i principali *Metaboliti*. La reale composizione di un determinato campione facente parte dei campioni PT forniti ai vari Laboratori può variare. Tuttavia, nell'arco di un anno, tutti i Laboratori che partecipano al programma dovranno aver analizzato la stessa quantità e tipologia di campioni.

Un campione potrà contenere più di una *Sostanza vietata*, *Metabolita* o *Marker* di una *Sostanza vietata* o *Metodo proibito*. Un campione PT non dovrà contenere più di tre sostanze, o relativi *Metaboliti* o *Marker di Sostanze vietate* o *metodi proibiti*. E' inoltre possibile che un campione contenga più *Metaboliti* di una singola *Sostanza*, il che corrisponderebbe alla presenza di una singola *Sostanza vietata*. Tutti i *Metaboliti* rilevati dovranno essere riferiti in base alle procedure operative standard del Laboratorio.

3.2. Concentrazioni

I campioni PT possono essere corretti con *Sostanze vietate* e/o i relativi *Metaboliti* oppure possono provenire da reali studi sulla somministrazione. Per quanto riguarda le *Sostanze con soglia* la concentrazione all'interno del campione avrà, a titolo esemplificativo e non tassativo, una delle seguenti caratteristiche:

- i) superiore almeno del 20 per cento alla soglia dell'analisi iniziale o della controanalisi, a seconda di quale debba essere valutata
- ii) vicina o al di sotto della soglia, per scopi speciali. In questo caso, al Laboratorio viene ordinato di analizzare il *Campione* per ricercare una particolare *Sostanza vietata* nell'ambito di una prova didattica. Tale analisi non verrà valutata ai fini del programma PT.

Per quanto riguarda le *Sostanze senza soglia* la concentrazione all'interno del campione avrà, a titolo esemplificativo e non tassativo, una delle seguenti caratteristiche:

- i) la *Sostanza vietata* e/o suo principale *Metabolita/i* sarà presente in quantità superiori al Limite Minimo Richiesto;

- ii) la *Sostanza vietata* e/o suo principale *Metabolita/i* sarà presente in quantità vicine al limite della rilevazione, per scopi speciali. In questo caso, al Laboratorio verrà ordinato di analizzare il *Campione* per ricercare una particolare *Sostanza vietata* nell'ambito di una prova didattica. Tale analisi non verrà valutata ai fini del programma PT.

Tali concentrazioni e tipologie di farmaci potranno variare periodicamente a seguito di vari fattori quali: cambiamenti intervenuti nelle tecnologie di rilevazione e modalità di assunzione di farmaci.

Nei campioni negativi analizzati attraverso i metodi comunemente impiegati, le concentrazioni di uno qualsiasi dei farmaci di riferimento non sono superiori al Limite Minimo Richiesto.

3.3. Campioni bianchi o campioni contraffatti

Tra i campioni PT sono inclusi campioni che non contengono sostanze vietate oppure campioni che sono stati deliberatamente contraffatti attraverso l'aggiunta di sostanze estranee, allo scopo di diluire il campione, deteriorare o mascherare l'analisi durante la rilevazione.

4. Valutazione dei risultati della Verifica delle competenze (Proficiency Testing)

4.1. Valutazione dei risultati quantitativi

Nel caso di una rilevazione di natura quantitativa, i risultati si ottengono calcolando il valore effettivo o di consenso del campione analizzato e la deviazione standard, che può essere determinata attraverso un gruppo di risultati, oppure in base alla precisione attesa della misurazione. Il punteggio *z* viene calcolato utilizzando la seguente equazione:

$$z = \frac{\bar{x} - \hat{x}}{\delta}$$

Dove *x* è il valore rilevato

\hat{x} è il valore assegnato

δ è il valore di riferimento per la deviazione standard

Il valore di riferimento della deviazione standard verrà determinato in modo tale che un punteggio *z* assoluto tra due (2) e tre (3) sarà considerato un risultato **contestabile**. Un punteggio *z* superiore a tre (3) sarà considerato come un risultato **inaccettabile**.

Vengono calcolate anche la somma riscalata del valore (RSZ) e quella dei valori al quadrato (RSSZ). Mentre il punteggio *z* fornisce una stima del bias, l'RSZ, conservando il segno dei bias, consente di evidenziare importanti bias sistematici. L'RSSZ rappresenta un altro indicatore di bias in quanto evita che i bias positivi e negativi possano essere annullati. L'RSZ e l'RSSZ vengono calcolati attraverso le seguenti equazioni

$$RSZ = \sum \frac{z}{\sqrt{m}}$$

$$RSSZ = \sum \frac{z^2}{m}$$

dove *m* rappresenta il numero di test.

4.2. Periodo di prova

- 4.2.1** Ogni falso positivo pregiudica automaticamente il proseguimento dell'iter per l'accreditamento del Laboratorio. Il Laboratorio sarà quindi idoneo per essere riammesso quando avrà fornito alla WADA documentazione soddisfacente in ordine all'adozione di interventi correttivi e preventivi.
- 4.2.2** Un Laboratorio richiedente dovrà raggiungere un punteggio generale pari al 90 per cento relativamente ai campioni PT durante il periodo di prova, ovvero, dovrà rilevare e confermare correttamente, il 90 per cento del totale dei farmaci ricercati (qualitativi, inclusi i campioni contraffatti).
- 4.2.3** Un Laboratorio richiedente dovrà ottenere punteggi Z soddisfacenti per ciascun risultato quantitativo riportato in base alla media di tre successive determinazioni. Ai fini dell'accreditamento, per i farmaci con soglia è necessario un risultato quantitativo. La relativa deviazione standard dovrà essere in linea con i dati per la convalida.

Un Laboratorio che non ottenga un punteggio soddisfacente per almeno il 90% delle rilevazioni quantitative nel corso del periodo di prova sarà escluso da qualsiasi ulteriore valutazione. Nel caso in cui il Laboratorio riceva meno di 10 campioni per la valutazione quantitativa nel corso dell'anno, allo stesso sarà consentito un solo risultato insoddisfacente nella porzione quantitativa del programma PT nell'arco di 12 mesi. Il Laboratorio avrà diritto ad essere riammesso a condizione che fornisca alla WADA documentazione soddisfacente in ordine all'adozione di interventi correttivi e preventivi.

4.3. Periodo di mantenimento/riaccredimento

- 4.3.1.** In ordine alla rilevazione dei farmaci non è possibile accettare alcun falso positivo in ordine a qualsiasi farmaco. In presenza di una simile situazione, dovranno essere eseguite le seguenti procedure:
- i) Il Laboratorio verrà informato immediatamente dalla WADA circa l'errore di un falso positivo
 - ii) Il Laboratorio sarà tenuto a fornire alla WADA una spiegazione scritta dei motivi alla base dell'errore entro cinque (5) giorni lavorativi. Nel caso si tratti di un errore di natura tecnica/scientifica, nella spiegazione dovranno essere inclusi tutti i dati del controllo di qualità relativi all'insieme di campioni dai quali è emerso il falso positivo.
 - iii) La WADA esaminerà prontamente la spiegazione fornita dal Laboratorio e deciderà in merito ad eventuali ulteriori provvedimenti.
 - iv) Qualora l'errore sia stato determinato da una imprecisione di tipo amministrativo (dell'ufficio, scambio di campioni, ecc.) la WADA potrà ordinare al Laboratorio di adottare interventi correttivi al fine di ridurre al minimo l'incidenza di quel tipo di errore in futuro e, qualora vi sia motivo di ritenere che si sia trattato di un errore sistematico, la WADA potrà richiedere al Laboratorio di rivedere e ricontrollare i Campioni precedentemente analizzati.
 - v) Nel caso in cui l'errore sia stato determinato da una imprecisione di tipo tecnico o metodologico, al Laboratorio potrà essere richiesto di analizzare nuovamente tutti i Campioni trovati positivi andando a ritroso dal momento della risoluzione finale dell'errore alla data dell'ultima fase della verifica delle competenze (proficiency testing) ritenuta soddisfacente. Una dichiarazione firmata dal Direttore del Laboratorio documenterà tali nuove analisi. Nel contesto del sistema di controllo della qualità, al Laboratorio potrà inoltre essere richiesto di informare tutti i clienti i cui risultati potrebbero aver risentito di tale errore. A seconda del tipo di errore che ha determinato il falso positivo, le nuove analisi potranno essere limitate ad un solo analita, ad una classe di *Sostanze vietate* o *Metodi proibiti*, oppure riguardare una qualsiasi sostanza vietata. Il Laboratorio

è tenuto ad informare immediatamente la WADA nel caso in cui il risultato del Campione comunicato ad un cliente sia stato identificato come falso positivo. La WADA potrà sospendere o revocare l'accreditamento al Laboratorio. Tuttavia, nel caso in cui ci si trovi in presenza di un errore meno grave, per il quale sono già state adottate delle misure correttive efficaci e in grado di garantire che tale errore non sarà ripetuto nuovamente, la WADA potrà decidere di non adottare ulteriori interventi.

- vi) Durante il periodo di tempo necessario per rimediare all'errore, il Laboratorio continuerà ad essere accreditato, tuttavia, una definizione all'uopo indicherà che il risultato falso positivo è in attesa di risoluzione. Qualora la WADA ritenga che l'accreditamento del Laboratorio debba essere sospeso o revocato, lo status ufficiale del Laboratorio diverrà "Sospeso" o "Revocato", fino a che la Sospensione o la Revoca non saranno ritirati ed i processi in corso completati.

- 4.3.2.** Per poter superare con successo la prova costituita dalla serie di campioni PT, un Laboratorio accreditato deve identificare correttamente il 100 per cento delle Sostanze vietate. Inoltre, esso dovrà rilevare correttamente e confermare il 100 per cento del totale dei campioni PT (qualitativi, inclusi i campioni contraffatti).

- 4.3.3.** Un Laboratorio accreditato dovrà ottenere punteggi Z soddisfacenti per ciascun risultato quantitativo riportato in base alla media di tre successive determinazioni. Ai fini dell'accreditamento, per i farmaci con soglia è necessario un risultato quantitativo. La relativa deviazione standard dovrà essere in linea con i dati per la convalida.

Un Laboratorio che non raggiunga un punteggio soddisfacente nelle determinazioni quantitative non avrà superato la prova relativa a tale campione. Il Laboratorio deve raggiungere un punteggio soddisfacente sul 90 per cento dei campioni quantitativi nel corso dell'anno. Nel caso in cui nel corso dell'anno un Laboratorio riceva meno di 10 campioni per l'analisi quantitativa, a tale laboratorio sarà consentito conseguire un solo risultato insoddisfacente nella porzione quantitativa del programma PT nell'arco di 12 mesi.

- 4.4** I Laboratori che non superano la verifica delle competenze (Proficiency Test) saranno informati immediatamente dalla WADA. I Laboratori dovranno adottare, riferendo in merito alla WADA, le misure correttive del caso entro 30 giorni. In caso contrario, la WADA consiglierà ai Laboratori di adottare misure correttive per un determinato motivo, oppure di modificare gli interventi correttivi, precedentemente comunicati alla WADA, che dovranno essere attuati nell'ambito delle attività di routine del Laboratorio. La ripetizione di errori dello stesso tipo determinerà la necessità, da parte della WADA di richiedere misure correttive.

I Laboratori che non superano per due volte consecutive le fasi del programma PT verranno sospesi immediatamente. Il Laboratorio dovrà fornire la documentazione riguardante gli interventi correttivi entro 10 giorni lavorativi successivi alla notifica di Sospensione. L'eventuale inadempienza a tale proposito determinerà la Revoca immediata dell'accreditamento. Il ritiro della Sospensione avverrà soltanto quando le misure correttive saranno state adottate e comunicate alla WADA. La WADA potrà scegliere, a sua totale discrezione, di fornire al Laboratorio ulteriori campioni di PT o richiedere una nuova verifica del Laboratorio, a spese di quest'ultimo, dopo che questo avrà fornito risultati soddisfacenti in un'altra fase di verifica delle competenze (proficiency testing)

- 4.5** La WADA valuterà il profilo operativo annuale di tutti i Laboratori accreditati.

ALLEGATO B - CODICE ETICO DEL LABORATORIO

1. Riservatezza

I Laboratori, i loro delegati ed il personale del Laboratorio sono tenuti a non commentare con i media i singoli risultati prima del termine di qualsiasi procedimento legale senza il consenso dell'organizzazione che ha fornito il campione al Laboratorio e dell'organizzazione che ha dichiarato l'*Esito avverso delle analisi*

2. Ricerca

I Laboratori possono partecipare ai programmi di ricerca a condizione che il Direttore di Laboratorio sia convinto della buona fede dei programmi medesimi e che gli stessi abbiano ricevuto idonea approvazione sotto il profilo etico (ad es. soggetti umani).

2.1 Ricerca in supporto dei *Controlli antidoping*

I Laboratori sono tenuti a elaborare un programma di ricerca e sviluppo al fine di sostenere il fondamento scientifico dei *Controlli antidoping*. Tale ricerca può consistere nello sviluppo di nuovi metodi o tecnologie, nella caratterizzazione farmacologica di un nuovo agente dopante, nella caratterizzazione di un agente o metodo mascherante, o riguardare altri temi attinenti ai *Controlli antidoping*.

2.2 Soggetti umani

I Laboratori sono tenuti al rispetto della Dichiarazione di Helsinki e degli standard nazionali vigenti in quanto connessi al coinvolgimento dei soggetti umani nella ricerca.

Il consenso informato volontario dovrà essere ottenuto dai soggetti umani in relazione a qualsiasi studio sulla somministrazione dei farmaci ai fini dello sviluppo di una Raccolta di riferimento o di materiale destinato alla verifica delle competenze (*proficiency testing*)

2.3 Sostanze controllate

I Laboratori sono tenuti al rispetto delle vigenti leggi nazionali in materia di gestione e conservazione delle sostanze (illegali) controllate.

3. Controlli

3.1 In gara

I Laboratori dovranno accettare ed analizzare soltanto i *Campioni* provenienti da fonti conosciute, nell'ambito dei programmi di *Controllo antidoping* condotti nelle competizioni organizzate dagli organismi sportivi nazionali e internazionali. In tale definizione rientrano: le federazioni nazionali e internazionali, i *Comitati Olimpici Nazionali*, le associazioni nazionali, le università e le altre organizzazioni similari. Questa regola vige sia per gli sport Olimpici che per gli sport non Olimpici.

I Laboratori sono tenuti ad esercitare la dovuta diligenza nel verificare che i *Campioni* siano stati raccolti in conformità allo *Standard Internazionale* per i Controlli del *Codice Mondiale antidoping* o lo *Standard Internazionale* per i Controlli antidoping (ISO/PAS 18873) o direttive analoghe. Tali direttive dovranno regolamentare la raccolta di Campioni divisi; le disposizioni in materia di sicurezza del contenitore del *Campione*; e le condizioni relative al ciclo di custodia ufficiale.

3.2 Fuori gara

I Laboratori dovranno accettare i *Campioni* prelevati durante l'allenamento (*fuori gara*) soltanto se saranno rispettate contemporaneamente le condizioni riportate a continuazione:

- (a) che i *Campioni* siano stati raccolti e sigillati conformemente alle condizioni previste durante le gare, secondo quanto riportato nel paragrafo 3.1 in alto;
- (b) che la raccolta faccia parte di un programma antidoping, e
- (c) che in caso di risultato positivo vengano applicate sanzioni adeguate.

Ove le condizioni del paragrafo precedente non siano state rispettate, i Laboratori non dovranno accettare *Campioni* provenienti da fonti commerciali o di altro tipo per finalità di operare verifiche o identificazioni.

I Laboratori inoltre non dovranno accettare *Campioni* provenienti da singoli *Atleti* sotto forma privata né da individui o organizzazioni che agiscono per conto degli *Atleti*.

I disposti succitati vigono sia per gli sport Olimpici che per gli sport non Olimpici.

3.3 Attività clinica o forense

Occasionalmente, al Laboratorio può venire richiesto di analizzare un *Campione* per la ricerca di un farmaco vietato o una sostanza endogena, presumibilmente proveniente da una persona ricoverata in ospedale o malata, al fine di aiutare il medico nel processo diagnostico. In questo caso, il Direttore del Laboratorio è tenuto a fornire una spiegazione degli aspetti pre-analisi al richiedente e a convenire successivamente di analizzare il *Campione* soltanto se corredato da una lettera di accompagnamento ove si attesti esplicitamente che il *Campione* viene analizzato soltanto per fini medici diagnostici o terapeutici.

La lettera dovrà inoltre contenere un'indicazione delle ragioni mediche dell'analisi.

L'attività di ausilio alle indagini forensi è consentita a condizione che si rispetti la dovuta diligenza nel garantire che tale attività è stata richiesta da un ente o organismo competente. Il Laboratorio non dovrà essere coinvolto in analisi o perizie che potrebbero mettere in dubbio l'integrità di un individuo o la validità scientifica del lavoro svolto nell'ambito del programma antidoping.

3.4 Altri controlli

Qualora il Laboratorio accetti *Campioni* provenienti da un'entità che non sia l'Autorità preposta ai controlli riconosciuta dal Codice Mondiale antidoping, sarà compito del Direttore del Laboratorio garantire che eventuali *Esiti avversi delle analisi* siano trattati in conformità al Codice e non vengano impiegati in alcun modo da un *Atleta* o *Entità* associata allo scopo di eludere la rilevazione.

Il Laboratorio non deve essere impegnato in controlli che possano minare o danneggiare il programma antidoping WADA. Il Laboratorio inoltre non deve fornire risultati che in qualche modo suggeriscano l'approvazione di prodotti o servizi per *Atleti* o autorità sportive. Il Laboratorio inoltre non deve fornire servizi di analisi in difesa di un *Atleta* nell'ambito di un procedimento legale riguardante un *Controllo antidoping*.

3.5 Condivisione di informazioni e risorse

3.6 Nuove sostanze

I Laboratori per i *Controlli antidoping* accreditati WADA sono tenuti ad informare la WADA quando rilevano un agente dopante nuovo o sospetto.

Laddove possibile, i Laboratori sono tenuti a condividere le informazioni relative alla rilevazione di agenti dopanti potenzialmente nuovi o raramente rilevati.

3.7 Condivisione delle conoscenze

La condivisione delle conoscenze consiste, a titolo esemplificativo e non tassativo, nella divulgazione di informazioni su nuove *Sostanze vietate e metodi proibiti* e sulle modalità di rilevazione entro sessanta (60) giorni dalla scoperta. Tale divulgazione può avvenire attraverso

la partecipazione a riunioni scientifiche, la pubblicazione di risultati delle ricerche, la condivisione di dati specifici sulla metodologia necessaria ai fini della rilevazione e la collaborazione con la WADA nella diffusione delle informazioni attraverso la preparazione di una sostanza di riferimento o lo studio delle secrezioni biologiche oppure di informazioni relative al comportamento della ritenzione cromatografica e degli spettrometri di massa della sostanza o dei suoi *Metaboliti*. Il Direttore o il personale del Laboratorio parteciperà all'elaborazione di standard relativi alle prassi volte a migliorare l'uniformità dei controlli nell'ambito del sistema dei Laboratori accreditati WADA. Un esempio a tale riguardo è rappresentato dalla creazione di standard per i referti ai fini della determinazione di un *Esito avverso delle analisi*.

4. Condotta lesiva nei confronti del programma antidoping

Il personale del Laboratorio non deve essere coinvolto in comportamenti o attività che possano minare o danneggiare il programma antidoping WADA, una Federazione Internazionale, una *Organizzazione nazionale antidoping*, un *Comitato Olimpico Nazionale*, un *Comitato Organizzatore di una principale manifestazione*, oppure il Comitato Olimpico Internazionale. Tale condotta include, a titolo esemplificativo e non tassativo: arresto per truffa, appropriazione indebita, falsa testimonianza, ecc. che potrebbe compromettere l'integrità del programma antidoping.

Nessun dipendente o consulente del Laboratorio potrà fornire pareri, consulenze o informazioni agli *Atleti* o ad altri in ordine alle tecniche o ai metodi per alterare il metabolismo, mascherare la presenza o inibire la secrezione di *Sostanze vietate o Marker di Sostanze vietate o metodi proibiti* al fine di eludere un *Esito avverso delle analisi*. Nessun dipendente del Laboratorio potrà inoltre aiutare un *Aleto* ad evitare la raccolta del *Campione*. Il presente paragrafo non vieta tuttavia eventuali presentazioni volte ad educare gli *Atleti*, gli studenti o gli altri individui sui programmi antidoping e sulle *Sostanze vietate o metodi proibiti*.

ALLEGATO C - ELENCO DEI DOCUMENTI TECNICI

Titolo	Numero di documento	Versione numero	Data di entrata in vigore
Ciclo di custodia interno al Laboratorio	TD2003LCOC	1.2	1 gennaio 2004
Fascicoli della documentazione di laboratorio	TD2003LDOC	1.3	1 gennaio 2004
Limite Minimo Richiesto per la rilevazione di Sostanze vietate	TD2004MRPL	1.0	15 febbraio 2004
Criteri di identificazione per i le analisi qualitative comprensive di cromatografia e spettrometria di massa	TD2003IDCR	1.2	1 gennaio 2004
Referto di rilevazione di Norandrosterone	TD2004NA	1.0	13 agosto 2004
Direttive per il referto e la valutazione di testosterone, epitestosterone, rapporto T/E e altri steroidi endogeni	TD2004EAAS	1.0	13 agosto 2004
Armonizzazione del metodo per l'identificazione dell'Epoietina Alfa e Beta (EPO) e la Darbepoietina Alfa (NESP) attraverso il metodo di rilevazione <i>IEF-Double Blotting and Chemiluminescent</i>	TD2004EPO	1.0	<i>In corso</i>
Misurazione dell'Incertezza nelle analisi antidoping			Futura
Direttive per il referto della gas cromatografia /combustione/Rapporto Isotopo spettrometria di massa			Futura
Direttive per il referto del salbutamolo e di altri Beta-2 agonisti			Futura

**WORLD
ANTI-DOPING
AGENCY**

Il Codice mondiale antidoping

**Standard
internazionale
per i controlli**

Versione 3.0

Giugno 2003

INDICE

PREMESSA

- 1.0 Introduzione e finalità
 - 2.0 I disposti del *Codice*
 - 3.0 Termini e definizioni
 - 4.0 Pianificazione
 - 5.0 Notifica agli *Atleti*
 - 6.0 Preparativi per la Sessione per il prelievo del *Campione*
 - 7.0 Svolgimento della Sessione per il prelievo del *Campione*
 - 8.0 Sicurezza/iter amministrativo successivamente al controllo
 - 9. Trasporto dei campioni e della documentazione
- Allegato A – Accertamento di eventuali inadempienze
- Allegato B – Variazioni per gli atleti disabili
- Allegato C – Prelievo dei *Campioni* di urina
- Allegato D – Prelievo di campioni ematici
- Allegato E – *Campioni* di urina: volume insufficiente
- Allegato F – Campioni di urina: campioni che non rispondono ai requisiti di laboratorio in termini di pH e peso specifico
- Allegato G – Requisiti per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici

PREMESSA

Lo *Standard internazionale per i controlli* adottato dal Codice mondiale antidoping rappresenta lo *Standard internazionale* elaborato nell'ambito del Programma mondiale antidoping.

Lo *Standard internazionale per i controlli* rappresenta un estratto dallo Standard internazionale ISO proposto per i Controlli antidoping (ISO ISDC), a cui sta lavorando un gruppo di esperti nell'ambito della Convenzione internazionale antidoping (*IADA, International Anti-Doping Arrangement*) e della WADA. L'ISDC ISO si ispira allo Standard internazionale per i controlli antidoping IADA (ISDC)/ISO PAS 18873 (1999). La WADA sostiene la IADA, di cui è partner attivo, nell'elaborazione dello standard ISO ISDC proposto quale standard ISO a tutti gli effetti. Il completamento delle procedure ISO è previsto entro la metà del 2004.

A novembre del 2002, la versione 1.0 dello *Standard internazionale per i controlli* è stata fatta circolare presso tutti i *Firmatari* e i governi, affinché questi potessero prenderne visione e formulare eventuali commenti. La versione 2.0 ha infatti recepito i commenti e le proposte pervenute dai *Firmatari* e dai governi.

Tutti i *Firmatari* e i governi sono stati contattati affinché prendessero visione e formulassero commenti sulla versione 2.0. La presente bozza della versione 3.0 sarà sottoposta all'approvazione del Comitato Esecutivo WADA il 7 giugno 2003.

Il testo ufficiale dello *Standard internazionale per i controlli* sarà redatto a cura della WADA e sarà pubblicato nelle lingue inglese e francese. In caso di discrepanze tra la versione inglese e quella francese farà fede la versione inglese.

PARTE PRIMA: INTRODUZIONE, DISPOSTI E DEFINIZIONI DEL CODICE

1.0 Introduzione e finalità

La finalità principale dello *Standard internazionale per i controlli* è quella di pianificare l'efficacia dei controlli e mantenere l'integrità e l'identità dei *Campioni*, dal momento della notifica all'Atleta al trasporto dei *Campioni* ai fini delle analisi.

Lo *Standard internazionale per i controlli* comprende anche gli standard per la pianificazione della distribuzione dei controlli, la notifica agli *Atleti*, la preparazione e lo svolgimento dei prelievi dei *Campioni*, la sicurezza e l'iter amministrativo successivamente al controllo e il trasporto dei *Campioni*.

Lo *Standard internazionale per i controlli*, inclusi tutti gli allegati, ha carattere obbligatorio per tutti i *Firmatari* del Codice.

Il Programma antidoping mondiale riunisce tutti gli elementi necessari a garantire l'ottimale armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping nazionali ed internazionali. Il programma si compone dei seguenti elementi principali: *Codice* (Livello 1), *Standard internazionali* (Livello 2) e *Modelli di buona pratica* (Livello 3).

Nell'introduzione al *Codice*, la finalità e le modalità attuative degli *Standard internazionali* vengono così riassunte:

«Gli *Standard internazionali* relativi ai vari settori tecnici e operativi del programma antidoping verranno elaborati previa consultazione con i *Firmatari* e i governi e quindi approvati dalla WADA. L'obiettivo degli *Standard Internazionali* è quello di attuare l'armonizzazione tra le *Organizzazioni antidoping* responsabili delle specifiche parti tecniche e operative dei programmi antidoping. L'osservanza agli *Standard internazionali* è obbligatoria ai fini del rispetto del *Codice*. Gli *Standard internazionali* potranno essere soggetti a modifiche e integrazioni a cura del Comitato Esecutivo WADA, previa consultazione con i *Firmatari* e i governi. Salvo diversa disposizione all'interno del *Codice*, gli *Standard internazionali* e tutte le versioni rivedute entreranno in vigore alla data indicata nello *Standard internazionale* o nella relativa versione riveduta».

Gli Standard previsti nello *Standard internazionale per i controlli* rappresentano un estratto dallo Standard internazionale ISO per i Controlli antidoping (ISO ISDC), in cui sono compresi anche la gestione e i processi ausiliari per le attività dei *Controlli*.

Le definizioni indicate nel *Codice* sono riportate in corsivo. Le altre definizioni, specifiche dello *Standard internazionale per i controlli*, sono riportate con carattere sottolineato.

2.0 I disposti del Codice

I seguenti articoli del *Codice* riguardano direttamente lo *Standard internazionale per i controlli*:

Articolo 2 del Codice - Violazioni alle norme antidoping:

Il rifiuto di presentarsi, ovvero la mancata presentazione senza un valido motivo, al prelievo del *Campione* dopo aver ricevuto la notifica nelle modalità previste all'interno delle vigenti norme antidoping o altro tipo di elusione della procedura per il prelievo del *Campione*.

Violazione dei requisiti previsti in ordine alla disponibilità dell'*Atleta* ai *controlli fuori gara*, inclusa la mancata comunicazione delle informazioni richieste sul luogo di permanenza e i mancati controlli, dichiarati tali in virtù delle vigenti norme.

Manomissione o *tentata* manomissione perpetrata in ordine a qualsiasi parte dei *Controlli antidoping*.

Somministrazione o *tentata* somministrazione di una *Sostanza vietata* o *Metodo vietato* a un *Atleta*, o assistenza, incoraggiamento, aiuto, complicità, copertura o altro tipo di connivenza che comporti la violazione delle norme antidoping o un *Tentativo* di violazione.

Articolo 3 del Codice - Prova di doping:

Eventuali deroghe dallo *Standard internazionale per i controlli* che non abbiano determinato un *Esito avverso delle analisi* o altra violazione alle norme antidoping non invalideranno tali risultati. Qualora l'*Atleta* dichiari che tali deroghe dallo *Standard internazionale* sono avvenute durante il *Controllo*, l'*Organizzazione antidoping* avrà l'onere di stabilire che tali deroghe non hanno causato un *Esito avverso delle analisi* o costituito il presupposto fattuale di una violazione alle norme antidoping.

Articolo 5 del Codice - Controlli:

5.1 Pianificazione della distribuzione dei controlli. Le *Organizzazioni antidoping* che conducono i *Controlli*, saranno tenute, di concerto con le altre *Organizzazioni antidoping* che conducono i *Controlli* sullo stesso gruppo di *Atleti*:

5.1.1 a pianificare e attuare un numero sufficiente di *controlli in gara e fuori gara*. Ciascuna Federazione Internazionale dovrà indicare un *Gruppo registrato ai fini dei controlli* composto dagli *Atleti di livello internazionale* nella relativa disciplina sportiva, mentre ciascuna *Organizzazione nazionale antidoping* sarà tenuta a indicare un *Gruppo registrato per i controlli* composto dagli *Atleti* del rispettivo paese. Il gruppo nazionale dovrà includere gli *Atleti di livello internazionale* del relativo paese nonché altri *Atleti* di livello nazionale. Ciascuna Federazione Internazionale e *Organizzazione nazionale antidoping* sarà tenuta a pianificare e *condurre i controlli in gara e fuori gara* sul proprio *Gruppo registrato ai fini dei controlli*;

5.1.2 a rendere prioritario il *Controllo senza preavviso*;

5.1.3 a condurre *Controlli mirati*.

5.2 Standard dei Controlli. Le *Organizzazioni antidoping* che conducono i *Controlli* dovranno agire in conformità allo *Standard internazionale per i controlli*.

Articolo 7 del Codice - Gestione dei risultati:

7.3 Ulteriore esame dell'Esito avverso delle analisi ove previsto dall'Elenco delle sostanze vietate. L'Organizzazione antidoping, o altro organo di esame nominato da tale organizzazione, sarà altresì tenuta a condurre un'indagine supplementare ove contemplato dall'Elenco delle sostanze vietate. Al termine di tale indagine, L'Organizzazione antidoping informerà immediatamente l'Atleta in merito ai relativi risultati, comunicando altresì se l'Organizzazione antidoping abbia o meno accertato la sussistenza di un caso di violazione di una norma antidoping.

Articolo 10 del Codice - Sanzioni nei confronti dei singoli:

10.10 Controllo ai fini della reintegrazione. Al fine di poter essere riammesso al termine di un determinato periodo di *Inammissibilità*, l'Atleta in questione deve, durante il periodo di *Sospensione provvisoria* o *Inammissibilità*, rendersi disponibile a *Controlli fuori gara* condotti a cura di una *Organizzazione antidoping* autorizzata a effettuare i *Controlli* e, ove richiesto, è tenuto a fornire informazioni aggiornate e accurate circa i luoghi di permanenza. Qualora un *Atleta* sottoposto ad un periodo di *Inammissibilità* si ritiri dall'attività sportiva o venga rimosso dai gruppi dei *Controlli fuori gara* e successivamente desideri essere riammesso, tale riammissione non potrà avvenire fino a che l'Atleta in questione non avrà informato la relativa *Organizzazione antidoping* e non si sarà sottoposto a *Controlli fuori gara* per un periodo di tempo equivalente al periodo di *Inammissibilità* rimanente dalla data in cui l'Atleta si è ritirato.

Articolo 14 del Codice - Riservatezza e informazioni:

14.3 Informazioni sui luoghi di permanenza dell'Atleta. Gli *Atleti* che siano stati identificati dalla Federazione Internazionale di appartenenza o dall'*Organizzazione nazionale antidoping* ai fini dell'inclusione nel gruppo dei *Controlli fuori gara* dovranno fornire informazioni accurate e aggiornate sul luogo di permanenza. Le Federazioni Internazionali e l'*Organizzazione nazionale antidoping* dovranno coordinare l'identificazione degli *Atleti* e la raccolta delle informazioni aggiornate sui luoghi di permanenza da sottoporre alla WADA.

La WADA renderà tali informazioni accessibili alle altre *Organizzazioni antidoping* investite dell'autorità necessaria per effettuare controlli sull'Atleta, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 15. Le informazioni saranno trattate sempre con il massimo riserbo e verranno utilizzate esclusivamente ai fini della pianificazione, del coordinamento e dell'effettuazione dei *Controlli* e verranno distrutte una volta esaurita la loro finalità.

14.5 Stanza di compensazione dei dati sui Controlli antidoping La WADA fungerà da stanza di compensazione per i dati e i risultati dei *Controlli antidoping* degli *Atleti di livello internazionale* e degli *Atleti* di livello nazionale che siano stati inseriti nei *Gruppi registrati ai fini dei controlli* delle *Organizzazioni antidoping nazionali* di appartenenza. Al fine di facilitare la pianificazione coordinata della distribuzione dei controlli e di evitare ripetizioni inutili dei *Controlli* da parte di varie *Organizzazioni antidoping*, al termine dei controlli ciascuna *Organizzazione antidoping* dovrà riferire alla stanza di compensazione WADA, con la massima celerità, le informazioni relative a tutti i controlli *in gara* e *fuori gara* degli *Atleti*. La WADA renderà accessibili tali informazioni all'Atleta, alla Federazione Nazionale, al *Comitato Olimpico Nazionale* o *Comitato Paraolimpico Nazionale* dell'Atleta, all'*Organizzazione antidoping nazionale*, alla Federazione Internazionale e al *Comitato Olimpico Internazionale* o *Comitato Paraolimpico Internazionale*. I dati privati dell'Atleta saranno trattati con il massimo riserbo dalla WADA. La WADA inoltre provvederà a pubblicare, con cadenza almeno annuale, i dati statistici relativi a tali informazioni.

Articolo 15 del Codice - Chiarimenti sulle responsabilità riferite ai Controlli antidoping:

15.1 Controlli in gara. Il prelievo dei *Campioni* per i *Controlli antidoping* deve avvenire in occasione sia delle *Manifestazioni internazionali* che delle *Manifestazioni nazionali*. Tuttavia, soltanto una sola organizzazione dovrà essere responsabile dello svolgimento e della direzione dei *Controlli* durante la *Gara*. In occasione delle *Manifestazioni internazionali*, il prelievo dei

Campioni dei controlli antidoping avverrà a cura dell'organizzazione internazionale che rappresenta l'autorità suprema della *Gara* (ad esempio il CIO per le Olimpiadi, la Federazione Internazionale per i Campionati Mondiali e la PASO per i Giochi Panamericani). Qualora un'organizzazione internazionale decida di non eseguire i *Controlli* in occasione di una *Gara*, l'*Organizzazione antidoping nazionale* del paese in cui si svolge la *Gara* potrà, di concerto e con l'approvazione dell'organizzazione internazionale o della WADA, promuovere e condurre i *Controlli*. In occasione delle *Manifestazioni nazionali* il prelievo dei *Campioni per i Controlli antidoping* avverrà a cura della *Organizzazione antidoping nazionale* designata del paese in questione.

15.2 Controlli fuori gara. I *Controlli fuori gara* devono essere promossi e diretti sia dalle organizzazioni internazionali che da quelle nazionali. La promozione e la direzione dei *Controlli fuori gara* può essere affidata: (a) alla WADA; (b) al CIO o al CIP in relazione alle Olimpiadi o Paraolimpiadi; (c) alla Federazione Internazionale dell'*Atleta*; (d) all'*Organizzazione antidoping nazionale dell'Atleta* oppure (e) all'*Organizzazione antidoping nazionale* del paese in cui si trova l'*Atleta*. Il coordinamento dei *Controlli fuori gara* deve avvenire attraverso la WADA al fine di ottimizzare l'efficacia dello sforzo congiunto in relazione ai *Controlli* ed evitare inutili ripetizioni dei *Controlli* sui singoli *Atleti*.

15.4 Riconoscimento reciproco. Fermo restando il diritto d'appello previsto dall'Articolo 13, il *Controllo*, le esenzioni per uso terapeutico e gli esiti delle udienze o di altre sentenze definitive di uno qualsiasi dei *Firmatari* che siano conformi al *Codice* e che rientrino nella sfera dell'autorità del *Firmatario* interessato, saranno riconosciuti e rispettati da tutti gli altri *Firmatari*. I *Firmatari* potranno riconoscere gli stessi provvedimenti di altri organismi che non abbiano accettato il *Codice* a condizione che le norme di tali organismi siano comunque conformi ai disposti del *Codice*.

3.0 Termini e definizioni

3.1 Termini definiti dal Codice

Esito avverso delle analisi: referto di un laboratorio o di altra ente approvato ai fini dei *Controlli* che abbia rilevato all'interno di un *Campione* la presenza di una *Sostanza vietata* o di suoi *Metaboliti* o *Marker* (incluse elevate quantità di sostanze endogene) o elementi probatori dell'*Uso di un metodo vietato*.

Organizzazione antidoping: *Firmatario* responsabile dell'adozione delle norme, della promozione, dell'attuazione o applicazione di uno qualsiasi dei processi dei *Controlli antidoping*. A tal fine, sono inclusi, a titolo esemplificativo, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paraolimpico Internazionale, altre *Organizzazioni di manifestazioni di rilievo* che prevedono lo svolgimento di *Controlli* in occasione delle loro *Manifestazioni*, la *WADA*, le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping nazionali*.

Atleta: ai fini dei *Controlli antidoping*, per *Atleta* si intende un soggetto che pratici una disciplina sportiva a livello internazionale (secondo quanto definito dalla Federazione Internazionale di appartenenza) o a livello nazionale (secondo quanto dalla *Organizzazione antidoping nazionale*) e ogni *Soggetto* che pratici sport a livello inferiore qualora designato dall'*Organizzazione antidoping nazionale* di tale *Soggetto*. Ai fini delle informazioni e della formazione in materia di antidoping, ogni *Soggetto* che pratici sport sotto l'autorità di uno dei *Firmatari*, del governo o di altre organizzazioni sportive che hanno recepito il *Codice*.

Codice : Il *Codice* mondiale antidoping.

Competizione: singola gara, incontro, partita o singola manifestazione atletica. Un esempio a tale proposito è rappresentato dalle finali olimpiche dei 100 metri piani. Per le gare a tappe o le altre gare atletiche in cui i premi vengono vinti su base giornaliera o altro criterio intermedio, la distinzione tra *Competizione* e *Manifestazione* sarà quella indicata nelle norme della rispettiva *Federazione Internazionale*.

Conseguenze delle violazioni alle norme antidoping: la violazione alle norme antidoping da parte di un *Atleta* o di un altro *Soggetto* può determinare uno o più dei seguenti provvedimenti: (a) *Squalifica*, con annullamento dei risultati conseguiti da un *Atleta* in una determinata *Competizione* o *Manifestazione*, con tutte le relative conseguenze, tra cui la confisca di eventuali medaglie, cancellazione di punti e ritiro di premi; (b) *Inammissibilità*, in esito alla quale l'*Atleta* o altro *Soggetto* vengono sospesi, per un periodo di tempo determinato, dalla partecipazione a qualsiasi *Competizione* o altra attività, secondo quanto previsto dall'Articolo 10.9; e (c) *Sospensione provvisoria*, in esito alla quale l'*Atleta* o altro *Soggetto* vengono temporaneamente sospesi dalla partecipazione a qualsiasi *Competizione* prima della sentenza definitiva emessa durante l'udienza condotta ai sensi dell'Articolo 8 (Diritto a un'equa udienza).

Controllo antidoping: il processo che include la pianificazione della distribuzione dei controlli, la raccolta e la gestione dei *Campioni*, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati, le udienze e gli appelli.

Manifestazione: una serie di singole *Gare* condotte complessivamente sotto l'autorità di un organo competente (ad esempio le Olimpiadi, i Campionati Mondiali FINA o i Giochi Panamericani).

In gara: a fine di differenziare i *Controlli in gara* da quelli *fuori gara*, salvo diversa disposizione nelle norme della Federazione Internazionale o delle altre *Organizzazioni antidoping*, un

controllo *in gara* è una analisi a cui l'*Atleta* viene sottoposto ai fini dei *Controlli* in relazione ad una specifica *Competizione*.

Programma degli osservatori indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che vigilano sulle procedure dei *Controlli antidoping* in occasione di determinate *Manifestazioni* e riferiscono in merito alle loro osservazioni. Qualora la WADA effettui dei *Controlli in gara* in occasione di una *Manifestazione*, la supervisione degli osservatori sarà affidata a un'organizzazione indipendente.

Inammissibilità: fare riferimento alle *Conseguenze delle violazioni alle norme antidoping* riportate in alto.

Manifestazione internazionale: una *Manifestazione* in cui il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paraolimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'Organizzazione di manifestazioni di rilievo o un'altra organizzazione sportiva internazionale rappresenta l'autorità competente della *Manifestazione* o provvede alla nomina dei dirigenti tecnici per la *Manifestazione*.

Atleta di livello internazionale: gli *Atleti* indicati da una o più Federazioni Internazionali quali atleti facenti parte del *Gruppo registrato ai fini dei controlli* per una Federazione Internazionale.

Standard internazionale: uno standard adottato dalla WADA a supporto del *Codice*. Il rispetto di uno *Standard Internazionale* (piuttosto che di altro standard, prassi o procedura alternativa), sarà sufficiente per ritenere che le procedure previste dallo *Standard internazionale*, sono state eseguite correttamente.

Minore: un *Soggetto* che non ha ancora raggiunto la maggiore età, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti nel suo paese di appartenenza.

Organizzazione antidoping nazionale: l'ente/gli enti designato/i da ciascun paese quale organo investito della suprema autorità e responsabilità in ordine all'adozione e all'attuazione delle norme antidoping, alla conduzione dei prelievi dei *Campioni*, alla gestione dei risultati delle analisi e allo svolgimento delle udienze in ambito nazionale. Qualora tale designazione non venisse effettuata dalla/e autorità pubblica/e competente/i, l'ente sarà rappresentato dal *Comitato Olimpico Nazionale* o da un organismo da questi designato.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale. Il termine *Comitato Olimpico Nazionale* include anche la Confederazione Sportiva Nazionale di quei paesi in cui tale Confederazione Sportiva Nazionale assume le responsabilità tipiche del *Comitato Olimpico Nazionale* in materia di antidoping.

Senza preavviso (controllo): un *Controllo antidoping* che si svolge senza avvisare anticipatamente l'*Atleta* e durante il quale l'*Atleta* viene costantemente accompagnato, dal momento della notifica alla produzione del *Campione*.

Fuori gara: un *Controllo antidoping* che non sia effettuato *In gara*.

Elenco delle sostanze vietate: l'elenco che riporta le *Sostanze vietate* e i *Metodi vietati*.

Sospensione provvisoria: fare riferimento al paragrafo *Conseguenze* riportato in alto.

Gruppo registrato ai fini dei controlli: il gruppo di *Atleti* di élite stabilito singolarmente da ciascuna Federazione Internazionale e *Organizzazione antidoping nazionale* da rendere soggetto sia ai *Controlli in gara* che *Fuori gara*, ai sensi del programma di distribuzione dei controlli della Federazione Internazionale o dell'Organizzazione.

Campione: materiale biologico prelevato ai fini dei *Controlli antidoping*.

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto e accettato di rispettare il *Codice*, inclusi il Comitato Olimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paraolimpico Internazionale, i *Comitati Olimpici Nazionali*, i *Comitati Paraolimpici Nazionali*, le *Organizzazioni di manifestazioni di rilievo*, le *Organizzazioni antidoping nazionali* e la WADA.

Controlli mirati: selezione di *Atleti* ai fini dei *Controlli*, in cui determinati *Atleti* o gruppi di *Atleti* vengono scelti su base non casuale al fine di essere sottoposti a *Controlli* durante un determinato periodo di tempo.

Controlli: le fasi del processo dei *Controlli antidoping* che prevedono la pianificazione della distribuzione dei controlli, il prelievo, la gestione e il trasporto dei *Campioni* in laboratorio.

WADA: World Anti-doping Agency.

3.2 Termini definiti dallo Standard Internazionale per i Controlli

Funzionario addetto al prelievo ematico: responsabile qualificato e autorizzato dalla ADO [Organizzazione antidoping] a prelevare il *Campione* ematico dagli *Atleti*.

Ciclo di custodia: la sequenza dei soggetti o delle organizzazioni a cui è demandata la responsabilità del *Campione*, dal prelievo del *Campione* fino al ricevimento del medesimo per lo svolgimento delle analisi.

Accompagnatore: dirigente qualificato e autorizzato dalla ADO a svolgere determinati compiti, tra cui la notifica all'*Atleta* prescelto per il prelievo del *Campione*, l'accompagnamento e l'osservazione dell'*Atleta* fino all'arrivo presso la *Sala dei controlli antidoping* e/o l'osservazione e la verifica della produzione del *Campione* ove le sue qualifiche lo consentano.

Funzionario responsabile dei controlli antidoping: dirigente qualificato e autorizzato dalla ADO ad assumere le responsabilità della gestione in loco della Sessione per il prelievo dei campioni.

Sala dei controlli antidoping: il luogo in cui si svolge la Sessione per il prelievo dei campioni.

Inadempienza: termine utilizzato per descrivere una *Violazione alle norme antidoping*, nella fattispecie degli Articoli 2.3, 2.4, 2.5 e 2.8 del Codice.

Attrezzatura per il prelievo dei campioni: contenitori o attrezzature utilizzati per raccogliere direttamente o conservare i *Campioni dell'Atleta* durante la fase di prelievo del *Campione*. L'attrezzatura per il prelievo del *Campione* dovrà essere composta almeno dei seguenti articoli:

- per i *Campioni* di urina:
 - contenitori di raccolta destinati a raccogliere il *Campione* di urina che fuoriesce dal corpo dell'*Atleta*;
 - provette sigillabili a prova di manomissione e tappi per sigillare il *Campione* di urina.
- per i *Campioni ematici*:
 - aghi per il prelievo del *Campione ematico*;
 - provette con dispositivi di sigillatura a prova di manomissione per la conservazione del *Campione ematico*.

Personale incaricato del prelievo dei campioni: termine collettivo che distingue i responsabili qualificati e autorizzati dalla ADO a effettuare le operazioni della Sessione per il prelievo del Campione o a fornire la propria assistenza all'uopo.

Sessione per il prelievo del Campione: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'*Atleta*, dal momento della notifica al momento in cui l'*Atleta* lascia la Sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il/i proprio/i Campione/i.

Ponderazione: metodo di classificazione per la selezione degli *Atleti* che utilizza un criterio secondo il quale la classificazione si basa sui potenziali rischi di doping e sulle possibili matrici di doping

PARTE SECONDA : STANDARD DEI CONTROLLI

4.0 Pianificazione

4.1 Obiettivo

L'obiettivo è quello di pianificare e attuare una efficace distribuzione dei controlli degli *Atleti*.

4.2 Aspetti generali

La pianificazione ha inizio con la determinazione dei criteri in base ai quali inserirei gli *Atleti* nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli* e termina con la selezione degli *Atleti* da sottoporre al prelievo del *Campione*.

Le principali attività sono rappresentate dalla raccolta delle informazioni, dalla valutazione dei rischi e dallo sviluppo, dal controllo, dalla valutazione e dalla modifica del programma di distribuzione dei controlli.

4.3 Requisiti per la determinazione del *Gruppo registrato ai fini dei Controlli*

4.3.1 L'Organizzazione antidoping (*ADO, AntiDoping Organization*) provvede a definire e documentare i criteri in base ai quali gli *Atleti* vengono inseriti nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli*. Tale gruppo deve includere almeno:

- Nel caso delle Federazioni Internazionali (FI):
Atleti che partecipano alle competizioni internazionali di alto livello; e
- nel caso delle *Organizzazioni antidoping nazionali*:
Atleti che fanno parte di squadre nazionali negli sport Olimpici e Paraolimpici e di federazioni nazionali riconosciute.

I criteri vengono riveduti con cadenza almeno annuale e aggiornati ove necessario.

4.3.2 La *ADO* dovrà includere nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli Atleti*, che rientrino sotto la propria autorità, che stanno scontando un periodo di *Inammissibilità* o *Sospensione provvisoria a seguito di violazioni alle norme antidoping*.

4.3.3 Il *Gruppo registrato ai fini dei controlli* dovrà essere riveduto e aggiornato regolarmente al fine di recepire i cambiamenti intervenuti nel livello agonistico degli *Atleti* e consentire aggiunte o eliminazioni dal gruppo in base alle necessità.

4.4 Requisiti per la raccolta dei dati sul luogo di permanenza dell'*Atleta* ai fini dei Controlli fuori gara

4.4.1 La *ADO* è tenuta a definire le procedure e/o i sistemi per effettuare quanto segue:

- a) raccogliere, custodire e verificare dati sufficienti sui luoghi di permanenza al fine di assicurare che il prelievo del *Campione* possa essere pianificato ed eseguito con il principio del controllo *Senza preavviso* per tutti gli *Atleti* inclusi nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli*; e
- b) laddove gli *Atleti* non forniscano dati accurati e tempestivi circa i loro luoghi di permanenza, adottare gli interventi opportuni al fine di garantire che tali dati siano aggiornati e completi.

4.4.2 I dati minimi sui luoghi di permanenza dell'*Atleta* da raccogliere dovranno includere quanto segue:

- (a) nome
- (b) sport/disciplina
- (c) indirizzo di casa
- (d) numeri telefonici da contattare
- (e) orari e sedi degli allenamenti
- (f) stage di allenamento
- (g) itinerari di viaggio
- (h) programma di gara
- (i) disabilità, ove necessario, incluso la necessità di coinvolgere eventuali terzi nel processo di notifica.

4.5 Requisiti per la pianificazione della distribuzione dei test

4.5.1 La ADO è tenuta a valutare il potenziale rischio di doping e la possibile matrice di doping in ordine a ciascuno sport e/o disciplina sulla base dei seguenti dati:

- (a) requisiti fisici dello sport e possibili effetti di potenziamento della prestazione indotti dal doping;
- (b) statistiche sulle analisi antidoping disponibili;
- (c) ricerche sulle tendenze del doping disponibili;
- (d) periodi di allenamento e *Stagione agonistica*.

4.5.2 La ADO è tenuta a creare e documentare il programma di distribuzione dei test sulla base delle informazioni riportate al punto 4.5.1., del numero di *Atleti* per sport/disciplina inseriti nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli* e della valutazione dei risultati dei precedenti cicli di pianificazione della distribuzione dei test.

4.5.3 La ADO ripartirà il numero di prelievi di *Campioni* per tipologia di prelievo e per ciascuno sport/disciplina, ivi inclusi i controlli *Senza preavviso*, *Fuori gara*, *In gara*, i prelievi di *Campioni* ematici e di urina, a seconda di quanto sia necessario per ottenere un efficace effetto deterrente.

4.5.4 La ADO provvederà a stabilire un sistema in virtù del quale il programma di distribuzione dei test venga riveduto e, ove necessario, aggiornato regolarmente al fine di recepire le nuove informazioni e tenere conto del prelievo dei *Campioni* degli *Atleti* facenti parte del *Gruppo registrato ai fini dei controlli* di altre ADO.

4.5.5 La ADO provvederà a stabilire un sistema per la conservazione dei dati relativi al programma di distribuzione dei test. Tali dati verranno utilizzati al fine di determinare la necessità o meno di eventuali modifiche al programma. I dati dovranno indicare almeno quanto segue.

Per ciascun test

- (a) sport/disciplina;
- (b) paese rappresentato dall'*Atleta* (ove necessario);
- (c) tipologia di raccolta del *Campione* (*Senza preavviso*, *Fuori gara*, *In gara* o *Con preavviso*);
- (d) data di raccolta del *Campione*;
- (e) paese in cui è avvenuta la raccolta del *Campione*.

Inoltre, per ciascun *Esito Avverso delle Analisi*:

- (a) date del prelievo del *Campione* e delle analisi;

- (b) classe della/e sostanza/e riscontrata;
- (c) sostanza/e effettivamente rilevata/e;
- (d) eventuali *Sanzioni* previste per la *Violazione alle norme antidoping*.

4.5.6 La ADO sarà tenuta a garantire che il personale di supporto degli atleti non sia coinvolto nella pianificazione della distribuzione dei test dei propri atleti.

4.5.7 Nell'ambito della pianificazione ed esecuzione dei test in occasione delle *Manifestazioni internazionali* e laddove la FI non disponga di un programma di controlli antidoping conforme al presente standard, l'Organizzazione antidoping nazionale rappresenterà l'ente preposto al prelievo dei *Campioni*.

4.6 Requisiti per la selezione degli Atleti

4.6.1 In base al numero di *Campioni* da prelevare assegnato a ciascuno sport/disciplina nell'ambito del programma di distribuzione dei test, la ADO sceglierà gli *Atleti* per il prelievo del *Campione* utilizzando i seguenti metodi: *Controlli mirati*, Ponderazione e selezione casuale.

4.6.2 Quale requisito minimo, la ADO considererà la possibilità di condurre *Controlli mirati* sugli *Atleti* in base alle seguenti informazioni:

- (a) Infortunio;
- (b) ritiro o assenza da una *Manifestazione* in cui era prevista la partecipazione;
- (c) inizio o termine del ritiro;
- (d) comportamento che indica il ricorso al doping;
- (e) improvviso e considerevole miglioramento della prestazione;
- (f) variazione dei dati sul luogo di permanenza dell'*Atleta* che possano indicare un potenziale aumento del rischio di *doping*, incluso il trasferimento verso una località remota;
- (g) storia della prestazione sportiva dell'*Atleta*;
- (h) dati relativi ai precedenti *Controlli antidoping*;
- (i) reintegrazione dell'*Atleta* dopo un periodo di *Inammissibilità*;
- (j) informazioni attendibili da terzi.

4.6.3 Ai fini del prelievo dei *Campioni* la ADO può scegliere *Atleti* sotto la propria giurisdizione non inclusi nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli* come indicato nei punti 4.3.1. e 4.3.2.

4.6.4 Laddove la ADO autorizzi un Funzionario responsabile dei controlli antidoping (*DCO*, *Doping Control Officer*) a selezionare gli *Atleti* per il prelievo dei *Campioni*, la ADO medesima dovrà fornire i criteri di selezione al DCO unitamente al programma di distribuzione dei test.

4.6.5 Dopo la selezione di un *Atleta* per il prelievo del *Campione* e prima della notifica all'*Atleta* interessato, la ADO e/o il DCO dovranno assicurarsi che le decisioni relative alla selezione dell'*Atleta* vengano comunicate esclusivamente a coloro che devono venire a conoscenza, onde assicurare che l'*Atleta* possa essere avvertito e sottoposto al controllo con il principio del controllo *Senza preavviso*.

5.0 Notifica agli Atleti

5.1 Obiettivo

Garantire la notifica all'*Atleta* selezionato, salvaguardare i diritti dell'*Atleta*, assicurare l'assenza di possibilità di manipolazione del *Campione* da fornire e documentare la notifica.

5.2 Aspetti generali

La notifica agli *Atleti* ha inizio nel momento in cui la *ADO* avvia il processo di notifica dell'*Atleta* selezionato e termina quando l'*Atleta* giunge presso la Sala dei controlli antidoping oppure quando l'eventuale mancato adempimento da parte dell'*Atleta* viene portato all'attenzione della *ADO*.

Le principali attività sono le seguenti:

- (a) nominare il DCO, gli Accompagnatori, e altro Personale incaricato del prelievo dei Campioni;
- (b) individuare l'*Atleta* e confermare la sua identità;
- (c) comunicare all'*Atleta* che è stato prescelto ai fini del prelievo del *Campione*, rendendolo edotto in merito ai suoi diritti e alle sue responsabilità;
- (d) nel caso di prelievo di *Campioni Senza preavviso*, costante accompagnamento dell'*Atleta* dal momento della notifica all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping designata;
- (e) documentare la notifica.

5.3 Requisiti prima della notifica agli *Atleti*

5.3.1 Ove possibile, la *Notifica senza preavviso* deve rappresentare il metodo di comunicazione per il prelievo di *Campioni Fuori gara*.

5.3.2 Nell'ambito dello svolgimento delle *Sessioni per il prelievo del Campione* la *ADO* è tenuta a nominare e ad autorizzare Personale incaricato del prelievo dei Campioni qualificato per tali responsabilità e che non abbia un conflitto d'interessi in relazione all'esito del prelievo del *Campione* e che non sia *Minorenne*.

5.3.3 Il Personale incaricato del prelievo dei Campioni dovrà disporre di una identificazione ufficiale fornita e controllata dalla *ADO*. I requisiti minimi per tale identificazione sono rappresentati da una tessera/documento ufficiale che riporti la denominazione della *ADO* che ha fornito l'autorizzazione. Per i DCO sono previsti ulteriori requisiti di identificazione che includono il nome, la fotografia e la data di scadenza della tessera/documento. Per i Funzionari addetti al prelievo ematico sono necessari ulteriori requisiti di identificazione, tra cui la prova di abilitazione all'effettuazione di prelievi.

5.3.4 La *ADO* è tenuta a stabilire i criteri per controllare la validità dell'identità di un *Atleta* selezionato per il prelievo del *Campione*. Tale procedura serve a garantire che l'*Atleta* selezionato sia effettivamente l'*Atleta* che ha ricevuto la notifica.

5.3.5 La *ADO*, il DCO o l'Accompagnatore, a seconda dei casi, dovranno stabilire la località in cui si trova l'*Atleta* selezionato e pianificare la modalità di contatto e i tempi della notifica, tenendo in considerazione le particolari circostanze dello sport/*Manifestazione* e della situazione.

5.3.6 Ai fini del prelievo del *Campione Fuori gara* la *ADO* dovrà stabilire i criteri necessari ad assicurare che vengano compiuti tutti i tentativi necessari per comunicare agli *Atleti* che questi ultimi sono stati selezionati per essere sottoposti al prelievo del *Campione*.

5.3.7 I tentativi ritenuti necessari saranno definiti dalla *ADO* e dovranno prevedere, quale requisito minimo, orari alternativi del giorno/della sera e sedi alternative nell'arco di un determinato periodo di tempo a partire dal primo tentativo di notifica.

- 5.3.8** La ADO è tenuta a stabilire un sistema per registrare il/i tentativo/i ed il/i risultato/i della notifica all'Atleta.
- 5.3.9** L'Atleta sarà il primo ad essere avvisato del fatto che è stato scelto per il prelievo del Campione, salvo nel caso in cui non sia previsto un precedente contatto con terzi, come indicato nel paragrafo 5.3.10.
- 5.3.10** La ADO/DCO/Accompagnatore, a seconda dei casi, dovranno tenere conto dell'eventualità in cui sia necessario notificare terzi prima di procedere alla notifica all'Atleta, ovvero nel caso in cui l'Atleta sia Minorenne, ove ciò sia necessario a causa di una disabilità dell'Atleta, come previsto nell'Allegato B – Variazioni per gli Atleti disabili, o in situazioni in cui ai fini della notifica sia necessario l'intervento di un interprete.
- 5.3.11** Qualora l'Atleta non possa essere contattato, nonostante siano stati fatti i tentativi necessari ricorrendo alle informazioni di cui al paragrafo 4.4.2. e previa registrazione dei tentativi conformemente a quanto previsto nel paragrafo 5.3.8, il DCO o la ADO, a seconda dei casi, dovranno applicare quanto sancito all'Allegato A – Accertamento di eventuali inadempienze.
- 5.3.12** La ADO dovrà astenersi dal riprogrammare o modificare il prelievo del Campione da controllo Senza preavviso a controllo Con preavviso, salvo nel caso in cui una situazione imprevista renda necessario lo svolgimento del prelievo del Campione con preavviso. Una eventuale decisione in tal senso dovrà essere opportunamente verbalizzata.
- 5.3.13** La notifica con preavviso dovrà essere effettuata con qualsiasi mezzo che indichi l'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte dell'Atleta.

5.4 Requisiti per la notifica agli Atleti

- 5.4.1** Una volta stabilito il primo contatto, la ADO/DCO/Accompagnatore, a seconda dei casi, dovranno assicurarsi che l'Atleta e/o terzi, ove necessario secondo quanto previsto al paragrafo 5.3.10, vengano informati in merito:
- (a) al fatto che l'Atleta è tenuto a sottoporsi al prelievo del Campione;
 - (b) all'autorità sotto la quale viene svolta il prelievo del Campione;
 - (c) al tipo di prelievo del Campione ed eventuali condizioni a cui è necessario aderire prima di procedere al prelievo del Campione;
 - (d) ai diritti dell'Atleta, incluso il diritto di:
 - i) avvalersi di un rappresentante e, ove necessario, di un interprete;
 - ii) richiedere ulteriori informazioni circa il processo di prelievo del Campione;
 - iii) richiedere di ritardare il raggiungimento della Sala dei controlli antidoping per validi motivi;
 - iv) richiedere variazioni come previsto all'Allegato B – Variazioni per gli Atleti disabili.
 - (e) alle responsabilità dell'Atleta, inclusi i seguenti requisiti:
 - i) rimanere costantemente nel campo visivo del DCO/Accompagnatore dal momento della notifica di persona a cura del DCO/Accompagnatore fino al completamento della procedura di prelievo del Campione;
 - ii) comprovare la propria identità, conformemente al punto 5.3.4.;

iii) rispettare le procedure di prelievo del *Campione* e accettare le eventuali conseguenze di un rifiuto a sottoporsi al controllo;

iv) presentarsi quanto prima presso la Sala dei controlli antidoping, salvo ritardo per giustificato motivo, e comunque entro e non oltre 60 minuti dal momento della notifica di prelievo del *Campione senza preavviso* ed entro le 24 ore successive al ricevimento della notifica relativa alla *Campione con preavviso*;

(f) all'ubicazione della Sala dei controlli antidoping.

5.4.2 Nel caso in cui il contatto avvenga di persona, il DCO/Accompagnatore sono tenuti a operare come segue:

(a) vigilare costantemente sull'*Atleta* dal momento della notifica fino a quando l'*Atleta* lascia la Sala dei controlli antidoping, al termine della Sessione di raccolta del Campione;

(b) comunicare la propria identità all'*Atleta* utilizzando la tessera/il documento ufficiale *ADO*;

(c) confermare l'identità dell'*Atleta* utilizzando i criteri di cui al punto 5.3.4. La mancata conferma dell'identità dell'*Atleta* dovrà essere opportunamente verbalizzata. In tale eventualità, il DCO responsabile dello svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione dovrà decidere se sia o meno opportuno riferire in merito all'accaduto, conformemente all'Allegato A – Accertamento di eventuale inadempienza.

5.4.3 Il DCO/Accompagnatore dovranno quindi richiedere all'*Atleta* di firmare il modulo previsto per il riscontro e l'accettazione della notifica. Qualora l'*Atleta* si rifiuti di firmare l'avvenuta ricezione o eluda la notifica il DCO/Accompagnatore dovranno informare l'*Atleta* circa le conseguenze di tale comportamento e l'Accompagnatore (nel caso in cui non vi sia il DCO) sarà tenuto a riportare l'accaduto al DCO. Ove possibile, il DCO non dovrà interrompere la procedura di prelievo del *Campione*. Inoltre, il DCO dovrà documentare l'accaduto e riferire le circostanze alla *ADO*. Il DCO e la *ADO* dovranno quindi seguire le procedure indicate nell'Allegato A – Accertamento di eventuale inadempienza.

5.4.4 Il DCO/Accompagnatore dovrà tenere in considerazione l'eventuale richiesta, purché ragionevole, avanzata dall'*Atleta* di ritardare la presentazione presso la Sala dei controlli antidoping entro 60 minuti dal ricevimento e accettazione della notifica, e dovrà inoltre approvare o rifiutare tale richiesta, a seconda dei casi, conformemente ai punti 5.4.5. e 5.4.6.

5.4.5 Il DCO può accettare la richiesta avanzata dall'*Atleta* di ritardare la presentazione presso la Sala dei controlli antidoping oltre i 60 minuti, a condizione che, una volta che l'*atleta* è giunto presso la Sala dei controlli antidoping e desidera allontanarsi, sia possibile tenerlo sotto costante osservazione per tutto il periodo del ritardo e a condizione che alla base della richiesta vi sia una delle seguenti motivazioni:

- (a) partecipazione a una cerimonia di premiazione;
- (b) impegni con i mass media;
- (c) partecipazione a ulteriori gare;
- (d) defaticamento;
- (e) cure mediche necessarie;
- (f) reperimento di un rappresentante e/o di un interprete.

Il DCO è tenuto a documentare i motivi del ritardo della presentazione presso la Sala dei controlli antidoping e/o i motivi che hanno costretto l'*Atleta* a lasciare tale sala una volta giuntovi e che potranno essere oggetto di ulteriore indagine da parte della *ADO*.

- 5.4.6** Il DCO/Accompagnatore dovrà respingere la richiesta di ritardare avanzata dall'Atleta nel caso in cui non sia possibile tenere tale Atleta sotto costante controllo.
- 5.4.7** Qualora un Atleta che abbia ricevuto un preavviso di prelievo di Campione non si presenti presso la Sala dei controlli antidoping nell'orario stabilito, il DCO dovrà decidere, a suo giudizio, se tentare di mettersi in contatto con l'Atleta. Quale requisito minimo, il DCO dovrà attendere 30 minuti dall'orario stabilito prima di allontanarsi. Qualora l'Atleta non si presenti prima dell'allontanamento del DCO, quest'ultimo dovrà seguire i disposti di cui all'Allegato A – Accertamento di eventuale inadempienza.
- 5.4.8** Qualora un Atleta si presenti presso la Sala dei controlli antidoping dopo che è trascorso il periodo di attesa minimo, ma prima dell'allontanamento del DCO, quest'ultimo dovrà decidere se dare corso o meno alla procedura di cui all'Allegato A. Ove possibile, il DCO dovrà procedere con il prelievo del Campione e verbalizzare i fatti relativi alla ritardata presentazione dell'Atleta presso la Sala dei controlli antidoping.
- 5.4.9** Tenendo l'Atleta sotto costante osservazione, il Personale incaricato del prelievo dei Campioni dovrà osservare attentamente ogni elemento che possa potenzialmente compromettere l'analisi; ogni circostanza dovrà essere riferita e verbalizzata a cura del DCO. Ove ritenuto opportuno dal DCO, questi dovrà seguire i disposti di cui all'Allegato A - Accertamento di eventuale inadempienza.

6.0 Preparativi per la Sessione per il prelievo del Campione

6.1 Obiettivo

Predisporre la Sessione per il prelievo del Campione in modo da garantire un efficace ed efficiente svolgimento della stessa.

6.2 Aspetti generali

I preparativi della Sessione per il prelievo del Campione iniziano con la creazione di un sistema che consente di raccogliere tutte le informazioni d'interesse per lo svolgimento della sessione medesima e terminano con la conferma della conformità dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione con i criteri previsti.

Le principali attività sono le seguenti:

- (a) istituzione di un sistema per la raccolta delle informazioni sulla Sessione per il prelievo del Campione;
- (b) definizione dei criteri volti a stabilire le persone autorizzate a presenziare alla Sessione per il prelievo del Campione;
- (c) garantire la conformità della Sala dei controlli antidoping con i criteri minimi indicati al punto 6.3.2.
- (d) garantire la conformità dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione utilizzata dalla ADO con i criteri minimi indicati al punto 6.3.4.

6.3 Requisiti per i preparativi della Sessione di raccolta del Campione

- 6.3.1** La ADO è tenuta ad istituire un sistema che consenta di ottenere tutte le informazioni necessarie a garantire l'efficiente svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione, inclusi i requisiti specifici volti a soddisfare le esigenze degli Atleti disabili, conformemente all'Allegato B – Variazioni per gli Atleti disabili.
- 6.3.2** Il DCO è tenuto a utilizzare una Sala dei controlli antidoping che garantisca, quale requisito minimo, la privacy dell'Atleta e sia utilizzata esclusivamente come Sala dei controlli antidoping per tutta la durata della Sessione per il prelievo del Campione.

Inoltre, il DCO è tenuto a verbalizzare eventuali discordanze significative rispetto ai succitati criteri.

6.3.3 La ADO è tenuta a definire i criteri volti a stabilire le persone autorizzate a presenziare alla Sessione per il prelievo del Campione. Tali criteri dovranno prevedere, quale requisito minimo, quanto segue:

- (a) diritto dell'*Atleta* ad essere accompagnato da un rappresentante e/o da un interprete durante la Sessione per il prelievo del Campione, salvo nel momento in cui l'*Atleta* produce il *Campione* di urina;
- (b) diritto dell'*Atleta Minorenne*, e diritto del DCO/Accompagnatore testimone, di disporre di un rappresentante che osservi l'Accompagnatore nel momento in cui l'*Atleta Minorenne* produce il *Campione* di urina, senza tuttavia che il rappresentante osservi direttamente la produzione del *Campione*, salvo nel caso in cui ciò venga espressamente richiesto dall'*Atleta Minorenne*;
- (c) diritto di un *Atleta* disabile di essere accompagnato da un rappresentante, ai sensi dell'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti* disabili;
- (d) presenza di un osservatore indipendente WADA, ove applicabile, ai sensi del Programma degli osservatori indipendenti. L'Osservatore indipendente WADA non dovrà osservare direttamente la produzione del *Campione* di urina.

6.3.4 Il DCO è tenuto a utilizzare i sistemi dell'Attrezzatura per il prelievo dei Campioni autorizzati dalla ADO, che dovranno rispondere ai seguenti criteri minimi:

- (a) disporre di un sistema di numerazione univoco incorporato in tutti i flaconi, i contenitori, le provette o altro materiale utilizzato per sigillare il *Campione* dell'*Atleta*;
- (b) disporre di un sistema di sigillatura a prova di manomissione;
- (c) garantire che tutte le attrezzature utilizzate siano pulite e sigillate prima di essere utilizzate dall'*Atleta*.

7.0 Svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione

7.1 Obiettivo

Svolgere la Sessione per il prelievo del Campione in modo tale da garantire l'integrità, la sicurezza e l'identità del *Campione* nonché il rispetto della privacy dell'*Atleta*.

7.2 Aspetti generali

La Sessione per il prelievo del Campione ha inizio con la definizione delle responsabilità di massima pertinenti lo svolgimento della sessione medesima e termina una volta esaurito il processo di verbalizzazione del prelievo del *Campione*.

Le principali attività sono le seguenti:

- (a) predisporre il prelievo del *Campione*;
- (b) effettuare il prelievo del *Campione*;
- (c) verbalizzare il prelievo del *Campione*.

7.3 Requisiti prima del prelievo del *Campione*

7.3.1 La *ADO* è responsabile dello svolgimento generale della Sessione per il prelievo del Campione con specifiche responsabilità delegate al DCO.

7.3.2 Il DCO è tenuto a garantire che l'*Atleta* venga informato dei suoi diritti e delle sue responsabilità, ai sensi del punto 5.4.1.

7.3.3 Il DCO è tenuto ad offrire all'*Atleta* la possibilità di idratarsi.

7.3.4 L'*Atleta* può lasciare la Sala dei controlli antidoping soltanto sotto la costante vigilanza del DCO/Accompagnatore e con l'approvazione del DCO il quale dovrà tenere in considerazione l'eventuale richiesta, purché ragionevole, avanzata dall'*Atleta* di uscire dalla Sala dei controlli antidoping, conformemente ai punti 5.4.5. e 5.4.6. fino a che non sarà in grado di produrre il *Campione*.

7.3.5 Nel caso in cui il DCO accolga la richiesta dell'*Atleta* di uscire dalla Sala dei controlli antidoping, dovrà concordare con l'*Atleta* quanto segue:

(a) motivo per cui l'*Atleta* chiede di allontanarsi dalla Sala dei controlli antidoping;

(b) orario di ritorno (o ritorno dopo il completamento dell'attività concordata).

Il DCO è tenuto a verbalizzare tali dati e l'orario effettivo di uscita e rientro dell'*Atleta*.

7.4 Requisiti per il prelievo del *Campione*

7.4.1 Il DCO è tenuto a prelevare il *Campione dall'Atleta* osservando il/i seguente/i protocollo/i per il tipo specifico di prelievo del *Campione*.

Allegato C: Prelievo di *Campioni* di urina;

Allegato D: Prelievo di *Campioni* ematici

7.4.2 Eventuali anomalie o comportamenti da parte di un *Atleta* e/o di persone associate all'*Atleta* che potrebbero potenzialmente compromettere il prelievo del *Campione* dovranno essere verbalizzate. Ove opportuno, la *ADO* e/o il DCO, a seconda dei casi, dovranno ricorrere all'applicazione dell'Allegato A – Accertamento di eventuale inadempienza.

7.4.3 In caso di dubbi sull'origine o sull'autenticità del *Campione*, all'*Atleta* verrà richiesto di produrre un ulteriore *Campione*. Qualora l'*Atleta* si rifiuti di fornire tale ulteriore *Campione*, il DCO, dovrà ricorrere all'applicazione dell'Allegato A – Accertamento di eventuale inadempienza.

7.4.4 Il DCO dovrà offrire all'*Atleta* la possibilità di mettere a verbale eventuali perplessità sulle modalità di esecuzione della sessione.

7.4.5 Nello svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione dovranno essere raccolti almeno i seguenti dati:

(a) data, orario e tipo di notifica (*senza preavviso, con preavviso, in gara, fuori gara*);

(b) data e orario della produzione del *Campione*;

(c) nominativo dell'*Atleta*;

(d) data di nascita dell'*Atleta*;

(e) sesso dell'*Atleta*;

(f) indirizzo di residenza e numero telefonico dell'*Atleta*;

- (g) sport e specialità dell'*Atleta*;
- (h) numero di codice del *Campione*;
- (i) nome e firma dell'Accompagnatore che ha assistito alla produzione del *Campione* di urina;
- (j) nome e firma del Funzionario addetto al prelievo ematico che ha prelevato il campione ematico, ove applicabile;
- (k) informazioni di laboratorio richieste sul *Campione*;
- (l) informazioni su farmaci e integratori assunti e trasfusioni recenti, ove applicabile, nei tempi indicati dal laboratorio e secondo quanto dichiarato dall'*Atleta*;
- (m) eventuali irregolarità nella procedura;
- (n) eventuali commenti o perplessità dell'*Atleta* in relazione allo svolgimento della sessione;
- (o) nome e firma dell'*Atleta*;
- (p) nome e firma del rappresentante dell'*Atleta*, ove richiesto e
- (q) nome e firma del DCO.

7.4.6 L'*Atleta* e il DCO dovranno firmare una dichiarazione in cui gli stessi dichiarano che il verbale redatto evidenzia in modo accurato i particolari della Sessione per il prelievo del Campione, inclusa l'indicazione di eventuali perplessità espresse dall'*Atleta*. Nel caso di *Atleta minorenni* sarà il rappresentante a firmare per conto dell'*Atleta*. Eventuali altre persone presenti che hanno svolto un ruolo formale durante la Sessione per il prelievo del Campione potranno firmare la dichiarazione in qualità di testimoni della procedura.

7.4.7 Il DCO dovrà fornire all'*Atleta* una copia del verbale della Sessione per il prelievo del Campione firmato dall'*Atleta*.

8.0 Sicurezza/iter amministrativo successivamente al controllo

8.1 Obiettivo

Garantire che tutti i campioni prelevati presso la Sala dei controlli antidoping e il verbale relativo al prelievo del *Campione* vengano custoditi in modo sicuro prima di lasciare la Sala dei controlli antidoping.

8.2 Aspetti generali

L'iter amministrativo successivo allo svolgimento del controllo ha inizio nel momento in cui l'*Atleta* esce dalla Sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il *Campione* o i *Campioni* e termina con la preparazione di tutti i *Campioni* prelevati e di tutta la documentazione relativa al trasporto.

8.3 Requisiti relativi alla sicurezza/all'iter amministrativo successivamente al controllo

8.3.1 La *ADO* è tenuta a definire i criteri necessari a garantire che tutti i *Campioni* sigillati siano custoditi in modo da tutelare l'integrità, l'identità e la sicurezza dei *Campioni* prima che questi lascino la Sala dei controlli antidoping. Il DCO dovrà accertarsi che tutti i *Campioni* sigillati siano custoditi conformemente a tali criteri.

8.3.2 Ai fini dello svolgimento delle analisi, tutti i *Campioni*, nessuno escluso, dovranno essere spediti presso un laboratorio accreditato *WADA* o altro laboratorio approvato dalla *WADA*.

8.3.3 La *ADO*, di concerto con il DCO, dovranno elaborare un sistema teso a garantire che la documentazione relativa a ciascun *Campione* sigillato sia completata e gestita in sicurezza.

- 8.3.4** La ADO è tenuta a elaborare un sistema teso a garantire, ove necessario, che al laboratorio accreditato dalla WADA o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, siano fornite le istruzioni relative al tipo di analisi da svolgere.

9. Trasporto dei campioni e della documentazione

9.1 Obiettivo

- a) Garantire che i *Campioni* e la relativa documentazione pervengano presso il laboratorio accreditato WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, in buone condizioni per lo svolgimento delle necessarie analisi; e
- b) Garantire che il DCO e la ADO inoltrino la documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del Campione in modo tempestivo e sicuro.

9.2 Aspetti generali

Il trasporto ha inizio nel momento in cui i *Campioni* sigillati e la documentazione lasciano la Sala dei controlli antidoping e termina con la conferma di avvenuto ricevimento dei *Campioni* e della documentazione relativa al prelievo dei *Campioni* presso le sedi previste.

Le principali attività da svolgere sono la predisposizione del trasporto in sicurezza, sia dei *Campioni* che della relativa documentazione, presso il laboratorio accreditato WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, e la predisposizione del trasporto in sicurezza del verbale relativo al prelievo dei *Campioni* presso la ADO.

9.3 Requisiti per il trasporto dei Campioni e della documentazione

- 9.3.1** La ADO dovrà autorizzare una modalità di trasporto in grado di assicurare che i *Campioni* e la documentazione siano trasportati in modo da salvaguardare l'integrità, l'identità e la sicurezza dei *Campioni* medesimi.
- 9.3.2** La ADO è tenuta a mettere a punto un sistema per registrare le varie fasi del Ciclo di custodia dei *Campioni* e il verbale relativo al prelievo dei medesimi, tra cui la conferma che sia i *Campioni* sia il verbale relativo al prelievo degli stessi sono pervenuti presso le destinazioni previste.
- 9.3.3** Subito dopo il completamento della Sessione per il prelievo del Campione, i *Campioni* sigillati devono essere trasportati presso il laboratorio accreditato WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, utilizzando sempre la modalità di trasporto predisposta dalla ADO.
- 9.3.4** La documentazione che identifica l'*Atleta* non deve essere acclusa ai *Campioni* o alla documentazione spedita al laboratorio accreditato WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA.
- 9.3.5** Subito dopo il completamento della Sessione per il prelievo del Campione, il DCO è tenuto a spedire alla ADO tutta la documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del Campione utilizzando la modalità di trasporto prevista dalla ADO,
- 9.3.6** La ADO è tenuta a verificare le varie fasi del Ciclo di custodia qualora presso le sedi di destinazione non venisse data conferma del ricevimento dei *Campioni* corredati della relativa documentazione o del verbale relativo al prelievo dei *Campioni*, ovvero qualora l'integrità o l'identità dei *Campioni* fossero state compromesse durante il trasporto. In questo caso, la ADO deve decidere se ritenere invalido il *Campione* così pervenuto.

PARTE TRE: ALLEGATI

Allegato A – Accertamento di eventuali inadempienze

A.1 Obiettivo

Garantire che qualsiasi evento antecedente, contemporaneo o successivo allo svolgimento di una Sessione per il prelievo del Campione che possa determinare un'inadempienza sia oggetto di accertamento, intervento e verbalizzazione.

A.2 Campo d'azione

L'accertamento di un'eventuale inadempienza ha inizio nel momento in cui la *ADO* o il *DCO* vengono a conoscenza di una circostanza in grado di compromettere le analisi di un *Atleta* e termina quando la *ADO* prende le misure del caso sulla base degli esiti dell'accertamento svolto in tal senso.

A.3 Responsabilità

A.3.1 La *ADO* deve provvedere affinché:

- a) eventuali circostanze in grado di compromettere le analisi di un *Atleta* siano oggetto di accertamento, onde determinare il verificarsi di una possibile situazione di inadempienza;
- b) tutte le informazioni ritenute pertinenti siano ottenute nel più breve tempo possibile, al fine di disporre di tutti i fatti del caso e, eventualmente, presentarli come prova;
- c) sia completata la documentazione necessaria, al fine di denunciare eventuali inadempienze.

A.3.2 Il Personale incaricato del prelievo dei Campioni ha la responsabilità di comunicare al *DCO* eventuali circostanze in grado di compromettere lo svolgimento di un'analisi, mentre al *DCO* compete l'onere di comunicare tali circostanze alla *ADO*.

A.4 Requisiti

A.4.1 Qualsiasi circostanza che possa pregiudicare lo svolgimento delle analisi deve essere riportata quanto prima possibile.

A.4.2 In presenza di circostanze in grado di pregiudicare le analisi sarà necessario, nell'ambito del possibile, informare l'*Atleta*:

- a) sulle possibili conseguenze;
- b) sull'accertamento che sarà svolto dalla *ADO* in ordine a una possibile situazione di inadempienza e sui provvedimenti che saranno adottati;

A.4.3 Le necessarie informazioni in merito alla possibile situazione di inadempienza dovranno essere ottenute da tutte le fonti pertinenti nel più breve tempo possibile e opportunamente verbalizzate.

A.4.4 Nell'ambito del possibile, la Sessione per il prelievo del Campione dell'*Atleta* dovrà essere portata a termine.

- A.4.5** La ADO è tenuta a istituire un sistema in grado di garantire che l'esito delle indagini sulla possibile inadempienza sia considerato ai fini di un intervento sulla gestione dei risultati e, se del caso, ai fini di un'ulteriore programmazione e *Attività di controllo*.

Allegato B – Variazioni per gli atleti disabili

B.1 Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei *Campioni* si tenga conto quanto più possibile delle particolari esigenze degli *Atleti* disabili.

B.2 Campo d'azione

La valutazione dell'opportunità o meno di apportare variazioni ha inizio con l'individuare una situazione in cui il prelievo del *Campione* riguarda un *Atleta* disabile e termina con le necessarie variazioni alla procedura di prelievo dei *Campioni* e all'attrezzatura all'uopo necessaria per questa tipologia di *Atleti*.

B.3 Responsabilità

Nell'ambito del possibile, la ADO deve provvedere a che il DCO disponga delle informazioni e dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione necessarie per lo svolgimento di una Sessione per il prelievo del Campione riguardante un *Atleta* disabile. La responsabilità dello svolgimento del prelievo del *Campione* compete al DCO.

B.4 Requisiti

- B.4.1** Tutte le formalità relative alla notifica e al prelievo del *Campione* riguardanti *Atleti* disabili dovranno essere svolte in conformità alle procedure standard istituite a tal fine, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù della disabilità dell'*Atleta* interessato.
- B.4.2** Nel programmare o disporre il prelievo del *Campione*, la ADO o il DCO sono tenuti a considerare se il prelievo del *Campione* per *Atleti* disabili può richiedere variazioni alle procedure standard fissate in tema di notifica e prelievo del *Campione*, tra cui gli impianti e l'Attrezzatura per il prelievo del Campione.
- B.4.3** Il DCO è investito dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, nell'ambito del possibile, che si rendessero necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del *Campione*.
- B.4.4** Relativamente agli *Atleti* affetti da disabilità fisica o sensoriale, durante la Sessione per il prelievo del Campione l'*Atleta* può essere assistito da un rappresentante o dal Personale incaricato del prelievo dei Campioni, previo consenso dell'*Atleta* medesimo e benessere del DCO.
- B.4.5** Relativamente agli *Atleti* affetti da disabilità intellettuale, la ADO e il DCO dovranno determinare se l'*Atleta* deve essere assistito da un rappresentante durante la Sessione per il prelievo del Campione, nonché la natura dell'assistenza che tale rappresentante dovrà fornire. Previo consenso dell'*Atleta* e benessere del DCO, il rappresentante o il Personale incaricato del prelievo dei Campioni potranno fornire ulteriore assistenza durante la Sessione per il prelievo del Campione.
- B.4.6** Il DCO può decidere, ove opportuno, che vengano utilizzati impianti o Attrezzatura per il prelievo del Campione alternativi, al fine di consentire all'*Atleta* di produrre il *Campione* richiesto, a condizione che ciò non pregiudichi l'identità, la sicurezza e l'integrità del *Campione*.

- B.4.7** Gli *Atleti* che utilizzino sistemi di drenaggio o raccolta delle urine dovranno eliminare l'urina eventualmente presente in tali sistemi prima di produrre il *Campione* di urina necessario allo svolgimento delle analisi.
- B.4.8** Il DCO provvederà a verbalizzare le variazioni apportate alle procedure standard per il prelievo dei *Campioni* previste per gli *Atleti* disabili, comprese le variazioni specificate nei casi suesposti.

Allegato C – Prelievo dei *Campioni* di urina

C.1 Obiettivo

Prelevare un campione di urina dell'*Atleta* in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard riconosciuti a livello internazionale negli ambienti sanitari, affinché non siano compromesse la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni*;
- b) il *Campione* prodotto sia di qualità e in quantità tali da rispondere ai requisiti di laboratorio;
- c) il *Campione* sia identificato in modo chiaro e accurato;
- d) il *Campione* sia opportunamente sigillato.

C.2 Campo d'azione

Il prelievo del *Campione* di urina ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia stato messo al corrente dei requisiti relativi al prelievo del *Campione* e termina eliminando l'eventuale urina residua rimanente alla conclusione della Sessione per il prelievo del *Campione* dell'*Atleta*.

C.3 Responsabilità

Il DCO è tenuto a provvedere a che ciascun *Campione* sia prelevato, identificato e sigillato nelle modalità previste. Il DCO/Accompagnatore ha la responsabilità di presenziare direttamente alla produzione del *Campione* di urina.

C.4 Requisiti

- C.4.1** Il DCO deve accertarsi che l'*Atleta* sia al corrente dei requisiti previsti per il prelievo del *Campione*, ivi comprese le variazioni di cui all'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti* disabili.
- C.4.2** Il DCO deve accertarsi che l'*Atleta* abbia la possibilità di scegliere un'attrezzatura adeguata per il prelievo del *Campione*. Qualora la natura della disabilità di un *Atleta* sia tale da rendere necessario l'impiego di attrezzatura supplementare o diversa, secondo quanto previsto al succitato Allegato B, il DCO dovrà provvedere a ispezionare tale eventuale attrezzatura, al fine di accertarsi che la stessa non pregiudichi in alcun modo l'identità o l'integrità del *Campione*.
- C.4.3** Il DCO deve comunicare all'*Atleta* di scegliere un recipiente di raccolta.
- C.4.4** Relativamente alla scelta del recipiente di raccolta, nonché a tutta l'altra Attrezzatura per il prelievo del *Campione* in cui viene custodito direttamente il *Campione* di urina, il DCO invita l'*Atleta* a controllare che tutti i sigilli posti sull'attrezzatura prescelta siano intatti e che la stessa non sia stata oggetto di manomissione. Qualora l'*Atleta* si dica insoddisfatto dell'attrezzatura prescelta, questi potrà procedere a un'ulteriore selezione. Qualora l'*Atleta* si dica insoddisfatto dell'attrezzatura disponibile in tal senso, tale evento dovrà essere messo a verbale a cura del DCO. Qualora il DCO non condivida l'opinione espressa dall'*Atleta*, secondo il quale tutta l'attrezzatura a disposizione risulta insoddisfacente, il DCO dovrà ordinare all'*Atleta* di procedere allo svolgimento della Sessione per il prelievo del *Campione*. Qualora il DCO accolga le motivazioni espresse dall'*Atleta*, secondo il quale tutta l'attrezzatura a disposizione risulta insoddisfacente, il DCO dovrà interrompere l'operazione di prelievo di *Campione* di urina dell'*Atleta* e verbalizzare l'accaduto.

- C.4.5** Il recipiente di raccolta e l'eventuale *Campione* di urina prodotto dovranno rimanere sotto il controllo dell'*Atleta* fino a quanto il *Campione* non sarà sigillato, a meno che la disabilità dell'*Atleta* non sia tale da rendere necessaria l'assistenza di cui all'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti* disabili.
- C.4.6** Il DCO/Accompagnatore presente alla produzione del *Campione* dovrà essere dello stesso sesso dell'*Atleta* chiamato a produrre il *Campione*.
- C.4.7** Il DCO/Accompagnatore e l'*Atleta* dovranno recarsi presso una zona riservata in cui produrre il *Campione*.
- C.4.8** Il DCO/Accompagnatore dovranno testimoniare il passaggio del *Campione* dal corpo dell'*Atleta* al contenitore di raccolta, verbalizzando tale azione.
- C.4.9** Il DCO dovrà utilizzare le specifiche di laboratorio per verificare, alla presenza dell'*Atleta*, che il volume del *Campione* di urina risponde ai requisiti di laboratorio ai fini delle analisi.
- C.4.10** Ove il volume di urina risulti insufficiente, il DCO dovrà svolgere la procedura di prelievo di *Campione* parziale di cui all'Allegato E – *Campioni* di urina: volume insufficiente.
- C.4.11** Il DCO invita l'*Atleta* a scegliere il kit di prelievo del *Campione* contenente i flaconi «A» e «B», secondo quanto previsto al punto C.4.4.
- C.4.12** Una volta scelto il kit per il prelievo del *Campione*, il DCO e l'*Atleta* sono tenuti a controllare che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tali codici siano opportunamente verbalizzati dal DCO.
- Qualora l'*Atleta* e il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO inviterà l'*Atleta* a scegliere un altro kit, secondo quanto previsto al punto C.4.4. Il DCO provvederà a verbalizzare l'accaduto.
- C.4.13** L'*Atleta* dovrà versare il volume di urina minimo prescritto dal laboratorio all'interno del flacone «B» e poi riempire il flacone «A» quanto più possibile. Dopodiché, l'*Atleta* dovrà riempire il flacone «B» quanto più possibile utilizzando l'urina residua. L'*Atleta* dovrà accertarsi che all'interno del recipiente di raccolta rimanga una piccola quantità di urina.
- C.4.14** L'*Atleta* procede quindi a sigillare i flacone secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controlla, alla presenza dell'*Atleta*, che i flaconi siano stati opportunamente sigillati.
- C.4.15** Per lo svolgimento delle analisi sull'urina residua all'interno del recipiente di raccolta, al fine di stabilire se il *Campione* prodotto soddisfa o meno i requisiti di laboratorio, il DCO è tenuto ad attenersi ai requisiti di laboratorio fissati in materia di pH e peso specifico. In caso di esito negativo, il DCO è tenuto ad attenersi alla procedura descritta all'Allegato F – *Campioni* di urina: campioni che non rispondono ai requisiti di laboratorio in termini di pH e peso specifico.
- C.4.16** Il DCO è tenuto ad accertarsi che eventuale urina residua non necessaria ai fini delle analisi venga smaltita alla presenza dell'*Atleta*.

Allegato D – Prelievo di campioni ematici

D.1 Obiettivo

Il prelievo di un *Campione* ematico di un *Atleta* dovrà avvenire con modalità tali da garantire che:

- a) la salute o la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale incaricato del prelievo dei Campioni non siano pregiudicate;
- b) la qualità e la quantità del *Campione* rispondano ai requisiti analitici previsti;
- c) l'identificazione del *Campione* sia chiara e accurata;
- d) il *Campione* sia ben sigillato.

D.2 Campo d'azione

Il prelievo di un *Campione* ematico ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia a conoscenza dei requisiti di prelievo dei *Campioni* e termina con l'opportuna conservazione del *Campione* prima che questo venga inviato presso un laboratorio accreditato WADA, o approvato dalla WADA, per essere analizzato.

D.3 Responsabilità

D.3.1 Al DCO compete l'onere di assicurarsi che:

- a) ciascun *Campione* sia prelevato, identificato e sigillato secondo le modalità previste;
- b) tutti i *Campioni* siano stati opportunamente conservati e spediti in conformità ai relativi requisiti analitici.

D.3.2 Il Funzionario addetto al prelievo ematico ha l'onere di provvedere al prelievo del *Campione* ematico, di rispondere alle domande ivi connesse durante la produzione del *Campione* e di provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura usata per il prelievo del campione ematico non necessaria ai fini del completamento della Sessione per il prelievo del Campione.

D.4 Requisiti

D.4.1 Le operazioni che prevedono la manipolazione di campioni ematici dovranno essere condotte in osservanza ai principi precauzionali standard riconosciuti a livello internazionale negli ambiti sanitari.

D.4.2 L'Attrezzatura per il prelievo dei Campioni ematici si compone di un flacone di campione «A» o di un flacone di campione «A» e di un flacone di campione «B». Se il prelievo riguarda esclusivamente campioni ematici, sarà necessario prelevare anche un campione «B» da utilizzare, ove necessario, per la controanalisi.

D.4.3 Il DCO deve accertarsi che l'*Atleta* sia a conoscenza dei requisiti previsti per il prelievo del *Campione*, comprese le variazioni di cui all'Allegato B - Variazioni per gli *Atleti* disabili.

D.4.4 Il DCO o l'Accompagnatore e l'*Atleta* devono recarsi presso la zona dove è previsto lo svolgimento del prelievo.

- D.4.5** Il DCO deve accertarsi che all'*Atleta* sia offerto un ambiente confortevole, che consenta allo stesso di rilassarsi per almeno 10 minuti prima che il prelievo venga effettuato.
- D.4.6** Il DCO comunica all'*Atleta* di scegliere il o i kit per il prelievo del *Campione* e di controllare che l'attrezzatura prescelta non sia stata manomessa e che i sigilli siano intatti. Qualora l'*Atleta* ritenesse insoddisfacente il kit scelto, questi potrà procedere a un'ulteriore selezione. Qualora l'*Atleta* ritenesse insoddisfacenti tutti i kit a disposizione, tale eventualità dovrà essere messa a verbale a cura del DCO.
- Qualora il DCO non condivida l'opinione espressa dall'*Atleta*, secondo il quale tutti i kit a disposizione risultano insoddisfacenti, il DCO dovrà ordinare all'*Atleta* di procedere allo svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione.
- Nel caso in cui il DCO accolga le motivazioni espresse dall'*Atleta*, secondo il quale tutti i kit a disposizione risultano insoddisfacenti, il DCO dovrà interrompere l'operazione di prelievo di *Campione* ematico dell'*Atleta* e verbalizzare l'accaduto.
- D.4.7** Una volta scelto il kit per il prelievo del *Campione*, il DCO e l'*Atleta* sono tenuti a controllare che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tali codici siano opportunamente verbalizzati dal DCO.
- Qualora l'*Atleta* e il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO inviterà l'*Atleta* a scegliere un altro kit, secondo quanto previsto al punto D.4.5. Il DCO provvederà a verbalizzare l'accaduto.
- D.4.8** Il Funzionario addetto al prelievo ematico provvede a detergere l'epidermide utilizzando un batuffolo d'ovatta imbevuto con disinfettante sterile in corrispondenza di una zona che non influisca negativamente sulla prestazione dell'*Atleta*, applicando, ove necessario, un laccio emostatico. Il Funzionario addetto al prelievo ematico procede al prelievo del *Campione* ematico da una vena collocata in superficie, facendolo defluire nel contenitore di raccolta definitivo. Il laccio emostatico, ove applicato, deve essere rimosso non appena l'ago è penetrato.
- D.4.9** La quantità di sangue prelevato deve essere tale da soddisfare i requisiti analitici previsti per lo svolgimento delle analisi del *Campione*.
- D.4.10** Qualora la quantità di sangue prelevata dall'*Atleta* al primo tentativo si rivelasse insufficiente, il Funzionario addetto al prelievo ematico ripeterà l'operazione. Sono consentiti al massimo tre tentativi. Qualora tutti e tre i tentativi fallissero, il Funzionario addetto al prelievo ematico dovrà darne comunicazione al DCO. Quest'ultimo ordinerà la cessazione della procedura di prelievo di *Campione* ematico, verbalizzando tale evento e i motivi alla base dello stesso.
- D.4.11** Il Funzionario addetto al prelievo ematico dovrà applicare una medicazione in corrispondenza della sede in cui è avvenuta la puntura.
- D.4.12** Il Funzionario addetto al prelievo ematico dovrà provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura usata per il prelievo ematico non necessaria ai fini del completamento della Sessione per il prelievo del Campione.
- D.4.13** L'*Atleta* dovrà provvedere a sigillare il proprio *Campione* all'interno del kit di raccolta del *Campione* secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo, alla presenza dell'*Atleta*, controllerà che la sigillatura risponda ai requisiti previsti.
- D.4.14** Prima di essere sottoposto ad analisi presso la Sala dei controlli antidoping o di essere spedito presso un laboratorio accreditato *WADA*, o altro laboratorio riconosciuto dalla *WADA*, per lo svolgimento delle analisi, il *Campione* sigillato dovrà essere conservato a bassa temperatura, ma non a temperatura di congelamento.

Allegato E – *Campioni* di urina: volume insufficiente

E.1 Obiettivo

Assicurare che siano adottate le giuste procedure nel caso in cui il volume di urina prodotto fosse insufficiente.

E.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con il comunicare all'*Atleta* che il *Campione* presenta un volume insufficiente e termina con la produzione di un *Campione* di volume sufficiente.

E.3 Responsabilità

Al DCO compete la responsabilità di dichiarare insufficiente il volume del *Campione* e di provvedere al prelievo di un ulteriore *Campione* o ulteriori *Campioni* al fine di ottenere un *Campione* aggregato di volume sufficiente.

E.4 Requisiti

E.4.1 Qualora il *Campione* raccolto risultasse di volume insufficiente, il DCO dovrà comunicare all'*Atleta* la necessità di raccogliere un ulteriore *Campione* al fine di soddisfare i requisiti di laboratorio previsti.

E.4.2 Il DCO comunica all'*Atleta* di scegliere l'Attrezzatura per il prelievo di *Campione* parziale secondo quanto sancito al punto C.4.4.

E.4.3 Successivamente, il DCO comunica all'*Atleta* di aprire l'attrezzatura, versare il *Campione* insufficiente nel contenitore e sigillarlo secondo quanto indicato dal DCO stesso. Quest'ultimo dovrà controllare, alla presenza dell'*Atleta*, che il contenitore sia stato sigillato correttamente.

E.4.4 Il DCO e l'*Atleta* sono tenuti a controllare che il numero di codice dell'attrezzatura, il volume e l'identità del *Campione* insufficiente siano opportunamente verbalizzati (a cura del DCO). Il *Campione* parziale sigillato rimarrà sotto il controllo dell'*Atleta* o del DCO.

E.4.5 Nell'attesa di produrre un ulteriore *Campione*, l'*Atleta* dovrà rimanere sotto continua osservazione e dovrà avere la possibilità di idratarsi.

E.4.6 Quando l'*Atleta* è pronto a produrre un ulteriore *Campione*, saranno ripetute le operazioni di prelievo del *Campione* di cui all'Allegato C – *Prelievo di *Campione* di urina*, fino a quando l'insieme del *Campione* o dei *Campioni* iniziali e aggiuntivi non produrrà un volume di urina sufficiente.

E.4.7 Una volta che il DCO ritiene soddisfacente il volume di urina prodotto, questi, unitamente all'*Atleta*, controllerà l'integrità dei sigilli apposti sui contenitori dei *Campioni* parziali contenenti i *Campioni* insufficienti prodotti in precedenza. Eventuali irregolarità riscontrate nella sigillatura saranno verbalizzate dal DCO e saranno oggetto di indagine secondo quanto previsto all'Allegato A – *Accertamento di eventuali inadempienze*.

E.4.8 Il DCO ordina quindi all'*Atleta* di rompere il/i sigillo/i e unire i *Campioni*, accertandosi che i *Campioni* supplementari vengano aggiunti successivamente al primo *Campione* prelevato, fino al raggiungimento del volume previsto.

E.4.9 Il DCO e l'*Atleta* procedono quindi secondo quanto previsto al punto C.4.11.

Allegato F – Campioni di urina: campioni che non rispondono ai requisiti di laboratorio in termini di pH e peso specifico

F.1 Obiettivo

Garantire che siano seguite le procedure previste nel caso in cui il *Campione* di urina non risponda alle indicazioni di peso specifico o pH fissate dal laboratorio incaricato delle analisi.

F.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con il DCO che comunica all'*Atleta* la necessità di produrre un ulteriore *Campione* e termina con il prelievo di un *Campione* che risponda alle indicazioni suddette o con l'intervento supplementare della *ADO*.

F.3 Responsabilità

La *ADO* ha la responsabilità di stabilire i criteri relativi al numero di *Campioni* supplementari da prelevare durante la Sessione per il prelievo del Campione dell'*Atleta*. Qualora il o i *Campioni* supplementari non rispondano ai requisiti analitici del laboratorio, la *ADO* è tenuta a programmare una nuova Sessione per il prelievo del Campione per l'*Atleta* in questione e, ove necessario, a intraprendere ulteriori misure appropriate.

Al DCO compete il prelievo degli ulteriori *Campioni* secondo i criteri stabiliti dalla *ADO*.

F.4 Requisiti

- F.4.1** La *ADO* stabilisce i criteri relativi al numero di *Campioni* supplementari da prelevare a cura del DCO ove quest'ultimo determini che il *Campione* di un *Atleta* ha poche probabilità di rispondere ai requisiti previsti dal laboratorio in materia di pH e peso specifico.
- F.4.2** Il DCO provvede a comunicare all'*Atleta* la necessità di produrre un ulteriore *Campione*.
- F.4.3** Nell'attesa di produrre l'ulteriore *Campione*, l'*Atleta* dovrà rimanere sotto continua osservazione.
- F.4.4** Nel momento in cui l'*Atleta* è pronto a produrre l'ulteriore *Campione*, il DCO ripete le operazioni di prelievo del *Campione* di cui all'Allegato C – Prelievo di *Campione* di urina, conformemente a quanto previsto dai criteri sanciti dalla *ADO* in ordine al numero di *Campioni* supplementari da prelevare secondo quanto previsto al punto F.4.1.
- F.4.5** Il DCO provvede a verbalizzare che i *Campioni* prelevati appartengono a un singolo *Atleta*, nonché l'ordine in cui i *Campioni* sono stati prodotti.
- F.4.6** Il DCO procede quindi secondo quanto previsto al punto C.4.16.
- F.4.7** Qualora il laboratorio incaricato determini che tutti i *Campioni* prodotti dall'*Atleta* non rispondono ai requisiti di laboratorio fissati in materia di pH e peso specifico ai fini delle analisi, a condizione che ciò non sia ascrivibile a cause naturali, la *ADO* dovrà provvedere quanto prima a programmare per l'*Atleta* in questione un'altra Sessione per il prelievo del Campione nella forma di Controllo mirato.
- F.4.8** Qualora anche dalla Sessione per il prelievo del Campione con Controllo mirato emerga che i *Campioni* non rispondono ai requisiti di laboratorio di cui sopra, la *ADO* dovrà indagare in ordine a una possibile violazione delle norme antidoping.

Allegato G – Requisiti per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici

G.1 Obiettivo

Garantire che il Personale addetto al prelievo dei Campioni non sia oggetto di conflitto di interesse e che lo stesso disponga delle qualifiche e dell'esperienza necessarie a svolgere le sessioni di prelievo dei Campioni.

G.2 Campo d'azione

I requisiti del Personale addetto al prelievo dei Campioni partono dallo sviluppo delle competenze necessarie per far parte dell'organico del Personale addetto al prelievo dei campioni e terminano con la produzione di una adeguata certificazione.

G.3 Responsabilità

La responsabilità di tutte le attività di cui al presente Allegato G compete alla ADO.

G.4 Requisiti: qualifiche e formazione

G.4.1 La ADO dovrà determinare la competenza necessaria e i requisiti di qualifica per le posizioni di Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO), Accompagnatore e Funzionario addetto al prelievo ematico. La ADO elaborerà dei documenti informativi per tutto il Personale addetto al prelievo dei Campioni in cui vengono descritte le responsabilità specifiche di ognuno. Quale requisito minimo:

- a) il Personale addetto al prelievo dei Campioni dovrà essere di età adulta
- b) i Funzionari addetti al prelievo ematico dovranno essere in possesso di requisiti adeguati e disporre delle capacità necessarie per effettuare prelievi ematici venosi.

G.4.2 La ADO deve accertarsi che il Personale addetto al prelievo dei Campioni che abbia un interesse nell'esito del prelievo o del controllo di un Campione prodotto da un Athleta nel corso di una sessione non venga designato a svolgere incarichi durante tale sessione. A tal fine, si riterrà che il Personale addetto al prelievo dei Campioni abbia un interesse nel prelievo di un Campione qualora lo stesso:

- a) partecipi alla programmazione della disciplina sportiva oggetto del controllo;
- b) sia collegato o coinvolto negli affari privati di un Athleta chiamato a produrre un Campione nel corso di una determinata sessione.

G.4.3 La ADO dovrà provvedere a stabilire un sistema teso a garantire che il Personale addetto al prelievo dei Campioni disponga delle opportune qualifiche e che sia abilitato a svolgere le mansioni previste.

G.4.4 Il programma di formazione per gli Accompagnatori e i Funzionari addetti al prelievo ematico dovrà prevedere, quale misura minima, l'apprendimento di tutti i requisiti previsti nell'ambito del processo di controllo antidoping, nonché la conoscenza delle precauzioni standard da adottare negli ambienti sanitari.

G.4.5 Il programma di formazione per i Funzionari responsabili dei controlli antidoping (DCO) dovrà prevedere, quale requisito minimo, quanto segue:

- a) esauriente formazione teorica nei diversi tipi di attività di controllo inerenti la posizione di Funzionario responsabile dei controlli antidoping
- b) presa visione di tutte le attività antidoping legate ai requisiti previsti per questo standard, preferibilmente sul posto;
- c) svolgimento soddisfacente di un prelievo di Campione completo sul posto, sotto la vigilanza di un Funzionario responsabile dei controlli antidoping qualificato o funzionario analogo.

L'effettiva produzione del *Campione* non rappresenta un requisito ai fini delle osservazioni sul posto.

G.4.6 La *ADO* è tenuta a mantenere un archivio delle qualifiche accademiche, delle attività formative, delle capacità e dell'esperienza acquisite.

G.5 Requisiti: accreditato, riaccreditato e deleghe

G.5.1 La *ADO* è tenuta a istituire un sistema per l'accredito e il riaccreditato del Personale addetto al prelievo dei *Campioni*.

G.5.2 Prima di procedere al rilascio dell'accredito, la *ADO* è tenuta ad accertarsi che il Personale addetto al prelievo dei *Campioni* abbia completato il programma di formazione e che sia a conoscenza dei requisiti previsti dal presente standard.

G.5.3 L'accredito è valido soltanto per un massimo di due anni. Nel caso di mancata partecipazione alle attività di prelievo dei *Campioni* nell'anno precedente al riaccreditato, il Personale addetto al prelievo dei *Campioni* dovrà ripetere l'intero programma di formazione.

G.5.4 Soltanto il Personale addetto al prelievo dei *Campioni* il cui accredito è riconosciuto dalla *ADO* sarà autorizzato da quest'ultima a svolgere le attività di prelievo dei *Campioni* per conto della *ADO* stessa.

G.5.5 I Funzionari responsabili dei controlli antidoping possono svolgere personalmente tutte le attività previste nella Sessione per il prelievo dei *Campioni*, ad eccezione del prelievo ematico, a meno che non abilitati in tal senso. Essi possono inoltre delegare un Accompagnatore a svolgere attività specifiche che rientrino nel campo d'azione delle mansioni autorizzate dell'Accompagnatore.

